



N. 5901/01 RGNR DDA mod. 21 - N. 524/02 RG Gip mod. 20
N. 183/04 RMC Pers. N. - 185/04 RMC reali

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il presidente della Sezione,
provvedendo sulla richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, formulata in data 26 maggio 2004 dal Pubblico Ministero, in persona dei magistrati, dott. Mariano Lombardi, procuratore della Repubblica, Mario Spagnuolo, procuratore aggiunto, Luigi De Magistris, sostituto procuratore della Repubblica, nonché sulla contestuale richiesta di misura cautelare reale, con le successive integrazioni e specificazioni;

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, iscritto, tra gli altri, nei confronti di:

1. **ROMEO Paolo**, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947;
2. **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934;
3. **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930;
4. **MATACENA Amedeo**, nato a Catania il 15.9.1963;
5. **COLONNA Ugo**, nato a Messina il 11.6.1960;
6. **PARTINICO Riccardo**, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957;

a) in ordine al reato p. e p. dall'art. 416 bis, commi 1-2-3-4-6-8, cod. pen. per avere organizzato e, comunque, fatto parte di associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini in altre parti del territorio nazionale ed all'estero, inizialmente diretta e promossa dalla cosca DE STEFANO-TEGANO, e, successivamente, dalla struttura unitaria di vertice della 'ndrangheta insediatasi a seguito della pax mafiosa (finalizzata al compimento di omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsioni, al controllo del territorio, delle attività economiche pubbliche e private, ed altro), il ROMEO quale referente diretto per ogni tipo di affare, soprattutto riconducibile alla famiglia DE STEFANO, e di Orazio in particolare, il MATACENA, quale referente politico dell'associazione, i cugini GANGEMI quali promotori e responsabili del periodico "Il Dibattito" e quali elementi di collegamento con ambienti istituzionali deviati, il COLONNA quale professionista utilizzato per perseguire le finalità associative, PARTINICO quale elemento di collegamento con i vari ambienti di volta in volta utilizzati per perseguire lo scopo associativo, sodalizio che, avvalendosi della sua forza di intimidazione consolidatasi negli anni e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne è derivata in Reggio Calabria e provincia, è finalizzato, altresì, ad acquisire - tramite collusione di magistrati, personale amministrativo operante negli uffici

giudiziari, appartenenti alle forze dell'ordine, campagne di stampa operate da IL DIBATTITO - vantaggi ingiusti attraverso il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti nel distretto di Reggio Calabria, al fine di ottenere notizie coperte da segreto, pronunce giudiziarie favorevoli, allontanamento di magistrati sgraditi, nonché di ottenere - tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici - trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti, posti di lavoro, ed acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché anche dell'attività politica.

Fatto commesso in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dall'anno 2001, con condotta in atto.

b) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 338, 339 cod. pen., 7 L. 203/91 per avere, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle qualità indicate al capo che precede, al fine di impedirne e turbarne, comunque, l'attività, usato minaccia a magistrati - appartenenti alla direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla Procura Nazionale Antimafia - operanti nel distretto di Reggio Calabria, minaccia consistita nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica - attraverso, soprattutto, numerosissimi articoli del mensile IL DIBATTITO (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo calunnioso, falso, allusivo, violento, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali, nell'edizione di ottobre 2002, la notizia dell'iscrizione di GANGEMI Francesco e ROMEO Paolo nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 bis, la separazione di atti procedurali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria; nell'edizione straordinaria di settembre 2003, l'attività d'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in Reggio Calabria; nell'edizione di settembre/ottobre 2003 la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale dott. LO PO; nell'edizione aprile-maggio 2003 la relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr.ssa NOBILE, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi dalla forza intimidatrice derivante dalla partecipazione all'associazione indicata al capo a), nonché delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed altresì al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa di cui al capo che precede.

Fatto commesso in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dall'anno 2001 con condotta in atto.

ritenuta la propria competenza, trattandosi di affare rientrante nella competenza distrettuale per legge conferita al giudice avente sede nel capoluogo del distretto;

ritenuta la propria legittimazione, in applicazione della previsione tabellare che prescrive l'assegnazione al presidente della Sezione degli affari di competenza distrettuale concernenti magistrati, ex art. 11 c.p.p., nei termini previsti dalla legge;

RILEVA IN FATTO e CONSIDERA IN DIRITTO

PARTE PRIMA

LA PRETESA CAUTELARE: CONSIDERAZIONI SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI E SULLE FONTI DI PROVA ACQUISITE.

01. L'azione cautelare.

Con l'atto depositato in data 7 giugno 2004 l'ufficio del P.M. ha chiesto l'emissione, per entrambi i reati contestati, di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ROMEO Paolo, GANGEMI Francesco, GANGEMI Francesco, MATACENA Amedeo, COLONNA Ugo e PARTINICO Riccardo, come in epigrafe generalizzati, nonché di disporre il sequestro preventivo del periodico IL DIBATTITO, con sede legale in Reggio Calabria.

Con seguito in data 22 ottobre 2004 il P.M., ad evasione della nota interlocutoria inoltrata il giorno precedente, ha specificato che la richiesta di sequestro preventivo ha ad oggetto, avendolo ritenuto l'Ufficio di Procura implicito nel corpo della richiesta di misura coercitiva reale già depositata, la sede in cui viene stampato il mensile "IL DIBATTITO", nonché, ovviamente, i beni strumentali serventi a tale pubblicazione, ed altresì il numero di registrazione ottenuto presso il Tribunale di Reggio Calabria ed il fascicolo esistente presso il predetto ufficio giudiziario.

Infine, con nota in data 2 novembre 2004, è stata rettificata l'imputazione nei termini specificati in epigrafe.

01.1 I destinatari della pretesa.

L'azione cautelare è stata promossa nei confronti di:

- 1) **ROMEO Paolo**, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947;
- 2) **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934,;
- 3) **GANGEMI Francesco**, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930;
- 4) **MATACENA Amedeo**, nato a Catania il 15.9.1963;
- 5) **COLONNA Ugo**, nato a Messina il 11.6.1960;
- 6) **PARTINICO Riccardo**, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957.

Di ciascuno viene indicato il ruolo associativo:

- il **ROMEO**, quale referente diretto per ogni tipo di affare, soprattutto riconducibile alla famiglia DE STEFANO, e di Orazio in particolare;
- il **MATACENA**, quale referente politico dell'associazione;
- i cugini **GANGEMI**, quali promotori e responsabili del periodico "Il Dibattito" e quali elementi di collegamento con ambienti istituzionali devianti;
- il **COLONNA**, quale professionista utilizzato per perseguire le finalità associative;
- il **PARTINICO**, quale elemento di collegamento con i vari ambienti di volta in volta utilizzati per perseguire lo scopo associativo.

01.2 L'oggetto della pretesa.

L'oggetto dell'azione cautelare è rappresentato dalle due imputazioni cautelari, sintesi espressiva dei temi del giudizio nel convergere della *quaestio iuris* (inquadramento giuridico del fatto) e della *quaestio facti* (ricostruzione storica rilevante).

01.2.A La imputazione cautelare sub a) è qualificata in relazione al delitto di appartenenza ad associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, commi 1-2-3-4-6-8, cod. pen.: agli indagati, tutti, si addebita di "avere organizzato e, comunque, fatto parte di associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta".

Il riferimento è specifico, in quanto ha riguardo alla struttura organizzata, articolata "in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria, con propaggini in altre parti del territorio nazionale ed all'estero" ed in specie alla struttura operante nel territorio del reggino, con epicentro in Reggio Calabria, inizialmente diretta e promossa dalla cosca DE STEFANO-TEGANO, e, successivamente, dalla struttura unitaria di vertice della 'ndrangheta insediatasi a seguito della pax mafiosa (finalizzata al compimento di omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsioni, al controllo del territorio, delle attività economiche pubbliche e private, ed altro)".

Fermo il delineato ruolo associativo di ciascun cautelando, del sodalizio viene specificata:

a) la connotazione mafiosa, in quanto avvalentesi "*della forza di intimidazione consolidatasi negli anni e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne è derivata in Reggio Calabria e provincia*",

b) la speciale finalizzazione programmatica, nel contesto della più ampia e generale ("altresì"), tesa "*ad acquisire, tramite collusione di magistrati, personale amministrativo operante negli uffici giudiziari, appartenenti alle forze dell'ordine, campagne di stampa operate da "IL DIBATTITO", vantaggi ingiusti attraverso il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti nel distretto di Reggio Calabria*"

c) i risultati da conseguire:

- a) ottenere:
- notizie coperte da segreto,
 - pronunce giudiziarie favorevoli,
 - l'allontanamento di magistrati sgraditi,
- b) nonché ottenere, tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici:
- trasferimenti di personale appartenente alla pubblica amministrazione, spostamenti di detenuti,
 - posti di lavoro,
- c) acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto, attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché anche dell'attività politica.

Il fatto in contestazione è per sua natura permanente (operante nel tempo ed attivo nel presente) ed è indicato, nei suoi riferimenti spazio-temporali, come commesso in Reggio Calabria, ed altre parti del territorio nazionale, dall'anno 2001, con condotta in atto.

01.2.B Si articola, di seguito, un secondo capo di imputazione di cui alla lettera b), qualificato ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 338, 339 cod. pen., 7 L. 203/91 per avere, i predetti:

- con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso,
- in concorso tra loro,
- nelle qualità indicate al capo che precede,
- al fine di impedirne e turbarne, comunque, l'attività,
- usato minaccia a magistrati, appartenenti alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla Procura Nazionale Antimafia, operanti nel distretto di Reggio Calabria, minaccia consistita nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria campagna di aggressione mediatica, attraverso, soprattutto, numerosissimi articoli del mensile IL DIBATTITO (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo calunnioso, falso, allusivo, violento, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali:
 - la notizia dell'iscrizione di GANGEMI Francesco e ROMEO Paolo nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 bis, la separazione di atti procedurali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
 - l'attività d'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in Reggio Calabria;
 - la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale dott. LO PO;
 - la relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr.ssa NOBILE, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Sono integrativamente aggiunte le aggravanti ex artt. 339 cod. pen. e 7 della legge n. 203/91 per aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione all'associazione indicata al capo a), nonché delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., con richiamo alle aggravanti di mafia, del metodo e del fine agevolante.

I fatti, omogeneamente avvinti in continuazione criminosa, sono ascritti come commessi in Reggio Calabria ed altre parti del territorio nazionale dall'anno 2001, con plurime condotte in atto.

02. Considerazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti e notazioni di rilievo.

Ciascun reato, avuto riguardo al titolo ed al relativo regime sanzionatorio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 280 c.p.p., supera nel massimo gli anni tre di reclusione (limite negativo, precludente il potere) ed anzi si pone al di sopra del limite minimo di anni quattro di reclusione che abilita la misura coercitiva massima e, per tipologia, preclude la applicazione di misure intermedie, ponendo il giudice di fronte all'alternativa stessa tra l'applicazione della misura in carcere e la libertà (limite positivo, collegato ad una presunzione relativa di pericolosità dell'indagato). Avuto riguardo alla incidenza di dati contestativi qualificanti la competenza distrettuale, al risultato segnalato si perviene in ragione del principio di adeguatezza (per altro rilevante non come primo presupposto ma come criterio derogatorio della commisurazione del potere una volta riconosciuto consistente il secondo requisito del quadro indiziario) nel senso che il legislatore presume che sia necessaria la custodia in carcere e impone al giudice di applicarla.

Il dovere motivazionale sulla premessa maggiore nella valutazione di ordine giuridico (adeguata qualificazione dei fatti) impone alcune considerazioni in merito.

02.1 Quanto al delitto sub a)¹.

¹ Si rammenta, per comodità, il testo dell'art. 416 bis c.p.: Associazione di tipo mafioso.

[1] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

[2] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

[3] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[4] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

[5] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Si è rilevato, con particolare efficacia, che, a livello normativo, mentre una comune associazione delittuosa è una organizzazione proiettata verso un programma futuro (*associazione per delinquere*, connotata da una struttura e da un finalismo operativo), l'associazione in questione è un organismo *che delinque*, in tal modo segnalandosi la potenza (più che la potenzialità) della struttura e la presente incidenza, nel tessuto sociale, del metodo, il cui rilievo è predominante rispetto al programma (connotato da illiceità e dal generalizzato scopo di risultati profittatori ingiusti).

In effetti, la definizione normativa si incentra sull'avvalersi (nel presente storico) della forza intimidatrice, condizionante (per effetto della praticata metodica passata) il vivere civile, non più allineato secondo schemi di cultura democratica.

Occorre rammentare, in proposito, che la *forza intimidatrice* è propria del *vincolo associativo*, requisito fondamentale della fattispecie che caratterizza la specialità della figura rispetto all'associazione per delinquere comune e si esprime nella intrinseca idoneità di un aggregato di incutere timore sociale in ragione del *già sperimentato* esercizio della coazione.

Il termine *forza* rivela il potere dispiegato in modo arbitrario; il termine *intimidazione*, che accompagna il precedente, specificandolo, evoca l'effetto del timore ingenerato da quel potere in un aggregato sociale e può manifestarsi anche (anzi, si manifesta usualmente) in semplici atteggiamenti di minaccia implicita, allusiva, ambientale.

Il requisito è proprio del vincolo, e, specificamente caratterizzando l'associazione mafiosa, è duraturo nel tempo, sistematico e diffuso, sicchè necessita la individuazione del ruolo; non è necessario invece riscontrarlo nella condotta del singolo partecipe, il quale non deve necessariamente far ricorso ad atti di violenza o minaccia, potendo invece limitarsi a far valere socialmente gli effetti del connotato.

Assoggettamento ed *omertà*, appunto perché "*derivano*", sono effetti che vanno ricollegati alla forza di intimidazione attraverso un nesso causale, prima della rilevazione dei piani dei finalismi illeciti.

Assoggettamento significa condizione di succubanza, di costrizione, di soggezione dei soggetti estranei all'organismo criminale, i quali, privati della autonomia e libertà decisionale, sono potenzialmente indotti ad assumere comportamenti conformandosi agli intendimenti ed alle pretese dell'associazione.

[6] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[7] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[8] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Omertà è un aspetto particolare dell'assoggettamento e consiste nell'indisponibilità a prestare qualsiasi collaborazione a favore degli organi della giustizia, in tal modo minorati, menomati nella conoscenza del fatto.

Tanto *l'assoggettamento* quanto *l'omertà* debbono riscontrarsi all'esterno dell'associazione, tra coloro che subiscono l'azione illecita, non essendo sufficiente la succubanza interna degli aderenti rispetto agli esponenti di rilievo o la segretezza della struttura.

Quanto al profilo relativo alle *finalità* il cui teleologico perseguimento integra gli estremi del delitto, la disposizione incriminatrice prevede quattro scopi distinti e non concorrenti, di portata programmatica.

Due finalismi sono tradizionali, come la commissione di delitti o il conseguimento di posizioni di monopolio (profilo economico-imprenditoriale), con incidenza condizionante sugli atti della pubblica amministrazione.

La finale indeterminatezza di uno tra tali scopi, qualificato come *realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri*, si risolve in una clausola generale a fronte dell'autentico disvalore proprio del radicato organismo criminale.

Tra i vantaggi ingiusti perseguiti dall'associazionismo criminale si segnalano:

- gli atti amministrativi illegittimi o inopportuni nel merito, che concedano finanziamenti o comunque erogazioni di denaro pubblico;
- le assunzioni di pubblici dipendenti in base a raccomandazioni di esponenti mafiosi, che ridondano in vantaggio per il sodalizio illecito in virtù dell'accresciuto consenso sociale;
- le distorsioni dell'economia di mercato derivanti dal condizionamento della volontà contrattuale altrui.

Per effetto della innovazione introdotta con l'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, risalta una quarta finalità dell'associazione mafiosa di sapore politico per il vero enucleabile nel precedente, ma di valore sintomatico: *l'interferenza nelle consultazioni elettorali* mediante i più vari profili, di impedimento o di indirizzo dei voti.

02.2 Quanto al delitto sub b).

02.2.1 La minaccia².

Il concetto di minaccia riproduce, anche nei riferimenti specifici, quello generale, da ricostruire con riferimento al disposto dell'art. 612 c.p., qualificandosi come tale la prospettazione di un male ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente, sempre che il mezzo, quale che sia, si palesi come idoneo a turbare o ad impedire l'attività del pubblico ufficiale.

² Si rammenta, per comodità, il testo dell'art. 612 c.p.: Minaccia.

[1] Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro cinquantuno.

[2] Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio.

Minaccia è dunque ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che, a fine intimidatorio, rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè *contra jus*.

Non è necessaria una minaccia diretta e personale, avente ad oggetto la persona del pubblico ufficiale, essendo sufficiente qualsiasi coazione, anche morale o indiretta, purché incidente sulla libera determinazione del destinatario.

Rilevano in punto di fatto:

- a) il disvalore della condotta, valutata nella sua strumentalità, quale prospettazione di un male ingiusto;
- b) la idoneità a riflettersi negativamente sul comportamento della persona offesa e sulla libertà di autodeterminazione;

Non è sufficiente la prospettiva di un male futuro, essendo altresì necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontà dell'agente.

E' indispensabile che il male minacciato sia realizzabile e verosimile, altrimenti la minaccia sarebbe priva di una pur minima potenzialità d'intimidazione.

Per la realizzazione della funzione intimidatoria propria della minaccia è sufficiente che la stessa sia venuta a conoscenza della persona alla quale è diretta, anche se non è stata pronunciata in presenza della stessa.

Difetta del requisito dell'ingiustizia del male prospettato un atto che sia lecito o, *a fortiori*, che costituisca esercizio di un diritto.

L'ingiustizia del male minacciato, e quindi l'illegittimità del fatto, persistono anche quando non risulti ingiusto il motivo che è alla base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.

Il reato di minaccia si configura come un reato formale di pericolo che, in quanto tale, esclude la lesione effettiva del bene giuridico tutelato, ma che deve possedere, già a livello della condotta dell'agente, concreta idoneità a menomare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze del fatto.

Per altro verso, è stato riconosciuto che anche la minaccia espressa in forma condizionata può costituire il reato *de quo*, purché sia idonea a ridurre la libertà psichica della persona offesa.

Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente la volontà della condotta nessuna rilevanza potendosi attribuire a ciò che resta al di fuori, a livello di rappresentazione, dalla mera volontà di intimidire il soggetto passivo.

02.2.2 La minaccia pubblica³.

³ Si rammenta, per comodità, il testo dell'art. 338 c.p. (Violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).

[1] Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Oggetto giuridico del reato di cosiddetta minaccia pubblica (ex art. 338 c.p.) è la tutela del buon funzionamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, riguardato sotto il profilo della libertà di determinazione e di azione degli articolati organi pubblici, politici amministrativi e giudiziari.

Oltre allo Stato e agli altri enti pubblici, debbono essere considerati *soggetti passivi* del reato di cui trattasi anche coloro nei cui confronti si dirige l'azione, cioè i singoli componenti ove siano destinatari diretti della condotta illecita.

Per quel che interessa, soggetti passivi del reato sono gli appartenenti:

- a) a Corpi giudiziari;
- b) a rappresentanze di essi;
- c) a qualunque pubblica Autorità costituita in collegio.

Con sentenza n. 2636 del 01/03/2000 (Ud. 14/01/2000 n. 00078) Rv. 215777 la Sez. VI penale della Corte di Cassazione (Presidente: Di Noto L. - Estensore: Di Virginio A. - Imputato: Pagni M. - P.M. Fraticelli M. [Parz. Diff.] [Annulla con rinvio, App. Firenze, 5 marzo 1999]) ha statuito che *"agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 cod. pen., per "Corpo" politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono"* (fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).

Pertanto, secondo la citata pronuncia, il riferimento normativo al concetto di "Corpo" implicherebbe la necessaria presenza di una autorità collegiale in grado di esprimere una volontà unica tradotta in atti riferibili al collegio e non ai singoli componenti dello stesso.

La questione ha portata selettiva e non dirimente, atteso che tra le persone offese figurano giudici componenti dei collegi giudicanti.

Il giudicante non condivide siffatto orientamento e reputa che, per una serie di argomenti contenutistici (di "significato" e di "ratio"), espressivi degli usuali criteri ermeneutici, di tipo letterale e logico, la nozione di "Corpo" sia più ampia e comprensiva degli organi collettivi.

Sul piano letterale e semantico il termine "Corpo", nel linguaggio comune, si collega ad organismi collettivi, insieme di persone che formano un gruppo, un organismo, una classe e simili (*c. politico, c. musicale, c. di ballo, c. degli insegnanti; c. politico, giudiziario, legislativo, organismo con funzioni politiche, giudiziarie, legislative*).

Il legislatore per altro, se fosse stata quella la intenzione normativa, avrebbe allora utilizzato direttamente il termine "Autorità pubbliche costituite in collegio" senza bisogno di altra e più equivoca determinazione.

Del resto è stato, ad esempio, qualificato come corpo amministrativo la Cassa marittima meridionale (*Cass., 241986, Conte, RP, 1987, 276*).

Sul piano funzionale e della tutela del bene giuridico la *ratio legis* mira alla funzionalità di organismi pluridimensionali.

[2] Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Pertanto, anche in adesione a nota ed apprezzata dottrina, nella nozione di Corpo giudiziario rientrano le magistrature collettive, tanto ordinarie che speciali, anche non costituite in collegio.

E siccome Corpi Giudiziari sono le magistrature *collettive, permanenti o temporanee*, vi rientrano (e non potrebbe essere altrimenti) i Tribunali, le Corti d'Appello, la Corte di Cassazione, i TAR, i Tribunali militari, i quali devono essere considerati indipendentemente dai collegi che ne fanno parte.

Soggetti passivi sono altresì le *"rappresentanze"* dei Corpi suddetti, per tali intendendosi le collettività formate da appartenenti agli stessi, alle quali sia demandato l'esercizio di talune delle funzioni spettanti al Corpo (es. funzioni di iniziativa, di inchiesta o di decisione) e non costituenti a loro volta Corpi o Collegi.

Ove non si voglia direttamente qualificare come Corpo giudiziario l'ufficio di Procura della Repubblica, la definizione gradata, di rappresentanza del Corpo Giudiziario Tribunale, presso cui l'ufficio di Procura opera con il suo assetto strutturale e le sue ramificazioni, ben si attaglia, nei rispettivi livelli, alla DDA ed alla DNA.

Vi rientrano infine, con previsione aggiuntiva e non meramente specificativa, che, se così fosse stata, sarebbe stata superflua (tanto si evidenzia come ulteriore argomento ermeneutico, letterale e sistematico), le *"Autorità costituite in collegio"* ovverosia quegli uffici che, anche se a struttura individuale, esercitano, sia pure temporaneamente, una funzione pubblica in forma *collegiale* (come i collegi giudicanti di un Tribunale, il Senato accademico e i Consigli di Facoltà di una Università, la commissione giudicatrice di un concorso pubblico).

Si ritiene, per giurisprudenza consolidata, che non sia necessario che la condotta sia attuata nei riguardi dell'intero organo o del collegio riunito, bastando che la violenza o minaccia sia rivolta ad un singolo componente e sia idonea a riflettersi immediatamente, nei suoi effetti turbativi, sull'organo di cui fa parte.

Con sentenza n. 2810 del 17/03/1995 (Ud. 14/10/1994 n.01820) Rv. 201076 [Presidente: Buogo G. - Estensore: Di Noto L. - Imputato: De Roma - P.M. Martusciello (Conf.); Rigetta, App. Roma, 5 novembre 1993] la Corte di Cassazione sez. VI ha precisato che *"ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l'impedimento o il turbamento voluto si siano verificati"*.

La pronuncia è corretta, modulandosi alla piana interpretazione della fattispecie, ed è pertanto condivisa dal giudicante.

Il reato in esame perciò si perfeziona con la semplice prospettazione della minaccia o con l'esercizio della violenza nei confronti dei soggetti passivi, al fine di alterare il normale svolgimento delle loro funzioni, mentre non occorre che si sia realizzato l'impedimento o il turbamento delle pubbliche funzioni, obiettivo effettivo che integra l'intenzione delittuosa dell'agente.

Per la sussistenza della fattispecie criminosa in discorso occorre che il soggetto agente sia assistito dal dolo specifico, integrato, oltre che dalla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti di uno dei particolari soggetti considerati dalla norma, anche dall'intento di impedire o turbare o influenzare la libertà di determinazione e di azione dei soggetti passivi, la cui qualifica è nota all'agente.

02.2.3 Sulle aggravanti ascritte.

Nel reato specifico figura contestata l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (derivante dalla partecipazione alla associazione) e anche quella del finalismo mafioso.

La contestazione, come formulata, è precisa e chiara: è agevolmente desunta dalla combinazione dei due testi imputativi (la aggressione pubblica mira ad intimidire i magistrati e la intimidazione rientra nella programmazione dell'associazione, che in tal modo assicura la sua vitalità, messa in crisi dall'attivismo giudiziario dei magistrati destinatari delle minacce) la aggravante del metodo come quella della finalità di agevolare la consorte mafiosa (ex art. 7 della legge n. 203/91).

Richiamati i notori orientamenti giurisprudenziali in materia si ribadisce, in sintesi, che le aggravanti in esame sono di portata distinta.

La prima ricorre quando l'agente, pur senza essere partecipe o concorrente nel reato associativo, delinque con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la connotano, sia di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

In particolare, con specifico riferimento alla prima delle due ipotesi, occorre considerare che la funzione dell'aggravante è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza, in una determinata zona, di associazioni mafiose; ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura e alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (cfr., tra le tante, *Cass. Pen., sez. VI, 5.09.2002 n° 30246; Cass. Pen. sez. II, 20.10.1993 n° 9498*).

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta di questa, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un'entità solo immaginaria (cfr., tra le altre, *Cass. Pen., Sez. I, 14.04.1994 n° 1327*).

La convergenza operativa segnala l'esigenza di un'interpretazione omogenea delle vicende e quindi di una lettura sistematica e combinata.

Del resto, è notorio che il riferimento alla minaccia e all'intimidazione è ancor più presente ed avvertita quando essa non è esplicita ma strisciante, subdola, derivante autonomamente dalle qualità di agente e dalla spinta delittuosa insita nella metodica comportamentale, espressiva del vincolo; in effetti, solo in casi limitati, ed in evenienze-limite, l'agente spende il nome della cosca criminale per ribadire e rafforzare l'intimidazione connessa all'organizzazione criminale in nome della quale e nel cui interesse egli opera.

Va rammentato, poi, che l'aggravante è oggettiva sicché, nel caso in cui il metodo mafioso è stato utilizzato, l'aggravante si estende necessariamente a tutti i

concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (cfr. *Cass. Pen., sez. II, 4.06.1998 n° 2204*).

Quanto alla finalità di agevolare la consortheria mafiosa, fermo restando che l'aggravante in questione non richiede che il fine particolare perseguito debba essere in qualche modo realizzato (cfr. *Cass. Pen., sez. VI, 13.11.1996 n° 9691*), il dato ulteriore, ossia la necessità che sia accertata l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione dalla consortheria mafiosa (cfr. *Cass. Pen. sez. VI, 18.07.1997 n° 7110*) emerge usualmente dalla stessa finalizzazione dell'affare, secondo le cointeressenze di base.

03. I criteri di giudizio.

L'obbligo motivazione impone succinte ma espresse considerazioni sulla criteriologia nella valutazione, oltre che della qualificazione giuridica del fatto (la premessa maggiore in diritto), anche della ricostruzione fattuale (premesse maggiore del giudizio di fatto).

Il giudizio cautelare, verificata la idoneità del titolo del o dei reati ascritti, si fonda sui due requisiti:

- (a) di *gravità indiziaria di colpevolezza*,
- (b) di *esigenze cautelari*.

Fermo restando il secondo requisito, tale perché da valutare sequenzialmente nell'ordine ricostruttivo ma in effetti rappresentante la autentica connotazione dell'istituto (nel senso che, posto il titolo fattuale e poste le fondamenta probatorie, in tanto è possibile applicare una misura del genere in quanto ricorra taluna delle esigenze da assicurare) il primo requisito integra il *profilo probatorio* della fattispecie cautelare, verificato inquisitoriamente, ed allo stato degli atti, distinto da quello definitivo (della responsabilità penale diagnosticata) sia per la connotata evolutività della indagine sia per il difetto di una verifica in contraddittorio, pertanto di portata prognostica, in funzione del giudizio finale.

Responsabilità penale sta a gravità indiziaria di colpevolezza come prova attuale sta a prova potenziale.

Prova, in generale, non è istituto che attiene alla teoria dei soggetti o degli oggetti o degli atti; rientrano nei primi due profili le *fonti di prova* (soggetti od oggetti, persone o cose che portano gli elementi cognitivi).

Prova non è istituto che attiene agli atti; rientrano in tale dimensione i *mezzi di prova* (le attività che mettono in contatto il giudice, quale autentico soggetto conoscente del processo, con le fonti di prova).

Prova pertiene, se mai, alla *valutazione fattuale*; ma non si identifica, come i più opinano, con la intera *argomentazione probatoria* (comprensiva delle due premesse e della conseguenza), tanto meno con il criterio probatorio (che integra la sola premessa maggiore) o con l'elemento probatorio (che integra la sola premessa minore).

Prova è dunque il *risultato mentale*, la conseguenza della valutazione, che qualifica come vero (*rectius*: umanamente e tecnicamente apprezzato come tale) l'elemento significato e che legittima la ricostruzione fattuale.

Prova diretta, o meglio, elemento di prova diretto è il dato conoscitivo coincidente con il tema da provare; *prova indiretta* (o indiziaria), o meglio elemento di prova indiretta è il dato conoscitivo non coincidente con quello da provare, ma ad esso prossimo e collegato in modo che da esso possa essere inferito.

Non esiste una *prova logica* sottocategorialmente opposta alla *prova storica*: in ogni argomentazione probatoria è presente un elemento storico (il dato acquisito dall'esperienza) e un elemento logico (il criterio valutativo).

Non esiste nemmeno un *riscontro logico* opposto ad un *riscontro storico*: posto che riscontro è l'elemento che, unitamente ad altro, di matrice diversa, corrobora un nucleo complesso e compiuto di prova, il riscontro è sempre un dato storico (diretto o indiretto, nel senso esposto) inserito in un meccanismo inferenziale logicamente articolato.

Una *cosa* (o *fonte reale*) va apprezzata nella sua significatività genuina.

Una *persona* (o *fonte personale*) va apprezzata nella sua attendibilità nel senso che la dichiarazione deve essere munita di requisiti di genesi, di coerenza, di specificità, di precisione, tale da poter essere apprezzata per vera.

La dichiarazione di fonte impura, oltre che attendibile, va riscontrata, non potendosi confondere il controllo sulla precisione (effettività del particolare riferito) con il controllo sulla attendibilità estrinseca.

Mentre la significazione delle fonti reali è stabile (insensibile all'accusatorietà più che al contraddittorio), la significazione delle fonti personali è suscettibile di evoluzione e sconta, nella sede cautelare, la sommarietà acquisitiva.

04. La genesi e l'essenza cognitiva del procedimento.

Ha premesso il pubblico ministero richiedente che l'indagine in esame ha tratto origine dalla trasmissione del fascicolo investigativo ad iniziativa della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto, nell'ambito della disposta attività di intercettazione, si faceva riferimento a magistrati in servizio presso quella Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, si era posta (correttamente) la questione sulla competenza, ai sensi dell'art. 11 del codice di rito penale.

Gli elementi di prova derivano dalle attività di:

a) intercettazione telefonica ed ambientale;

b) acquisizione di documentazione;

c) verbalizzazione di dichiarazioni di persone informate sui fatti;

d) osservazione e pedinamento;

e) raccolta di precedenti giudiziari;

f) dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Le attività sub c) ed e) cristallizzano matrici personali; le altre, matrici reali.

Notandosi che le matrici reali, in quanto incorporanti dati cristallizzati, vanno apprezzate nella loro genuinità; quelle personali, portatrici di tracce mentali mnemoniche, vanno vagliate per la loro positiva attendibilità, o meglio, significanza del reale.

04.1 I provvedimenti giurisdizionali utilizzati quali fonti di prova.

Nell'ambito più ampio dei documenti (b), cose prodotte dall'uomo e significative attraverso il loro indeformabile contenuto (si pensi, *in primis*, alle pubblicazioni del periodico incriminato: "IL DIBATTITO"), si è enucleato il corposo corredo delle sentenze (e).

Sentenze definitive, *ex art. 238 bis c.p.p.*, hanno concorso, con le delimitazioni normative risultanti dal disposto degli artt. 187 e 192, comma 2 c.p.p., a dimostrare il fatto storico dell'esistenza e della piena operatività della associazione criminosa ed hanno contribuito a porre le basi per la comprensione dei ruoli partecipativi.

Del resto, solo per via indiretta la sentenza è una prova (*rectius*: un insieme di elementi di prova su un fatto offerti all'apprezzamento di un altro giudice) in quanto il provvedimento giurisdizionale media gli autentici veicoli probatori rappresentati dagli elementi acquisiti nel processo e nel corso della istruttoria; l'accertamento contenuto in una sentenza non è altro che la sintesi degli elementi fattuali acquisiti, i quali, fatta salva la autonomia di ogni valutazione nel relativo giudizio (espressione del "libero" convincimento), transitano per effetto dei mezzi di prova acquisiti nell'evolversi del procedimento e consolidati nei verbali documentativi.

La acquisizione del "giudicato" (documento del giudizio ordinariamente non riformabile) è espressione di economia processuale probatoria.

Per altro, anche le sentenze non definitive sono documenti.

E sono trattati come tali (nonostante la palese eterogeneità della fonte) anche gli elementi acquisiti nel corso di procedimenti diversi, i quali, a prescindere dalla loro evoluzione, sono di per sé utilizzabili ai fini di altro giudizio (secondo le regole presidiando la circolazione probatoria), in specie di quello cautelare (*cfr.*

Cass., 17 ott. 1996, Arcidiacono; Cass., 2 marzo 2001, Giannino; per gli elementi si veda Cass. 2 aprile 2001 Sebai, CP 2002, 1454).

04.2 Le operazioni di intercettazione.

Tra le fonti di prova hanno assunto risalto le “bobine” (a), cose assicuranti le risultanze delle operazioni di *intercettazioni telefoniche ed ambientali*.

In aggiunta al materiale pregresso, formato in altra sede, questo ufficio ha autorizzato o convalidato le attività intercettive che hanno consentito di raccogliere indizi univoci a sostegno della responsabilità degli indagati.

I servizi (molteplici, consistenti, univoci) rendono uno “spaccato” estremamente eloquente del ruolo di ciascuno degli indagati, della loro propensione criminosa, della connessa pericolosità sociale pari alla sicurezza di impunità nell’assiduo impegno programmatico nel tempo.

In generale, quanto alla metodologia adoperata nell’ambito delle operazioni di intercettazioni, il P.M. ha, nelle richieste autorizzative e di proroga, congruamente motivato circa i presupposti e le ragioni per cui era necessario disporre tale mezzo di ricerca degli elementi di prova, motivazioni che il giudice per le indagini preliminari, quando non ha direttamente motivato, ha fatto proprie per via relazionale.

E’ appena il caso di sottolineare come il consolidato indirizzo giurisprudenziale, fatto proprio dalle SS.UU. della Suprema Corte, ritiene corretto il rinvio da parte del giudice ad atto legittimo del procedimento in modo da evidenziarne un vaglio critico, vaglio che certamente si evince quando la motivazione è risultata congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione (come nel caso *de quo*), avendo in tal modo il giudice, con la condivisione motivazionale, dimostrato di aver preso cognizione del contenuto sostanziale dell’atto.

Quanto all’utilizzo di impianti esterni, in piena adesione alla disciplina normativa sostenuta da corposo orientamento giurisprudenziale si è dato atto della inutilizzabilità degli impianti centrali, per la loro insufficienza, incapienza ed inidoneità ad assicurare il collegamento stesso a distanza, nonché, posta la urgenza intrinseca nella rilevazione di condotte permanenti ed attuose, della connessa esigenza di assicurare una diretta e pronta comprensione delle acquisizioni investigative ad opera degli organi delegati procedenti.

Sono, ancora, emersi con indiscutibile chiarezza gli elementi che hanno consentito di accertare l’identità dei soggetti interessati. In tale ambito, infatti, su vari piani ha operato l’attività degli inquirenti: è stato agevole individuare la voce del persona su cui le operazioni di intercettazione erano predisposte o del titolare dell’utenza telefonica; gli elementi identificativi, coordinati tra loro, non hanno lasciato spazio a perplessità (il nome di battesimo, e a volte anche il cognome; i riferimenti operati nel corso dei colloqui ad aspetti e ad ambiente di vita, personale, familiare, sociale, puntualmente riscontrati). In talune situazioni è stata

operata osservazione diretta, in costanza di intercettazione. Del resto, la certa identificazione degli interlocutori deriva dal riconoscimento delle voci, ormai note agli operanti che per vari mesi hanno intercettato gli indagati.

Altro problema concerne il coinvolgimento di parlamentari.

Non si discute ovviamente di intercettazioni dirette, nella specie insussistenti.

L'articolo 68.3 della Costituzione, nello stabilire che, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto "ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni" (ed a prescindere dalla incongruenza di una simile previsione, in quanto riferita a un atto investigativo tipicamente "a sorpresa", quindi destinato a essere in concreto vanificato, nei suoi possibili effetti, dalla prescritta procedura autorizzativa), riguarda le sole intercettazioni da disporsi sulle utenze telefoniche proprie o abitualmente usate dal parlamentare.

Nessuna autorizzazione può essere, ovviamente, né richiesta, né imposta, allorché, come nel caso, le intercettazioni vengano eseguite nei riguardi di soggetti terzi, e solo per caso vi risulti coinvolto un membro del Parlamento.

Sicché:

1) E' certa la legittimità delle intercettazioni, ritualmente autorizzate dal competente giudice per le indagini preliminari con riguardo a soggetti non parlamentari, in presenza delle condizioni di legge (articoli 266 e 267 del cpp);

2) E' certa conseguentemente la loro utilizzabilità nel procedimento a carico di tali soggetti, indipendentemente dalla utilizzabilità delle stesse nei confronti dei parlamentari sottoposti al medesimo (o ad altro) procedimento.

In materia di *intercettazioni «indirette» l'attuazione della disciplina vigente circa la sorte delle intercettazioni in cui un parlamentare risulti casualmente coinvolto ribadisce che non è (né può essere) ovviamente prevista alcuna forma di autorizzazione preventiva, proprio perché trattasi di utenze non riconducibili, neppure indirettamente, al parlamentare.*

La legge di attuazione, 20 giugno 2003 n. 140, nell'articolo 6, ha introdotto un particolare regime per l'utilizzabilità processuale delle intercettazioni delle conversazioni in cui il parlamentare risulti partecipare «indirettamente» (nel senso, appunto, che sotto controllo sono utenze non allo stesso riconducibili, né formalmente né sostanzialmente).

Nel caso di intercettazioni irrilevanti provvede il comma 1 dell'articolo 6: il giudice per le indagini preliminari, d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento o del parlamentare interessato, ne dispone la distruzione secondo la disciplina comune tratteggiata nell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Nel caso di intercettazioni rilevanti provvedono i commi 2 e seguenti dello stesso articolo 6. Il giudice per le indagini preliminari, qualora, su istanza di una

parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di rito, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni, decide con ordinanza in tal senso e deve richiedere, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate (comma 2).

La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione in sede processuale delle intercettazioni effettuate deve essere trasmessa direttamente alla Camera competente: la richiesta deve contenere l'enunciazione del fatto per il quale è in corso il procedimento e l'indicazione delle norme di legge che si assumono vietate e deve essere corredata dei verbali delle intercettazioni, delle relative registrazioni, dei tabulati di comunicazioni e degli altri elementi sui quali la richiesta è fondata (comma 3). Nel caso in cui la Camera competente abbia negato l'autorizzazione, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione del diniego della richiesta (comma 5). Tutte le comunicazioni e i dati acquisiti in difformità da quanto sopra previsto devono essere comunque dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6).

04.3 Le fonti personali.

Propriamente sono fonti personali le menti, autentici contenitori dei ricordi.

Congruo risalto nella presente indagine è stato assegnato alle dichiarazioni orali, *in primis* tramine le notizie, tutte puntuali e dettagliate, apprese dalle persone offese, particolarmente qualificate e riscontrate su vari piani.

Esistono anche fonti collaborative impure, importanti sia per la configurazione storica attuale del contesto mafioso sia per delineare programmi specifici e ruoli collaborativi.

Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia si articolano da differenziati punti di vista, alcuni panoramici, altri più specifici e settoriali, espressivi di sincera e puntuale esperienza di vita, quale traspare dall'articolazione dei discorsi, dalla fluidità del narrato, dalla analiticità e precisione dei riferimenti, dall'assenza di forzature.

Le relative risultanze sono state comprovate combinatamene tra di loro ed unitamente ai paralleli sviluppi delle attività di tipo tecnico – intercettivo, oltre che delle verifiche esterne.

Le dichiarazioni accusatorie, ai fini dell'apprezzamento dei gravi indizi di reità, sono state valutate unitamente agli altri elementi (sempre estrinseci, anche se di pari natura) di prova idonei a “confermare l'attendibilità” (*rectius*: a corroborare il valore del dichiarato) anche se non occorre raggiungere (anche se in molti casi il quadro è compatto) quel grado di certezza della prova sulla responsabilità che è proprio del processo cognitivo, in quanto la colpevolezza, ai fini cautelari, può

essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e quindi, non di certezza, ma di elevato grado di probabilità.

Ne deriva, in particolare, che i riscontri obiettivi, pur dovendosi ritenere indispensabili, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito (cfr., da ultimo, *Cass., sez. VI, sent. 10 giugno-8 luglio 2004 n. 29881, Bontade*).

* * * * *

PARTE SECONDA

II CONTESTO DI STAMPO 'NDRANGHETISTICO E LE POSIZIONI ASSOCIATIVE DI PAOLO ROMEO E DI AMEDEO MATACENA

01. La 'ndrangheta e la sua strutturazione operativa nel reggino.

La base per la ricostruzione del contesto associativo risulta dal giudicato di condanna intervenuto, per illecito di mafia, nei confronti di Paolo ROMEO e dagli elementi posti a fondamento del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Amedeo MATACENA.

Il giudicante ne ha tratto il convincimento (di seguito sviluppato nella sede specifica sulla base dell'univoco ed impressionante coacervo di dati indizianti) che costoro siano esponenti di primo piano con vincoli stabili (non esterni e pattizi) di solidarietà mafiosa, penetrati nel sistema politico, amministrativo ed affaristico di potere con effetti inquinanti, espansivi, devastanti.

L'attività investigativa delegata ha, parallelamente, messo in luce un sistematico quanto virulento, programma di aggressione, di marca mafiosa, sapientemente orchestrato attraverso il periodico "Il Dibattito", allo scopo di delegittimare e destabilizzare l'ordine giudiziario nel Distretto di Reggio Calabria e di rinsaldare e consolidare nel tempo la pressione sociale e profitto della 'ndrangheta operante nel reggino.

L'ordine giudiziario è personificati nei giudici inavvicinabili, incondizionabili, nei magistrati reputati "ostili".

Tale profilo programmatico specifico si è dunque inserito in un più ampio programma di autentica matrice mafiosa (tale anche per parola di più collaboratori intranei) coinvolgente il profilo associativo di base, come struttura (nel suo aspetto ed apporto organico) e come funzione (aspetto operativo del metodo e del fine agevolativo).

Le risultanze delle attività tecniche e degli ulteriori atti di investigazione supportano tale schema ricostruttivo fornendo un quadro illuminante sui promotori, organizzatori, esecutori e compartecipi, della virulenta campagna di stampa, sulle motivazioni della stessa, sul contesto di base.

La analisi di insieme della storia della 'ndrangheta nel comprensorio di Reggio Calabria e dei grandi processi di mafia che, più intensamente nell'ultimo decennio, ne hanno caratterizzato l'azione di contrasto è necessitatamente imposta dal fatto che in quel tessuto la vicenda si innesta e in essa si colgono le radici del piano criminoso destabilizzante.

Sulla relativa ricostruzione questo giudicante non reputa di doversi dilungare, apprezzando l'analisi corrispondente a dati ormai consolidati sia quanto all'opera di contrasto dello Stato sia quanto alle strategie attuate dalla malavita organizzata

per neutralizzare l'azione di Magistratura e Forze dell'Ordine mediante l'aggiustamento dei processi, lo screditamento dei pentiti e, in un momento successivo, la delegittimazione a mezzo stampa.

E' ormai dato storico che negli anni '60 nella provincia di Reggio Calabria lo scenario criminale era dominato dai esponenti mafiosi quali Antonio MACRI', Domenico TRIPODO e Girolamo ("Mommo") PIROMALLI, i quali operavano in posizione di egemonia nei confronti delle diverse famiglie mafiose gravitanti nelle loro zone di influenza, rispettivamente: Reggio Calabria centro, versante jonico e versante tirrenico della medesima provincia.

I profitti delinquenziali erano assicurati da estorsioni, guardiane e soprattutto dal contrabbando di sigarette.

Agli inizi degli anni '70 e, precisamente, dopo la rivolta di Reggio, cui parteciparono anche elementi dei diversi gruppi mafiosi, si aprì la stagione dei grandi appalti e la provincia fu inondata da una serie di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di alcune grandi opere come, tra le altre, la Liquichimica, il V° Centro Siderurgico, il raddoppio della tratta ferrata Villa S. Giovanni - Reggio Calabria.

Per questi motivi il già precario equilibrio mafioso venne messo in discussione.

Insorse la guerra di mafia, che, come scritto nella introduzione del procedimento "Olimpia", si estende a macchia d'olio e raggiunge tutte le famiglie operanti nel comprensorio cittadino, chiamate a schierarsi con l'una o l'altra coalizione.

La famiglia DE STEFANO vede, dunque, dalla propria parte, oltre ai TEGANO e ai LIBRI, anche i LATELLA, attivi nella vallata del torrente Valanidi, i BERTUCA e gli ZITO di Villa San Giovanni, i BARRECA della frazione Pellaro e gli IAMONTE, del basso versante jonico della Provincia.

Ai CONDELLO, si affiancano, oltre ai già citati IMERTI e FONTANA, anche le famiglie ROSMINI e SERRAINO.

Le due coalizioni, dopo un crescendo impressionante di defezioni dovute ad efferati fatti di sangue, circa 600 morti in cinque anni, giungono ad una tregua nel periodo a cavallo tra gli anni 1991 e 1992, quando viene suggellata la "pax mafiosa", a seguito della quale si ristabiliscono gli equilibri venuti meno con la seconda guerra di mafia, attraverso la determinazione di un nuovo assetto territoriale e di precise spartizioni degli "affari".

Il patto di non belligeranza, idoneo ad assicurare alle famiglie di 'ndrangheta una maggiore capacità di controllo del territorio, si protrae fino ai giorni nostri e determina l'ulteriore salto di qualità delle famiglie, ormai strategicamente indirizzate nell'accaparramento dei grandi appalti pubblici.

Al fine di fornire un quadro dettagliato degli equilibri determinatisi a seguito della “pax mafiosa”, si fa riferimento, in combinazione con i dati provenienti dai processi già richiamati, al verbale di interrogatorio (di valenza probatoria integrativa) datato 16 Dicembre 2002, del collaboratore di Giustizia IANNO’ Paolo, nato a Reggio Calabria il 7.06.1964, *capo locale* della frazione Gallico di Reggio Calabria e *Numero 2* della cosca CONDELLO, quindi direttamente interessato alla guerra al fianco del capo famiglia.

La scheda illustrativa, redatta sulla fonte, è particolarmente significativa per apprezzare genesi dichiarativa, stante l’inserimento all’interno della cosca CONDELLO.

Paolo IANNO’, nato a Reggio Calabria il 7 giugno 1964, dà inizio alla sua carriera criminale il 3 Ottobre 1984, quando viene arrestato da personale di PG di Villa San Giovanni mentre stava effettuando una telefonata estorsiva ad un ristoratore del luogo prima della collaborazione: Nel tempo è risalito fino al vertice della cosca operante nella zona nord di Reggio Calabria, precisamente nella frazione Gallico, federata alla consorteria CONDELLO – IMERTI. Fino a poco tempo prima del suo arresto, rivestiva la carica di CAPO LOCALE della medesima.

Le dichiarazioni rilasciate sulla guerra tra le cosche si incentrano sulla “pax mafiosa” e sul suo inserimento all’interno dello schieramento dei “CONDELLIANI”.

Esse risultano estremamente chiare, precise, dettagliate, di ampio respiro, tali da non dar adito a sospetto di insincerità e forniscono una articolata “mappa” delle cosche e della loro riorganizzazione a seguito della “pax mafiosa”.

Si arguisce, in sintesi, che, dopo la cruenta guerra, le varie famiglie insistenti in Reggio Calabria, raggruppatesi sotto i due casati, DE STEFANO e CONDELLO, nelle coalizioni denominate “DESTEFANIANI” e “CONDELLIANI”, si divisero il territorio in “locali”, all’interno dei quali, i rappresentanti dell’una e dell’altra cosca si ripartirono equamente gli “affari” (estorsioni e “pizzo” negli appalti) secondo una percentuale variabile in base a quanto originariamente concordato, nel reciproco rispetto di quel patto di non belligeranza, vigente sin dagli inizi del 1992.

02. L’attivismo giudiziario, di contrasto alla delinquenza mafiosa.

Il quadro così disegnato, estremamente allarmante nella minuziosità dei dettagli pianificati, tanto da far comprendere come capillare sia il controllo del territorio realizzato dalla ‘ndrangheta nel reggino e come vitalmente importanti siano gli “affari” seguiti, ha subito la presenza incisiva dell’attivismo giudiziario, specie con la costituzione della Direzione Distrettuale Antimafia e l’apporto fornito dai vari collaboratori di Giustizia.

Le operazioni condotte, da un lato, hanno fatto emergere gli interessi delle famiglie di mafia nell’imprenditoria e nei grandi appalti pubblici, dall’altro, hanno

disarticolato interi casati ritenuti assolutamente impenetrabili, fino ad arrivare a quel famoso "terzo livello", dei referenti politici, che consente alle organizzazioni mafiose di infiltrarsi nelle istituzioni.

Avuto riguardo, per sintesi, all'azione di contrasto sviluppatasi con la istituzione della DDA presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, si indicano, per la loro particolare importanza (con le specificazioni sui nominativi dei magistrati operanti), le seguenti indagini, così denominate:

1. OPERAZIONE ASPROMONTE 1, 2, 3 anni 1994 1995

Avente ad oggetto i sequestri di persona realizzati in territorio aspromontano che ha colpito le principali cosche della fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, BARBARO di Plati, STRANGIO, NIRTA di San Luca.

P.M. dott. Roberto PENNISI GIP dott. IELASI; Presidente collegio dott.ssa GRASSO

2. OPERAZIONE TIRRENO

Scaturita a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia Annunziato RASO e Gaetano ALBANESE, sulle cosche PIROMALLI MOLE' dominanti nei comuni della piana di Gioia Tauro.

P.M. dott. Roberto PENNISI

3. OPERAZIONE PIANO VERDE

Scaturita a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia *Angelo BENEDETTO* e *Gaetano ALBANESE* aventi ad oggetto le attività illecite compiute dalle famiglie mafiose della piana di Gioia Tauro e del vibonese. Ricostruita la faida di Laureana di Borrello che ha visto contrapposto il gruppo criminale "MOLE'-CHINDAMO-LAMARI-D'AGOSTINO" a quello "ALBANESE-GULLACE", per il predominio sul territorio.

P.M. dott. Roberto PENNISI; Dott. CISTERNA.

4. "Processo PORTO"

Avente ad oggetto gli interessi delle cosche mafiose della piana di Gioia Tauro nella costruzione e nel successivo avviamento del Porto di Gioia Tauro, ivi compresa l'estorsione in danno della società "MED CENTER".

P.M. dott. PENNISI, dott. CISTERNA.

5. OPERAZIONE "TEMPO 1, 2"

Avente ad oggetto gli affari illeciti della cosca PIROMALLI sulla piana di Gioia Tauro. ***P.M. dott. PENNISI***

6. OPERAZIONE CONCHIGLIA

processo a carico di affiliati alla consorterìa "PIROMALLI-MOLE'" ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione.

P.M. dott. PENNISI - dott. D'ONOFRIO

7. "FAIDA DI ROGHUDI"

processo a carico delle cosche raggruppate in due schieramenti mafiosi facenti capo alle famiglie "ZAVETTIERI" da un lato e "PANGALLO-MAISANO" dall'altro, che dal 1994 sino ai mesi scorsi hanno dato vita ad uno scontro armato, noto come la "faida di ROGHUDI". *P.M. dott. MOLLACE*

8. Processo "COMITATO D'AFFARI"

Nato dalle dichiarazioni dell'ex Sindaco Agatino LICANDRO sull'esistenza di un comitato d'affari esistente in Reggio Calabria i cui componenti, politici ed imprenditori, determinavano le "mazzette" sui lavori pubblici da eseguire. Meglio conosciuto con il nome "scandalo delle fioriere". *P.M. dott. MOLLACE*

9. OPERAZIONE VALANIDI

Scaturita a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia **RIGGIO Giovanni**, avente ad oggetto la cosca "LATELLA" federata la clan **DE STEFANO**.

P.M. dott. Alberto CISTERNA; GIP. dott.ssa Iside RUSSO; Giudice Franco GRECO.

10. OPERAZIONE LARICE

Avente ad oggetto la cosca LABATE; basato sulla collaborazione del testimone dei testimoni di Giustizia fratelli VERBARO e del collaboratore IERO Paolo.

P.M. dott. Boemi, dott. Accurso, dott. Verzera;

11. OPEAZIONE BARRACUDA 1, 2

Avente ad oggetto le attività illecite della cosca BARRECA, collegata al gruppo DE STEFANO.

P.M. dott. VERZERA Presidente organo giudicante dott.ssa GRASSO

12. OPERAZIONE "MARE MONTI"

Avente ad oggetto, le attività illecite della cosca AUDINO, collegata allo schieramento destefaniano, che ha colpito in particolare il capo dell'omonimo clan AUDINO Mario, attualmente ristretto per il procedimento in questione.

P.M. dott. MOLLACE

13. OPERAZIONE WOOD

Avente ad oggetto le attività illecite della cosca CARIDI, collegata allo schieramento destefaniano.

P.M. dott. CISTERNA

14. OPERAZIONE "CATTEDRALE"

Avente ad oggetto le attività illecite, in particolare il traffico di sostanze stupefacenti, della cosca ZAVETTIERI MAESANO.

P.M. dott. MOLLACE

15. OPERAZIONE SANITOPOLI

Avente ad oggetto la gestione di appalti presso la struttura sanitaria Ospedali Riuniti. Sviluppata a seguito della collaborazione del testimone Dott. COSTANTINO, allora Direttore Amministrativo dell'azienda sanitaria, in esito alla quale furono arrestati esponenti politici locali, quali Aurelio CHIZZONITI, il

giornalista Paolo POLLICHIENI ed il capo locale del quartiere San Giovannello AUDINO Mario, oltre ad altri soggetti.

P.M. dott. BOEMI; Presidente del Tribunale dott.ssa Silvana GRASSO

16. OPERAZIONE CASCO

Avente ad oggetto le attività illecite di appartenenti alla cosca LIBRI, affiliata allo schieramento destefaniano.

P.M. dott. MOLLACE.

17. OPERAZIONE KOALA

Avente ad oggetto le attività illecite (estorsioni, attentati dinamitardi ed incendiari, traffico di stupefacenti) della cosca FRANCO - LIBRI, riconducibile al clan DE STEFANO, attiva nei quartieri Pellaro e Modena di Reggio Calabria

P.M. dott. CISTERNA

18. OPERAZIONE GIANO

Avente ad oggetto le attività illecite, in specie il traffico di sostanze stupefacenti della famiglia mafiosa LOGIUDICE della frazione Ravagnese di Reggio Calabria.

P.M. dott. MOLLACE

19. OPERAZIONE ZAGARA

Avente ad oggetto le attività illecite di tutte le cosche mafiose operanti nei Comuni della fascia jonica di questa Provincia; sviluppata a seguito delle dichiarazioni del collaboratore Jerinò.

P.M. dott. PENNISI, dott. MACRI'

20. "D DAY" 1, 2

Avente ad oggetto le attività illecite della cosca IAMONTE federata al clan DE STEFANO

P.M. dott. VERZERA, dott. BOEMI, Presidente organo giudicante dott.ssa GRASSO. Nell'operazione D-DAY I, GIP dott. CISTERNA

21. OPERAZIONE "ROSE ROSSE"

Avente ad oggetto le attività illecite della cosca IAMONTE di Melito Porto Salvo federata al clan DE STEFANO.

P.M. dott. Verzera, GIP dott.ssa GRASSO

22. OPERAZIONE "PRIMAVERA"

Avente ad oggetto la faida di Locri tra le famiglie mafiose CATALDO e CORDI'

P.M. dott. GRATTERI, Presidente Organo Giudicante dott. Ippolito

23. OPERAZIONE "ARMONIA"

Avente ad oggetto le attività illecite della cosca MORABITO di Africo

P.M. dott. GRATTERI

24. OPERAZIONE "TUAREG" Faida di Motticella

Avente ad oggetto la "Faida di Motticella", tra le famiglie SCRIVA - PALAMARA e MOLLICA - MORABITO di Africo.

P.M. dott. GRATERI, dott. BOEMI, successivamente l'accusa nel processo è stata sostenuta dal dott. MOLLACE.

25. OPERAZIONE "SIM CARD"

Avente ad oggetto le attività illecite, principalmente traffico di sostanze stupefacenti, della famiglia PAVIGLIANITI di San Lorenzo, affiliata alla confederazione destefaniana.

P.M. dott. MOLLACE

03. Il fondamentale rilievo della operazione denominata "OLIMPIA".

L'operazione senz'altro più importante condotta dalla DDA del distretto di Reggio Calabria è quella identificata con il nome "OLIMPIA", dalla quale sono scaturite le operazioni "OLIMPIA 2" e "OLIMPIA 3", naturali prosecuzioni della prima.

Mediante tali operazioni viene inferto il colpo maggiormente significativo alle cosche locali, grazie all'apporto fornito da più collaboratori di Giustizia, *in primis* Giacomo Ubaldo LAURO e Filippo BARRECA, determinanti per far luce sulla seconda guerra di mafia e sugli interessi delle 'ndrine nel capoluogo.

Si rammenta che "OLIMPIA 1" nasce nel 1993 grazie alle rivelazioni dei collaboratori di Giustizia Giacomo Ubaldo LAURO, Filippo BARRECA e, in subordine, COSTA Gaetano.

L'indagine viene condotta dal centro DIA di Reggio Calabria ed è coordinata inizialmente dal Sostituto GIORDANO. Successivamente, a seguito del trasferimento di questi, l'indagine passa al procuratore aggiunto Salvatore BOEMI coadiuvato dal sostituto Giuseppe VERZERA. Il dott. Vincenzo MACRI', all'epoca sostituto procuratore nazionale antimafia in Roma, viene applicato all'indagine e, nel corso della stessa, chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora parlamentare Paolo ROMEO, successivamente arrestato, la posizione del quale, fino ad allora era rimasta sospesa.

Nel luglio del 1995, a seguito della richiesta firmata dal procuratore aggiunto Salvatore BOEMI e dai sostituti Giuseppe VERZERA, Roberto PENNISI, Ettore SQUILLACE GRECO, Francesco MOLLACE e dal procuratore capo Antonino CATANESE, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria emette ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di circa 317 persone, accusate di associazione a delinquere di tipo mafioso, così disarticolando le famiglie mafiose raggruppatesi sotto i potenti casati DE STEFANO e CONDELLO e facendo piena luce sulla seconda, cruenta, guerra di mafia e sugli atti prodromici alla stessa.

Nel giudizio di primo grado, l'accusa viene sostenuta dal procuratore aggiunto Salvatore BOEMI e dai sostituti Giuseppe VERZERA ed Ettore SQUILLACE GRECO.

La Corte d'Assise, presieduta dal dott. ROMBOLA', emette condanne pesanti per capi ed affiliati alle 'ndrine un tempo contrapposte.

La sentenza, dopo l'appello, giunge in Cassazione ove, divenendo definitiva, conferma le pesanti condanne già emesse in primo e secondo grado e rende esecutivi gli ergastoli per Pasquale CONDELLO, capo dell'omonima cosca, Orazio DE STEFANO, Giovanni e Pasquale TEGANO, vertici della coalizione opposta.

La posizione dell'avvocato Paolo ROMEO, viene stralciata, data la richiesta avanzata dall'imputato di procedere secondo il "rito abbreviato"; in conseguenza di ciò, il medesimo viene giudicato in primo grado dal collegio presieduto dal dott. Franco GRECO, a sostenere l'accusa il p.m. Giuseppe VERZERA.

Al termine del primo grado di giudizio, con sentenza emessa il 12 aprile 2001, Paolo [ROMEO](#) viene condannato ad anni cinque di reclusione in quanto colpevole del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, aggravato dall'essere il ROMEO uno dei promotori della cosca denominata "DE STEFANO".

Il processo di Appello viene celebrato nell'anno 2002 innanzi alla Corte presieduta dal dott. Pasquale IPPOLITO, giudice *a latere* la dott.ssa Giuseppina LATELLA, pubblica accusa sostenuta dal P.G. dott. CAPUTI, in esito al quale viene confermato il giudizio di responsabilità anche se con riduzione di pena ad anni tre, per il reato riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa.

La Corte di Cassazione in data 10 febbraio 2004 rigetta il ricorso del ROMEO, il quale due giorni dopo si costituisce presso la casa circondariale di Vibo Valentia.

Il procedimento "OLIMPIA 2 e 3" può essere considerato una "costola" dell'originario "OLIMPIA 1".

Nasce a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di Giustizia GULLI' Antonino, SCOPELLITI Giuseppe, LOMBARDO Giuseppe, FESTA Pierfrancesco, RODA' Antonino, BUDA Rocca, IERO Paolo, RANIERI Giovanni, MARCIANO' Maurizio e fornisce ulteriori elementi sulla seconda guerra di mafia.

Il procedimento di primo grado, viene giudicato dalla Corte di Assise presieduta dalla dottoressa Silvana GRASSO, la pubblica accusa è sostenuta dai P.M. Giuseppe VERZERA e Salvatore BOEMI.

Al termine del primo grado la Corte emette pesanti condanne a carico di capi ed esponenti delle cosche raggruppate sotto i casati DE STEFANO e CONDELLO.

Nel medesimo procedimento viene giudicato anche l'allora onorevole Amedeo [MATACENA](#), condannato ad anni cinque di reclusione per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso sopra delineato.

Le condanne di Amedeo MATACENA, e dell'avvocato Paolo ROMEO, sortiscono l'effetto di bloccare la carriera politica dei medesimi: Amedeo MATACENA, infatti, non viene ricandidato dal partito (Forza Italia) nel quale era stato eletto nel 1994 e nel 1996; l'avvocato Paolo ROMEO sceglie di rimanere dietro le quinte, in attesa di "riacquistare la verginità", attraverso un'anelata sentenza di

assoluzione, in grado di consentirgli l'ufficiale riapparizione nel palcoscenico politico locale e nazionale, per come meglio si comprenderà nel corso della trattazione.

A completamento della ricostruzione si richiama, esemplarmente, il contenuto della conversazione intercettata in data 30.09.2002 all'interno dello studio dell'avvocato Paolo ROMEO ed intercorsa tra il medesimo ed Amedeo CANALE, nato a Reggio Calabria il 29.05.1972 assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alle politiche giovanili, nel corso della quale si fa esplicito riferimento ai *"danni causati dalla DDA a partire dal 1992 in poi"*, ciò al fine di confermare come anche all'interno delle organizzazioni mafiose fosse stato recepito quel *"salto di qualità"* effettuato dalla Magistratura con l'istituzione della DDA. Evidenti, in particolare, sono le critiche alle indagini condotte su politici, imprenditori e magistrati che, a dire degli interlocutori, hanno causato *"l'inghinocchiamento"* del sistema economico reggino (si rinvia al testo della conversazione ambientale del 30.09.02 alle ore 21.31, intercorsa tra ROMEO Paolo, CANALE Amedeo e tale FILIPPO, progressivo nr. 6015).

04. Le posizioni, nel contesto delittuoso organizzato, di ROMEO Paolo e di MATAACENA Amedeo.

L'operazione OLIMPIA risulta di fondamentale rilevanza anche perché mette in risalto le connivenze e gli accordi fa 'ndrangheta e politica, individuando in Amedeo MATAACENA, nato a Catania il 5.09.1963, residente a Reggio Calabria Parco Fiamma nr.12 e nell'avvocato Paolo ROMEO, nato a Reggio Calabria il 19.03.1947, i referenti politici delle cosche, i così detti *"colletti bianchi"*.

E' utile, al fine di delineare la figura dell'avv. ROMEO e dell'ex onorevole Amedeo MATAACENA, quali affiliati di 'ndrangheta reggina, richiamare i precedenti acquisiti a loro carico e, quel che più conta, gli elementi probatori che hanno determinato i relativi giudizi, perfettamente utilizzabili in sede di valutazione cautelare.

04.1 La posizione associativa di Paolo ROMEO.

Paolo ROMEO è stato condannato in via definitiva nell'ambito del procedimento penale (stralcio dell'operazione denominata *"Olimpia 1"*) per concorso in associazione mafiosa.

In particolare il ROMEO è stato tratto a giudizio perché imputato:

"Del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, 1°, 2°, 3°, 4°,5° e 6° comma C.P., per avere fatto parte dell'organizzazione unitaria di stampo mafioso denominata "ndrangheta", strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera regione Calabria con propaggini nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero, aderendo, in particolare, alla cosca "DE STEFANO-TEGANO" (inizialmente egemone, dal gennaio 1986 alleata con i "LIBRI-LATELLA" nella guerra di mafia intrattenuta contro il cartello

“IMERTI-CONDELLO-SERRAINO”, quindi dopo la pacificazione dell’anno 1991, di nuovo federata agli altri gruppi criminali cittadini nella gestione illecita del territorio) operante prevalentemente nella città di Reggio Calabria fruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (tra cui omicidi, estorsioni, rapine, traffico di armi e droga, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri nell’ambito della quale, tra le altre condotte, contribuiva a determinare, all’inizio degli anni settanta, il connubio tra le cosche reggine e le organizzazioni della destra eversiva; conferiva incarico, per conto di Paolo DE STEFANO (all’epoca capo indiscusso dell’organizzazione), di uccidere in Roma CELLO Lamberto; organizzava insieme ai vertici della cosca la fuga di Franco FREDA da Catanzaro e la successiva custodia del latitante presso il boss di Pellarò Filippo BARRECA; svolgeva per conto di Paolo MARTINO, personaggio di spicco dell’organizzazione, attività di intermediazione fondiaria; promuoveva, quale assessore municipale della città di Reggio Calabria, una violenta campagna finalizzata ad ottenere l’allontanamento del dottor Paolino QUATTRONE, già direttore del Carcere cittadino, a cagione dei provvedimenti da questi intrapresi per arginare l’illegalità diffusa che regnava all’interno dell’Istituto e di cui beneficiavano in prevalenza Paolo DE STEFANO e i suoi accoliti; intratteneva rapporti con il predetto Paolo MARTINO durante la latitanza di questi; organizzava l’estorsione “SAR” per ottenere un miliardo e cento milioni di lire dall’imprenditore MONTESANO che si era aggiudicato in Cosenza la licitazione privata per il servizio di ristorazione ospedaliera accompagnando MAGLIARI Pietro, mafioso della zona di Altomonte, presso il MONTESANO a Reggio Calabria per ottenere “l’adempimento” degli impegni assunti; partecipava ad una riunione in Cosenza presso l’avvocato Franz CARUSO, nel corso della quale, alla presenza del capo cosca cittadino Franco PINO, si compose un contrasto tra i politici social democratici Giuseppe TURSI PRATO e Antonio GENTILE; prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessanti istituzioni al fine di “pilotare” in favore di costoro il processo c.d. “Santa Barbara”; partecipava a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale organizzate da esponenti della criminalità organizzata.

*Con l’aggravante di aver diretto, promosso e, comunque, organizzato l’associazione.
In Reggio Calabria a partire dal 1970 e successivamente”.*

E’ significativo richiamare per sintesi le dichiarazioni a suo carico, al fine di comprendere il peso degli elementi probatori nel contesto mafioso.

Lauro Giacomo, escusso all’udienza del 12/07/1996, riferiva di aver conosciuto Paolo Romeo all’interno del carcere di Reggio Calabria negli anni ‘79/’80 allorché egli venne tratto in arresto per la nota vicenda Freda. Romeo era detenuto insieme a Paolo De Stefano: chiariva Lauro, che quella cella era la roccaforte dei De Stefano nel senso che ivi erano allocati i personaggi di maggiore prestigio di quell’organizzazione. Apprese da Paolo De Stefano che il Romeo era organicamente inserito nel gruppo De Stefano per essere stato “battezzato” ai tempi in cui lo stesso frequentava l’Università. Riferiva, ancora, che agli inizi degli anni ‘70 vi fu in Reggio Calabria un incidente tra esponenti di Avanguardia Nazionale nel corso dei quali perse la vita Benvenuto Dominici, fratello di Carmine Dominici, per mani del fratello di Paolo Romeo; grazie all’intervento di

Paolo De Stefano i familiari della vittima non si costituirono parte civile nel processo instaurato nei confronti del Romeo Vincenzo.

Barreca Filippo, escusso all'udienza del 16/01/1997, riferiva che il Romeo era inserito ai massimi livelli nella cosca De Stefano e, sul punto, spiega nei dettagli il ruolo avuto dallo stesso nella fuga di Franco Freda e nella pacificazione dell'anno 1991.

Iero Paolo, escusso all'udienza del 6/5/1999, era inserito nella cosca Rosmini/Serraino con i cui esponenti aveva rapporti strettissimi; durante la celebrazione del processo d'appello, c.d. "santabarbara", ebbe assicurazione da Paolo Serraino e Diego Rosmini che attraverso l'avv. De Stefano e l'avv. Romeo quale processo sarebbe stato "aggiustato", sapeva che l'avv. Romeo era persona vicina al gruppo destefaniano tanto è vero che, dopo l'omicidio Ligato, i vertici della sua organizzazione avevano deciso di ucciderlo.

Scopelliti Giuseppe, escusso all'udienza del 6/5/1999, era il braccio destro di Antonino Imerti di Villa San Giovanni, quindi inserito ai massimi vertici nella 'ndrangheta reggina; a cagione di ciò ha riportato condanna definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso nel processo c.d. "Santabarbara"; apprese all'interno della sua organizzazione, ed in particolare da Antonino Imerti e Pasquale Condello, che Paolo Romeo era persona inserita nel contrapposto schieramento destefaniano e si prodigava per risolvere i problemi giudiziari della cosca; nell'anno 1991, a seguito della pacificazione, ricevette in carcere una "ambasciata" di Pasquale Condello che invitava a sostenere politicamente nelle consultazioni elettorali di quell'anno il Romeo; egli rimase inizialmente perplesso per quella richiesta ma poi si rese conto che la stessa era conseguenza dell'intervenuta pacificazione; seppe altresì che il Romeo aveva avuto nello stesso periodo un incontro con Pasquale Condello ed Antonino Imerti per "aggiustare" in Cassazione un processo che vedeva come imputato di omicidio di Corsaro Vincenzo, esponente della loro organizzazione.

Pino Francesco, escusso alle udienze del 22 e 24/10/1996, riferiva che il Romeo era stato il promotore dell'affaire "S.A.R." e che, quando venne sollecitata la tangente a Montesano lo stesso mandò un nipote dei Tegano a nome Giorgio Benestare, il quale disse di Romeo "è un amico nostro".

Magliari Alberto, escusso all'udienza del 24 giugno 1996, riferiva che il Romeo presenziò alla richiesta estorsiva che egli fece al Montesano unitamente a Tursi Prato, ciò a "garanzia mafiosa" che loro potevano operare tranquillamente anche fuori dal proprio territorio; aggiungeva che all'esito dell'elezione al Parlamento nell'anno 1992 il Romeo si reco a ringraziare per l'appoggio avuto un latitante della cosca Tegano.

Gregorio Giuseppe, nelle dichiarazioni rese al P.M. in data 25/11/1996 ed acquisite al fascicolo per il dibattimento per sopravvenuta impossibilità di escussione del teste, riferiva che, occasione dell'incontro a fini elettorali che ebbe nell'anno 1992 con Paolo Romeo, lo stesso gli disse di non conoscere

personalmente i Bellocco ma di avere appreso quanto fosse importante quella famiglia allorché si recò a Rosarno insieme a Paolo De Stefano a far visita a Peppino Pesce quando era latitante.

Izzo Angelo, escusso all'udienza del 6/5/1999, riferiva che il Romeo apparteneva alle organizzazioni estremiste della destra ed era esponente del gruppo De Stefano; attribuiva al Romeo il ruolo di mandante per conto di Paolo De Stefano, dell'omicidio in pregiudizio di Cello Lamberto.

All'udienza del 29/10/1996 venivano acquisite le dichiarazioni rese da Mancini Giacomo ai PPM. di Cosenza e Catanzaro il 10/04/1992. Sul conto di Paolo Romeo l'ex parlamentare socialista così testualmente affermava: " ... nel reggino i voti ricevuti dai candidati socialdemocratici si sono concentrati sui candidati ROMEO e ARANITI, notoriamente vicini ad organizzazioni di natura mafiosa ... appare più che sospetto il fatto che un partito di piccole dimensioni nazionale e che mai aveva avuto un deputato in Calabria abbia invece avuto gran successo proprio nel reggino, in particolare nella locride, aumentando considerevolmente i suffragi proprio nei centri a più alta concentrazione mafiosa ".

Licandro Agatino, escusso all'udienza del 24/09/1998, dichiarava che Romeo Paolo era legato da rapporti di amicizia con l'avv. Giorgio De Stefano e che, in sede di consiglio comunale, le posizioni dei due talvolta sembravano coincidere nonostante che il Romeo facesse parte dell'opposizione e il De Stefano della maggioranza.

04.2 La posizione associativa di Amedeo Matacena.

MATACENA Amedeo Gennaro, cl. 1963, è stato giudicato, con sentenza n. 3 in data 13 marzo 2001, dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria, nel processo ABATE Antonio + 121 (operazione denominata Olimpia 2 e 3) per il delitto di cui agli artt. "110 416 bis del c.p., per avere contribuito, sostenuto ed agevolato le complesse e molteplici attività e gli scopi criminali propri dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, presente nel territorio calabrese e nazionale, denominata 'Ndrangheta, offrendo e consegnando, tra l'altro, una somma di denaro ad un affiliato dei "locale" di Scilla nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di quel centro (nel 1989), richiedendo ed ottenendo da esponenti di numerose cosche (TRIPODORO, GARELLI, ROSMINI, SERRAINO, CONDELLO, GALLICO) consensi elettorali in favore di BASTIANINI Attilio, candidato alla Camera dei Deputati (nel 1992), utilizzando la forza intimidatrice delle cosche della piana di Gioia Tauro (GANGEMIPIROMALLI, RUGOLOMAMMOLITI) col fine d'indurre alle dimissioni dalla Camera dei Deputati SANTORO Attilio eletto nelle fila del PLI, in luogo del già citato BASTIANINI Attilio (nel 1992), sollecitando e conseguendo in proprio favore consensi elettorali dalle consorterie federate reggine (ROSMINISERRAINO-CONDELLO) durante le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati (nel 1994), promettendo assistenza giudiziaria ed indebiti interessamenti in vicende processuali riguardanti appartenenti all'organizzazione mafiosa, favorendo ed appoggiando, altresì la candidatura di AQUILA Giuseppe, componente del casato ROSMINI durante varie consultazioni elettorali e, tra l'altro, per il Consiglio Provinciale

di Reggio Calabria (nel 1994), promuovendo ed assicurando, infine, durante il mandato parlamentare e precedentemente, iniziative finalizzate a contrastare gli effetti della normativa riguardante i collaboratori di giustizia.

Con l'aggravante prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 416 bis del c.p. trattandosi di associazione di tipo mafioso armata e composta da più di dieci persone.

In Reggio Calabria ed altre località nazionali dal 1988 alla data odierna.

La Corte, nel dichiarare Maticena Amedeo Gennaro colpevole del reato di cui all'art. 416 bis, c. 4 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione oltre alle determinazioni accessorie e sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad un anno.

La Corte Costituzionale, risolvendo il conflitto di attribuzioni, con sentenza 3 luglio 2003, in accoglimento del ricorso, dichiarava che non spettava alla Corte di Assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che della speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei Deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari, negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima e conseguentemente annullava l'impugnata ordinanza (dichiarativa di contumacia) del 16/1/98.

Poiché la sentenza della Corte Costituzionale annullava direttamente l'ordinanza deliberata in primo grado, la Corte di Assise di Appello ne prendeva atto rilevando come l'annullamento incidesse sulla partecipazione dell'imputato al processo e, in definitiva, sulla sentenza, sicché ex 604.4 c.p.p., con sentenza 5/12/03, ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata il 13/3/2001 dalla Corte di Assise di Reggio Calabria ed ha disposto restituirsi gli atti al primo giudice per il giudizio.

Restano, dunque, a carico, gli elementi di prova che ne hanno determinato il rinvio a giudizio.

Il giudice distrettuale per le indagini preliminari, in tal modo confermando la prognosi di responsabilità di valenza pari alla gravità indiziaria cautelare, ha accolto la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, nell'ambito del processo nr. 42/97 RGNR, di rinvio a giudizio del **MATICENA**, prendendo in esame le articolate e complesse risultanze processuali che consentivano di enucleare numerosi e specifici episodi comprovanti le condotte illecite addebitabili al **MATICENA** nei suoi rapporti con esponenti di varie consorterie calabresi.

Si è trattato dei contributi dichiarativi forniti, in più tempi, da numerosi collaboratori di Giustizia, quali: NASONE Rocco, SCOPELLITI Giuseppe, CACCIOLA Rocco, TRIPODORO Pasquale, MAMMOLITI Antonino, PINO Francesco, GULLI' Antonio, RODA' Antonino, IERO Paolo, GREGORIO Giuseppe, LOMBARDO Giuseppe, FESTA Domenico, GAROFALO Franco e MAGLIARI Alberto.

Le citate dichiarazioni vanno apprezzate in quanto valutate nella loro intrinseca attendibilità e verosimiglianza ed assecondate da positive verifiche raggiunte sulla scorta dei riscontri acquisiti attraverso altre testimonianze e produzioni documentali, enucleate nelle altrettanto puntuali e numerose informative di supporto.

Si è preso le mosse dalla vicenda che attiene al “voto di scambio” con BASTIANINI.

Si sono evidenziati i rapporti intrattenuti:

a) con la "**cosca NASONE**", presente nel "locale" operante in territorio di Scilla, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA Amedeo durante l'elezione per il rinnovo della locale amministrazione comunale, avvenuta nel maggio 1988 e nella quale l'indagato risultò alla fine eletto nella lista dal P.L.I.;

b) con la "**cosca GAIETTI**", operante in Solano e Bagnara, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA Amedeo durante l'elezione per il rinnovo del Consiglio Regionale, avvenuta nel maggio del 1990 e nella quale l'indagato risultò alla fine eletto nelle fila del P.L.I.;

c) con la "**cosca TRIPODORO**", presente nel "locale" di Rossano Calabro, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA Amedeo per il compagno di partito BASTIANINI Attilio, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del P.L.I. e non eletto nella competizione del 5 aprile 1992;

d) con la "**cosca CARELLI**", operante nel "locale" di Corigliano, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA Amedeo per il compagno di partito BASTIANINI Attilio, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del P.L.I. e non eletto nella competizione del 5 aprile 1992;

e) con le cosche federate "**ROSMINI-SERRAINO-CONDELLO**", operanti nei "locali" di Reggio Calabria, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA Amedeo per il compagno di partito BASTIANINI Attilio, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del P.L.I. e non risultato eletto nella competizione del 5 aprile 1992;

f) con la cosca "**GALLICO-IANNINO**", operante nel "locale" di Palmi, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA per il compagno di partito BASTIANINI Attilio, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del P.L.I. e non risultato eletto nella competizione del 5 aprile 1992;

g) con le cosche "**GANGEMI-PIROMALLI-RUGOLO-MAMMOLITI**", operanti nella piana di Gioia Tauro, finalizzati ad ottenere interventi e pressioni sull'onorevole SANTORO, eletto nelle liste del P.L.I. nelle elezioni del 1992

affinché, preve dimissioni, consentisse l'elezione di BASTIANINI Attilio alla Camera dei Deputati;

h) con la "**cosca PINO**", operante nel "locale" di Cosenza, finalizzato a dirimere la controversia insorta tra l'ing. Salvatore COSCARELLA ed il gruppo ACCROGLIANO'-TOSCANO per la riscossione di una tangente che il primo pretendeva dai secondi e relativa a lavori che la società "Italstrade" aveva appaltati in Romania;

i) con le cosche federate "**ROSMINI-SERRAINO-CONDELLO**", operanti nei "locali" di Reggio Calabria, relativi agli apporti ed al sostegno elettorale richiesto dal MATA CENA Amedeo durante le elezioni per la Camera dei Deputati, del 27 marzo 1994, nelle quali l'indagato veniva eletto con 22.707 voti;

l) con **AQUILA Giuseppe**, affiliato della "**cosca ROSMINI**" e rappresentante della stessa struttura criminale presso varie assemblee politiche locali (Comune di Reggio Calabria e Provincia di Reggio Calabria), caratterizzati dal reciproco e vicendevole sostegno elettorale largito in numerose competizioni elettorali.

Si è aggiunto che le contiguità, le connessioni, gli affari comuni ed i rapporti intrattenuti con i NASONE di Scilla, i GAIETTI di Solano e Bagnara, i TRIPODORO, CARELLI e PINO tra Rossano e Cosenza, i GANGEMI-PIROMALLI ed i RUGOLO nella piana di Gioia Tauro, i ROSMINI, SERRAINO, CONDELLO a Reggio Calabria risalgono compiutamente a periodi antecedenti l'aprile del 1992, allorquando vennero tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento sicché è emerso un quadro di sostegno continuo e determinante, offerto dal MATA CENA Amedeo al mantenimento e consolidamento delle consorterie mafiose.

Alla stregua delle evidenziate emergenze, derivanti dalla sovrapposizione di plurime fonti dichiarative, specifiche, autonome, spontanee e puntualmente riscontrate, l'avviso del giudicante è nel senso che il ruolo del MATA CENA non possa essere inquadrato come tipico di concorso esterno in associazione, perché il politico che, con condotta pregnante ed univoca nel tempo, pone a disposizione il proprio ruolo, implicante rapporti e contatti privilegiati, impegnandosi in interventi diretti a favorire il perseguimento di vantaggi economici o di affari di interesse mafioso, agevolando situazioni di pacificazione interna, si segnala come "organico" nell'organizzazione criminosa.

Si tratta, in effetti, di comportamenti non estrinseci, episodici e di tipo patrizio, ma di interventi intranei, diretti a mediare i diversi interessi, espressivi di cognizione di regole mafiose e di direttive accettate all'interno e agevolanti in termini di ben chiara cointeressenza, tali da delineare una appartenenza prima ancora che una ricerca (ricostruzione palesemente riduttiva) di appoggio elettorale.

Non può essere altrimenti spiegato, tra gli altri, l'assicurato impegno per l'assistenza giudiziaria o l'interessamento per la ritrattazione del Gullì e del Rodà, collaboratori di giustizia, convinti dall'organizzazione di originaria appartenenza

ad abbandonare la propria collaborazione, fatti rientrare a Reggio Calabria, il secondo addirittura indotto a rendere una ritrattazione filmata.

Del resto le fonti collaborative riferiscono:

- di conoscenza dell'onorevole Matacena nel circuito *interno* alla "famiglia" Rosmini-Serraino;
- di *rapporti stabili* con l'organizzazione;
- (taluno anche) di esistenza di una "cupola" della quale *faceva parte* anche il Matacena;
- di *metodi* di sopraffazione usati per il conseguimento dei propri fini tipicamente mafiosi (come ad esempio, la pretesa di dare una lezione ad altro collega di partito non allineatosi);
- di *confidenziali* e *stabili* rapporti, anche in giovane età, con la famiglia De Stefano, tali da garantire il rispetto accreditandolo presso altre famiglie.

Si tratta di fonti plurime, autonome, aliene da motivi personali di contrasto.

Tutti gli episodi specifici lo hanno visto espletare un ruolo attivo e di marca mafiosa, quali, tra i più significativi:

- l'interessamento in favore di personaggi quali il Tripodoro o il Festa;
- la promessa di aiuto in favore del Melito Giacomo e del Crea;
- la assistenza al Liuzzo nella fase preparatoria della estorsione alla "Edil Mil";
- i metodi adottati per costringere il Santoro alle sue dimissioni;
- la volontà irremovibile di condurre il coimputato Aquila ai vertici politici cittadini, nonostante le riserve interne alla coalizione di appartenenza.

In generale, il contributo offerto alla organizzazione denominata 'ndrangheta, dal Matacena è stabile, essenziale e non sostitutivo, proprio per la peculiarità della funzione svolta, di supporto alle cosche e ai loro componenti attraverso la particolare posizione di prestigio idonea ad accrescerne a dismisura la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale.

Sarebbe, dunque, riduttivo ritenere che si sia instaurato soltanto un patto di reciproca collaborazione esterna del tipo di quello descritto dalla Suprema Corte nel caso del c.d. concorso esterno: il Matacena si presenta, in realtà, come esponente della " 'ndrangheta" e, per le sue qualità familiari e economiche, ritenuto idoneo a rivestire direttamente cariche pubbliche elevate per la realizzazione dei propri interessi.

Questo, del resto, era l'obiettivo della " 'ndrangheta" che si era mobilitata prima per la elezione del Bastianini, e, poi, per lo stesso Matacena.

05. Le nuove strategie di mafia: metodica acquisitiva e valutativa; le dichiarazioni del collaboratore Paolo Iannò.

Il delineato retroterra storico-probatorio è di precipuo ed assoluto rilievo, in quanto presenta il dato organizzativo nella sua connotazione oggettiva (la esistenza della struttura mafiosa, sulla cui realtà pare inutile indulgere stante la

evidenza del dato nel sociale) e nella sua partecipazione personalizzata (circa la posizione affiliativa di Paolo ROMEO ed Amadeo MATAACENA) proiettando la sua indiscutibile portata nel futuro (ed attuale) permanere del vincolo associativo.

Il tema, di valenza indiziaria per la sua desunzione inferenziale indiretta, non resta isolato nel compendio investigativo, in quanto:

- si arricchisce di nuovi e positivi, gravi oltre che concludenti, apporti indiziari nel senso cautelare;

- costituisce a sua volta una fonte informativa di significazione positiva ineguagliabile e la chiave di lettura dei concatenati fatti susseguenti.

L'attuale non sorge dal nulla e non si pone, nella sua emersione, con quella sorprendente e sconvolgente impressione che accompagna la dimensione mafiosa dell'agire politico: in altri termini, nel rispetto della globale continuità di ricostruzione storica, il passato, nella sua valenza perdurante e non episodica, pone le radici della condotta presente, la cui sostenibilità probatoria, conforta comparativamente quelle prime emergenze.

Esiste, ed è praticabile, una simbiosi probatoria indiziaria.

Così impostata la criteriologia valutativa, e proseguendo nella ricostruzione evolutiva del contesto mafioso (obiettivo e personalizzato) si segnala, come era normale attendersi e come risulta da dati acquisiti, la reazione della 'ndrangheta "all'*offensiva giudiziaria*" (naturalmente in termini espressivi di "forza della giustizia") e l'attuazione di nuove strategie: dall'aggiustamento dei processi, all'azione di delegittimazione dei magistrati operanti.

In effetti, ad una forte azione di intervento repressivo da parte dello Stato nella sua articolazione rappresentata dal potere giudiziario nel settore penale, doveva necessariamente corrispondere "una controffensiva" (una sorta di *forza dell'ingiustizia*) delle organizzazioni criminali, indebolite all'interno dalle guerre di mafia e disarticolate dalle numerose inchieste giudiziarie portate avanti dalla DDA reggina.

Da qui, le nuove strategie.

A seguito della "pax mafiosa", infatti, le cosche, riunite sotto l'egida delle famiglie CONDELLO e DE STEFANO, proseguono nella loro opera di sfruttamento di risorse con metodologia violenza e pianificano strumentalmente l'aggressione al cuore dello Stato da realizzare attraverso due metodiche: l'aggiustamento dei processi e l'attentato alle Istituzioni attraverso la delegittimazione del potere giudiziario e delle Forze dell'Ordine.

Proprio su tale strategia si sofferma il collaboratore di Giustizia Paolo IANNO' nelle dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori del 16 dicembre 2002 e 14 febbraio 2003.

Le dichiarazioni rese da Paolo IANNO' sulla strategie della 'ndrangheta legata all'aggiustamento dei processi, risultano estremamente chiare: la cosca Condello decide di praticare la via della corruttela nel corso del processo scaturito a seguito dell'uccisione del boss Paolo DE STEFANO che vede imputato CONDELLO Domenico. Al fine di "agganciare" i magistrati giudicanti, viene stimolato il massone ZOCCALI, di Catanzaro. Questi riesce a contattare due avvocati che, per la somma di 300 milioni, assicurano l'aggiustamento del processo. L'impegno non va in porto ed i 300 milioni vengono restituiti alla cosca.

Successivamente, Magistratura e Forze dell'Ordine portano a termine l'operazione "Santa Barbara", che assesta un duro colpo alla cosca CONDELLO. Siamo nel 1990, ossia in piena guerra di mafia.

La sanguinosa contrapposizione tra le due cosche ha termine alla fine dell'anno 1991, inizi 1992, anno in cui Paolo ROMEO, espressivo della coalizione destefaniana, si candida alle elezioni politiche nazionali, promettendo aiuto in sede giudiziaria anche alla cosca avversa in cambio del voto. Per tale motivo viene votato anche dallo schieramento condelliano.

L'impegno dell'avvocato Paolo ROMEO non provoca gli effetti sperati: "Santa Barbara" produce numerose condanne per i membri della cosca e, nelle successive elezioni politiche, avvenute nel 1994, (anno successivo all'emissione della sentenza) lo schieramento condelliano decide di appoggiare Amedeo MATAACENA, che si fa carico del medesimo impegno del ROMEO oltre che garantire "aiuto" negli appalti.

Ai fini del controllo sulla precisione dei riferimenti ("riscontro" in senso improprio) del collaboratore Paolo IANNO', dagli atti d'ufficio della PG, è stato accertato che:

- Amedeo MATAACENA si è presentato alle elezioni del 27 marzo 1994 nel partito "Unione di centro - Forza Italia" e nel collegio nr.16 "Villa San Giovanni" viene eletto alla Camera dei Deputati con un totale di 22.707 voti;

- Amedeo MATAACENA si presenta nuovamente alle elezioni del 21 aprile 1996 nella lista del "Polo della libertà - Forza Italia", al collegio nr.16 "Villa San Giovanni", e viene eletto con un totale di 31.765 voti;

- Bastianini, indicato dal IANNO' come persona che si era presentata alle elezioni politiche nei primi anni del 1990, è stato identificato per BASTIANINI Attilio, nato a Torino il 17.11.1942, ivi residente via Strada Alsatici nr.68, già candidato in Calabria alle politiche del 1992 per la lista dei " Liberali e Democratici Europei". All'epoca BASTIANINI ricopriva l'incarico di sottosegretario di stato e vice segretario nazionale del Partito Liberale Italiano. Alle consultazioni del 5 aprile 1992 il BASTIANINI, che era capolista per l'elezione della Camera dei deputati del PLI in Calabria, venne superato dal candidato SANTORO Attilio, nato a Cosenza il 27.11.1950, con uno scarto limitato di voti, per l'esattezza

novantasette, restando l'unico deputato dell'area liberale eletto. A seguito dell'inattesa elezione del SANTORO, Amedeo MATAACENA junior pose in essere, vanamente, un tentativo di indurre il neoparlamentare a rassegnare le dimissioni prospettandogli la possibilità di ottenere in cambio un incarico di c.d. "sottogoverno", per come risulta dai verbali d'udienza del procedimento Olimpia 2-3;

- Amedeo MATAACENA jr., con sentenza di primo grado emessa nell'ambito del procedimento denominato "Olimpia 2 - 3", il 13 marzo 2001, è stato condannato ad anni cinque di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 - 416 bis del c.p.";

- l'avvocato Paolo ROMEO, fin dalla giovane età ha militato nelle file del M.S.I. dimostrandosi sempre attivissimo e facinoroso nelle manifestazioni di piazza, in specie durante i noti "fatti di Reggio Calabria a Capoluogo di Regione" (1970 - 1972). In data 11 gennaio 1980 veniva tratto in arresto in esecuzione di mandato di cattura emesso dal G.I. presso il Tribunale di Catanzaro dott. LEDONNE, siccome imputato di favoreggiamento personale nei confronti di FREDA Franco. All'epoca l'avvocato ROMEO era membro di diritto del comitato centrale e consigliere comunale del MSI/DN, aderente alla corrente politica dell'On. Pino RAUTI. Nel successivo mese di ottobre, a seguito di insanabili contrasti interni con l'allora segretario politico della federazione provinciale Renato MEDURI, l'avvocato ROMEO veniva espulso dal partito. In data 6 gennaio 1982, nel corso di una riunione del Consiglio Comunale, l'avvocato ROMEO comunicava al Sindaco di avere aderito al PSDI e si dichiarava indipendente nel gruppo consiliare di detto partito. Successivamente a tale data è stato eletto Consigliere Comunale per il PSDI ricoprendo la carica di assessore, in particolare, alle Finanze ed all'Urbanistica. Nelle elezioni amministrative del 6-7 Maggio 1990, è stato eletto consigliere regionale della Calabria e nel Gennaio 1992 ha rassegnato le dimissioni per candidarsi alla camera dei Deputati alle elezioni politiche del 5 Aprile 1992 nelle liste del partito PSDI. Viene eletto alla Camera dei Deputati con un totale di 14.698 voti, così ripartiti: 2112 in Provincia di Catanzaro, 448 nel capoluogo; 2971 in provincia di Cosenza, 590 nel capoluogo; 9615 in provincia di Reggio Calabria, 5512 a Reggio Calabria;

- l'avvocato Paolo ROMEO, nel procedimento "Olimpia 1" è stato condannato in primo grado per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con l'aggravante di essere tra i promotori della cosca denominata "DE STEFANO". In secondo grado è stato condannato per il reato di concorso esterno nella predetta associazione. Nella motivazione della sentenza, tra l'altro si legge: *"Il politico si è appoggiato al gruppo, ricevendo da esso sostegno elettorale locale e idonei e validi contatti con altra delinquenza della Calabria ... il gruppo a sua volta ha fatto ricorso al politico in situazioni particolari che richiedevano specifiche conoscenze personali ..."*;

- il notaio GANGEMI si identifica in GANGEMI Gregorio, nato a Reggio Calabria il 26.11.1924, ivi residente Largo Morisani nr.9, notaio in pensione;

- il preside ZACCONE si identifica in ZACCONE Cosimo, nato a Reggio Calabria il 4.10.1911, già ivi residente fraz. Gallico via Stazione nr.8. Lo stesso è deceduto il 25.2.1992;

- Pasqualino MODAFFERI indicato dal collaboratore come esponente della massoneria e "consiglieri" della 'ndrangheta, è stato identificato in MODAFFERI Pasquale, nato a Reggio Calabria il 9.10.1910. Lo stesso è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, all'interno della propria abitazione, il 22 marzo 1986. Il MODAFFERI, secondo quanto riferito da alcuni collaboratori di giustizia nell'ambito di altri procedimenti penali, oltre che massone, aveva amicizie altolocate all'interno della D.C.. Inoltre era compare d'anello di Pasquale Condello cl. 50 ed amico intimo del preside Cosimo ZACCONE, di cui prima s'è detto, che era gran maestro della più importante loggia massonica di Reggio Calabria;

- il De CARIDI, commerciante di agrumi della frazione Gallico ed anch'esso appartenente alla massoneria, è stato identificato in CARIDI Rocco, nato a Reggio Calabria il 4.3.1927, commerciante di agrumi, ucciso a colpi d'arma da fuoco al rione Gallico il 5 novembre 1984;

- il dottore MARINO si identifica in MARINO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 24.5.1924, medico psichiatra, deceduto il 13.10.2000.

A conferma del legame esistente tra il MARINO e Paolo ROMEO, nel corso del servizio di intercettazione effettuato all'interno dello studio di questi, è stata registrata una conversazione tra il medesimo ROMEO e MARINO Antonio Gregorio, nato a Reggio Calabria il 20.04.1966, residente in via Regina Elena, Gallina di Reggio Calabria, figlio di Giuseppe. Il contenuto delle conversazioni ambientali del 14.04.03 alle ore 9.29, progressivo nr. 22573, e alle ore 9.46, progressivo nr. 22574, fornisce la conferma dell'esistenza di rapporti tra Giuseppe MARINO e la famiglia IANNO'. Il contenuto della conversazione intercorsa con Antonello MARINO viene riportato, il successivo 16 aprile, ad un non meglio identificato "Peppe": Nel corso del colloquio, inoltre, viene nuovamente criticato il dott. MACRI', considerato, il "suggeritore" di Paolo IANNO' (cfr. conversazione ambientale del 16.04.03 alle ore 19.38, tra ROMEO Paolo e tale Peppe, progressivo nr. 22741).

Importantissimo riscontro (in senso probatorio, tecnico e specifico) alle dichiarazioni del collaboratore Paolo IANNO', emerge dai servizi di intercettazione effettuati all'interno dello studio dell'avvocato Paolo ROMEO: in data 7 gennaio 2002; infatti, viene registrata una conversazione tra il medesimo e il dott. PEZZANO, identificato in PEZZANO Pietro, nato a Palizzi (RC) il 25.11.1960, residente a Reggio Calabria via Sbarre Superiori dir. Lombardo, nel corso della quale questi, in modo velato, chiede all'avvocato di intercedere presso la Corte di Cassazione al fine di "aggiustare" il processo di un suo conoscente. Si citano, a corredo, le conversazioni ambientali:

- del 7.01.2003 alle ore 10.07, tra ROMEO Paolo e il dr. PEZZANO, progressivo nr. 14899;

- del 7.01.2003 alle ore 10.24, tra ROMEO Paolo e il dr. PEZZANO, progressivo nr. 14900;
- del 7.01.2003 alle ore 10.41, tra ROMEO Paolo e il dr. PEZZANO, progressivo nr. 14901.

I contatti tra il dott. PEZZANO e l'avvocato Paolo ROMEO appaiono altamente illuminanti. Il PEZZANO, infatti, si reca presso lo studio dell'avvocato per rappresentargli la circostanza che, un suo conoscente, di recente tratto in arresto, ha ricevuto la proposta di un "intervento" in cassazione per ottenere una decisione a lui favorevole. Il "quantum" necessario per il "favore", viene altresì fissato nella cifra di 300 mila Euro. Latore della proposta sarebbe tale ZOCCALI, promotore ed intermediario con altri soggetti a Roma allo stato non svelati.

I concetti sopra riportati non necessitano di alcuna precisazione, tanto meno di commenti di sorta, data la loro chiarezza.

Ciò che deve essere sottolineato, altresì, è il motivo che spinge il PEZZANO a rivolgersi al ROMEO. Egli, infatti, interessa l'avvocato non solo per chiedere lumi circa l'attendibilità dello ZOCCALI e le possibilità di quest'ultimo di intervenire "a Roma", ma anche, e soprattutto, per chiedere al ROMEO possibili strade alternative ed un suo diretto intervento.

La risposta negativa di Paolo ROMEO sull'esistenza di percorsi alternativi viene giustificato dal medesimo secondo il quale: *"... sono cose che si praticano ed i canali nel frattempo cambiano..."*.

Considerati i delicatissimi aspetti della vicenda, l'ufficio investigante approfondiva l'esame dei rapporti di parentela di PEZZANO Pietro, nei Comuni di Reggio Calabria, San Roberto e Palazzi. Dal Comune di San ROBERTO, in particolare, emergeva che Pietro PEZZANO è nipote di don CALARCO Domenico, fu Antonio e MORENA Giuseppa, nato a San Roberto il 19.01.1928, ivi residente, essendo questi fratello di CALARCO Maria, nata a San Roberto il 27.04.1933, ivi residente, madre del dott. PEZZANO.

In proposito va segnalato che, in data 17 maggio 2002, sull'utenza cellulare dell'avvocato Paolo ROMEO, è registrata una conversazione intercorsa tra quest'ultimo e SPANO' Francesco, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 12.10.1950, residente a Reggio Calabria in viale Calabria nr.70, effettivo al centro SISDE di Reggio Calabria (cfr. testo della conversazione del 17.05.2002 alle ore 12.18 utenza cellulare P. ROMEO, registrata una conversazione in arrivo dall'utenza 339/6671768 tra ROMEO Paolo e SPANO' Francesco, progressivo nr.2427).

Nella conversazione ambientale, inoltre, il dottor PEZZANO fa riferimento a tale "ZOCCALI", da lui conosciuto in occasione del "fallimento "CURRO' ".

In proposito, in data 27 aprile 2002, sull'utenza cellulare di ROMEO Paolo, veniva registrato il colloquio tra il medesimo e SPANO' Francesco (cfr. conversazione del 27.04.2002 alle ore 11.10, utenza cellulare P. ROMEO, in arrivo

dall'utenza 339/6671768 tra ROMEO Paolo e SPANO' Francesco, progressivo nr.1898).

Il procedimento indicato dal PEZZANO, era individuato dalla PG delegata presso la Suprema Corte di Cassazione ed erano ricostruiti i relativi esiti.

Si segnala, in proposito, che Filippo BARRECA, per il quale è stato disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, viene indicato dal collaboratore Paolo IANNO' come il soggetto dal quale aveva appreso della strategia di delegittimazione dei Magistrati da effettuare per il tramite de "IL Dibattito".

In ultima analisi le dichiarazioni del collaboratore di Giustizia Paolo IANNO' si riassumono nel concetto secondo il quale l'avvocato Paolo ROMEO, nelle elezioni del 1992, ed Amedeo MATAACENA, in quelle del 1994 e del 1996, furono votati dalle famiglie di 'ndrangheta in cambio della promessa di interessamento per aggiustare i processi culminati con condanne a carico di esponenti delle coalizioni DE STEFANO e CONDELLO.

06. L'azione programmatica di delegittimazione della Magistratura reggina: le dichiarazioni dei collaboratori IANNO', LAURO e FRACAPANE; operazioni di intercettazione combinate con le pubblicazioni del periodico "IL DIBATTITO".

Alla promessa di aggiustare i processi, stante le dichiarazioni del collaboratore, non seguì alcun effettivo beneficio e l'azione della 'ndrangheta si spostò su un piano ancora più subdolo: delegittimare i Magistrati del distretto di Reggio Calabria attraverso una feroce "campagna di aggressione" mirante ad indebolire Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, nel chiaro disegno di attentare alle Istituzioni attraverso la stampa.

Tale aspetto assume fondamentale rilevanza strategica se si considerano non solo le dichiarazioni in tal senso rese da due diversi collaboratori di Giustizia, Paolo IANNO' e Giacomo Ubaldo LAURO, ma soprattutto le risultanze dei servizi di intercettazione telefonica ed ambientale realizzati nei confronti dell'avvocato Paolo ROMEO e del giornalista, direttore del periodico "Il Dibattito", Francesco GANGEMI.

Dalle attività tecniche in esame, infatti, emerge chiaro il progetto criminoso, così come chiaro risulta l'interesse non solo del ROMEO, ma anche di Amedeo MATAACENA, uniti, assieme ai due solidali ed omonimi GANGEMI, nell'azione delegittimante.

Per ordine espositivo, vengono dapprima sintetizzate le dichiarazioni rese sull'argomento dai due collaboratori di Giustizia (verbale relativo alle dichiarazioni rese da Giacomo Ubaldo LAURO il 10 luglio 2002; dichiarazioni rese dal collaboratore Paolo IANNO': verbale datato 16 dicembre 2002 e verbale datato 14 Febbraio 2003).

Successivamente vengono espone le risultanze delle conversazioni intercettate ed i riscontri effettuati.

Gli elementi, già solidi e corposi, sono integrati con le più recenti acquisizioni dichiarative del FRACAPANE.

Il tutto delinea un quadro estremamente chiaro ed esaustivo.

06.1 In data 10 Luglio 2002 il LAURO ha riferito che GANGEMI e ROMEO erano ispiratori di una campagna diffamatoria e di delegittimazione avente ad oggetto il dottor MOLLACE ed altri magistrati in servizio presso la DDA di Reggio Calabria, come il dottor BOEMI e il dott. CISTERNA.

Avevano tentato, senza risultato, di screditarlo e quindi di fargli perdere il programma di protezione e avevano deciso di screditare i magistrati che, secondo loro, "lo tenevano nel sacco".

ROMEO, suo coimputato nel processo Olimpia, aveva un ruolo associativo attivo, come fedelissimo di Paolo De Stefano ed inserito nel suo clan.

Anche l'altro collaboratore Barreca era stato attaccato da tutti i punti di vista e, per ultimo, gli avevano ammazzato il fratello che aveva voluto continuare a vivere a Reggio.

Conosceva bene il GANGEMI, che era stato sempre in ottimi rapporti con ROMEO.

06.2 Le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore Paolo IANNO' sono puntuali, espressive di esperienza di vita, di significato univoco.

Fallito, per lo meno per quanto a sua conoscenza, il tentativo di aggiustare i processi tramite l'avvicinamento dei Magistrati, da realizzare attraverso quella che viene definita "*la linea politica*" di Paolo ROMEO e Amedeo MATACENA, si decide di screditare i magistrati puntando su una veemente campagna di delegittimazione a mezzo stampa, mediante l'utilizzo del periodico "Il Dibattito" di Francesco GANGEMI.

Lo IANNO' afferma di avere appreso di tale strategia, in carcere a Reggio Calabria, da "Franco" BENESTARE, cognato di Orazio DE STEFANO, e nipote di Giovanni e Pasquale TEGANO, tutti e tre ai vertici della omonima cosca mafiosa e, in carcere a L'Aquila, da Filippo BARRECA, un tempo boss del locale di Pellaro e legato al boss di Melito Porto Salvo Natale IAMONTE.

Del medesimo impegno realizzato in tal senso da Amedeo MATACENA, riferisce, invece, di avere conoscenza diretta, dato che la famiglia del soggetto in questione è legata a quella dei ROSMINI, affiancati ai CONDELLO durante la guerra di mafia e collocati in seno alla medesima coalizione dello IANNO'.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore in argomento trovano prima ed importante verifica proprio negli accertamenti volti a verificare la comune detenzione con il BENESTARE ed il BARRECA.

Franco Benestare, identificato compiutamente in BENESTARE Giorgio di Francesco e di Tegano Saveria, nato a Reggio Calabria il 24.5.1960, è stato detenuto presso la locale casa circondariale in un periodo in cui vi era ristretto IANNO' Paolo e cioè dal 20 luglio 2000 al 21 luglio 2001.

Comune detenzione è stata accertata presso la casa circondariale dell'Aquila tra IANNO' Paolo, ivi detenuto dal 25.03.2002 al 25.10.2002, e BARRECA Filippo, nato a Reggio Calabria il 9.10.1956, tuttora ivi detenuto dal 7.7.2001, entrambi in regime di 41 bis.

Adeguate riscontro emerge dai servizi di intercettazione realizzati sull'utenza telefonica del Direttore de "Il Dibattito" Francesco GANGEMI, in quanto in data 7 Settembre 2002, questi riceve una telefonata da ERRIGO Annamaria, cognata di Giuseppe BARRECA, fratello di Filippo, che chiede al giornalista come poter fare per mandare copia del periodico in carcere a Spoleto, ove quest'ultimo è ristretto (cfr. Conversazione del 07.09.02 alle ore 09.55 utenza cellulare F. GANGEMI, in arrivo dall'utenza 0965/677842 intestata a ERRIGO Annamaria via Zambaldo n.13 Bocale (RC) tra GANGEMI Francesco, in oggetto identificato e DONNA (si presenta come cognata di Barreca Giuseppe), progressivo nr. 836.

Ciò collima perfettamente con le dichiarazioni del collaboratore in esame allorché afferma che, nel periodo di detenzione a L'Aquila, Filippo BARRECA ha confidato: *"Qualchi giornali u facimu girari!"* ...precisando, subito dopo *"...cioè si riferiva al giornale Il Dibattito, che sta circolando nei carceri"*.

Filippo BARRECA, inoltre, è il medesimo personaggio incontrato nella c.d. "vicenda PEZZANO", coinvolto nel procedimento LATELLA + 41, destinatari della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 3 Febbraio 2003.

06.3 Le dichiarazioni del collaboratore di Giustizia, Paolo IANNO', si intrecciano, infine, con le risultanze dei servizi tecnici, ambientali e telefonici, realizzati proprio in capo a Paolo ROMEO ed a Francesco GANGEMI, i cui elementi rilevanti sono oggetto di specifica trattazione, dai quali emergerà chiaramente, tra l'altro, come proprio il ROMEO ed Amedeo MATACENA siano gli ispiratori occulti ed interessati de "Il Dibattito".

06.4 Si innestano, concludentemente, da ultimo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanbattista.

Egli, escusso in data 29 luglio 2004, ha rilasciato dichiarazioni che, alla luce delle risultanze già acquisite sono di indubbio valore investigativo e di concludente significato indiziario.

Il FRACAPANE, inserito all'interno della cosca mafiosa De Stefano – Tegano in qualità di killer, durante la seconda guerra di mafia ha fatto parte del gruppo di fuoco operante per conto dei Tegano, alle dirette dipendenze del boss Domenico e dei fratelli Pasquale e Giovanni, il primo dei quali morto per cause naturali.

E' stato condannato nel processo Olimpia 1 alla pena dell'ergastolo per omicidio ed associazione a delinquere di tipo mafioso; latitante dal 1999 è stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nel mese di luglio 2004.

Nella associazione era affiliato con compiti esecutivi e con il grado di camorrista, prima, e di sgarrista, poi, dal 1987.

Indicava, tra gli altri, in Orazio De Stefano il rappresentante della omonima famiglia, quale partecipe della divisione dei territori in occasione della pax mafiosa.

Con Orazio De Stefano aveva trascorso un periodo di comune latitanza nel 1999; anche il De Stefano era stato condannato in primo grado all'ergastolo.

Le notizie apprese dal capo-famiglia De Stefano si fermano a qualche mese prima dell'agosto 2002.

Altro personaggio menzionato è Andrea Saraceno, di Archi, noto come vicino a Orazio De Stefano e con attività in comune.

Il Saraceno era legato al giornale "IL DIBATTITO"; egli aveva saputo tramite Orazio De Stefano che poteva "filtrare qualche articolo" in quanto Andrea Saraceno aveva rapporti con il direttore del giornale.

Conosceva Franco Benestare, nipote dei Tegano, personaggio molto importante, verosimilmente con il comando nel paese di Archi, stante la latitanza degli zii.

Le verifiche dichiarative hanno acclarato quanto segue:

- Orazio De Stefano, irreperibile dal 1988, è stato catturato in data 22 febbraio 2004 dopo sedici anni di latitanza; si trovava in un appartamento nel centralissimo parco Caserta, zona residenziale del capoluogo reggino. Egli era l'unico sopravvissuto dell'omonimo potente casato di cui era capo indiscusso dopo la morte di Paolo De Stefano avvenuta il 13 ottobre 1985;

- Andrea Saraceno già dirigente del settore Autoparco del Comune, è stato effettivamente indagato per l'attentato subito dal Sindaco Falcomatà. Egli è risultato in contatto effettivo con Francesco Gangemi direttore de "Il Dibattito" nonché con l'avv. Paolo Romeo in virtù degli elementi già acquisiti e delle conversazioni trascritte ed allegate alla informativa 18 dicembre 2003;

- si tratta, in particolare, della conversazione del 22 febbraio 2001 alle ore 15,39 all'interno dell'abitazione di Gangemi Francesco; della conversazione del 14 aprile 2003 alle ore 20,59 tra Romeo Paolo, Zoccali Rocco e Amaddeo Oreste;

- altre conversazioni confermano l'esistenza di un rapporto diretto tra i due con interessi economici in comune (conversazione ambientale del giorno 8 maggio 2002 alle ore 15,26 tra Romeo Paolo, Carriago Vincenzo e Saraceno Andrea; conversazione del 14 maggio 2002 tra Romeo Paolo, il Vice Prefetto Rizzo Giuseppe, Cangemi Filippo e Sarra Alberto dove si coglie la frase detta dal Rizzo: *c'è Saraceno, con le sue orde, che già sta mettendo bombe*, frase ricollegata alle dichiarazioni del collaboratore sull'attentato al Sindaco Falcomatà, non ignorandosi tra l'altro la "stagione degli attentati", iniziata con quello perpetrato ai danni dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Germanò);

- nella conversazione captata all'interno dello studio legale di Paolo Romeo tra costui e l'architetto Cammera, poche ore prima dell'attentato, il Romeo accosta le figure del Cammera e del Saraceno indicandole come persone perseguitate dai Magistrati;

- in altra conversazione in data 30.12.2002 Paolo Romeo fa riferimento nuovamente al danneggiamento subito dal Sindaco Falcomatà ed alle indagini sviluppate nei confronti di Marcello Camera e Andrea Saraceno.

E' riscontrato, oltre ai collegamenti tra Andrea Saraceno e Francesco Gangemi, anche il collegamento tra il medesimo Saraceno e la cosca De Stefano.

06.5 Le dichiarazioni del Fracapane devono essere lette in combinazione con quelle rilasciate dai collaboratori Lauro Giacomo e Iannò Paolo.

Va segnalato infatti, come Iannò Paolo indichi come fonte della conoscenza del rapporto di strumentalità de "Il Dibattito" proprio Giorgio Franco Benestare il quale, come detto dal Fracapane, è il cognato di Orazio De Stefano.

Posto che il Benestare è nipote di Pasquale e Giovanni Tegano, capi dell'omonima consorteria, si trae definitiva conferma a livello indiziario che le famiglie De Stefano e Tegano siano direttamente coinvolte nella gestione del periodico.

Nel contesto dell'attività di intercettazione, sia telefonica che ambientale, presso l'abitazione di Gangemi Francesco, è stato ampiamente accertato e documentato un assiduo e duraturo collegamento tra il predetto e l'Avv. Paolo Romeo.

Dall'ascolto delle conversazioni è emersa una chiara e comune volontà di procedere ad una nuova dura e violenta campagna giornalistica per colpire e distruggere i Magistrati che si ritenevano responsabili dell'adozione dei provvedimenti, compresi quelli contro lo stesso Gangemi e il periodico da lui diretto.

Emerge, ancora, la significativa partecipazione del Romeo quale ispiratore ed istigatore dei due cugini Gangemi nella conduzione delle battaglie che il periodico conduce in vicende rilevanti nell'ambiente politico, sociale e giudiziario di Reggio Calabria.

Detta ispirazione é collegata all'interesse specifico concernente la gestione e la definizione del processo a carico del Romeo sicché, in questo contesto, trovano spiegazione gli attacchi alla persona del Presidente del Collegio giudicante Dott.ssa Grasso.

Molte conversazioni riguardano proprio l'impostazione della strategia tesa a delegittimare e a screditare l'operato dei Magistrati.

07. La figura dell'avvocato Paolo ROMEO

07.1 L'attivismo politico-istituzionale.

Centrale rilievo ha assunto, nella indagine svolta, la figura dell'avvocato Paolo ROMEO, punto di riferimento in molti aspetti della vita della città di Reggio Calabria e fondamentale perno nel ruolo associativo e nella direzione ed elaborazione del complesso programma criminoso.

Numerose conversazioni hanno documentato l'incidenza nell'amministrazione della "cosa pubblica", nonostante fosse noto il processo a suo carico e nonostante la vicinanza non venga ostentata e pubblicizzata.

Il dato, con tutte le implicazioni che essa comporta, è notorio e dunque è ben noto agli amministratori, imprenditori e uomini pubblici che frequentano il suo studio legale.

Le pronunce di condanna maturate nel tempo lo costringono a mantenersi "dietro le quinte" e pur tuttavia persone di rilievo ne utilizzano "il potere", ne sollecitando l'intervento di favore per la risoluzione di contrasti politici, amministrativi ed economici, pur tendendo a nascondere il rapporto con l'avvocato, tanto da non pubblicizzarne le visite e, addirittura tanto da defilarsi nel momento in cui si sparge la voce di telecamere presenti all'esterno dello stabile, situazione che è sintomatica del ruolo mafioso dello stesso.

E' emerso il ruolo rilevante:

- nella gestione dei fondi del "Decreto Reggio", stimolandone il passaggio al commissario, da lui individuato nel Vice Prefetto Vicario Giuseppe RIZZO;
- nelle elezioni amministrative del Maggio 2002, con il sostegno al candidato, eletto e successivamente osteggiato, SCOPELLITI, (si veda, in particolare, la conversazione intercorsa con l'imprenditore Vincenzo CARRIAGO);

- nella successiva formazione della Giunta Comunale e Provinciale, nell'individuazione di Aurelio CHIZZONITI quale Presidente del Consiglio Comunale e di Antonio FRANCO quale assessore alla provincia;
- nella gestione della polemica interna sorta all'indomani della "stagione degli attentati";
- nella promozione di vari progetti per la realizzazione di opere pubbliche necessarie, a suo dire, ad "elevare" l'azione di Governo, progetti spesso canalizzati verso Antonino Nuccio IDONE, suo "fedelissimo" (a dimostrazione del condizionamento e del controllo dei lavori pubblici e della stessa attività politica).

Il tentativo, spesso riuscito, di piazzare in ogni settore amministrativo uomini di sua fiducia, consente all'Avvocato ROMEO di esercitare una sorta di "controllo" della vita pubblica, dato che, per ogni apparato, esiste un referente in grado di "raccontarne" novità ed evoluzioni e, conseguentemente, di intervenire nel tentativo di realizzare gli scopi prefissati.

Appare fondamentale, nella ricostruzione della vicenda, il solido legame intercorrente tra Paolo ROMEO e il direttore de "Il Dibattito" Francesco GANGEMI e il delinearsi della conseguente azione di delegittimazione operata nei confronti dei Magistrati di Reggio Calabria, con particolare riferimento alla dott.ssa GRASSO, al dott. GRECO, all'aggiunto DDA dott. Salvatore BOEMI, ai sostituti DDA MOLLACE, PENNISI, VERZERA ed ai sostituti presso la Direzione Nazionale Antimafia dott. Vincenzo MACRI' e dott. Alberto CISTERNA.

Va ripercorso in particolare, l'iter che ha portato alla condanna, in Appello, dell'avvocato Paolo ROMEO come sono emerse le "strategie" pianificate per addivenire ad un'assoluzione in Cassazione.

In tale contesto, è accertata la preponderante presenza dell'avvocato Giorgio DE STEFANO, vero e proprio *consiglieri* del ROMEO.

Il ruolo di referente del sodalizio mafioso si desume, indirettamente, da numerose conversazioni le quali attestano come l'Avvocato Paolo ROMEO sia abitualmente inserito in vicende riguardanti famiglie di 'ndrangheta.

Si vedano, esemplificativamente, le conversazioni seguenti, riportate nel testo sintetizzato ed annotato dagli investigatori.

Conversazione del 4.7.02 ore 18.13 cd 13 prog.10413.

Un uomo riferisce a Paolo ROMEO di una questione relativa a tale Mario per la quale si è interessato INFANTINO (uomo dei PIROMALLI) tramite Mimmo CREA per una assunzione a Gioia Tauro.

Conversazione del. 26. 8.2002 ore 11.08 cd 16 prog. 3848.

Paolo nello studio in compagnia di un uomo (Natale Saraceno?), parlano di una persona, con la quale Natale si è incontrata in questi giorni presso il suo studio e alla quale Natale avrebbe, ancora una volta, spiegato di problemi che potrebbe avere (probabilmente in relazione alla

restituzione di somme di danaro) ed afferma, altresì che di questa cosa ne aveva già parlato anche con compare Natale per cui lui (l'uomo) ne era già a conoscenza, con compare Natale, inoltre, avrebbe affrontato il problema della sabbia e che sempre compare Natale ha parlato della possibilità di un pagamento, tramite assegni, dilazionato. Paolo si inserisce nel discorso e afferma che erano rimasti d'accordo che, man mano, che quello avrebbe "preso" i soldi avrebbe effettuato i pagamenti ed inoltre Paolo afferma che quello, a giorni, dovrà incassare un quarto (?) di 320 milioni. Poi Paolo chiede, sempre in relazione all'uomo di prima, notizie per la sabbia, Natale risponde che, per il fatto della sabbia " loro gli hanno mandato l'imbasciata.. per darci (?) soddisfazioni.." e accenna un certo Andrea, ancora Natale afferma che quello per la sabbia ha detto di non sapere niente mentre del fatto suo (di Natale) lo sapeva, Natale accenna di aver già detto una tale cosa a suo zio e parla di un qualcuno (forse proprio lui Natale) che avrebbe " scassato di botte" tale Nicola "perché mi ha ammazzato di botte quello là...", Natele riferisce qualcosa detto a quella persona da suo zio " che mi diano soddisfazioni dato che hanno fatto il tuo nome...". Dalla conversazione si intuisce che Natale avrebbe parlato con qualcuno anche se non avrebbe voluto esporsi, Paolo risponde: " si, si.. voglio dire, il segnale è relativo, ci voleva.. incomp...", Natale: "incomp.. pensava che non volevo andare là...", Paolo: " il problema.. che sei entrato nel circuito perché come questo gli ha detto.. tuo zio, Natalino, è alla montagna.. gli meno a quello eccetera eccetera..", Natale afferma che lui non ha picchiato nessuno ma di aver solo parlato e parla di un qualcosa che è stato riferito o a lui o a qualcun'altro da tale Giandomenico. Natale afferma : " Mico (?) Libri che era con me.. penso che hanno pensato che ero...incomp...in effetti.. incomp...". Natale ribadisce che non avrebbe voluto esporsi e che qualcuno sarebbe andato a chiedere soddisfazioni, che era una cosa che doveva comunque essere fatta, parlano di un Nicola, di 5 euro che qualcuno avrebbe preso, poi Natale racconta come avrebbe picchiato quella persona proprio in relazione alle 5 euro. Natale continua a parlare della faccenda e accenna a qualcuno che si è lamentato perché gli hanno bruciato la macchina, riprende a raccontare di come è avvenuto l'incontro allo studio riferendo che quello lo ha chiamato la sera dopo le 21.30 annunciandogli che lo avrebbe raggiunto in compagnia di un amico, la conversazione continua accennando a dei lavori.

Si nota:

- Natale SARACENO si identifica in SARACENO Natale, nato Reggio Calabria il 19.01.1963, consulente fiscale, coniugato con FONTANA Maria, figlia di Antonino FONTANA classe 47, ucciso nel 1990 nell'ambito della 2^a guerra di mafia e nipote di FONTANA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 13.05.1945, attualmente latitante, a capo dell'omonima cosca federata al clan "CONDELLO".

- Mico LIBRI" si identifica in LIBRI Domenico, nato a Reggio Calabria il 24.05.1934, pregiudicato per mafia, capo dell'omonima cosca operante in Reggio Calabria, federata al clan DE STEFANO.

Conversazione del. 27.8.2002 ore 18.34 cd 16 prog. 3859.

Paolo ROMEO riferisce a due uomini di un qualcosa che Natale ha discusso con qualcuno (Paolo afferma che da Natale è andato " uno buono") e che quest'ultimo ha insistito nel discorso dei soldi, accenna al fatto che Natale ha assicurato al suo interlocutore un incontro con una persona che potrà chiaramente spiegare tutti i punti della vicenda, l'uomo, quindi riferisce a Paolo che si è verificato un cambiamento "là" cioè che hanno sostituito tale Simone con il fratello di quello che l'anno scorso gli ha sparato la macchina".

Si nota, tra l'altro:

"Simone" si identifica in NERI Simone, nato a Reggio Calabria il 14.11.1963 ivi residente in Piazza Carcere nr.21 frazione Gallina, imprenditore, con precedenti per mafia legato alla famiglia LIBRI.

Conversazione del. 04.09.02 ore 12.22 cd 17 prog. 4171.

Natale Saraceno riferisce a Paolo gli sviluppi della "vicenda della sabbia" dopo che Paolo gli dice di aver incontrato "quell'amico" (frase alla quale Natale risponde ridendo), ancora Natale dice che quello è andato a prendere della sabbia e ha parlato sia con Totò sia con Andrea e, ad entrambi, ha assicurato che lui di questa cosa non sapeva nulla e che non ha idea da "dove sia uscita questa cosa", Paolo risponde che evidentemente "la cosa l'ha chiusa e che è stato aperto un contenzioso". Entra Nuccio IDONE, prima di congedarsi Natale dice che per quanto riguarda l'impianto stanno verificando se è necessaria la posa in opera della pavimentazione. Saraceno va via ed IDONE chiede a Paolo notizie della D.ssa SCORDINO, Paolo risponde che si trova a Reggio, ancora Nuccio dice di aver portato le carte della legge urbanistica e la 112. Entra nella stanza Alberto SARRA al quale Nuccio chiede cosa hanno deciso di fare per la RSA, Alberto risponde che esistono dei fondi. Ancora Alberto gli prospetta l'ipotesi di una cessione, nei suoi confronti, di una parte di una società del gruppo MORATTI che si occupa di trasporti (accenna a un tale consorzio d'opera) e sottolinea la necessità di individuare dei professionisti, tra i quali IDONE, per aprire il tavolo delle trattative.

Conversazione del 23.10.02 ore 12.16 cd 23 prog. 8341.

Continua la conversazione tra Paolo ROMEO e Natale Saraceno, Paolo risponde al telefono e parla con Carlo, scherzano sulle parcelle di Natale e sul fatto che ci sono alcuni clienti che mercanteggiano, Natale dice che ne ha parlato anche con suo zio. Paolo gli chiede se "Ciccio è uscito", Natale risponde di sì, Paolo dice che allora è stato lui (Ciccio) a cercarlo a casa, Natale gli riferisce che è morto il padre di Pasquale il barbiere, spettegolano sulla famiglia (Utano) Paolo una volta capito chi è la sorella di Pasquale (moglie di Tegano G.ppe) afferma che "è pericolosa", si intuisce che Saraceno non vede di buon occhio questa famiglia, afferma che vogliono essere salutati. Natale dice qualcosa d'incomprensibile (forse pronuncia la parola "corto") e cita la moglie di ORAZIO DE STEFANO e dice qualcosa, poi afferma "non ha nemmeno il ruolo di donna vada.. perchè una che vada in una gioielleria e gli frotte 14 milioni di oro, Natale ribadisce ancora che è una indegna che gliel'hanno presentata un paio di volte ma lui ha evitato di stringerle la mano. Riprende dunque a parlare di Ciccio che è uscito (dal carcere?), e nomina il cognato ROGOLINO che per tramite gli ha mandato i saluti. Paolo parla quindi di un negozio dov'è passata una donna, Natale gli risponde che a quella la chiamano "nera" ed è nera sia dentro sia fuori. Natale continua affermando che cercano di avvicinarsi, perché non si frequenta mai. Poi chiede a Paolo cosa sta pensando. Paolo, quindi gli chiede se il commercialista è andato e Natale risponde che "lui, lui" ne ha un altro e che quell'altra figlia è diventata.. incompr.. non siamo andati a vedere... a.. indebolirli. Paolo chiede dove sta lui, in via Rosarno? Natale dice che abita a Gallico ma non sa se la via è via Rosarno, sa che abita so che è vicino il ponte. Aggiunge che ora ha trovato a questo GIOVANNI LIGUORI (?) che lo mantiene... lui lo... incompr.. se lo mantiene. Poi Natale parla di un bigliettino e di una telefonata nella quale parlano e gli chiedono dove si trova, parlando di una lei imprecisata e che questa per tali motivi è andata in depressione, e Natale dice che non sa cosa fare. Paolo dice di farsi dare i tabulati dalla SIP.

Si nota quanto segue:

La Famiglia ROGOLINO cui si fa riferimento, è quella facente capo a Giovanni ROGOLINO nato a Gallico di Reggio Calabria in data 23.02.1950, ivi residente in vicolo Casa Savoia nr.28, con precedenti per mafia, dominante nella frazione Catona di Reggio Calabria.

"Pasquale il barbiere" si identifica Pasquale UTANO classe 50 cognato di Giuseppe TEGANO nato a Reggio Calabria il 16.08.1944, fratello di Pasquale e Giovanni TEGANO, al vertice dell'omonima cosca dominante in Reggio Calabria assieme alla famiglia DE STEFANO.

Orazio DE STEFANO, si identifica nel medesimo nato a Reggio Calabria l'11.02.1959, condannato all'ergastolo definitivo, a capo dell'omonima famiglia mafiosa e fratello dell'indiscusso boss Paolo, ucciso nel corso della seconda guerra di mafia, così come gli altri fratelli Giorgio e Giovanni.

La “moglie di Orazio DE STEFANO”, si identifica in BENESTARE Maria Antonietta nata a Reggio Calabria il 2.06.1965, tra l’altro nipote di Pasquale e Giovanni TEGANO, sopra indicati.

L’ulteriore conversazione, intercorsa con CAMPOLO Gioacchino, nato a Reggio Calabria il 02.09.1939, titolare della ditta A.R.E., considerato il “re dei videopoker” nella provincia di Reggio Calabria, è segnalata in quanto presenta aspetti estremamente inquietanti, dato che i due interlocutori fanno riferimento a fatti, non meglio individuati, coinvolgenti famiglie di mafia quale i “ti mangio”, da intendersi la cosca LABATE, dominante nei quartieri a sud della città quali “sbarre”, “gebbione” e nel “Viale quinto”, ed a “Mico” LIBRI, da intendersi LIBRI Domenico, sopra generalizzato, capo dell’omonima cosca federata al clan DE STEFANO. La conversazione attesta come anche CAMPOLO Gioacchino sia a conoscenza e tratti di argomenti riguardanti famiglie di ‘ndrangheta.

Rilevante è il ruolo “politico-amministrativo” dell’avvocato Paolo ROMEO, legato a personaggi di spessore nel panorama politico locale, regionale e nazionale e desideroso di “legittimare” tale vocazione riproponendosi “ufficialmente” in campo politico al punto di “brigare” per essere assolto.

Sul piano dei fatti, nonostante la condanna (prima per associazione mafiosa con l’aggravante di essere tra i promotori e gli organizzatori della cosca DE STEFANO, poi per concorso esterno nella medesima) è manifesto il ruolo gestionale svolto “dietro le quinte” degli affari politici.

In tal senso la figura politico-istituzionale dell’avvocato Paolo Romeo emerge fin dall’attivazione dei servizi tecnici, a partire dalla fine del mese di Aprile 2002, ossia nel periodo che precede le elezioni amministrative del 26 Maggio.

All’epoca, era forte l’attenzione mass-mediale su un’altra vicenda di precipuo rilievo nella vita della città di Reggio Calabria e concerneva la gestione del c.d. “Decreto Reggio” con passaggio di poteri dal sindaco ad un funzionario governativo appositamente incaricato in sostituzione del primo. Si tratta della legge nr. 246 del 1989, varata per predisporre una serie di interventi urgenti per risanare il capoluogo reggino attraverso l’esecuzione di diversificati lavori pubblici.

E’ emerso che l’avvocato ROMEO:

- abbia promosso la nomina del Vice Prefetto RIZZO a commissario straordinario con correlata estromissione dell’allora sindaco facente funzioni Demetrio Naccari Carlizzi e come, dopo le elezioni, la gestione, rifinanziata, sia nuovamente transitata, dopo colloquio tra il Vice Prefetto RIZZO e l’On. VALENTINO avvenuto all’interno dello studio del ROMEO, nella competenza del neoeletto Sindaco Giuseppe SCOPELLITI;

- abbia tentato di ostacolare la realizzazione del progetto concernente la intitolazione del "corso Umberto" al defunto Sindaco Italo FALCOMATA';

- abbia criticato ed osteggiato l'allora Prefetto Goffredo SOTTILE, l'uscente Questore dott. MADDALENA;

- non abbia gradito la designazione del dott. DE LUCA, quale Questore subentrante (in effetti non nominato);

- si sia attivato nella campagna elettorale per le elezioni politiche del maggio 2002, che vedeva come candidati a Sindaco per il centro sinistra Demetrio NACCARI CARLIZZI e per il centro destra Giuseppe SCOPELLITI, con appoggio al candidato di centro destra (seppure non stimato), Giuseppe SCOPELLITI, poi eletto Sindaco di Reggio Calabria.

Risaltano, anche in tale ambito, elementi specifici di collegamento con Amedeo MATA CENA anelante, al pari, a rientrare nell'attività politica del Paese, in particolare candidandosi alle prossime elezioni Europee nelle liste del PSDI, con l'avallo di Paolo ROMEO.

In tale contesto risalta il ruolo di CARRIAGO Vincenzo (nato a Reggio Calabria, frazione Ravagnese, il 03.01.1947, residente a Reggio Calabria in contrada Lagani), quale imprenditore legato alle famiglie di mafia, essendo stato condannato nei procedimenti cc.dd. "OLIMPIA 2 - 3" ad anni otto di reclusione, in primo grado, ridotti a sei anni in appello, per il reato di ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO, per essere, in particolare, inserito all'interno della cosca denominata "SERRAINO", federata al clan CONDELLO.

E' segnalata la vicinanza dell'avvocato Paolo ROMEO:

- ad Alberto SARRA, sponsorizzato dal ROMEO all'assessorato regionale;
- all'assessore comunale Francesco GERMANO', indicato come persona a cui conferire incarichi all'interno dell'Amministrazione comunale;
- all'assessore comunale Amedeo CANALE;
- all'assessore provinciale Antonio FRANCO, designato per la risoluzione della crisi in seno alla Amministrazione provinciale in luogo di Francesco CANANZI;
- all'assessore regionale Umberto PIRILLI;
- al presidente della Provincia Pietro FUDA.
- agli assessori comunali Manlio FLESCA, Michele RASO ed al consigliere Alfredo ROSCITANO;

E' stata segnalata la presenza nello studio professionale dell'assessore Franco GERMANO' e di Franco ZOCCALI, Capo di Gabinetto del Sindaco.

Risalta il ruolo determinante svolto nella scelta del presidente del Consiglio Comunale Aurelio CHIZZONITI, persona di sua fiducia, indicato espressamente dal ROMEO per ricoprire il delicato incarico in quanto definito "sua creatura" al pari del COLELLA.

Va notata la rinnovata avversione all'attuale Sindaco Giuseppe SCOPELLITI, con tentativo di delegittimarne la posizione e l'azione di governo anche facendo ricorso al consueto strumento de "Il Dibattito".

Inevitabile la presa di posizione nella accesa polemica politica tra maggioranza ed opposizione scaturita, a far data dal mese di dicembre 2002, allorché, in Reggio Calabria, si registrò una escalation di attentati dinamitardi che destò notevole allarme nella cittadinanza, in specie quanto si raggiunsero obiettivi coinvolgenti cittadini di rilievo politico ed istituzionale.

In particolare:

- 28.12.2002: attentato dinamitardo contro l'autovettura di MORISANO Iolanda, moglie di GERMANO' Franco, assessore all'Urbanistica del Comune di Reggio Calabria;
- 11.01.2003: incendio dell'autovettura di NUCERA Carmelo Pasquale, nato a Reggio Calabria il 15.07.1964, direttore dell'Ufficio legale appalti e contratti del Comune di Reggio Calabria;
- 28.01.2003: bomba molotov in Piazza Italia contro Palazzo San Giorgio, sede del Comune;
- 31.01.2003: bomba molotov contro la sede del Municipio di via del Torrione.

Il primo attentato fu preceduto da una conversazione, avvenuta poche ore prima, all'interno dello studio dell'avvocato ROMEO, tra il medesimo e l'Architetto Marcello CAMMERA. Nel corso della discussione, in particolare, il CAMMERA affermava di aver litigato in maniera accesa con l'assessore GERMANO' per la costituzione di un "Call - Center" al Comune, commissionato all'ing. SILIPO, senza la dovuta copertura economica. Le ulteriori conversazioni evidenziano i contrasti esistenti all'interno del Comune tra l'assessore Franco GERMANO' e l'architetto Marcello CAMMERA e su come l'Avvocato Paolo ROMEO non abbia esitato a prendere le difese di quest'ultimo indicando anche il comportamento da seguire per il futuro.

In questo frangente prende corpo la notizia di telecamere asseritamene installate fuori dello studio del ROMEO sicché si diradano, per paura, le visite personali. Sul tema, ad esempio, Oreste AMADDEO precisa di aver sentito anche il Sindaco SCOPELLITI raccomandare di non far visita all'avvocato ROMEO, con ciò accreditando la voce delle telecamere all'ingresso dello studio.

Gli argomenti politici, al centro degli interessi dell'avvocato Paolo ROMEO, non possono che incrementare la linea di interessata collaborazione tra il medesimo e Francesco GANGEMI.

Le conversazioni attestano che, anche dietro agli articoli di matrice *latu sensu* politica, vi sia la mano sapiente dell'Avvocato Paolo ROMEO.

E' emersa ancora, nella indagine, e rileva per cogliere le finalità operative della condotta, la intensità dei rapporti con il Sottosegretario alla Giustizia On. Giuseppe VALENTINO.

Sul tema va richiamato quanto riferito dal collaboratore di Giustizia Paolo IANNO' nelle dichiarazioni rese in data 16 Dicembre 2002 e 14 Febbraio 2003.

Il dichiarante ha riferito (verbale di interrogatorio del 16 Dicembre 2002):

- che nel frattempo *era nata la nuova politica;*
- che mentre egli era nel carcere, *si porta l'avvocato VALENTINO, Forza Italia, collegio del carcere;*
- che nell'ultima votazione fatta, *ancora non era definitivo ed aveva votato anche a lui;*
- che *c'era anche Franco BENESTARE;*
- che *su indicazione del cognato di Orazio DE STEFANO, nipote dei TEGANO, il nome del candidato era stato segnalato ("Se gli diamo una mano, così, e così, perché ci interessa a dare un aiuto, sempre attraverso, politica, Magistratura .. queste, le promesse .. che fa la politica che arriva .. che ha le sue persone .. all'interno dei Palazzi di Giustizia, nello schieramento);*
- che la segnalazione proveniva dal gruppo dell'avvocato DE STEFANO .. (*"DE STEFANO, TEGANO sono la famiglia .. l'avvocato DE STEFANO .. ha richiesto lui un aiuto, di raccogliere i voti dentro il carcere!"*);
- che *" gli avvocati sono questi: avvocato ROMEO, avvocato DE STEFANO e l'avvocato che abbiamo dato i voti è l'avvocato VALENTINO. Questo è l'avvocato, che parlo io. Cioè, è la chiarezza".*

I riferimenti vengono ribadito nel verbale di interrogatorio del 14 Febbraio 2002:

- *Allora ne parlo coi miei qua .. l'avvocato Valentino ci da una mano, perché aggiusta i processi, dico che dobbiamo dare, chi può votare nella sezione, a dare i voti a Valentino, e vi furono dati i voti...*

- *Franco Benestare "Paolo, vedi che stanno dando..."; gli ho detto io se sono a conoscenza, non è che mi posso prendere un impegno io solo, perché è venuto Franco Benestare a dirmi "Vota a questo, sai, è uno che si sta avvicini..., è vicino all'avvocato Romeo e all'avvocato De Stefano, e dobbia...e sta aiutando". Ma ne sono a conoscenza il mio gruppo? Dire a conoscenza il mio gruppo..., cioè lui sa che dev'essere suo zio, Giovanni, a passare novità a Condello, a chi c'è fuori, che rispetta il mio gruppo. Dice: "Sì, tutto a posto". Ma io non è..., chi c'era all'interno del carcere, dei miei, ho specificato perché si deve aiutare! Non c'erano persone che potevano sapere perché dev'essere aiutato. Cioè, devono sapere che si deve aiutare, perché Demetrio Serraino non poteva essere a conoscenza dei discor..., perché non è a ciò..., è una pedina che può riportare una...una cosa, non è a livello del fratello, ecco.*

No, io no ho tratto..., cioè, quello che hanno in atto oggi non posso sapere, perché i processi sono in corso. Da quando decido di collaborare, i processi sono al corso. L'Olimpia è in corso. So, ad esempio, della Croce Valanidi qualche risultato positivo l'hanno avuto, mezzo processo è tornato indietro! Bene o male è andato, pa...Mico Libri assolto! Ancora una volta Mico, perché ha l'avvocato Gatto..., premetto una cosa, che la volta scorsa ho dimenticato di dire che nacque..., non si fa della meraviglia, che gli

avvocati vengono rimpiazzati. Gatto è un avvocato rimpiazzato dalla cosca Libri. Mi nacque, a me, la curiosità perché quando arrestarono...quando arrestarono a...a De Stefano Carmine, lui andò nella sezione Cellulari; arrestato perché era latitante. Ci incontriamo e ci salutiamo negli avvocati. Io scherzo all'avvocato Genovese, di cui loro portano l'avv..., mettono come legale suo, l'avvocato Genovese, io essendo amico, non è che l'avvocato è intrigato, in nessuna cosa, na...esce, come penalista, dall'avvocato Managò, lui mi seguì allora, all'epoca, a me, tutto il processo Managò, nell'Olimpia era lui il suo legale, che era tutti i giorni, che assisteva le udienze. L'ho me..., però io conoscevo, ero molto amico, che non sapevo nemmeno che era il nipote di Logiudice Domenico, di uno che fa l'aria condizionata, dico qua, lo metto nell'Olimpia 3, gli dico: "Avvocato, che facc... - scherzando - ma che fate, due schieramenti? Va! Che mi difendete a me e difendete..." ma scherzando! Dice: "Ma no! Loro hanno l'avvocato Murolo, che uno...che è più superiore a me". Si definisce così; "E come! Voi non siete buono come avvocato!". Non Mi accenna le precisazioni, però quando rientro nella sezione, io, che c'è Francesco Doldo, con me, che Francesco Doldo è una persona, un braccio destro, si può definire, di Paolo Serraino, ci dissi io: "Ma com'è 'sti fatti?" che loro, conoscendo rapporti più..., ad esempio i Libri, assieme a que..., dice: "Mi accennò 'sto Murolo, Genovese, com'è?". Dice: " 'mpare Paolo, è vicino a loro! Se l'hanno messo..." . Gli dissi io: "Sapete le ultime notizie? Ad esempio, l'avvocato Murolo è vicino alla famiglia De Stefano, che cerca di aiutarli, attraverso l'avvocato De Stefano, sempre; quando parliamo, tutti gli avvocati che si mettono avere che fare, ad esempio, l'avvocato Gatto...mi disse: "Non vi meravigliate in questo fatto! Perché pure Mico Libri se ne andato ed ha rimpiazzato all'avvocato Gatto!" . Gli dissi io: "E sono tornati nei vecchi discorsi?"

- Perché una volta si usa..., queste usanze, per averlo più vicino a un legale, si usava rimpiazzarlo, a metterlo anche all'interno della cosca.

- Così si dedicava di più, state attenti qualche avvocato...

Dalle verifiche operate dalla PG in ordine alle dichiarazioni del collaboratore Paolo IANNO' sono emersi i seguenti risultati attraverso fonti documentali e tecniche.

Franco Benestare, è stato identificato compiutamente in BENESTARE Giorgio di Francesco e di Tegano Saveria, nato a Reggio Calabria il 24.5.1960. Lo stesso è stato detenuto presso la locale casa circondariale in un periodo in cui vi era ristretto anche IANNO' Paolo e cioè dal 20 luglio 2000 al 21 luglio 2001.

L'Avvocato Giuseppe VALENTINO risulta essere difensore di fiducia, oltre che di Paolo ROMEO, nel procedimento "Olimpia 1", anche di Franco CHIRICO, marito di Anna DE STEFANO, sorella di Orazio, latitante sino a poche settimane fa, a sua volta fratello di Paolo, Giovanni e Giorgio DE STEFANO, uccisi nel corso della seconda guerra di mafia.

Da accertamenti effettuati sul sito internet della "Camera dei Deputati", è emerso che Valentino Giuseppe, presentatosi quale candidato alla Camera dei Deputati nelle elezioni del 13 Maggio 2001, è stato eletto nella circoscrizione XXIII (Calabria) collegio 15 Reggio Calabria Sbarre.

Nelle elezioni comunali del Maggio 2002, risulta eletto, nelle file del partito "Uniti per la città" della coalizione di centro sinistra, LE PERA Francesco, nato a Reggio Calabria il 13.07.1956, attualmente Consigliere Comunale.

Nell'edizione de "Il Dibattito" , relativa al mese di Aprile 2001, in ultima pagina è riportata la locandina elettorale dell'On. Giuseppe VALENTINO.

Dai servizi di intercettazione effettuati nei confronti dell'Avvocato Paolo ROMEO, è emersa la intensità dei rapporti tra i due.

L'On. Giuseppe VALENTINO, soprattutto nel periodo Marzo 2002 - Febbraio 2003 (data, quest'ultima, vicina alla notizia dell'indagine a seguito della trasmissione degli atti da Reggio Calabria a Catanzaro), si è recato in alcune circostanze nello studio dell'Avvocato ROMEO, assieme al quale svolge un ruolo non indifferente nell'ambito della vita politico amministrativa della città (si veda quanto registrato a proposito della vicenda del c.d. "Decreto Reggio", delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco di Reggio Calabria, del Presidente del Consiglio provinciale, per il rinnovo dei relativi Consigli e per la formazione delle Giunte: in tale contesto è emerso il condizionamento della politica da parte del ROMEO e delle persone a lui vicine che lo utilizzano, anche, quale persona di spicco della mafia reggina).

L'On. Giuseppe VALENTINO, inoltre, viene formalmente interpellato nel periodo in cui l'Avvocato Giorgio DE STEFANO viene arrestato per il passaggio in giudicato della sentenza "Olimpia 1". In particolare, all'Onorevole, viene chiesto di fornire documentazione CED attestante la posizione carceraria del DE STEFANO e l'interessamento per non far spostare quest'ultimo dal carcere di Reggio Calabria.

Dai servizi tecnici, è poi risultato che l'Avvocato Giorgio DE STEFANO è stato spostato dal carcere di Reggio Calabria a quello di Livorno e, a dire del figlio Giovanni DE STEFANO, parte della documentazione CED relativa alla posizione carceraria del genitore sarebbe stata fornita da un suo cugino, non meglio individuato, in servizio presso il Ministero della Giustizia in Roma. Nulla viene detto circa l'ulteriore carteggio, classificato "Riservato". In tale circostanza il VALENTINO viene fortemente criticato per il disinteresse dimostrato nella vicenda.

L'Onorevole Giuseppe VALENTINO, viene nuovamente criticato all'indomani della condanna riportata in appello dall'Avvocato Paolo ROMEO e, in generale, per l'atteggiamento (giudicato immobilista) mostrato nei confronti dei Magistrati del Distretto di Reggio Calabria ed anche nei confronti dell'allora Prefetto Goffredo SOTTILE.

Il medesimo, infine, viene criticato da Francesco GANGEMI tanto in alcune conversazioni intercorse con l'On. Angela NAPOLI, quanto sul giornale da lui diretto "Il Dibattito", in quanto ritenuto responsabile di non essersi interessato alle problematiche della giustizia prospettate dal medesimo periodico, in

particolare di non avere inviato alcuna ispezione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per verificare quanto “denunciato” da “Il Dibattito”.

Numerose sono le conversazioni intercettate all'interno dello studio dell'Avvocato ROMEO ed intercorse tra il medesimo ed il Sottosegretario On. Giuseppe VALENTINO a conferma dello stretto legame tra i due.

In talune si richiede l'intervento del Sottosegretario per caldeggiare soggetti vicini al ROMEO.

L'ultima presenza segnalata del Sottosegretario On. Giuseppe VALENTINO all'interno dello studio dell'Avvocato ROMEO risale al 17 Gennaio 2003, in coincidenza con l'elaborazione del discorso inaugurale per l'Anno Giudiziario.

Nella conversazione successiva delle ore 20.15 di quel giorno, Paolo ROMEO e Rocco ZOCCALI interpretano a loro modo il diradarsi delle “apparizioni” del Sottosegretario.

07.2 I rapporti tra Paolo ROMEO e Giorgio DE STEFANO.

Giorgio DE STEFANO, avvocato, si identifica in DE STEFANO Giorgio, nato a Reggio Calabria il 27.11.1948, ivi residente in via Crisafi nr.25, cugino di Paolo, Giovanni, Giorgio e Orazio DE STEFANO, capi storici del potente casato di Archi, i primi tre deceduti nel corso delle due guerre di mafia, il quarto latitante per 16 anni, poiché condannato all'ergastolo, divenuto definitivo in Cassazione, nell'ambito del procedimento denominato “OLIMPIA 1” e nel febbraio di quest'anno tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Reggio Calabria.

Nella operazione “OLIMPIA 1”, l'avvocato Giorgio DE STEFANO ha riportato la condanna ad anni 6 di reclusione in primo grado, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, pena ridotta in appello ad anni 3 e mesi 6 di reclusione per il medesimo reato, sentenza divenuta definitiva in Cassazione avendo quest'ultima rigettato il ricorso presentato dall'interessato.

Di precipuo interesse le dichiarazioni di Paolo IANNO' articolate sui seguenti punti fondamentali:

- l'avvocato DE STEFANO era “cercato in tutti i modi, nella guerra di mafia”, perché è sempre stato “il consigliere” della famiglia DE STEFANO;
- Pasquale CONDELLO lo conosceva bene, senz'altro meglio di lui e meglio di tanti altri, sapeva che lui poteva manovrare Tribunale di Reggio e Cassazione disponendo di “fili diretti”;
- dirigeva la famiglia come obiettivo e si interessava di “qualsiasi rapporto”, con “la Massoneria, alti livelli su Roma” in quanto “lui aveva agganci in modo diretto” ed aveva “una grande influenza sempre in Cassazione”;
- questo interessamento si era visto “attraverso l'avvocato ed attraverso ROMEO, che agganciò a DE STEFANO” nel processo Olimpia 1 con riferimenti “attraverso l'avvocato ROMEO, l'avvocato DE STEFANO, con questo avvocato che si sta portando, VALENTINO, che avranno un'unione esterna”;

- “loro qua, in questa situazione, hanno “Il Dibattito”, un quotidiano che “possono appoggiare per dare una mano, d’aiuto” nel senso che “la rivista dà le notizie false, invertendo magari una dichiarazione sul vero”.

Esistono numerose conversazioni intercettate che manifestano il legame ed il cointeresse.

Il DE STEFANO sconta la pena presso il carcere di Reggio Calabria, successivamente presso quello di Livorno.

Sono documentati i tentativi realizzati dal figlio Giovanni e da Paolo ROMEO per “trattenere” il detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria (nella speranza di una collocazione vicina e di controllo sul giudizio dei benefici detentivi) nonché di entrare in possesso della documentazione CED necessaria alla scarcerazione anticipata del DE STEFANO, anche interessando il Sottosegretario alla Giustizia On. Giuseppe VALENTINO (per rendere più veloce l’iter del giudizio di sorveglianza).

Si richiamano all’uopo le conversazioni intercorse tra Giorgio DE STEFANO, Paolo ROMEO e Rocco ZOCCALI (nato a S. Stefano d’Aspromonte (RC) il 30.5.1950, avvocato) circa la pena residua da scontare e la possibilità che il periodo venga trascorso a Reggio Calabria prima che in data 14 aprile 2002, Giorgio DE STEFANO venga tratto in arresto, in ragione dell’esecutività delle sentenza a suo carico.

Giovanni DE STEFANO chiede a Paolo ROMEO di poter interessare il medesimo Sottosegretario, anche per far mantenere il padre presso il carcere di Reggio Calabria. Frequenti, in proposito, i contatti avuti da Paolo ROMEO con la dott.ssa SCORDINO, già contattata telefonicamente e nel frattempo sopraggiunta presso lo studio, affinché, quale segretaria personale, le rappresenti all’On. VALENTINO.

Nel medesimo contesto si segnalano significative ed interessate informazioni su eventuali collaborazioni maturate nel frattempo con commenti favorevoli nel caso di mancati riferimenti personali e preoccupazioni nel caso contrario.

Si colgono i timori ed i rischi conseguenti a dichiarazioni collaborative dannose sia per il detenuto, sia per la famiglia De Stefano.

Si vedano:

- le informazioni acquisite sul contenuto delle dichiarazioni rese da Umberto MUNAO’ nato a Reggio Calabria il 23.12.1966, appartenente alla famiglia ROSMINI federata al cartello dei “condelliani”;

- le informazioni sulle dichiarazioni di Antonino FIUME nato a Reggio Calabria il 22.11.1964, apprese da Giovanni DE STEFANO, tramite Franco CATALANO, nato a Reggio Calabria il 4.05.1939, collega dello studio di

Vincenzina LEONE, nata a Reggio Calabria il 28.08.1958, legale di fiducia del FIUME).

- gli interessi sulla gestione del collaboratore Giacomo LAURO (Giovanni DE STEFANO afferma di avere appreso, sempre dal CATALANO, notizie sull'irregolarità della gestione del collaboratore in questione, al quale, all'epoca, erano state asseritamente dettate informazioni circa le dichiarazioni da rilasciare prima della stesura dei verbali).

Si segnala il plurimo interessamento, nel frenetico finalizzato attivismo, di Natale SARACENO (nato Reggio Calabria il 19.01.1963, consulente fiscale, coniugato con FONTANA Maria, figlia di Antonino e nipote del latitante FONTANA Giovanni, capo dell'omonima cosca federata alla coalizione dei "condelliani") e di Nicola CUTRUPI (nato a Reggio Calabria il 5.6.1936, Dirigente della Provincia di Reggio Calabria).

Si esprime il commento favorevole sul trattamento riservato a Giorgio DE STEFANO in carcere e sul rispetto nutrito dall'ambiente nei confronti del genitore, che riconosce in lui la figura carismatica del defunto cugino Paolo DE STEFANO, boss di Archi.

Malgrado i numerosi tentativi e le innumerevoli parole spese, Giorgio DE STEFANO viene spostato dal carcere di Reggio Calabria a quello di Livorno.

Di tale novità, all'interno dello studio di Paolo ROMEO, l'avvocato Emidio TOMMASINI discute con il Sottosegretario alla Giustizia On. Giuseppe VALENTINO.

Il 18 Maggio 2002, dopo un colloquio telefonico, Giovanni DE STEFANO si incontra con Fabio CUTRUPI e Paolo ROMEO presso lo studio di questi; dalla conversazione emerge chiaramente il trasferimento di Giorgio DE STEFANO dal carcere di Reggio Calabria a quello di Livorno essendo il primo classificato ministerialmente come casa circondariale, mentre il secondo casa penale, motivo per il quale a Reggio non potevano essere reclusi detenuti in fase di espiazione della pena.

Giorgio DE STEFANO, infine, è stato scarcerato in data 17 Giugno 2002.

Questi, una volta in libertà, riprende i contatti a suo tempo interrotti, con l'avvocato Paolo ROMEO, come attestano le prime conversazioni che provano la stabilità del rapporto nel tempo e la reciprocità della disponibilità risultante nella vicenda procedimentale del ROMEO.

Debbono essere messi in risalto gli aspetti probatoriamente rilevanti.

Il primo è rappresentato dallo stretto e profondo legame che unisce i due avvocati, Paolo ROMEO e Giorgio DE STEFANO, per altro già definito dal collaboratore Paolo IANNO' come "... Il consigliere della famiglia DE STEFANO...".

Il legame trascende il semplice rapporto di amicizia e porta l'uno a preoccuparsi interessatamente delle sorti dell'altro: l'interessamento di Paolo ROMEO, infatti, verrà contraccambiato da Giorgio DE STEFANO, allorquando il primo dovrà affrontare il processo d'appello ed il conseguente ricorso in Cassazione.

L'ulteriore elemento lega non solo Paolo ROMEO a Giorgio e Giovanni DE STEFANO, ma anche i soggetti in questione al periodico "Il Dibattito".

Significativa, in particolare, è la strategia rappresentata da Giovanni DE STEFANO, di attaccare le dichiarazioni di Giacomo LAURO, cosa che, peraltro, è stata puntualmente verificata.

In tal senso, ulteriore dato importante è la campagna aggressiva nei confronti del dott. MACRI', accusato di avere "suggerito" al LAURO le dichiarazioni da rilasciare.

Significativo è il timore che la notizia della collaborazione di Antonino FIUME ha suscitato tra gli interlocutori, timore che ha spinto Giorgio DE STEFANO ad attingere informazioni nell'ambiente giudiziario ed a riceverne (a dire dello stesso) dall'avvocato Francesco CATALANO, collaboratore di Vincenzina LEONE, legale di fiducia proprio del FIUME.

07.3 I retroscena della vicenda processuale dell'avvocato Paolo ROMEO.

Si richiamano ora, per parallelismo, i retroscena della vicenda processuale dell'avvocato Paolo ROMEO, condannato con sentenza passata in giudicato ad anni tre di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Le conversazioni acquisite presentano un comune denominatore: la presenza di Giovanni, e, dopo la sua scarcerazione, di Giorgio DE STEFANO, evidenziando, ancor più, quel rapporto di mutua, vicendevole assistenza, già palesato.

La vicenda processuale di Paolo ROMEO può essere suddivisa in tre fasi:

- la prima, di approccio al processo;
- la seconda, di critica alla sentenza di condanna;
- la terza, caratterizzata dalla reazione e dalla riorganizzazione della strategia da seguire in Cassazione per evitare la condanna definitiva.

La prima è caratterizzata dal tentativo di estromettere dalla cognizione della causa il giudice *a latere*, dott.ssa Giuseppina LATELLA.

La seconda si segnala per le aspre critiche mosse oltre che al c.d. "potere giudiziario", anche a quello che viene definito il potere "politico - economico - massonico", corresponsabile della condanna.

La terza, infine, si connota per il tentativo di seguire “vie parallele” in modo da influenzare il giudizio in Cassazione.

Nel corso dei colloqui risalta il reale motivo che muove Paolo ROMEO verso la sentenza di assoluzione: potersi riproporre ufficialmente sul piano politico nazionale, sentimento, questo, condiviso anche dai suoi interlocutori.

Palese e costante è l’astio nei confronti della dott.ssa Giuseppina LATELLA: si veda la conversazione dell’11 maggio 2002, tra il ROMEO, l’avvocato Rocco ZOCCALI ed il Dirigente della Provincia, Nicola CUTRUPI.

Il successivo 14 maggio, presente anche la segretaria Cecilia DE LORENZO, gli interlocutori non nascondono il proprio timore, tanto meno l’astio nutrito nei confronti della dottoressa Giuseppina LATELLA.

Rocco ZOCCALI, ancora, rimprovera Paolo ROMEO per non avere “avvicinato”, in una cena al “circolo velico”, il presidente Ippolito.

Paolo ROMEO viene “invitato” a conoscere le intenzioni del P.M. prima della celebrazione del processo, e l’orientamento della LATELLA. A questo proposito, i tre interlocutori discutono di come avvicinare, tramite terzi, i soggetti in questione, in particolar modo la LATELLA. Il ROMEO, poi, si dilunga a spiegare come, a dir suo, in passato, egli avrebbe indirettamente “favorito” il P.M. Caputi canalizzando un lavoro verso un’impresa di un parente del medesimo durante l’amministrazione comunale del Sindaco Falcomatà.

Il successivo 19 maggio, il ROMEO comunica ai propri interlocutori che Emidio TOMMASINI ha fatto visita al giudice a latere dott.ssa LATELLA per capirne i programmi (in riferimento alla durata del processo ed alla fissazione di eventuali altre udienze).

20 Maggio: viene celebrata l’udienza in corte d’appello e si registra unicamente la requisitoria del P.G. CAPUTI, tacciata di incoerenza tra l’asserita requisitoria morbida e la richiesta di condanna ed ipotizzatamente giustificata dalla volontà di indirizzare obbligatoriamente la Corte verso una sentenza di assoluzione.

23 Maggio: Paolo ROMEO e Rocco ZOCCALI fanno esplicito riferimento al fatto di volere chiedere la sostituzione della LATELLA con il giudice TRIMARCHI, ripristinando, così, l’originaria composizione della Corte e raggiungendo lo scopo di eliminare la prima dal giudizio.

Prima del colloquio in questione, Rocco ZOCCALI investe del progetto anche il Sottosegretario On. Giuseppe VALENTINO, durante un incontro intercorso all’interno dello studio del ROMEO.

28 Maggio 2002: sul “Corriere della Sera”, viene pubblicato un articolo ove si critica il Sottosegretario Valentino per la frequentazione con l’Avvocato Paolo

ROMEO; il fatto viene commentato dal medesimo, prima con Francesco VALENTINO e poi con Giovanni ROMEO.

Nel corso della conversazione, inoltre, Nicola CUTRUPI chiede al ROMEO se l'avvocato Pino FINO ed il nipote BALBONI Eugenio, nato a Reggio Calabria l'8.03.1969, (indicati con l'appellativo "i quintali") si siano interessati con il presidente IPPOLITO per capire l'orientamento del collegio giudicante.

Estrema è l'apprensione con cui vengono seguite le sorti del ROMEO non solo da parte dell'interessato, ma anche dal suo entourage, in particolare da Giovanni ROMEO, Oreste AMADDEO, Nicola CUTRUPI, Antonino IDONE e Rocco ZOCCALI (quest'ultimo, in particolare in più d'una occasione, ha sottolineato come la sentenza "...deve essere di assoluzione ...").

Le risultanze investigative, emergenti dai servizi tecnici trovano pieno riscontro in quanto dichiarato proprio dalla dott.ssa LATELLA in data 18 Marzo 2003.

Il tentativo di estromettere la dottoressa LATELLA dal processo a carico del ROMEO, fu realmente posto in essere, ma non raggiunse lo scopo prefissato, dato che in data 11 giugno 2002 il processo, celebratosi di fronte ad un collegio in diversa composizione, fu rinviato al 24 settembre.

Le parole della dottoressa LATELLA, infine, trovano importante riscontro nella conversazione del 12 giugno 2002, ossia il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza.

Durante il colloquio intercorso tra l'avvocato Paolo ROMEO e Nicola CUTRUPI, il primo istiga il CUTRUPI a esercitare pressioni sulla LATELLA e sul marito della stessa, invito questo, che viene colto dal medesimo CUTRUPI con entusiasmo e vigore.

A conferma della stabilità del rapporto tra Paolo ROMEO e Giorgio DE STEFANO, giustificata dal coinvolgimento di quest'ultimo nel processo del primo, avvicinandosi la fatidica data della pronuncia, Giorgio DE STEFANO viene nuovamente contattato e, in data 11 settembre, i due si recano dall'Avvocato Tommasini.

Il 24 Settembre 2002 si celebra l'udienza e Paolo ROMEO viene condannato ad anni due di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

La "seconda fase", come si è già notato, si connota per la aperta censura alla sentenza, qualificata "figlia del potere politico e giudiziario vigente a Reggio Calabria", definita "democratica" in quanto espressione "della volontà tanto delle parti di destra che di quelle di sinistra", sottolineandosi il fatto che, sul giudizio finale, abbiano sicuramente pesato le "dicerie" secondo le quali egli sarebbe ancora parte attiva nella politica locale.

La critica si estende, poi, ai magistrati, quelli della DDA "... che sono ancora tutti là..." (in riferimento ai sostituti con delega distrettuale scaduta) ed al presidente IPPOLITO che, a suo dire, lo ha condannato dopo aver fatto pervenire allo stesso, per il tramite di terzi soggetti tra cui l'avvocato TOMMASINI, l'Ispettore di p.s. Antonino CARACCILO e il maresciallo Francesco SPANO', assicurazioni sul fatto che gli avrebbe restituito l'onorabilità.

Viene nuovamente affrontato il tema dei "messaggi" inviati dal dott. Ippolito al ROMEO per il tramite di terze persone, tra cui il maresciallo SPANO' e tale maresciallo CACACE, e dei favori da questi richiesti, in particolar modo l'intercessione con il Senatore VALENTINO per il trasferimento della moglie dell'IPPOLITO dalla scuola di Cittanova.

E' fortemente criticato il disinteresse mostrato nella vicenda dall'On. Valentino, accusato di non essere intervenuto per arginare i magistrati e per non aver rimosso lo status quo esistente prima dell'insediamento del nuovo governo locale, con particolare riferimento alla mancata sostituzione del Prefetto Sottile, ritenuto vicino ad ambienti di sinistra.

Alla conversazione si unisce Oreste AMADDEO, con il quale viene nuovamente fatto riferimento ai "messaggi" del presidente Ippolito, asseritamente inviati per il tramite dell'avvocato Tommasini, del maresciallo Caracciolo, dei "Quintali", identificati negli Avvocati Pino FINO ed il nipote BALBONI Eugenio.

Ulteriore particolare da far risaltare è il nuovo elemento di collegamento che unisce non solo Paolo ROMEO, ma anche Nuccio IDONE e Oreste AMADDEO al periodico "Il Dibattito" di Francesco GANGEMI ed alle battaglie da quest'ultimo portate avanti. Si ritorna, inoltre, sulla politicità della sentenza, asseritamente voluta per colpire il ROMEO politico ed impedire allo stesso di entrare nuovamente ed ufficialmente in scena. Inoltre, lo ZOCCALI, insiste nel riferire di aver sentito da Elio MARRAPODI, critiche al "gruppo di potere" ROMEO, PIRILLI, VALENTINO, che condiziona la vita amministrativa delle istituzioni.

E' doveroso segnalare che i servizi tecnici effettuati sull'utenza in uso al presidente IPPOLITO non hanno fornito riscontri alle affermazioni del ROMEO.

Analogo discorso deve essere fatto per il P.G. CAPUTI.

Sono stati, però, riscontrati contatti telefonici tra SPANO' Francesco, in servizio al centro SISDE di Reggio Calabria e l'avvocato ROMEO.

La "terza fase" si incentra su "meccanismi da capire" e "necessità di sincronizzarsi su tali meccanismi", "ingranaggi da muovere per far capire alla Suprema Corte il peso specifico di chi, questa, ha di fronte".

Il passaggio più allarmante si riscontra nel riferimento fatto a "...condizionamenti che si riuscirà a mettere in campo..." ed a persone da "interessare perché prendano a cuore la causa".

Il 14 dicembre 2002 Aurelio CHIZZONITI, Presidente del Consiglio Comunale propone di interessare della causa il magistrato Giuseppe TUCCIO.

In data 20 Dicembre 2002, Paolo ROMEO affronta l'argomento con l'On. Giuseppe VALENTINO.

In data 20 febbraio, Paolo ROMEO torna a sentirsi con Giuseppe CUCINOTTA e, il successivo 21 febbraio, quest'ultimo contatta direttamente Giorgio DE STEFANO.

Si nota come la sentenza si fondi, soprattutto, sulle dichiarazioni dei collaboratori LAURO Giacomo e BARRECA Filippo, i soggetti perennemente attaccati da "Il Dibattito".

Dall'analisi complessiva delle conversazioni si ricavano combinati elementi di riscontro rispetto al tenore delle pubblicazioni mensili del periodico in argomento, in cui emerge palesemente l'astio nutrito verso i magistrati di Reggio Calabria.

L'aspetto più precipuo è fornito dai dati investigativi emersi a ridosso della discussione del ricorso, avvenuto in data 10 Febbraio 2004 e conclusosi con il rigetto del medesimo da parte della Suprema Corte.

Sull'argomento, infatti, sono state intercettate delle conversazioni di particolare rilievo.

I soggetti a cui viene fatto riferimento nelle conversazioni con i nomi ROMEO, Nino PELLEGRINO e Bruno, sono stati identificati in:

- ROMEO Francesco nato a Reggio Calabria il 18.08.1950, residente a Roma in via Medesimo nr.40, medico cardiologo, primario della cattedra di cardiologia all'università di Tor Vergata (Roma);

- PELLEGRINO Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.01.1949. pensionato I.N.P.S.;

- BRUNO Paolo, nato a Reggio Calabria il 12.03.1952, ivi residente frazione in via Lupardini - Archi - nr.2, magistrato, consigliere di Cassazione impiegato presso l'ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione in Roma. (identificato in data 10 Febbraio da personale di Polizia in servizio presso il Commissariato di P.S. "Palazzo di Giustizia").

In base alle risultanze investigative emerse, lo stesso 5 febbraio 2004 veniva richiesta dalla PG autorizzazione ad effettuare, in via d'urgenza, servizi di intercettazione sull'utenza telefonica cellulare in uso a PELLEGRINO Antonino, mentre il successivo 6 febbraio 2004, veniva richiesta dalla PG autorizzazione ad

effettuare, sempre in via d'urgenza, servizi di intercettazione sulle utenze telefoniche fisse e cellulari in uso a ROMEO Francesco.

In concomitanza con la discussione del ricorso la PG organizzava un servizio di osservazione con l'indispensabile e prezioso ausilio di personale del Commissariato di P.S. "Palazzo di Giustizia", distaccato presso la Suprema Corte di Cassazione.

Il servizio forniva importanti riscontri alle conversazioni intercettate, dato che Agenti di quel Commissariato, su direttive della PG delegata alle indagini preliminari, si recavano all'interno dell'aula ove era in corso la discussione del ricorso presentato dall'Avvocato Paolo ROMEO e notavano la presenza di PELLEGRINO Antonino (l'effigie del quale era stata nel frattempo trasmessa via e-mail), il quale sostava all'interno dell'aula pur essendo privo di "passi", normalmente rilasciato dagli Agenti della Polizia Penitenziaria preposti al controllo dell'ingresso.

Notata l'anomalia, veniva richiesto al PELLEGRINO il motivo per cui non fosse in possesso del "passi"; questi rispondeva affermando di essere entrato assieme al consigliere BRUNO che lavorava all'interno della Cassazione.

Il personale di PG ivi in servizio effettuava un discreto controllo al fine di notare gli spostamenti del PELLEGRINO. Questi veniva visto colloquiare dapprima con gli Avvocati del ROMEO, GAITO e FERRAIOLI, dopo, verso la fine dell'udienza, proprio con il consigliere BRUNO.

Al termine dell'udienza il PELLEGRINO ed il consigliere BRUNO venivano visti allontanarsi ed incontrarsi con una terza persona che li attendeva all'esterno dell'edificio (Giuseppe PAVONE, stante le risultanze dei servizi tecnici). Dopo avere salutato il BRUNO, PELLEGRINO e PAVONE si allontanavano lungo via Tacito.

Alle ore 17,55 Nino PELLEGRINO comunicava a Paolo ROMEO che il ricorso era stato rigettato.

In data 13 Febbraio 2004, alle ore 14.54, Nino PELLEGRINO riferiva a Mimmo ROMEO di aver incontrato il Sottosegretario VALENTINO con il quale aveva commentato il rigetto del ricorso di Paolo ROMEO.

In data 14 Febbraio 2004, alle ore 09.48, Nino PELLEGRINO riferiva a Peppe PAVONE di avere incontrato VALENTINO il quale ha affermato di avere visto, nella vicenda di Paolo, numerose ingiustizie e di aspettare la vicenda SOFRI per "fare casino".

L'avvocato Paolo ROMEO, dunque, veniva definitivamente riconosciuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa; la Suprema Corte di Cassazione, infatti, rigettando il ricorso dal medesimo presentato,

rendeva esecutiva la condanna ad anni tre di reclusione comminata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

L'11 Febbraio 2004, ossia il giorno successivo al rigetto del ricorso, Paolo ROMEO si recava spontaneamente presso il carcere di Vibo Valentia. In proposito, è rappresentato che il direttore dell'Istituto in questione, Pasquale LEUZZI, aveva avuto, in passato, rapporti con l'avvocato, essendosi presentato presso lo studio legale del medesimo, per chiedere un incontro con il Sottosegretario On. VALENTINO, per altro verificatosi in data 11 Maggio 2002.

Il rigetto del ricorso e la spontanea presentazione in carcere dell'Avvocato Paolo ROMEO, trovavano spazio anche nell'edizione di Febbraio - Marzo 2004 de "Il Dibattito". Alla pagina 14 è riportato l'articolo: *L'avv. Paolo ROMEO si è costituito e gli altri quando .. ? Il silenzio di Valentino*". Il contenuto dell'articolo, oltre a celebrare la figura dell'avvocato, ripercorre la sua vicenda giudiziaria e contiene critiche ai magistrati MACRI', BOEMI, VERZERA, sostenitori dell'accusa, al dott. IPPOLITO, presidente del collegio di Corte d'Appello che ha giudicato in secondo grado il ROMEO, alla dott.ssa GRASSO, querelante del GANGEMI, al Sottosegretario On. VALENTINO che non ha continuato a difendere il ROMEO, dopo essere stato eletto.

Come già evidenziato, le critiche che si leggono nell'ultima edizione de "Il Dibattito", ricalcano quanto contenuto nelle conversazioni intercorse tra l'Avvocato ROMEO ed i personaggi che, via via, si sono alternati all'interno del suo studio legale.

L'ultimo atto della storia giudiziaria dell'Avvocato Paolo ROMEO, dunque, costituisce ennesima e definitiva riprova del legame esistente tra questi, il suo entourage e il Direttore del periodico Francesco GANGEMI e testimonia come, malgrado l'apparente uscita di scena dell'avvocato, la strategia a suo tempo concordata è proseguita nel tempo, è, a tutt'oggi, ancora in atto, vivendo e trovando nuova linfa attraverso le pagine de "Il Dibattito".

07.4 Le conoscenze "riservate" in capo all'avvocato ROMEO.

L'avv. ROMEO non solo ostenta sicurezza in ordine al possesso ed al controllo di notizie riservate concernenti la Procura della Repubblica di Reggio Calabria quanto dispone di rapporti di confidenza con il SISDE.

Dalle intercettazione acquisite sono emersi molteplici riferimenti fatti dall'avvocato Paolo ROMEO al maresciallo SPANO'.

Costui è stato identificato in SPANO' Francesco Antonio, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 12.10.1950, in servizio presso il Centro SISDE di Reggio Calabria.

Si segnala in particolare che, a quanto riferito dal ROMEO, lo SPANO' gli avrebbe palesato l'intenzione del dott. IPPOLITO, presidente del collegio

giudicante nel processo di Appello, di assolverlo per restituirgli la “verginità” e consentirgli di rientrare in politica.

L’avvocato Paolo ROMEO asserisce in altro passaggio di aver mandato il maresciallo SPANO’ da uno dei candidati a Sindaco di Reggio Calabria (tale FRAGOMENI) per boicottare la campagna elettorale del candidato del centro sinistra, Demetrio NACCARI CARLIZZI.

Sono emersi contatti, sulle utenze dell’avvocato Paolo ROMEO, tra il medesimo e lo SPANO’ (conversazione del 06.03.2003 alle ore 14.13 *progressivo nr.554*; conversazione del 27.04.2002 alle ore 11.10 *progressivo nr. 1898*; conversazione del 17.05.2002 alle ore 12.18 *progressivo nr. 2427*; conversazione del 29.06.2003 alle ore 21.40 *progressivo nr. 9058*; conversazione del 10.10.03 alle ore 18.12, *progressivo nr. 12555*; conversazione del 10.10.03 alle ore 18.22 *progressivo nr. 12556*).

Si segnala, a conferma testuale di quanto prima evidenziato (cfr. conversazione ambientale del 3.07.03 alle ore 10.35, tra ROMEO Paolo, e un UOMO, in corso d’identificazione, *progressivo nr.26482*) che, nel disquisire circa la riferita iscrizione dell’onorevole VALENTINO sul registro degli indagati, Paolo ROMEO, tranquillizzando il proprio interlocutore afferma: “...*qui a Reggio sicuramente no ... no .. no .. a Reggio è sicuro, ci metto la mano sul fuoco...*”.

Il fatto che quanto asserito dall’avvocato ROMEO corrisponda effettivamente al vero conferma il dato che questi acquisisce notizie anche all’interno degli uffici giudiziari da persone bene informate.

* * * * *

P A R T E T E R Z A

LE PUBBLICAZIONI DEL PERIODICO "IL DIBATTITO". CONTENUTI E RUOLI OPERATIVI.

01. Il periodico "IL DIBATTITO": pubblicazioni a far data dall'anno 2000: acquisizioni e sviluppi investigativi .

01.1 Le prime pubblicazioni acquisite.

Agli atti sono acquisite le copie de "IL DIBATTITO" a far tempo dal mese di Febbraio 2000.

FEBBRAIO 2000:

In prima pagina è ben visibile l'articolo: *Tribunale di Reggio Calabria: il caso GRASSO - GRECO. La Presidente rilancia.* L'articolo di riferimento è riportato alla pagina 48 ove, tra l'altro, è pubblicata la foto della d.ssa **GRASSO** e, in un riquadro, quella del marito, dott. **GRECO**. L'articolo, firmato da F. Gangemi, critica la dott.ssa **GRASSO** per la denuncia da questa presentata nei confronti de "Il Dibattito".

A pagina 2 è riportato l'articolo: *Tribunale di Reggio Calabria, rifiuti radioattivi e traffico di armi e stupefacenti: "LA PROCURA DISTRETTUALE INSABBIA LE INDAGINI ?".* L'articolo riprende un'indagine sull'affondamento in mediterraneo di alcune navi trasportanti rifiuti tossici, già condotta dal P.M. presso la Pretura dott. Francesco NERI, poi passata al Sostituto DDA dott. CISTERNA, indicato come l'insabbiatore dell'inchiesta.

MARZO

2000:

In prima pagina è riportato il titolo: *"Tribunale di Reggio Calabria - Il caso GRASSO ed altri: Il Presidente condanna il libello".* L'articolo di riferimento è riportato alla pagina 48, ove il GANGEMI pubblica il dispositivo di una condanna ricevuta dal Tribunale presieduto proprio dalla dott.ssa **GRASSO**. All'interno, tra l'altro, il GANGEMI così si esprime: *"... Il fatto è, Presidente, che Lei, per motivi di chiara incompatibilità, non può continuare ad esercitare le sue funzioni nel Tribunale di Reggio. Per molteplici motivi. Non ultimo il legame di parentela con il Giudice Franco GRECO. Il problema, chiamiamolo così, interessa i cittadini e la loro serenità nell'approccio con la Giustizia".*

In prima pagina, accanto alla foto del giudice Vincenzo **MACRI'**, è riportato il titolo: *Tribunale di Reggio: Una storia che parte da lontano.* L'articolo è contenuto nelle pagine 11, 12 e 13, ove viene riportato il procedimento disciplinare avviato nei confronti del dott. **MACRI'** dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura avviato in seguito ad asserite accuse da questi mosse nei confronti del giudice Giuseppe VIOLA.

Nel medesimo articolo, alla pagina 13 si legge il titolo: *"MATACENA ACCUSA".* Nel corpo dell'articolo è riportata una richiesta dell'Onorevole **MATACENA** che, partendo da fatti risalenti al 1979 quando il giudice era pretore a Melito Porto Salvo e ad un esposto denuncia presentato dall'avvocato Lupis,

chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di Grazia e Giustizia di sapere se è stato istituito un procedimento per falso materiale ed ideologico nei confronti del dott. MACRI', se l'esposto dell'avvocato LUPIS ha avuto un seguito, se non si ritenga opportuno avviare un'indagine per accertare eventuali responsabilità e se non sia opportuno sottrarre la reciproca competenza ex art. 11 dai Distretti di Messina e Reggio Calabria, se non si ritenga opportuno sottoporre al CSM "...l'ulteriore perla di giustizia ingiusta del Dott. MACRI'... quali provvedimenti disciplinari si intendano adottare nei confronti di un Magistrato, paladino della sottocasta comunista all'interno della magistratura che non finisce mai di stupire per la spudorata arroganza con la quale intende < amministrare > la giustizia abusando, tra l'altro, dei doveri d'ufficio..."

In copertina si legge: "MESSINA - REGGIO: Magistrati nella bufera. QUEL LEMBO CHE FECE ARRESTARE FOTI". L'articolo è contenuto alle pagine 4, 5, 6, 7 e, partendo dall'arresto del giudice reggino Giacomo FOTI ordinato dal dott. LEMBO, si sposta sulla "vicenda SPARACIO". In particolare viene riportata la prima parte dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'allora collaboratore di Giustizia che ripercorre le anomalie riscontrate fin dall'arresto del medesimo.

Alle pagine 2 e 3 è riportato l'articolo: "Traffico di armi, di stupefacenti e scorie radioattive: DR. CISTERNA ABBIAMO DIRITTO DI SAPERE". Il contenuto dell'articolo è basato su un'indagine già condotta dal p.m. dott. Neri e paventa che la medesima possa essere stata insabbiata dal dott. CISTERNA.

Alla pagina 23 è pubblicato l'articolo: "LO STATO? ILLUSTRE SCONOSCIUTO - Il porto delle mafie, chi ha visto Mister Plan? Le strane confessioni di Soriero", nel quale viene commentato, in termini critici, l'interrogatorio dell'On. SORIERO e l'atteggiamento del P.M. dott. PENNISI.

Alla pagina 33 è pubblicato l'articolo "L'IMPOSTORE: GANGEMI E' PREGIUDICATO CALUNNIATORE ED ESTORTORE - Operazione Floppy Disk". Il contenuto commenta l'indagine dei PP.MM. Bianco e Palamara nei confronti del Direttore del Dibattito accusato di estorsione. In un riquadro è pubblicato il commento di Francesco GANGEMI senior, cugino omonimo del giornalista, dal titolo: "QUALE GIUSTIZIA" che critica l'indagine in argomento. E' presente, inoltre, la didascalia: "da questo inizia la collaborazione di Francesco GANGEMI Senior".

APRILE 2000

Alla pagina 2 è pubblicato l'articolo: LA DIGNITA' PREVARRA' SUL SILENZIO - Traffico di armi, stupefacenti e scorie radioattive. L'articolo riprende l'indagine un tempo condotta dal P.M. dott. Francesco NERI, successivamente passata al Sostituto DDA Dott. Alberto CISTERNA, indicato come l'insabbiatore dell'inchiesta.

Alla pagina 4, sotto l'articolo "RICOMINCIO DA DUE, una storia che parte da lontano" in prosecuzione dal numero precedente, è pubblicata l'ulteriore tranche del procedimento disciplinare promossa nei confronti del Dott. MACRI' sulla vicenda relativa al Giudice Viola.

Alle pagine 5, 6 e 7 continua l'esposizione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'allora collaboratore messinese Luigi SPARACIO, sotto il titolo: "Messina - Reggio, Magistratura nella bufera LEMBO: DOPO FOTI, NERI".

In prima pagina, accanto alla foto del Giudice GRECO, si legge, *“Reggio Calabria, Processo VALANIDI: I GIUDICI PAGHINO”*. Nell’articolo, pubblicato alle pagine 8, 9 e 10 si fa riferimento alle scarcerazioni maturate in seno al procedimento denominato “Valanidi”, imputate dal GANGEMI all’inerzia del Dott. GRECO. In seno all’articolo, tra l’altro, si legge: *“... Il Giudice Franco GRECO, come scriviamo da mesi, è esecutato per via di disimpegni finanziari dai Giudici operanti nello stesso distretto giudiziario di Reggio Calabria. La moglie del Dott. Franco GRECO è Presidente della prima sezione penale presso il Tribunale di Reggio Calabria. I problemi connessi alla particolare situazione debitoria del Dr. Franco GRECO, abbiano potuto scatenare nel giudicante momenti di stress, di frustrazione di disorientamento morale ? La situazione di incompatibilità della Presidente GRASSO e di suo marito Franco GRECO, possano interferire o incrociarsi in procedimenti penali trattati da entrambi e con quali risultati ? ...”*

Alla pagina 48, accanto alle foto dei Giudici Dott.ssa Silvana GRASSO e Dott. Franco GRECO, è scritto: *“I coniugi GRASSO e GRECO. Non sono stati sufficienti 30 parlamentari per indurre l’ex Ministro Diliberto a rimuovere una situazione ambientale ai limiti della tolleranza. La Presidente GRASSO, moglie del Giudice GRECO che esercita le sue funzioni nello stesso distretto giudiziario, è esecutato per debiti nei confronti di molti istituti di credito, da Giudice del Tribunale di Reggio...”*.

Alla pagina 33 è pubblicato un articolo all’interno del quale viene criticato il P.M. Dott. PENNISI per la richiesta di condanna avanzata a carico dell’imprenditore RUGGERO di Gioia Tauro.

MAGGIO 2000

In prima pagina si legge il titolo *“L’INSABBIATORE – Reggio Roma, rifiuti radioattivi e traffico d’armi”*. L’articolo è pubblicato alle pagine 2, 3 e 4 e, sulla falsariga dei numeri precedenti, contiene accuse al Dott. CISTERNA, la foto del quale campeggia a pag. 2, “reo” di avere insabbiato l’indagine già coordinata da P.M. Guido NERI. Si legge, tra l’altro, *“...Lei Dr. Cisterna è proprio l’insabbiatore di un processo che avrebbe potuto portare dietro le sbarre gli attentatori dell’umanità...”*.

In prima pagina si legge il titolo: *“Messina – Reggio: Magistrati, Avvocati, Pentiti e Mafiosi SI SALVI CHI PUO’”*. L’articolo contenuto dalla pagina 4 alla pagina 9, continuando dai numeri precedenti, riporta parte dell’Ordinanza relativa all’arresto del collaboratore di Luigi SPARACIO. Alla pagina, tra l’altro, 9 è riportato un passo nel quale viene detto che lo SPARACIO avrebbe rilasciato dichiarazioni per salvaguardare il Dott. Mollace.

Alla pagina 9, sotto il titolo *“TERMINIAMO CON TRE”* è riportata l’ultima parte della pronuncia della sezione disciplinare del CSM che infligge la sanzione per aver ritardato la trasmissione di atti alla Procura di Messina, coinvolgenti il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Dott. VIOLA, assolvendolo dalle rimanenti contestate e relative tutte a vicende inerenti il medesimo Giudice.

Alla pagina 14 è riportato un articolo sul processo c.d “VALANIDI” in fase di celebrazione ove, nella fase iniziale si fa nuovamente riferimento al fatto che il Presidente dell’organo giudicante Dott. GRECO, marito della GRASSO è esecutato da altro Giudice del medesimo distretto giudiziario.

Alla pagina 39 è riportato l’articolo: *“Processo Porto inquisito FUDA – GRAGNUOLA DI ANNI DI RECLUSIONE – Quando sarà la volta dei politici e dei*

faccendieri?” contenente sottili critiche al Dott. **PENNISI**. In particolare viene criticata l'autodifesa dell'On. **SORIERO**.

Alla pagina 48, infine è riportato l'articolo: *“Tribunale di Reggio Calabria – il caso **GRASSO** ed altri: LA SUA OSTINAZIONE E' UN OLTRAGGIO”*, ove si legge: *“Sposi **GRASSO GRECO**: Ha visto, o almeno sentito, il casino fatto da tutti i massmedia a livello nazionale, attorno alle scarcerazioni di cui al processo Valanidi, avendo il Presidente **GRECO** depositato la sentenza oltre i termini consentiti, compresi i supplementari ed avendo lo stesso Presidente, su istanza degli Avvocati, aperti i cancelli del carcere ad altri ergastolani. Tutto questo, Dr. **LO PRESTI**, incide per puro caso sul prestigio e sul decoro dell'ordinamento Giudiziario, nonché sull'attendibilità della Giustizia? Lei sa bene, Signor Presidente che i coniugi **GRECO** e **GRASSO** sono incompatibili, e che il Presidente è esecutato su istanze presentate da molti istituti di credito, per altro rappresentati da avvocati operanti nel foro reggino. Ed allora, Sig. Presidente è solo questione di cerume? I rimedi ci sarebbero, per il cerume”*.

Alla pagine 1 e 20 e 43 è pubblicato l'articolo *“La rivolta tradita”*, reportage sulla *“Rivolta di Reggio”* a cura di Francesco **GANGEMI** senior cugino omonimo dell'Avvocato.

GIUGNO - LUGLIO 2000

Alle pagine 4, 5, 6 è riportato l'articolo *“RICOMINCIO DA UNO”* ove viene pubblicato il documento del Ministero di Grazia e Giustizia, Ispettorato Generale avente ad oggetto: *“Situazione di forti contrasti e tensioni fra Magistrati di uffici giudiziari di Reggio Calabria. Accuse formulate dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuseppe **VIOLA** nei confronti del Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Vincenzo **MACRI**”*.

Da pagina 6 a pagina 13 è riportato l'articolo *“Sparacio splash, splash, splash”* che espone parte della Ordinanza emessa nei confronti dell'allora collaboratore Luigi **SPARACIO**. Alla pagina 9 è pubblicata anche la foto del Dott. **Mollace**.

Alla pagina 13 continua il riferimento al ruolo di insabbiatore del Dott. **CISTERNA** nell'ambito dell'inchiesta già coordinata dal Giudice Neri su traffico di armi, stupefacenti e rifiuti radioattivi, il titolo recita: *“ GLI ARCHIVIATORI”*.

Alle pagine 33 e 34 è pubblicato l'articolo: *“Palmi, Processo Porto, Dr, **PENNISI**, ha dimenticato qualcosa ? Operazione **PORTO** il dossier di Soriero e le carenze di Pennisi”* ove vengono imputate al Dott. **PENNISI** alcune omissioni nell'ambito del c.d. *“Processo Porto”*, in particolar modo riguardo l'on. Soriero.

Alla pagina 48, è pubblicato l'articolo: *“Presidente la lista si allunga”*, ove, tra l'altro continuano i riferimenti all'incompatibilità dei Giudici **GRASSO** e **GRECO**, puntando il dito, questa volta, sui ritardi di quest'ultimo nel deposito della sentenza *“Valanidi”*.

Alle pagine 26 e 27 è pubblicato l'articolo *“La rivolta tradita”*, reportage sulla *“Rivolta di Reggio”* a cura di Francesco **GANGEMI** senior cugino omonimo dell'Avvocato.

EDIZIONE STRAORDINARIA 2000

Alla pagina 4 continua la pubblicazione dell'inchiesta disciplinare nei confronti del Dott. **MACRI** e relativa alle denunce del Giudice **Viola**.

Alla pagina 16, all'interno dell'articolo "*I mafiosi de la vicaria di Palermo*" è contenuto un capitolo riservato alla difesa dell'Avvocato Paolo **ROMEO** e Amedeo **MATACENA**.

Alla pagina 19 è pubblicato un articolo di accusa al Dott. PENNISI per assunti abusi effettuati dallo stesso e dalla scorta nella guida delle auto di servizio.

Dalla pagina 20 alla 29, all'interno dell'articolo "*I picciotti dell'antimafia*" viene commentata la visita della commissione parlamentare antimafia e ripercorsi tutti gli argomenti finora trattati.

Alle pagine 25, 26, 27, 28, nell'articolo ripercorrente il processo Porto ed il processo Tirreno viene aspramente criticato il Dott. Pennisi per la conduzione delle due inchieste, in particolare per la condanna richiesta per l'imprenditore Gianfranco RUGGERO e per la richiesta di archiviazione per l'On. SORIERO.

Alle pagine 32, 33, 34, 35, 36, continua la critica al Dott. PENNISI, estesa al Dott. MASTROENI, Presidente dl Tribunale di Palmi, nell'articolo: "*Processo Porto 1 – in memoria di Falcone si può condannare un innocente?*". L'articolo riporta parte della requisitoria del P.M. Dott. PENNISI, apostrofata "*folkloristica e blasfema*" e, ovviamente, aspramente criticata ed una difesa dell'imprenditore Gianfranco RUGGERO.

Alle pagine 30, 31 è pubblicato l'articolo "*La rivolta tradita*", reportage sulla "Rivolta di Reggio" a cura di Francesco GANGEMI senior cugino omonimo dell'Avvocato.

SETTEMBRE – OTTOBRE 2000

Alle pagine 2 e 3, continua dai numeri precedenti il servizio sull'indagine relativa all'asserito traffico di armi, stupefacenti e rifiuti radioattivi un tempo condotta dal P.M. Neri. Continuano le accuse al Dott. **CISTERNA**, già definito "*insabbiatore*". Nell'articolo, sotto il titolo "Quella nave giace ancora in fondo al mare?", tra l'altro, si legge: "*chiariamo subito che ... lei Dottor CISTERNA non rientra tra i miei obiettivi volti ad una improbabile delegittimazione sol perché Lei, Dr. CISTERNA, mi è antipatico, o sol perché sarei stato sollecitato da una delle parti in guerra tra toghe...*".

Alle pagine 6 e 7, continua dai numeri precedenti l'articolo "**RICOMINCIO DA TRE**" che riporta atti dell'inchiesta disciplinare effettuata nei confronti del **dott. MACRI** a seguito dei contrasti sorti con il Giudice VIOLA.

Alle pagine 7, 8 e 9 continua il servizio sulla "vicenda SPARACIO", con la pubblicazione di parte dell'ordinanza emessa nei confronti dell'allora collaboratore.

Alle pagine 13 e 14, è pubblicato l'articolo "*La rivolta tradita*", reportage sulla "Rivolta di Reggio" a cura di Francesco GANGEMI senior cugino omonimo dell'Avvocato.

Alle pagine 25, 26, 27, è pubblicato l'articolo "*Processo Porto – Dr. MASTROENI, uno strappo alla memoria di Falcone*", nel quale è riportata parte della requisitoria del P.M. Dott. **PENNISI** e, tra l'altro, viene difeso l'imprenditore Gianfranco RUGGERO.

A pagina 45, continua dai numeri precedenti, l'articolo sul Processo "VALANIDI", dal titolo "*Le prove ci sono tutte ... tuttavia i pentiti..*" ove sono contenuti nuovi riferimenti alla posizione di incompatibilità del Giudice **GRECO**, marito della **GRASSO**.

Alla pagina 48 è pubblicato l'articolo: *"Presidente non tergiversi – il caso GRASSO ed altri"* ove, sotto il corsivo Sposi **GRASSO GRECO**, si legge: *"Dicono che prima di lasciare il Tribunale di Reggio, gli sposi devono portare a termine alcuni processi, tra i quali "OLIMPIA 3". Eppure ricordo e lo ricorderanno pure gli sposi, che quando si trattò di arrestare il Presidente FOTI, una infamia che ha lasciato il segno indelebile del disonore sulle carni della dea bendata, nessuno si è preoccupato del fatto che il Dr. FOTI stava per portare a conclusione il processo riguardante l'omicidio Ligato, le cui prove sono basate sul nulla. Il Presidente FOTI avrebbe dovuto presiedere la Corte per il processo riguardante l'omicidio Scopelliti, anche esso sulla base del nulla. Eppure il Ministro non ha guardato spese. E gli infami hanno impunemente agito. Voglio dire che sarebbe giusto che gli **SPOSI ANDASSERO VIA DAL TRIBUNALE DI REGGIO PER MOTIVI GRAVI CHE HO AVUTO MODO DI PARTICOLAREGGIARE.**"*

In precedenza, il GANGEMI, rivolgendosi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, così scriveva: *"Lei ... invece di fare il Suo dovere, ovvero applicare la legge, lascia correre ed io insisto fino a quando la situazione non sarà normalizzata. Non faccia, come si dice, il duro ... Lei ricopre un ruolo istituzionale molto delicato ... per svolgere la sua attività lo Stato la paga ... Dott. Lo Presti le considerazioni le tragga Lei oppure, prima o dopo, le trarrà il CSM. Regime permettendo".*

OTTOBRE – NOVEMBRE 2000

E' il mese in cui vengono effettuati gli arresti dell'operazione così detta "Sanitopoli", tuttavia, continua la pubblicazione dei servizi relativi ai Magistrati così come nel periodo precedente.

In particolare, nella pagina di copertina, si legge *"Noi l'avevamo detto", stia attento Dott. Boemi, i servizi del Ministero degli Esteri avrebbero messo sotto controllo i cellulari su input della massoneria"*. L'articolo è contenuto nelle pagine nr. 32, 33 e 34 del medesimo numero ed è relativo all'inchiesta denominata "Sanitopoli" condotta dal medesimo Magistrato.

Il mese in questione, tuttavia, è anche quello in cui **viene condannato l'Avvocato Paolo ROMEO**, dal Tribunale presieduto dal Dott. **GRECO**, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata dall'essere il ROMEO uno dei promotori della cosca DE STEFANO e, sul periodico, viene pubblicata una sua strenua difesa contenuta alle pagine 29, 30 e 44 sotto il titolo: **Il Magistrato dello stretto: L'Avv. ROMEO VITTIMA DELLA STRATEGIA DELLA TENSIONE GIUDIZIARIA, non mancano, ovviamente i riferimenti ai debiti ed alle posizioni di incompatibilità dei Magistrati GRECO e della moglie Silvana GRASSO.**

Alle pagine 2 e 3 è riportato l'articolo *Reggio Calabria – Roma traffico di armi e di rifiuti solidi la politica criminale contro l'ambiente*, all'interno del quale continuano le accuse mosse al Dott. **CISTERNA** reputato l'insabbiatore dell'inchiesta già condotta dal Giudice Neri.

Alla pagina 4 è riportato l'articolo: *"Ricomincio da quattro"* ove è pubblicata l'inchiesta amministrativa nei confronti del Giudice **MACRI'** e su denuncia del Dott. **VIOLA**.

Alle pagine 10 e 11 è pubblicato l'articolo *"La rivolta tradita"*, reportage sulla "Rivolta di Reggio" a cura di Francesco GANGEMI senior cugino omonimo dell'Avvocato.

Alla pagina 48 sotto il titolo *Tribunale di Reggio Calabria il caso GRASSO e altri: PRESIDENTE SI DIMETTA* è pubblicato un violento attacco al Presidente del

Tribunale Dott. LO PRESTI reo di non avere ascoltato gli "avvertimenti" del GANGEMI sulle posizioni di incompatibilità dei Giudici GRASSO e GRECO. In proposito è interessante segnalare come, contrariamente alle precedenti edizioni ove era pubblicata la fotografia della Dott.ssa GRASSO e, in un cerchietto, quella del marito GRECO, nel numero in esame campeggia la foto del Dott. GRECO e, cerchiata quella della moglie Dott.ssa GRASSO. E' il Dott. GRECO, infatti, ad avere condannato Paolo ROMEO.

13 DICEMBRE 2000

E' l'edizione successiva a quella riportante la condanna dell'Avvocato Paolo ROMEO dalla prima pagina fino alla 14 è pubblicato un lungo articolo dal titolo: "UNA TOGA ABUSATA RETROSPETTIVA DEL MAGISTRATO VINCENZO MACRI' DEI SUOI TEOREMI DEI SUOI STEREOTIPI, ATTRAVERSO 20 ANNI DI PUBBLICHE ESTERNAZIONI". L'articolo contiene una violentissima aggressione al Giudice Dott. Vincenzo MACRI' e riporta numerose interviste rilasciate dallo stesso ad organi di stampa e articoli pubblicati sul medesimo. In prima pagina è necessario sottolineare che, accanto al titolo LA TOGA ABUSATA E' IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA, sono pubblicate le foto del Dott. MACRI' e dell'Avvocato Paolo ROMEO. Alla pagina 8, l'articolo continua sotto il titolo "DELIRIO DI ONNIPOTENZA IN COCKTAIL DI COLLABORATORI COMPIACENTI, DI INQUIRENTI AVIDI DI CONFERME AI LORO TEOREMI, DI COLLOQUI INVESTIGATIVI". Ad essere aspramente criticato è il sistema della gestione dei collaboratori di Giustizia in particolare di Filippo BARRECA e Giacomo LAURO, ossia i principali accusatori dell'Avvocato Paolo ROMEO. Tale articolo, che riproduce, tra l'altro, le foto del Giudice MACRI' accanto a quella dell'Avvocato ROMEO, si apre in tal modo: " Come avevamo anticipato, inizia in questo numero del giornale un servizio attraverso il quale si valuterà l'incidenza che le dichiarazioni del Dott. Vincenzo MACRI' hanno avuto nelle successive dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia LAURO e BARRECA allorquando vennero interrogati e verbalizzati dallo stesso inquirente. Verranno utilizzate, per tale confronto, una serie di dichiarazioni rese dal Dott. Vincenzo MACRI' in epoca antecedente al 15.03.93 data nella quale egli viene applicato, quale componente della DNA, alla DDA di Reggio Calabria ... procederemo quindi ad esaminare una serie di articoli, i più significativi, che vanno dal 1987 al 1993 e che hanno ad oggetto temi che supportano i filoni investigativi affidati all'interno del processo "Olimpia" al Dott. Vincenzo MACRI' e che hanno ad oggetto la politica della 'ndrangheta ... secondo Macri' esiste uno stretto legame tra mafia calabrese e movimenti eversivi di destra". Alla pagina 9, sotto il titolo "LE CONFERME DEL DOTT. MACRI'" è scritto: "Esaminiamo ora le < conferme > che il Giudice MACRI' troverà interrogando i collaboratori di Giustizia sul teorema a lui molto caro del patto intervenuto a Reggio Calabria tra eversione di destra e 'ndrangheta". Sul punto vengono riportate le dichiarazioni dei collaboratori LAURO e BARRECA.

In particolare, nella pagina di copertina, si legge: "La lunga notte di BOEMI e dei ROS" l'articolo è contenuto nelle pagine da 23 a 47 ed è relativo all'inchiesta denominata "Sanitopoli" condotta dal medesimo Magistrato.

GENNAIO 2001

Alle pagine 1, 20 e 21, nell'articolo: "Processo Porto IL CONTRABBANDO DI SENSI", continua l'analisi della sentenza sul procedimento in questione, con, tra

l'altro, le critiche al Dott. Pennisi e la difesa dell'imprenditore Gianfranco RUGGERO.

Alle pagine 10 e 11 è pubblicato l'articolo *"La rivolta tradita"*, reportage sulla "Rivolta di Reggio" a cura di Francesco GANGEMI senior cugino omonimo dell'Avvocato.

Alle pagine 31 e 32 continua dai numeri precedenti il servizio sulla "vicenda SPARACIO" e, sotto il titolo *"LA FALSA COLLABORAZIONE DI SPARACIO"* è pubblicata parte del provvedimento emesso nei confronti dell'allora collaboratore".

Alle pagine 33 e 34, sotto l'articolo *"Ricomincio da cinque"*, continua la pubblicazione dell'inchiesta disciplinare nei confronti del Dott. MACRI', scaturita dalla vicenda riguardante il Giudice VIOLA.

Alla pagina 48 continua l'aggressione ai Giudici GRASSO - GRECO e, sotto il titolo *"Tribunale di Reggio Calabria il caso GRASSO ed altri, PRESIDENTE LA GRASSO MI HA QUERELATO"*, dopo avere esposto la denuncia presentata dalla Dott.ssa GRASSO nei confronti del GANGEMI, viene nuovamente commentata la situazione debitoria dei coniugi.

In particolare, nella pagina di copertina, si legge: *"Magistratura Massoneria Mafia - il caso Reggio Messina Procuratore coordinatore DDA RC Dr. Salvatore BOEMI, il Sost.Proc. Gen. di Messina Dr. Marcello MINASI, due Magistrati scomodi da eliminare"*. L'articolo è contenuto nelle pagine 43 e 44 del medesimo numero in cui si paventano intrecci tra magistratura, massoneria e mafia. Inoltre è riportato un appello del GANGEMI dal seguente tenore: *"Dr. BOEMI temo per la mia vita, il delirio dell'impotenza"*. L'articolo è contenuto nelle pagine 13 e 14 del medesimo numero e riprende le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza nella redazione del quotidiano.

7 FEBBRAIO 2001

Continua l'aggressione al Dott. Vincenzo MACRI'. In prima pagina, accanto alla foto del Magistrato è scritto: *"MACRI' ... L'ETICA NELLA POLVERE"*.

All'interno del giornale sono riservate al Dott. MACRI' ben 15 pagine di dure aggressioni, legate a medesime accuse ai collaboratori di Giustizia Giacomo LAURO e Filippo BARRECA, principali artefici dell'operazione "Olimpia 1" ed accusatori, tra gli altri, dell'Avvocato Paolo ROMEO.

All'interno del giornale, è riportata una vera e propria rassegna stampa confezionata con articoli di giornale ritagliati da svariati quotidiani nazionali, dalla Gazzetta del Sud al Messaggero. Palese è inoltre l'attacco ai collaboratori di Giustizia LAURO e BARRECA accusati di essere stati "imboccati" dal MACRI'. A tal proposito lampante è il titolo: *"LE <DRITTE> DI MACRI' AI <DRITTI> LAURO E BARRECA"*, riportato alla pagina 6. A pagina 8, inoltre, si segnala il titolo *"IL FANTASMACRI' E IL SUO PRODOTTO MEZZO POLITICO E MEZZO CORROTTO"*, a pagina 9: *Vincenzo MACRI' e la sua architettura progetta la cupola e la nomenclatura*. A pagina 10: *"Magistrati: MACRI' aggressore LAURO e BARRECA calunniatori"*. A pagina 11: *"MACRI' ipotizza il <piacere> e BARRECA annuisce per <piacere>"*.

A pagina 15: *"MACRI': Travaso biliare in toga, l'uomo quando dissente odia"*.

Anche in questo caso gli articoli ben si conciliano con il passo della conversazione intercettata tra l'Avvocato ROMEO e Francesco GANGEMI.

L'articolo è firmato da Francesco GANGEMI Senior, cugino omonimo del giornalista.

In prima pagina, accanto alla foto della Dott.ssa Silvana GRASSO, si legge il titolo: *"Tribunale di Reggio Calabria – il caso GRASSO ed altri: PRESIDENTE SIAMO IN UN GRAN CASINO"*. Il servizio è alla pagina 48 dove si legge un attacco al Presidente del Tribunale Dott. LO PRESTI reo di non aver adottato provvedimenti nei confronti dei Giudici GRASSO e GRECO. Il GANGEMI, inoltre, dichiara che, nel mese a venire, renderà pubbliche le denunce presentate dalla Dott.ssa GRASSO nei suoi confronti dalle quali risulterebbe in tutta evidenza come **"... NON SOLO ANTICIPA CONDANNE NEI CONFRONTI DI IMPUTATI DI CUI AL PROCESSO IN CORSO <OLIMPIA 3>, QUALI, AD ESEMPIO, L'ONOREVOLE MATA CENA, ma addirittura, URLA CON ORGOGLIO DI AVER IRROGATO 5 ANNI DI RECLUSIONE ALL'AVVOCATO PAOLO ROMEO"**. L'articolo continua con una vera e propria minaccia nei confronti del Presidente LO PRESTI laddove afferma: *"... Ho inteso darle una mano affinché avesse l'opportunità di far rientrare nell'alveo della legalità una situazione che sta per esplodere. Lei, invece, Presidente, autorizza e certifica le incompatibilità ambientali dei clan familiari che gestiscono giustizia ed interessi esterni ... non è tollerabile che un magistrato requirente, impegnato in processi, diciamo importanti si possa lasciare andare a giudizi calunniosi, stravaganti e lesivi dell'onore degli imputati. Mi stia bene Presidente. Al prossimo. Vedrà che la informerò sul prestigio della Magistratura"*.

Nella stessa pagina è riportata **L'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL'ONOREVOLE AMEDEO MATA CENA NEI CONFRONTI DEL GIUDICE SILVANA GRASSO** che prende spunto proprio dagli articoli pubblicati su "Il Dibattito" inerenti la posizione della Dott.ssa GRASSO, del marito e le denunce presentate dal medesimo Giudice.

Nella pagina di copertina si legge: *"Il governo della malavita – lo chiamavano violini – Sanitopoli: intercettazioni, pedinamenti, confessioni"*. L'articolo è contenuto nelle pagine da 16 a 45 del medesimo numero e riguarda riferiti illeciti dell'allora Giunta Comunale ed il procedimento denominato "Sanitopoli".

Alle pagine 20 e 21, è riportato anche lo articolo *"la 'ndrangheta di Falcomatà dopo Randazzo e cosca, Romagnoli e cosche, siciliane ed altre cosche è il turno di Matteo ALAMPI"*, che pubblica alcuni verbali di intercettazioni telefoniche coperti dal **segreto istruttorio**, motivo per il quale Francesco GANGEMI, Direttore de "il Dibattito" viene tratto in arresto.

01.2 Il trasferimento degli atti d'indagine in questa sede giudiziaria.

In data 21.02.2001 con decreto nr.168/98 RGNR DDA e nr. 150 R.I.T. DDA sono stati attivati servizi di intercettazione telefonica ed ambientale presso l'abitazione di GANGEMI Francesco.

In data 01 Marzo 2001, in esecuzione al Decreto nr.168/98 RGNR DDA e nr.167/01 R.I.T. DDA emesso in data 28 Febbraio 2001, sono stati attivati i servizi di intercettazione telefonica ed ambientale presso la redazione de "Il Dibattito" in via Torrione.

In data 5 Marzo 2001, in esecuzione del decreto nr.168/96 RGNR DDA e nr.180/01 R.I.T. DDA emesso in data 5 Marzo 2001, sono stati attivati servizi di intercettazione sull'utenza cellulare in uso a GANGEMI Francesco.

In data 28 Marzo 2001, è stata depositata la richiesta di autorizzazione a procedere a servizi di intercettazione telefonica sull'utenza cellulare in uso all'Avvocato Paolo ROMEO.

L'autorizzazione è stata negata dal G.I.P. di Reggio Calabria con provvedimento datato 17 Aprile 2001 che ravvisava la competenza della Procura della Repubblica di Catanzaro ex art.11 c.p.p..

In seguito a tale rigetto, non venivano prorogate le intercettazioni già in atto.

In data 27 Aprile 2001, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, con lettera nr. 130 protocollo Riservato, trasmette alla Procura della Repubblica di Catanzaro il carteggio relativo al proc. Pen. Nr.1291/01 RGNR DDA a carico di GANGEMI Francesco +1.

In particolare vengono trasmessi i verbali delle trascrizioni delle conversazioni intercettate.

A seguito della missiva in argomento, in data 3 Ottobre 2001, i Sostituti Procuratori Distrettuali Dott. BOEMI, PENNISI e VERZERA, in considerazione della mancata autorizzazione del G.I.P e della nota del 27 Aprile 2001 a firma del Dott. CATANESE, dispongono lo stralcio delle posizioni di ROMEO Paolo e di GANGEMI Francesco.

Infine, in data 9 Ottobre 2001, l'intero fascicolo processuale, rinumerato, dopo lo stralcio in 5301/2001, viene trasmesso dai Sostituti Distrettuali Dott. BOEMI, PENNISI e VERZERA alla Procura della Repubblica di Catanzaro.

01.3 Le prime conversazioni e relative acquisizioni investigative.

Le prime conversazioni commentano l'ordinanza cautelare che ha raggiunto il GANGEMI.

GANGEMI e Paolo ROMEO **decidono** la strategia di attacco al dott. BOEMI, da realizzare a mezzo de "IL DIBATTITO", coinvolgendo nella "*strategia di distruzione*" tutti i Magistrati di punta della DDA.

Il colloquio è chiaro e non necessita di alcun commento.

Anche l'intendimento è dichiarato :

GANGEMI: tu mi devi dare...*incomprensibile*...le cose di Boemi, perché il titolo che io ho è questo: "*Noi lo sapevamo*".. e sotto.. "*Boemi come uomo possa essere uno.. stupido.. è soprattutto un vigliacco*".. questo sarà il titolo...

ROMEO: così poi tu.. se li vuoi spaccare di nuovo...

GANGEMI: sì, sì, così dobbiamo fare...

Risulta chiaro come la strategia miri a mettere i Magistrati l'uno contro l'altro: l'offensiva contro la DDA reggina e la sua delegittimazione costituiscono l'autentico obiettivo degli interlocutori.

GANGEMI: perché ora incomincio io con BOEMI!... lo ammazzo!

ROMEO: tu?

GANGEMI: tu parti con MACRI, e ne facciamo due assieme...

ROMEO: (ride)

GANGEMI: e non se ne parla più... e poi dobbiamo spaccare questo.... Questa... questa... questo ricompattamento che c'è all'interno...---

ROMEO: si, ma tu gli dovevi buttare di nuovo nella faccia.....le... le ragioni della lite...c'è da sputtanare a questo! In modo che questo sospetti che possono essere quelli ...

ROMEO:... non vale la pena guarda, io da MACRI'... non stiamo menando?

GANGEMI:... ..e MACRI'

ROMEO: PENNISI... poi... che gli pigliamo tutte quelle dichiarazioni quando a... a... a... a giro... BOEMI che si è candidato per fare il secondo...

ROMEO: *dobbiamo fare la raccolta stampa ...incomprensibile... e le sue dichiarazioni ...incomprensibile...come stiamo facendo con MACRI'*

GANGEMI:*si, si lo ammazziamo*

ROMEO: ... glielo dici

GANGEMI: *lo dobbiamo distu... lo debbo distruggere perché è un vigliacco*

ROMEO: *è un miserabile... non c'era motivo ...incomprensibile... onestamente... va... se non per pagare un prezzo*

GANGEMI: *e questo è*

ROMEO: *se non per pagare un prezzo*

GANGEMI: *no perché ora lo spacchiamo ...incomprensibile...*

ROMEO: *si, si, si*

GANGEMI:*nello speciale mettiamo tutto... MACRI' e BOEMI*

ROMEO: *ho il cappotto*

Paolo ROMEO e Francesco GANGEMI ostentano il programma diretto a mettere i Magistrati l'uno contro l'altro attraverso lo strumento de "Il Dibattito" sfruttando, tra l'altro, la "vicenda Sparacio" ed altre questioni interne all'Ufficio.

Risulta chiaro come Paolo ROMEO sia il **regista** dell'intera manovra, l'uomo in grado di **indirizzare** Francesco GANGEMI al quale suggerisce **metodi** di lotta e **obiettivi** da perseguire.

In altro passaggio i due interlocutori fanno riferimento ad un documento preparato in favore del GANGEMI dall'allora onorevole Amedeo MATACENA, sul quale proprio Paolo ROMEO esprime il proprio immediato apprezzamento.

La **comune** strategia, coinvolgente anche Amedeo MATACENA, consiste nel fatto che l'arresto del Direttore de "Il Dibattito" derivi da un accordo tra il dott. BOEMI ed il giudice Silvana GRASSO, in forza del quale la dottoressa si sarebbe impegnata a condannare il MATACENA in cambio della richiesta di arresto del GANGEMI da parte del Procuratore Aggiunto.

Il piano emerge chiaramente soprattutto a seguito della condanna di AMEDEO MATACENA avvenuta il 13 Marzo 2001 ad opera della Corte d'Assise di Reggio Calabria, presieduta, appunto, dalla Dott.ssa Silvana GRASSO.

Ad essere aggrediti non sono soltanto i magistrati della DDA, ma anche i giudicanti: la strategia, infatti, viene estesa alla **dott.ssa GRASSO**, Presidente della Prima Sezione del Tribunale, che ha condannato Amedeo MATACENA, ed al marito, **dott. Franco GRECO**, attuale Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, nel processo di primo grado, aveva condannato l'avvocato

Paolo ROMEO a cinque anni di reclusione per concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ambito del procedimento c.d. "Olimpia 1".

Lo spunto in tal senso viene fornito proprio dalla presentazione di un'istanza di ricusazione da parte di Amedeo MATAACENA, rigettata per due volte dalla Corte d'Appello, che determina l'ulteriore conseguenza di una denuncia penale presentata dall'Onorevole nei confronti dell'organo giudicante, presso la Questura della Camera. L'istanza di ricusazione si basava proprio sul fatto che la GRASSO, in virtù delle denunce da lei presentate presso la Procura di Catanzaro contro Francesco GANGEMI, ove individuava la regia occulta di altri soggetti nella redazione degli articoli, si sarebbe dovuta astenere dal giudicare Amedeo MATAACENA, asseritamene indicato come l'ispiratore delle aggressioni nei confronti della medesima.

Nel corso del colloquio, inoltre, si comprende come anche Paolo ROMEO abbia l'intenzione di sfruttare le denunce della GRASSO per percorrere la medesima strada della ricusazione, già battuta dal MATAACENA.

In data 9 Marzo 2001, su decisione del Tribunale del Riesame, Francesco GANGEMI viene scarcerato e, come concordato, indice una conferenza stampa alla quale viene **invitato** anche l'Onorevole Amedeo MATAACENA, con cui il giornalista colloquia il successivo 11 Marzo. Alle ore 10,48, infatti, il GANGEMI viene contattato da POLITI Martino, segretario politico del MATAACENA che, dopo averlo salutato, passa la comunicazione all'onorevole. Con questi, dopo aver disquisito circa la prossima conferenza stampa, viene nuovamente affrontato l'argomento relativo alla denuncia presentata sulla mancata ammissione della richiesta di ricusazione, rigettata dalla GRASSO per mancanza, si comprende, di documentazione che i due interlocutori affermano essere stata persa proprio dalla Corte; di qui la decisione dell'Onorevole di denunciare la medesima GRASSO.

Come promesso, il giorno successivo il segretario di Amedeo MATAACENA, Martino POLITI, presenta al GANGEMI la documentazione relativa alla denuncia sporta dal primo. Nella serata, dopo essersi incontrato con Martino POLITI, Francesco GANGEMI contatta Paolo ROMEO al quale riferisce della mancata candidatura di Amedeo MATAACENA alle elezioni politiche del Maggio 2001, quindi, spostando l'argomento sull'uscita de "Il Dibattito, aggiunge: *"... ho parlato anche di lei sul mio giornale..."*.

Come preannunciato, in data 14 Marzo Francesco GANGEMI indice una conferenza stampa, commentata, nel pomeriggio, con Paolo ROMEO.

A tale avvenimento, fa riferimento la conversazione successiva, ove, tra l'altro, si comprende come, in realtà, gli argomenti da trattare in conferenza fossero stati pianificati assieme al medesimo ROMEO.

Con il trascorrere dei giorni, il rapporto tra il direttore de "IL DIBATTITO" e Paolo ROMEO prosegue sul medesimo binario dell'aggressione ai magistrati.

Dopo avere comunicato al proprio interlocutore di essere stato costretto a cambiare tipografia, infatti, Francesco GANGEMI partecipa a Paolo ROMEO, trovandone l'assenso, la volontà di scrivere un ulteriore "pezzo" contro il Dott. BOEMI. Anche in questo caso, si deve sottolineare la dipendenza del giornalista dall'avvocato, testimoniata da un esplicito passaggio acquisito.

Il contenuto delle conversazioni mette in risalto tre elementi:

- il primo, ricollegato alla specifica vicenda che ha colpito il Direttore de "il Dibattito";

- il secondo, collegato alla pianificazione della strategia di attacco ai Magistrati della DDA di Reggio Calabria sotto la regia dell'Avvocato Paolo **ROMEO**;

- la terza riguarda il coinvolgimento di Amedeo **MATACENA** nel programma d'aggressione e delegittimazione dei Magistrati del predetto distretto.

I tre passaggi sono strettamente collegati tra loro.

La vicenda che ha colpito personalmente Francesco **GANGEMI**, infatti, provoca la potente campagna di delegittimazione contro il Procuratore Aggiunto Dott. Salvatore **BOEMI**, fino ad allora tenuto al di fuori delle continue aggressioni effettuate per il tramite del periodico ad altri magistrati reggini.

Di contro, è palese l'interesse, anche personale, di Paolo **ROMEO** a dirigere l'operazione dato che i magistrati della medesima DDA avevano condotto quell'Operazione "OLIMPIA" in esito alla quale egli aveva riportato la condanna in primo grado che, di fatto, lo aveva escluso dalla vita politica ed amministrativa "ufficiale" della città, condanna, comminata proprio dal dott. GRECO, bersaglio costante de "Il Dibattito".

Il fatto, poi, che il dott. BOEMI, principale artefice, assieme al Dott. MACRI', dell'Operazione "OLIMPIA", era stato tenuto fuori dalla strategia di aggressione, non deve essere considerato come un controsenso, in quanto rientra nella medesima logica della c.d. "vicenda Sparacio", ossia quella di creare disarmonie e spaccature all'interno dell'ufficio, incensando alcuni Magistrati e "crocefiggendone" altri, per raggiungere lo scopo di "insinuare il dubbio" della vicinanza di alcuni a "Il Dibattito", con ciò creando un clima di sospetto e di mancanza di fiducia, prodromici alla paralizzazione dell'attività giudiziaria.

Tale concetto va esteso, ovviamente, ad Amedeo **MATACENA jr.**, anch'egli colpito dall'Operazione "OLIMPIA" e condannato proprio dalla Dott.ssa Silvana GRASSO che, come il coniuge, è costante bersaglio de "IL DIBATTITO".

La regia di Paolo **ROMEO**, a tal proposito, si ravvisa anche nell'indirizzare la "penna" di Francesco **GANGEMI** in favore, oltre che di se stesso, di Amedeo **MATACENA**.

Le conversazioni intercettate, debbono necessariamente essere raffrontate con le copie mensili del periodico "IL DIBATTITO", dato che ne costituiscono fondamentale e sistematico riscontro, operando in storica simbiosi.

Ovviamente, la politica di aggressione era stata pianificata da tempo, certamente in epoca anteriore all'avvio delle operazioni captative.

Ad essere colpiti per primi sono i magistrati Dott. GRECO, Dott.ssa GRASSO, Dott. MACRI', Dott. CISTERNA, Dott. PENNISI, Dott. MOLLACE.

Sul Dott. MACRI' viene redatta una vera e propria rassegna stampa, commentata, basata sulle dichiarazioni rilasciate, nel tempo, dal medesimo ai quotidiani nazionali.

Per raggiungere maggiormente lo scopo, inoltre, viene pubblicato un procedimento disciplinare condotto dal CSM nei confronti del Giudice e culminato con l'ammonimento. Sulla Dott.ssa GRASSO e sul Dott. GRECO vengono pubblicate notizie circa debiti asseritamene contratti e non onorati, sul Dott. CISTERNA l'azione si realizza sfruttando un'indagine già condotta dal P.M. NERI ed asseritamene "insabbiata"; il Dott. PENNISI viene aggredito sulla conduzione del "Processo Porto", "accusato" di avere incriminato l'Imprenditore RUGGERO,

condannato in primo grado perché accostato ai PIROMALLI, e sulla conduzione del processo "TIRRENO", in quanto "accusato" di avere chiesto il proscioglimento dell'Onorevole LOIERO.

La vicenda del collaboratore messinese Luigi SPARACIO ed il successivo arresto del medesimo e del Magistrato che ne curava la gestione Dott. LEMBO, viene utilizzata per aggredire l'intera DDA.

A partire dall'arresto del GANGEMI la strategia viene estesa al Dott. BOEMI, per il quale viene apertamente richiesto il trasferimento allo scadere degli otto anni di Distrettuale, come, in precedenza, fatto per i coniugi GRASSO e GRECO, questa volta per incompatibilità ambientale.

L'aggressione, in questa fase, viene realizzata mediante lo sfruttamento della spaccatura asseritamene verificatasi tra MOLLACE e PENNISI, da un lato e BOEMI dall'altro, in esito a dichiarazioni da quest'ultimo formulate sui collaboratori SPARACIO e LAURO.

L'attacco prosegue con l'esposizione di quello che viene definito il "patto scellerato" tra Magistrati di Messina e Reggio Calabria mirante ad eliminare i maggiori rappresentanti del sistema giudiziario di allora i giudici FOTI, MONTERA, NERI, PUNTORIERI, VIOLA. A tal proposito soprattutto VIOLA e MONTERA vengono spronati a rendere dichiarazioni contro gli attuali rappresentanti DDA nel processo SPARACIO in corso di celebrazioni a Catania. Il tutto attraverso un comunicato dal contenuto eloquentemente estorsivo pubblicato in un'edizione de "Il Dibattito".

L'aggressione, oltre che ai Magistrati, viene estesa anche ai collaboratori di Giustizia Giacomo LAURO e Filippo BARRECA, le cui dichiarazioni costituiscono l'asse portante del procedimento "OLIMPIA", all'evidente scopo di minarne l'attendibilità ed attentare all'impianto accusatorio del medesimo procedimento.

Delineati i principali punti emergenti dalla lettura delle copie de "Il Dibattito" fino all'Aprile 2001, si espongono i riscontri rintracciati sulle copie del periodico.

Infatti, i colloqui intercettati, trovano ampio riscontro già nell'edizione di Marzo 2001 de "Il Dibattito" ove risaltano palesemente non solo il "punto di rottura" con il Dott. BOEMI, ma anche gli attacchi alla Dott.ssa GRASSO ed al Dott. PENNISI.

"Il Dibattito" MARZO 2001:

Nella pagina di Copertina si legge: "*Dr. **BOEMI**, si scusi in nome della Giustizia Italiana, non siamo i suoi stallieri*". L'articolo è contenuto nelle pagine da 2 a 5 del periodico, ove è ripercorsa la vicenda che ha portato il giornalista agli arresti domiciliari. Inoltre, dalla pagina 12 alla pagina 15 è riportato un articolo contro la Dottoressa **GRASSO** dal titolo: "*Ma quale Giustizia? Le denunce della Dottoressa GRASSO*" ove sono racchiuse le denunce del Magistrato contro il GANGEMI, sfruttate da Amedeo **MATACENA** per chiedere la riconsiderazione.

Alla pagina 2 è pubblicato l'articolo di commento all'arresto del GANGEMI "*Nec spe et nec metu*" **IL VALORE DELLA GIUSTIZIA**, a firma di Francesco GANGEMI Senior, cugino omonimo del giornalista.

Alla pagine 22 e 23 è riportato un articolo contro il Dott. **PENNISI** dal titolo "*Processo Porto Lei ci ha fatto una figura di schifo*", contenente un feroce attacco al

Dott. PENNISI al quale viene imputata la richiesta di condanna a 9 anni avanzata per 'imprenditore RUGGERO di Gioia Tauro e la mancata incriminazione di altri imprenditori, tra i quali, Franco SENSI.

Alle pagine 8, 9, 10, infine è riportato il contenuto della conferenza stampa pianificata con l'avvocato Paolo **ROMEO**.

Nella pagina di copertina si legge: *"Speciale 3 Sanitopoli Chi processerà BOEMI?"* il passaggio d'interesse è contenuto alla pagina 32 del quotidiano, all'interno di un articolo dedicato all'inchiesta sul procedimento denominato "Sanitopoli" che occupa le pagine 21 a 39 ed ha come titolo: *"I risparmiati e i carcerati – la storia si ripete alla faccia della Giustizia. I banditi si accusano a vicenda"*.

Sempre nella pagina di copertina, inoltre, è presente un attacco al Sost. Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Vincenzo MACRI' dal titolo: *"MACRI' il condottiero copre il rosso e scopre il nero"*. L'articolo è contenuto nelle pagine da 2 a 4 della pubblicazione ove, tra l'altro, si legge: *"Curricula Dr. MACRI' - una toga abusata – retrospettiva del Magistrato Vincenzo MACRI', dei suoi teoremi, dei suoi stereotipi, attraverso 20 anni di pubbliche esternazioni"*, in cui viene ripresa un'intervista rilasciata dal Dott. MACRI' al Corriere della Sera. Riportati anche passi degli interrogatori dei collaboratori di Giustizia Filippo BARRECA e Giacomo LAURO. In particolare viene dato risalto negativo alle dichiarazioni ed al passaggio dell'intervista relativa agli accordi tra l'eversione e la 'ndrangheta.

Alle pagine 4 e 5, all'interno dell'articolo *"RICOMINCIO DA 8"* è pubblicato parte del procedimento disciplinare nei confronti del Dott. MACRI' su denuncia del Giudice VIOLA, che si diceva perseguitato dal medesimo MACRI'.

Alle pagine 6 e 7, infine è presente un articolo contro il Dott. **MOLLACE** dal titolo: *"la vicenda Sparacio ... ho collaborato anche con il Dott. MOLLACE"*, che ripercorre le vicende collegate al pentimento del collaboratore SPARACIO di Messina.

Alla pagina 9 è riportato un articolo sul Dott. CISTERNA dal titolo: *"Traffico di rifiuti radioattivi e di armi Dott. CISTERNA mi ha querelato? Forse"*.

Alla pagina 35 è pubblicato l'articolo *"I PROCURATORI D'ASSALTO"*, a firma di Francesco GANGEMI Senior, cugino omonimo del giornalista, nel quale viene criticato l'arresto del giornalista richiesto dal Dott. BOEMI.

Il medesimo principio vale anche in riferimento ad **Amedeo MATACENA**, in questo caso, ad attestarlo sono le dichiarazioni di **Giuseppe AQUILA**, nato a Reggio Calabria il 10.05.1961, già Vice Presidente della Provincia e coimputato assieme al MATACENA nel procedimento denominato "Olimpia 2 -3" ed appartenente alla famiglia *"ROSMINI"* federata alla coalizione dei *"condelliani"*.

Risulta chiaro come la strategia di delegittimazione sia, in realtà, studiata meticolosamente per screditare i Magistrati e, come nel caso dei Giudici GRASSO e GRECO, per ottenere un trasferimento dei medesimi ad altra sede.

In ciò è palese l'interesse tanto di Paolo ROMEO, quanto di Amedeo MATACENA.

La loro avversione nei confronti dei Giudici reggini, trova concreta base ne "IL DIBATTITO" e i numeri precedenti alla "rottura" con il Dott. BOEMI ne costituiscono tangibile prova.

Anche in questo caso, infatti, il riscontro si rintraccia proprio nelle pagine del periodico diretto da Francesco GANGEMI ove non solo sono riportati violenti attacchi al Dott. MACRI', ma anche al Dott. CISTERNA alla Dottoressa GRASSO ed al marito Dott. GRECO, il che si coniuga perfettamente con le risultanze delle intercettazioni e con le dichiarazioni di Giuseppe AQUILA.

01.4 Il periodo intermedio di pubblicazioni in assenza di captazioni.

I servizi di intercettazione si concludono nel marzo 2001, per il trasferimento degli atti, per competenza, dal Distretto di Reggio Calabria a quello di Catanzaro ex art. 11 e vengono riavviati nel marzo 2002, dunque a distanza di un anno dall'originaria cessazione.

Malgrado ciò, gli articoli apparsi su "Il Dibattito" nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione dei servizi e la riattivazione degli stessi, anche in assenza di attività tecniche, si presentano come la naturale prosecuzione della strategia di attacco ai Magistrati da tempo pianificata e diretta dall'Avvocato Paolo ROMEO.

20 GIUGNO 2001:

Pag.1 "*Boemi ricorre in Cassazione: Arrestate mio padre*"

Pag.8: "*DDA n186/97 RGNR sottofascicolo dichiarazioni Gangemi all'attenzione delGIP Boninsegna Mollace sapeva e ha taciuto*".

Pag. 23 e 24 articolo "*Ricominciamo da 10*" sul procedimento disciplinare nei confronti del Dott. **Macri** su denuncia del Dott. VIOLA.

SETTEMBRE 2001:

Da pag.1 a 10 infatti è pubblicato l'articolo:"*Il patto scellerato tra magistratura, politica, massoneria, mafia e 'ndrangheta - Procuratore Boemi è ora di consuntivi*". Ad inizio articolo, in particolare è scritto: "Lei Dott. BOEMI dal 1993 cavalca l'onda lunga del crimine organizzato nella trincea più avanzata. Sono trascorsi oltre otto anni **E LEI DOTT. BOEMI SE NE DOVREBBE ANDARE VIA ASSIEME AI SUOI VALIDISSIMI COLLABORATORI**. Nel corso dell'articolo viene ripercorsa la storia della 'ndrangheta ovviamente "vista" dal gruppo GANGEMI, MATAACENA, ROMEO. A tal proposito, nel corso dell'articolo è scritto: "Soltanto due deputati della Repubblica sono stati condannati, rispettivamente dalla sposa del Presidente GRECO, Dottoressa GRASSO: AMEDEO MATAACENA. L'altro, dallo sposo GRECO: Paolo ROMEO. Colpiti entrambi (gli unici) sulla base di una trama giudiziaria nella quale entreremo all'interno del nostro difficile e pericoloso percorso".

Alla pagina 18 è pubblicato l'articolo: "IL TRAMONTO DEGLI DEI - DOVE SONO I PENTITI ? - Finalmente: i casi Andreotti, Contrada, Mannino ..." dove, in apertura, si legge: "*Sembra proprio che, dopo anni e anni di mistificazioni, di patteggiamenti inverecondi, di strumentalizzazioni allucinanti, la stagione del pentitismo come < dottrina dello Stato > sia tramontata o stia per tramontare. Era ora, francamente*

!'. L'articolo è a firma dell'Avvocato Francesco GANGEMI, cugino omonimo del giornalista.

Alla pagina 29 è pubblicato l'articolo "L'allegria città", contenente evidenti critiche alla Magistratura e sottintendendo riferimenti all'inchiesta che ha portato all'arresto del direttore del Dibattito.

Alla pagina 39 è riportato l'articolo "Resta con noi, Signore, perché è sera – Frammenti dello Spirito", dove, tra l'altro, si legge: "Quando, ogni giorno si ascolta alla televisione o alla radio una delle quasi ormai consuetudinarie dissacrazioni del valore uomo, alternativamente, consumate da balordi che non hanno avuto chi insegnasse loro la gioia e la limpidezza dell'esistenza o da "pontefici in toga", innamorati di se stessi e della spettacolarità di una loro o, peggio, imbastarditi da odi covati nel profondo in nome di ideologie o di interessi ... sale dal cuore dell'uomo ... quasi per spontanea disperazione ... il grido di Emmanuel, perché è la sera, questa di ogni giorno, della vita e della storia... Ma quando tutto si rabbuia ed i valori sembrano crollare uno ad uno sotto i colpi della superbia, della saccenta della presunzione, della degradazione morale, cos'altro vi sarebbe da fare se non sperare e lottare ?...". L'articolo è a firma di Francesco GANGEMI senior, cugino omonimo del giornalista.

OTTOBRE 2001:

Da pag. 1 a pag 10: articolo: "8 rampolli in addestramento per colpire Boemi, il buco a **Mollace**, blindato **Cisterna**, indaga **Macri**". Ove sono riportati gli articoli di stampa, con relativo commento, sulla notizia del disegno di attentare la vita del Procuratore Aggiunto **BOEMI** e dei Sostituti **PENNISI**, **MOLLACE**, **CISTERNA**.

A pagina 22 continua l'aggressione al Dott. **CISTERNA** sull'inchiesta relativa al traffico di armi e rifiuti radioattivi, pubblicata nell'articolo "LE INSABBIATURE".

Alle pagine 20 e 21 continua la pubblicazione dell'inchiesta disciplinare nei confronti del Dott. **MACRI** su denuncia del Dott. VIOLA, nell'articolo "RICOMINCIO DA 13".

Alle pagine 10 e 11 continua l'esposizione della "vicenda SPARACIO" relativa all'arresto dell'allora collaboratore Luigi SPARACIO.

Alle pagine 38 e 39 è pubblicato l'articolo "La rivolta tradita", reportage sulla "Rivolta di Reggio" a cura di Francesco GANGEMI senior cugino omonimo dell'Avvocato.

NOVEMBRE 2001:

Pag.1 titolo: "**Boemi** lei persevera, errare è umano perseverare è diabolico", articolo alle pagine 13,14,15, inerente l'arresto del GANGEMI ed attacchi al Dott. **PENNISI**.

Pag.1 titolo "**introduciamo** il sostituto DDA **Mollace** tra politica e 'ndrangheta, continua dagli anni precedenti". Articolo alla pagina 20.

Pagina 25: articolo "La gestione dei pentiti di cosa e casa nostra". Contiene attacchi ai Magistrati **BOEMI**, **PENNISI** e **MOLLACE** sulla gestione del collaboratore LAURO, sulla concessione di un permesso premio al medesimo e su asserite violazioni al codice comportamentale nel 1993. Nel corpo dell'articolo si legge, tra l'altro: " ... è agevole rilevare la condotta subdola e ambigua dei terribili procuratori nella gestione del pentitismo di comodo. Nella fattispecie, assurgerebbe al disonore della cronaca che il LAURO si sia servito dei manovratori per incastrare i giudici FOTI, VIOLA, PUNTORIERI, e i Deputati **MATACENA** e **ROMEO**, ... soggetti questi

*ritenuti pericolosi perché non funzionali politicamente e giudiziariamente ai teoremi sconclusionati che avrebbero dovuto saziare la fame di vendetta, forse, da sindrome di frustrazione, di debolezze mentali ed esistenziali. Un'annotazione sentiamo doverosa farla. **NON E' LA PRIMA VOLTA CHE BOEMI SCARICA SUI COLLEGHI ANALOGO COMPORTAMENTO LO RITROVIAMO NEL PROCEDIMENTO PENALE COSIDDETTO SPARACIO.***

Il passaggio è da ricollegare con quanto scritto in altra parte dell'articolo ove è riportata la risposta del Dott. BOEMI al Tribunale di Messina che, sulla richiesta di notizie circa eventuali violazioni del codice comportamentale realizzate dal collaboratore LAURO, risponde che, nel caso in specie, relativo al p.p. 98/92 RGNR 18/96 RG Assise, il LAURO è stato trattato da altri Magistrati, Pennisi e Mollace. ***Tale ultimo passo, in particolare, ben si coniuga con le strategie pianificate dal GANGEMI e dal ROMEO ed intercettate nel corso dei servizi tecnici.*** Ancora si legge: "... A questo punto mi chiedo, sono credibili le testimonianze dei fratellini LAURO, TARENZI, BARRECA e di molti altri, rese nei processi contro Giudici, politici, in particolare **PAOLO ROMEO E MATACENA** ... o sarebbe uno scambio di grossi favori tra chi rappresenta l'ingiustizia e i partiti ? ... Sono appena all'inizio dell'inchiesta giornalistica. Ne sentirete, cari lettori, di cotte e di crude e, finalmente, capirete il perché, ad esempio, nei processi "OLIMPIA" sono coinvolti, arrestati 970 soggetti e, poi, in gabbia ne rimangono soltanto 75 in attesa che la cassazione si pronunci".

GENNAIO 2002

Titolo di prima pagina: *"ladri di verità la verità dei ladri", "1970 - 2001 Mastroeni riesuma i fantasmi della strage di Gioia Tauro - E' una strage voluta dai < boia chi molla > L'incidente ferroviario del 1970 di Gioia Tauro. Un perverso meccanismo giudiziario genera mostri e stragi. La consolidata Agenzia fatta dai soliti Magistrati e dai soliti giornalisti tutti di fede post - comunista produce suggestivi documentari divulgativi. Le menzogne a pagamento del pentito Lauro Giacomo Ubaldo ed i teoremi dei Magistrati Vincenzo MACRI' e Guido SALVINI, i protagonisti della vicenda Giudiziaria. L'articolo, che prende quasi tutto il giornale, fino alla pagina 41, è strutturato in modo da minare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore LAURO Giacomo e screditare il teorema del Dott. **MACRI'** sui rapporti tra criminalità organizzata ed eversione di destra. E' chiaro l'intento di demolire l'impianto accusatorio di Olimpia in favore di Paolo ROMEO e Amedeo MATACENA.*

Pag. 42: articolo *"L'ASL 11 di Reggio Calabria è governata dalla mafia e dagli affari. L'eurotangente e le truffe della Signora del S.P.F. **Mollace.***

Pag. 45 articolo *"Narcotraffico ville faraoniche e sanità, le ville lussuose dei fratelli Mollace, i laboratori convenzionati con l'ASL di Locri".*

FEBBRAIO 2002

E' il mese in cui Francesco GANGEMI rende palese l'ulteriore "cavallo di battaglia" utilizzato per condurre l'aggressione alla DDA reggina, ossia il "patto scellerato" tra i magistrati di Reggio Calabria e quelli di Messina per eliminare i vecchi amministratori della giustizia nel Distretto. In prima pagina è titolato: *"Giustizia stracciata. Anno 1994. Il patto scellerato tra magistrati calabresi (delinquenti e utili idioti) e messinesi. Regista Macri arrestano Foti e poi tentano con due perizie false di incastrare il PG Neri. Obiettivo finale i Giudici Viola Pontorieri e Montera. Nel centro del*

mirino il coraggioso Avvocato Colonna. Effettuate due perquisizioni presso la DDA di Reggio. Il Procuratore Catanese alla vista dei Carabinieri è colto da malore." Il relativo articolo è contenuto nelle pagine 2 e 3 del medesimo giornale.

In prima pagina, inoltre, è riportato un riquadro con le foto dei Magistrati **Macri, Mollace, Lembo, Cisterna, Pennisi, Verzera**, il collaboratore Sparacio ed il notaio Marrapodi, sotto la didascalia "le bande", sotto la dicitura "gli obiettivi mancati", sono raffigurati i Giudici FOTI, MONTERA, VIOLA, PUNTURIERI, NERI.

E' palese, infatti, che la pubblicazione in argomento è strumento per realizzare una feroce aggressione al potere giudiziario reggino, con particolare riferimento ai Magistrati della DDA, al coordinatore DNA, Dott. Vincenzo MACRI' ed ai Giudicanti GRASSO e GRECO.

Dal contenuto delle conversazioni, e dal riscontro documentale effettuato attraverso l'analisi delle pubblicazioni del periodico, risulta chiaramente come l'ideatore della strategia in argomento sia l'Avvocato **Paolo ROMEO** che agisce anche nell'interesse di **Amedeo MATA CENA** e come l'aggressione cominci ben prima del periodo in cui hanno inizio le attività di intercettazione.

Dalla lettura delle pubblicazioni mensili, infatti, ben si comprende come il risultato che tanto il **ROMEO** quanto il **MATA CENA** vogliono raggiungere, travalichi l'interesse personale per raggiungere un ulteriore fine che ben può definirsi collettivo ed associativo.

Se è chiaro il fine personale di rimuovere i giudicanti GRASSO e GRECO, evidentemente ritenuti inavvicinabili ed incorruttibili, attraverso una costante quanto assillante azione corrosiva basata sull'asserita incompatibilità ambientale dei Magistrati, fino ad arrivare a forme di pressione anche nei confronti del Presidente del Tribunale Dott. LO PRESTI, "reo" di non aver soddisfatto le richieste del trio GANGEMI, ROMEO, MATA CENA, (non sarà sfuggito come gli attacchi ai coniugi crescano d'intensità in concomitanza con la condanna del ROMEO e del MATA CENA) è *altrettanto chiaro come scopo dell'intera campagna sia quello di minare l'intero impianto accusatorio di "OLIMPIA".*

In tale contesto, infatti, devono essere letti i continui attacchi alla credibilità dei principali collaboratori di Giustizia, Filippo BARRECA e Giacomo Ubaldo LAURO e la violenta aggressione al Giudice MACRI', accusato di essere l'ideatore del teorema che lega la 'ndrangheta al settore eversivo di estrema destra.

Il giornale, dunque, da un lato, viene sfruttato da Paolo ROMEO ed Amedeo MATA CENA anche per iniziative processuali, ad esempio istanze di ricusazione dei Giudici artatamente aggrediti, dall'altro per screditare tutti quei Magistrati che, con il loro lavoro, hanno, di fatto, costituito un vero e proprio baluardo contro la 'ndrangheta.

Ad essere rimossi, dunque, non devono essere solamente i giudicanti **GRASSO** e **GRECO**, ad essere aggredito, screditato ed infangato, non deve essere solo il Dott. **MACRI'**, ma tutta la DDA che, nel corso degli anni, aveva "inferto colpi mortali" alle famiglie di 'ndrangheta e che non poteva non avere attirato su di sé gli strali delle cosche.

Cominciano, così, le aggressioni al Dott. **Cisterna**, al Dott. **Pennisi**, al Dott. **Mollace**, al Dott. **Verzera** e, in seguito all'arresto del GANGEMI, al Dott. **Boemi**.

In realtà, proprio il Dott. **BOEMI** è, dopo il Giudice **MACRI'**, il nodo cruciale della campagna.

L'iniziale non aggressione, come si è notato, deve essere letta, nell'ottica della "vicenda Sparacio", come il tentativo strumentale di creare disarmonia all'interno della DDA reggina attraverso l'incensamento di alcuni Magistrati e la "demonizzazione" di altri, finalizzato a dividere i componenti dell'ufficio distrettuale.

Il successivo arresto del GANGEMI determina unicamente un adeguamento della strategia: il Dott. **BOEMI** viene coinvolto a pieno titolo, in maniera oltremodo violenta, nella campagna di delegittimazione; al tempo stesso, le dichiarazioni del medesimo, congiunte alla c.d. "vicenda Sparacio", vengono strumentalmente utilizzate per proseguire l'opera di sfaldamento della Distrettuale.

Ciò conferma che "IL DIBATTITO" è "strumento intelligente", capace di adeguarsi ad ogni situazione contingente ed in grado di mutare forma al mutar delle situazioni.

01.5 Le intercettazioni nella locale sede giudiziaria.

A seguito della trasmissione del fascicolo processuale nr. 5301/01 e dell'instaurazione del presente procedimento nr. 5901/01 RGNR Mod. 21 presso la locale Procura della Repubblica venivano autorizzati i servizi tecnici di intercettazione.

In particolare, nel Febbraio 2002 sono stati attivati i servizi di intercettazione sulle utenze cellulari in uso a Francesco GANGEMI, nella redazione de "IL DIBATTITO" e sull'utenza cellulare dell'Avvocato ROMEO.

Nel successivo mese di Aprile, è stata attivata l'intercettazione ambientale all'interno dello studio legale Paolo ROMEO.

In questa fase, gli elementi già esposti, si arricchiscono di ulteriori particolari circa l'attivo coinvolgimento:

- a) dell'avvocato **Ugo COLONNA**, sfruttato per rafforzare la strategia di aggressione ricollegata alla già citata "vicenda SPARACIO";
- b) dell'avvocato **GANGEMI Francesco c.d. senior**, cugino omonimo del giornalista, suo legale di fiducia e firmatario di numerosi articoli del periodico;
- c) di **Riccardo PARTINICO**, redattore del periodico ed autore della rubrica sportiva.

Emerge, ancora, l'avvicinamento dell'On. Angela **NAPOLI**, Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, più volte contattata da Francesco GANGEMI **al fine di promuovere iniziative istituzionali** nei confronti della Procura di Reggio Calabria, con particolare riferimento al Sost. Procuratore Dott. Francesco MOLLACE.

L'attivazione dei servizi, inoltre, mette in risalto ulteriori aspetti degni di menzione, come lo stretto legame esistente tra l'avvocato **Paolo ROMEO** e la famiglia **DE STEFANO**, nella persona dell'**Avvocato Giorgio** e di suo figlio **Giovanni**.

L'avvocato **Paolo ROMEO** continua a svolgere un ruolo determinante nella vita politica ed amministrativa della città, mantenendo contatti con personaggi istituzionali di primo piano, quali il Sottosegretario alla Giustizia On. Giuseppe **VALENTINO**.

Gli elementi raccolti nel corso di questa seconda fase di indagini tecniche, si raccordano sempre con i riscontri documentali rintracciati nelle pubblicazioni mensili del periodico *"IL DIBATTITO"*.

Chiari sono i riferimenti al Dott. **MOLLACE**: la “lettera” a cui i due interlocutori fanno riferimento è, in realtà, l’articolo pubblicato dal quotidiano “Gazzetta del Sud” in data 8 Marzo 2002, riportato alla pagina 3 de “*Il Dibattito*”. L’articolo in questione così recita: **“La decisione chiude l’inchiesta sulla gestione del pentito messinese Luigi SPARACIO il CSM certifica la correttezza del PM Mollace”**.

L'edizione di MARZO 2002, infatti, continua sulla medesima falsariga delle precedenti.

Pagina di copertina: continua l'esposizione delle vicende collegate alla gestione del collaboratore SPARACIO, sotto il titolo: *"Giustiziopoli... la guerra tra bande di Magistrati delinquenti"*, l'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 2 a 19 della medesima pubblicazione, dove, tra l'altro, si legge: *"Boemi dismette il vestitino di esploratore"*, *"Mollace il cerimoniere corrotto e il patto scellerato"*, *"Dott. Alberto Cisterna Sostituto DDA RC"* ed ulteriori palesi attacchi ai suddetti ed altri Magistrati.

Pagina di copertina: continuano gli attacchi ai Giudici **GRASSO** e **GRECO** sotto il titolo: *“La coppia giudicante GRECO GRASSO appanna l’immagine della Giustizia. Dr. LO PRESTI lei sta a guardare ?”* l’articolo è contenuto alle pagine 19 e 20 della medesima pubblicazione nel quale si fa riferimento ad asserite posizioni

debitorie dei coniugi. E' palese la richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale Dott. LO PRESTI, di intervenire nei confronti dei due coniugi, dal contenuto estremamente minaccioso.

Alla pagina 22, infine, è contenuto l'articolo *"Lettera aperta - la querela del Dott. CISTERNA e la mia legittima difesa: Se ho svelato segreti di Stato arrestatemi se no punite i responsabili"*, nel quale si fa nuovamente riferimento ad una denuncia presentata dal Dott. Cisterna nei confronti de "Il Dibattito", che definiva il Magistrato come l' "insabbiatore" dell'inchiesta giudiziaria relativa al traffico di rifiuti radioattivi, armi e stupefacenti già condotta dal Giudice Neri.

Si acquisiscono intercettazioni telefoniche che fanno registrare contatti tra Franco **GANGEMI** e Paolo **ROMEO** proprio a ridosso dell'uscita dell'edizione di Aprile 2002 de "Il Dibattito".

Romeo in un passaggio esclama **"...Li bombardiamo.... Li bombardiamo a copie.."** . avuto riguardo alla diffusione del periodico ed alla costante azione "distruttiva" esercitata nei confronti dei Magistrati del Distretto.

Il **27 Marzo**, giorno in cui viene pubblicato il numero di Aprile de "Il Dibattito". Ciccio **Gangemi** ne commenta il contenuto con il cugino omonimo, Avvocato **Francesco Gangemi**, nominato legale di fiducia in numerosi procedimenti penali a suo carico e con la segretaria **Caterina MORSILLO**.

Il contenuto "sconvolgente" a cui fanno riferimento i due interlocutori in realtà ricalca la falsariga delle precedenti edizioni.

L'edizione in questione recepisce la notizia della collaborazione di FIUME Antonino, legato al clan destefaniano per essere, da molti anni, il fidanzato di Giorgia DE STEFANO, figlia del defunto boss Paolo.

Nel mese in questione, Giovanni DE STEFANO discute dell'argomento con Paolo ROMEO, affermando di avere chiesto e ricevuto notizie in merito dall'Avvocato Franco CATALANO, collaboratore di studio di Vincenzina LEONE, legale di fiducia del FIUME.

"Il Dibattito" APRILE 2002:

Pagina 1 di copertina: *"Gli stracci della Giustizia - quali i veri interessi che legano magistrati corrotti e boss mafiosi di Reggio e Sicilia ?"*. tra l'altro si legge: *"Atto di udienza l'avv.Colonna denuncia. Mollace restituisce gli assegni alla Settineri. LEMBO è cosa di cosa nostra. Catanese sospende l'ordine di carcerazione alla suocera di Sparacio. L'assoluzione del capo della squadra mobile Dott. Montagnese. Il funzionario di Polizia SANNA simula la falsa cattura di Sparacio. Il Questore Vasquez minacciato da Lembo di sequestro di persona. I carabinieri con auto blindata attendono Sparacio impegnato in un summit mafioso. La complicità della Procura Nazionale Antimafia. Le Minacce a Colonna, Sparacio e Mollace confidenzialmente del tu. Di scena il pentito BARRECA e Natale Iamonte."* E ancora *"Le liste testimoniali dell'Avv. COLONNA, parte della Procura Nazionale Antimafia al servizio di 'ndranghetisti e mafiosi. Divise sporche e divise coraggiose. ... Dazioni di denaro a LAURO e BARRECA da parte di SPARACIO. La collusione del PM MOLLACE con elementi della 'ndrangheta e carabinieri al soldo del distrettuale..."*. Nell'articolo, inoltre, si fa riferimento alla restituzione degli assegni alla suocera di Luigi SPARACIO, sig.ra Settineri da parte del Dott. MOLLACE

effettuata, secondo l'articolo, "... senza dare conto a BOEMI...", in tale passo si ravvisa l'ulteriore tentativo di sfaldamento della DDA operato tentando di mettere i Magistrati l'uno contro l'altro.

Alla pagina 16, continua l'aggressione ai Giudici Dott. **GRASSO** e Dott. **GRECO**: nell'articolo: *"La presidentessa GRASSO decide la carcerazione di cittadini prima della lettura dell'impugnativa del PM e in date diverse?"*

Alla pagina 18, inoltre, è contenuto il primo riferimento al pentimento di **FIUME Antonino**, presentatosi in Questura proprio a fine Febbraio 2002, l'articolo così recita: *"A proposito di pentiti ... conosci Tigano ? si è quello che vi ha regalato il motoscafo"* nello stesso è contenuto un ulteriore violento attacco nei confronti dei Magistrati Dott. Mollace e Dott. Pennisi. Infatti, nell'articolo, così si legge: *"Pare che gli addetti alla gestione siano i Dottori **MOLLACE** e **PENNISI** i quali non avrebbero titolo alla gestione atteso che non farebbero più parte della Procura Distrettuale di Reggio Calabria ... da ultimo apprendiamo che il "concorrente" FIUME sembra non voglia più sfogarsi con **MOLLACE** e **PENNISI**... Fine del Sogno..."*; è inoltre presente il riferimento a un "motoscafo" asseritamente regalato dalla famiglia Teganò al P.M. Dott. **MOLLACE**.

Infine, alla pagina 28 è riportato l'articolo: *"Il sacco di Reggio - perché i MANDATI DI CATTURA A CARICO DEL DEFUNTO Sindaco e della sua ciurma sarebbero stati bloccati dal Procuratore Catanese ?"*

Dalla conversazione parallela risalta come la strategia di delegittimazione dei Magistrati sia stata ordita dal **ROMEO** per fini strumentali: in particolare, gli attacchi alla Dottoressa **GRASSO** ed al Dott. **GRECO**, giudicanti proprio del **ROMEO** e di Amedeo **MATACENA**, hanno il fine ulteriore di porre le basi per richiedere la riconsiderazione degli stessi.

Dalle parole di Paolo **ROMEO**, inoltre, traspare in maniera inequivocabile come sia stato proprio lui a indirizzare il **GANGEMI** a pubblicare le vicissitudini finanziarie dei coniugi Magistrati, arrivando ad insinuare una copertura "disciplinare" da parte del Dott. Vincenzo **MACRI** in cambio della condanna del **ROMEO** e del **MATACENA** in primo grado.

Nel corso di una conversazione, inoltre, viene letta e commentata la denuncia presentata dal sopracitato **Macri** nei confronti del giornale e di Francesco **GANGEMI**, la stessa sarà accostata all'opposizione all'archiviazione portata avanti dalla Dottoressa **GRASSO** in merito alla denuncia dalla stessa presentata a Catanzaro nei confronti del **GANGEMI** per diffamazione.

La conclusione degli interlocutori è che, ravvisando la regia del **ROMEO** e del **MATACENA** negli articoli de "Il Dibattito" i giudici **GRASSO** e **GRECO**, al momento di emettere sentenza, non erano sereni, dunque dovevano astenersi. Non avendolo fatto, debbono essere riconsiderati.

Dall'esame, emerge chiaramente il teorema di Paolo **ROMEO** ed Amedeo **MATACENA**: nella denuncia del Dott. **MACRI** contro Francesco **GANGEMI**, il Magistrato sottintende che dietro il giornalista agisca Paolo **ROMEO**, mentre la Dottoressa **GRASSO**, nell'opposizione all'archiviazione della denuncia presentata dalla medesima contro il **GANGEMI**, adombra la presenza di Amedeo **MATACENA** dietro la penna del direttore de "Il Dibattito".

Ciò, unito al fatto che, a loro dire, i coniugi **GRASSO** si frequentavano stabilmente con il **MACRI** prima della loro condanna, rappresenta la prova che il

Sostituto Procuratore Antimafia ha promesso ai Giudici la necessaria copertura disciplinare, in cambio della condanna del ROMEO e del MATA CENA.

Considerando che, con la presente indagine, è emerso a chiare note che gli ex parlamentari sono sicuramente gli ispiratori del GANGEMI, si spiega l'interesse personale dei medesimi negli attacchi ai Magistrati e nell'intera campagna di delegittimazione. Campagna che prosegue anche nel Maggio 2002: il rapporto tra l'Avvocato ROMEO e Francesco GANGEMI, infatti, è inarrestabile e non conosce soste; oltre a vicende processuali del Giornalista, i due interlocutori fanno nuovamente riferimento alla strategia da portare avanti con continuità.

Puntualmente le parole del GANGEMI, pronunciate quasi per avere il beneplacito del Romeo e per assicurarsi che la strategia a suo tempo concordata debba essere continuata, trovano riscontro nell'edizione di Maggio del "Il Dibattito".

"Il Dibattito" MAGGIO 2002 :

Pagina di copertina: titolo "Giustizia Selvaggia": l'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 2 10 e riguarda la gestione del collaboratore Luigi SPARACIO, fin dalla fase che ha portato alla sua cattura con i relativi attacchi al Dott. **Mollace**, in particolare alla pagina 6 in calce al titolo si legge: *"Le liste testimoniali dell'Avvocato Ugo **Colonna** ...se nel corso del 1995 conobbe il Dott. Mollace, che tipo di rapporti intrattenne con lo stesso e se, tramite quest'ultimo, riprese i contatti con il Dott. Italo Materia, indicando se conosce gli sviluppi delle indagini nate a seguito delle sue dichiarazioni ... se dal Dott. Mollace ha subito sollecitazioni ed, eventualmente, in che termini e/o direzioni ..."*.

Alla pagina 10 in calce al titolo "Giustizia selvaggia", si legge: *"Traffico di armi e rifiuti radioattivi ...il Dr. **Cisterna** ha trasmesso alla Procura di Catanzaro i collegamenti nell'ambito del Processo "Galassia"?"*.

A pagina 23, infine, nel corpo dell'articolo: "Il sacco di Reggio l'eredità di Falcomatà al mormone Naccari" si legge: *"**Boemi**, io gli dovevo dire a chi arrestare?"*

Alla pagina 28 è pubblicato l'articolo "La rivolta tradita", reportage sulla "Rivolta di Reggio" a cura di Francesco GANGEMI senior cugino omonimo dell'Avvocato.

Nella pagina di copertina, inoltre si legge: *"Immagino che mi vogliano suicidare"* dove viene ripreso il contenuto dei colloqui intercettati tra il GANGEMI e la segretaria Caterina Morsillo in cui si fa riferimento ad una riunione avvenuta presso la Procura di Reggio Calabria tra i Magistrati per discutere del Gangemi. In particolare si legge, tra l'altro: *"Immagino che il Procuratore Capo Dott. **Catanese**, abbia preso per la toga il cerimoniere corrotto Dott. **Mollace** e lo abbia cacciato dalla DDA... che l'ex Procuratore Aggiunto DDA Dr. **Boemi**, dopo le rivelazioni da me fatte, abbia mandato al paese dei campanelli il cerimoniere corrotto Mollace, contiguo alla mafia di "cosa nostra" che Mollace e **Pennisi**, adeguatamente scortati, dopo le nostre pubblicazioni, abbiano passato alle ore 01 a passeggio sul corso della città del nulla, per definire le mosse contro chi scrive e l'Avvocato Colonna ...che il Dott. **Cisterna** e il regista Macrì abbiano presentato denunce contro chi scrive e l'avvocato Colonna ...che il Dott. **Cisterna** sia stato sbattuto nel covo della P.N.A. dopo che dell'elmo si sia "incinta" la testa..."*

Tale ultimo passaggio deve essere ricollegato anche allo stralcio di conversazione intercorsa tra **Paolo ROMEO**, **Giovanni DE STEFANO** e **Rocco ZOCCALI** in data 24 Maggio 2002.

Nel contesto della vicenda Sparacio, utilizzata come grimaldello allo scopo di turbare l'armonia degli uffici della Procura, svolge un ruolo determinante l'avvocato **Ugo COLONNA**, a cui si fa più volte riferimento all'interno delle pubblicazioni mensili de "Il Dibattito" ed indicato come paladino della Giustizia.

Nel corso del servizio di intercettazione effettuato sulle utenze del GANGEMI, si sono registrati numerosi contatti tra questi ed il COLONNA, a partire dal Febbraio 2002.

Nel colloquio in data 14 Maggio 2002 l'Avvocato, dopo aver disquisito con il suo interlocutore di una causa andata a buon fine, comunica di avere "organizzato un lavoretto ... una serie di argomenti" e di avere "racchiuso l'argomento calabrese in sei punti". Dalla lettura della conversazione, si comprende come l'argomento calabrese non si riferisca ad altro se non alla vicenda del collaboratore Sparacio, da tempo utilizzata dal ROMEO e dal Gangemi per realizzare la strategia di aggressione e delegittimazione della DDA reggina.

Il livore nei confronti del Dott. Mollace, del Dott. MACRI' e del Dott. Cisterna, inoltre, traspare a chiare note, così come le ulteriori iniziative giornalistiche da intraprendere nei confronti di quest'ultimo per infangarne onore personale e dignità professionale.

Francesco GANGEMI contatta nuovamente l'Avvocato COLONNA il giorno successivo ed è proprio in tale data che quest'ultimo spiega al giornalista la natura del procedimento instaurato a Catania nei confronti del Dott. MOLLACE per la questione degli assegni provento di usura restituiti all'allora collaboratore collaboratore SPARACIO ed il ruolo svolto nell'occasione dal Dott. BOEMI.

Si arriva, così, al mese di Giugno e, prima dell'uscita dell'edizione de "Il Dibattito", Paolo ROMEO e Francesco GANGEMI, dopo avere fissato un appuntamento telefonicamente, si incontrano presso lo studio del primo.

Dalla conversazione che attesta l'incontro tra i due, traspare ancora una volta il livore nutrito dagli interlocutori nei confronti dei Magistrati del Distretto; inoltre, si comprende come la campagna giornalistica sia finalizzata anche a "sollecitare" il trasferimento dei medesimi ad altri incarichi.

Si precisa che il colloquio avviene in un periodo storico particolare, ossia al termine degli otto anni previsti per l'esercizio delle funzioni antimafia dei Sostituti Pennisi, Mollace, Cisterna, Verzera e del Procuratore Aggiunto Boemi. Ben si comprende, dunque, come tanto il ROMEO, colpito in prima persona dall'attività della DDA (leggasi operazione "Olimpia") quanto il Gangemi abbiano interesse a che i medesimi Magistrati cessino dalle proprie funzioni.

L'incontro tra il GANGEMI e l'avvocato Paolo ROMEO viene registrato proprio alla vigilia dell'uscita de "Il Dibattito", che contiene, ovviamente, tutti gli argomenti anticipati dal giornalista al suo interlocutore, compreso il riferimento alla Commissione Parlamentare Antimafia.

"Il Dibattito" GIUGNO 2002:

La pagina di copertina titola: "Mala Giustizia - l'Onorevole Napoli al Ministro di Grazia: Quei Magistrati sono corrotti - a Cosa Nostra: calunniare Berlusconi e Dell'Utri -

Mollace al Boss Chiofalo: Stia tranquillo” in calce al titolo si leggono, inoltre, pesanti accuse al Dott. **Mollace** e ancora: *“la viltà di Boemi”*. L’articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 2 a 8 della medesima pubblicazione ove è nuovamente ripresa l’intera “vicenda Sparacio” e, in particolare, è pubblicata la nota del Dott. **BOEMI** nella quale, in riferimento al parere sul programma di protezione da estendere alla suocera di Luigi SPARACIO, Sig.ra SETTINERI, afferma di essersi limitato a sottoscrivere il documento riguardante la donna, le cui dichiarazioni, erano gestite dai P.M. **CISTERNA** e **MOLLACE**. Ancora una volta, quindi, viene riproposta la vicenda al dichiarato fine di sfaldare la compattezza dei Magistrati DDA.

Ancora in pagina di copertina si legge: *“Il PNA Cisterna abbandona moglie e figli e convola col suo uditore giudiziario incinta”*.

In copertina si legge: *“Ricomincio da due: Montera e Viola”*. L’articolo di riferimento è riportato alla pagina 6, ove è contenuta **un’ESPLICITA MINACCIA AI MAGISTRATI MONTERA E VIOLA**, rei di non avere sostenuto le posizioni de “IL DIBATTITO” contro i Magistrati della DDA ed intimandoli ad andare a testimoniare nel processo i corso di celebrazione a Catania. Verosimilmente il procedimento è quello che riguarda proprio il pentito SPARACIO ed i Magistrati a cui si fa riferimento nei numerosissimi articoli del periodico. Da sottolineare il tono estremamente minaccioso utilizzato da GANGEMI.

Ancora, alla pagina 20 è pubblicato il seguente articolo: *“Il caso Guarnaccia e gli errori materiali della Presidente Grasso”*.

In pagina di copertina si legge, inoltre: *“Tribunale di Catanzaro la legge è uguale per tutti anche per la Presidente Silvana Grasso. Il Giudice Tagliatella pronuncia sentenza: il fatto non sussiste”*, in merito all’archiviazione delle denunce presentate dalla Dott.ssa Grasso nei confronti del Gangemi e ancora: *“Tribunale di Reggio Calabria Ego Sum Tommasina Cotroneo ed assumo la difesa della Grasso della Campagna e dei miei parenti Magistrati”*. Gli articoli di riferimento sono contenuti alle pagine 14 e 15 della medesima pubblicazione. L’articolo porta, di fianco al titolo, la foto dell’Avvocato Francesco GANGEMI, cugino omonimo del giornalista e si ricollega alla conversazione avvenuta in epoca prossima alla pubblicazione de “IL DIBATTITO”, dalla quale si evince come autore dell’articolo e dell’aggressione, sia, in questo caso, il cugino omonimo del giornalista, Avv. **Francesco GANGEMI senior**.

In merito a tale conversazione si evidenzia che il tenore delle parole e le frasi usate sono del tutto in linea con il lessico dell’Avvocato Paolo ROMEO e del giornalista allorquando discutevano dell’intenzione di voler “DISTRUGGERE” la DDA.

Dopo aver contribuito alla stesura de “IL DIBATTITO”, l’Avvocato Francesco GANGEMI ne commenta l’uscita con il cugino Direttore. Dalle frasi pronunciate, si ottiene l’ulteriore prova di come anche il primo sia interessato e partecipe all’azione di delegittimazione.

Come **Francesco GANGEMI** commenta l’edizione di Giugno con il cugino omonimo al pari **Paolo ROMEO** analizza il periodico con **Nicola CUTRUPI, Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria** ed un altro soggetto non identificato. A costoro il legale fa notare l’attacco a **MOLLACE** e la minaccia a **VIOLA** e **MONTERA** di intervenire in suo favore.

Trascorrono i mesi, e, con il passare del tempo, la strategia continua incessantemente.

Puntualmente, a Luglio 2002, la storia si ripete e l'azione di aggressione al potere dello Stato prosegue con le medesime strategie e la medesima logica già evidenziate.

Nel corso della stesura del giornale, infatti, Francesco **GANGEMI** si sente con l'avvocato Paolo **ROMEO**. In particolare, il 13 Giugno 2002, allorquando, dopo avere parlato di una delle innumerevoli cause del giornalista a Catanzaro, i due interlocutori tornano a fare riferimento a "*IL DIBATTITO*", fissando un appuntamento per potersi incontrare.

Anche in questo caso, l'incontro è strumentale alla stesura del periodico.

Ugualmente importante è la conversazione che si registra nell'immediata vicinanza della pubblicazione tra il **GANGEMI** e **Riccardo PARTINICO**.

Dal contenuto della medesima, infatti, si comprende come anche quest'ultimo partecipi fattivamente all'azione di aggressione al potere giudiziario assieme al giornalista ed all'Avvocato Ugo **COLONNA**.

Oltre a quanto asserito in sede di premessa, ulteriore circostanza da mettere in risalto è il legame esistente tra Riccardo **PARTINICO** e l'Avvocato Ugo **COLONNA**.

Dall'intera conversazione, infine, risalta come Riccardo **PARTINICO**, nella circostanza, abbia effettuato delle fotografie all'interno dell'aula giudiziaria ove si sta svolgendo il procedimento relativo alla "Vicenda Sparacio". Foto che, puntualmente, vengono riportate nell'edizione de "*Il Dibattito*" che vede la luce il **18 Luglio 2002**.

"Il Dibattito" **LUGLIO 2002:**

In pagina di copertina, sotto il titolo "Giustizia Infedele", tra l'altro, si legge "*Colonna punta il dito contro gli stupratori della Giustizia e ripercorre le tappe della storia più buia che abbia mai scritto la Magistratura*" e ancora: "*Mollace in associazione di stampo mafioso con Lembo ed altri Magistrati corrotti ... Paratore aveva capito che anche Mollace faceva parte della squadra*". L'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 2 a 18 della medesima pubblicazione, ove sono contenuti numerosi riferimenti ai Magistrati Macrì, Mollace, Cisterna, Verzera, Boemi e tra l'altro, si legge: "*Mollace e dintorni*" ... "*Mollace in associazione di stampo mafioso con Lembo*" ... "*Mollace Story*" "...il P. M. Verzera killer della banda...anche lui quel Verzera che si presenta, per conto di Boemi, davanti al Giudice d.ssa Costabile per chiedere, a voce basa, il mio rinvio a giudizio per favoreggiamento e violazione dei segreti di pulcinella, anche lui, manovrato da Mollace e da Cisterna, senza averne la competenza giurisdizionale, di venire a Reggio per essere interrogato dalla banda, Cariolo si rifiuta e lui insiste...Cariolo si rifiutta e la banda impone di ai difensori del collaboratore di abbandonare la sua difesa. Anche lui sostenuto dalla viltà di Boemi in occasione dei fuochi e giuochi d'artificio. Anche lui ! E', forse, a piede libero !".

A margine è pubblicata la foto scattata da Riccardo **PARTINICO** all'interno dell'aula "**Santoro**" del Tribunale di Catania che ritrae, fuori dalla "gabbia aperta" il Giudice **LEMBO** ed i suoi legali di fiducia.

Stessa foto è pubblicata a pagina 2 accanto all'ulteriore, ritraente l'interno e, in particolare la scritta "La Legge è uguale per tutti".

A pagina 24, inoltre, è contenuto l'articolo: *"Sanitopoli: la vicenda Partinico ... Il pubblico Ministero BOEMI non parla, posa e deposita"*, dove il GANGEMI, dopo avere osannato il Dr. BOEMI per la c.d. Operazione Sanitopoli, adesso, sulla medesima inchiesta giudiziaria, lo aggredisce. L'articolo, infatti, si apre in questo modo: *"Dr. Boemi, quanto è costata in soldoni, alla collettività la sua indagine, che sta per concludersi con un nulla di fatto?"*. L'articolo critica aspramente il Dott. BOEMI al quale viene contestato di aver condotto un'attività investigativa conclusasi con un "buco nell'acqua" e di avere chiesto la condanna a 6 anni di carcere per PARTINICO Riccardo, attualmente autista di Francesco GANGEMI.

A pagina 19 è pubblicata l'assoluzione del GANGEMI a seguito della denuncia della Dott.ssa GRASSO.

Alla pagina 23 è pubblicato l'articolo *"QUO VADIS MAGISTRATURA?"* contenente un'aperta critica ai Magistrati che vogliono impedire al Parlamento di attuare la c.d. "riforma della Giustizia". L'articolo è a firma dell'Avvocato Francesco GANGEMI senior, cugino omonimo del giornalista.

L'edizione di Giugno, tra l'altro, recepisce anche il contenuto di una conversazione intercorsa tra il direttore de *"IL DIBATTITO"* e l'Avvocato Francesco GANGEMI senior, cugino omonimo del giornalista e suo legale di fiducia, nella quale si fa riferimento ad un attacco nei confronti del Giudice Dott.ssa CAMPAGNA e di Mons. MONDELLO, Arcivescovo di Reggio Calabria.

La conversazione trova riscontro alla pagina 16 ove è pubblicato l'Articolo: *"Tribunale e Curia di Reggio Calabria. Il Giudice CAMPAGNA e l'Arcivescovo MONDELLO in simbiosi. INCREDIBILE MA VERO"*.

All'indomani dell'uscita de *"IL DIBATTITO"*, si registra una conversazione tra **Riccardo PARTINICO** e **Francesco GANGEMI**, nel corso della quale il primo comunica al giornalista la presenza del Dott. MOLLACE in Tribunale a Reggio Calabria.

Agosto trascorre senza che si verifichino contatti tra Paolo ROMEO e Francesco GANGEMI, anche perché il mese in questione non dà alla luce la nuova pubblicazione de *"IL DIBATTITO"*.

Tuttavia, anche ad Agosto non mancano conversazioni di interesse; come quella intercorsa con Nuccio **IDONE**, nel corso della quale questi fa riferimento ad un colloquio avuto con Franco **QUATTRONE** il quale, dopo averlo messo in guardia su una sua probabile condanna nel processo c.d. "Sanitopoli", afferma che Pietro **FUDA**, Presidente della Provincia, gli ha riferito che in Procura sanno che Paolo **ROMEO** scrive gli articoli a Francesco **GANGEMI**, sottolineandone, infine, la vicinanza ai medesimi.

Nuccio **IDONE** è stato identificato in **IDONE Antonio**, nato a Cannitello di Villa San Giovanni, ivi residente in via Corrado Alvaro nr.27, ingegnere, già arrestato nell'ambito della c.d. "Operazione Sanitopoli", attualmente in attesa di giudizio essendo il procedimento nella fase dibattimentale di primo grado. Paolo ROMEO in tale processo è il suo avvocato di fiducia.

QUATTRONE Franco è stato identificato in **Francesco QUATTRONE**, nato a Reggio Calabria il 13.01.1941, parlamentare DC attualmente in pensione, coinvolto nelle indagini relative all'omicidio dell'Onorevole Lodovico **LIGATO**, nell'ambito del quale fu arrestato, successivamente scarcerato ed infine prosciolto da ogni

accusa; arrestato e, recentemente, assolto in primo grado, anche nel processo denominato *"comitato d'affari"*, scaturito dalle dichiarazioni dell'allora Sindaco di Reggio Calabria **Agatino Pietro LICANDRO**, nato a Reggio Calabria il 28.11.1954, su tangenti riscosse nell'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di fioriere per il Comune di Reggio Calabria.

Ulteriore conversazione d'interesse si registra in data 26 Agosto, in prossimità dell'uscita de *"IL DIBATTITO"*, edizione straordinaria, tra Francesco **GANGEMI** e Riccardo **PARTINICO**, che mette in risalto il legame esistente tra i due.

Come detto, il mese di Agosto 2002 non dà alla luce alcuna edizione del periodico *"IL DIBATTITO"*, che, ad ogni buon conto, riprende a pieno regime con l'avvento di Settembre e con la pubblicazione di ben due edizioni.

L'edizione straordinaria, viene distribuita il **6 Settembre** ed una copia viene inviata all'On. Angela **NAPOLI**, contattata dal **GANGEMI**, alla quale, tra l'altro, chiede di poter essere ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

La medesima edizione, viene commentata da Francesco **GANGEMI** con il *cugino omonimo* e, naturalmente, con **Paolo ROMEO**, il giorno successivo alla pubblicazione.

Nella prima conversazione va segnalato il passaggio che evidenzia ulteriormente il ruolo di primo piano dell'Avvocato **GANGEMI** nella strategia di aggressione al potere statale.

L'edizione in argomento viene commentata anche con **Paolo ROMEO**; in proposito, si deve sottolineare il fatto che il giornalista, non sentendo da tempo il proprio *"ispiratore"*, lo contatta appositamente sollecitando la lettura del periodico.

Il motivo per cui Francesco **GANGEMI** contatta **Paolo ROMEO** è palese: la strategia d'attacco e delegittimazione dei Magistrati prosegue in ossequio a quanto pianificato in precedenza; i toni si inaspriscono e viene utilizzato nuovamente l'Avvocato **Ugo Colonna**, appositamente intervistato nell' *"edizione speciale"* ove egli ripercorre, ancora una volta, la vicenda del collaboratore messinese **Luigi SPARACIO**.

Edizione straordinaria SETTEMBRE 2002:

Nella pagina di copertina si legge: *"nostra intervista esclusiva...Colonna il coraggio della verità ...Boemi il più anziano ...Mollace il più "accorto" ...gli arresti eccellenti a Reggio Calabria e Messina non vi è stata una seria azione..."* l'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 2 a 12 dove, tra l'altro, si legge: *"gli interessi incrociati tra 'ndrangheta, mafia cosa nostra e magistratura collusa" ... "il patto scellerato tra bande di magistrati firmato in Roma sotto una regia non tanto oculata" ... "Boemi il più anziano, Mollace il più "accorto"..." ... "la guerra di Macrì e dei suoi compari tra cui Lembo e Mollace agevola i gruppi economici politici e mafiosi di Reggio Calabria" ... "I rapporti collusivi tra la Settineri donna di ferro, suocera di Sapraccio (sostenuta pure dal Dott. Macrì) e dal pm Mollace" nell'ambito del medesimo articolo, inoltre, alla pagina 10, il Gangemi formula a **Ugo Colonna** la seguente domanda: *"Oltre quanto ha riferito, Le risultano ulteriori attività discutibili se non propriamente collusive del Dr. Mollace ?"* la risposta dopo un preambolo è contenuta, nel medesimo articolo, sotto i titoli: *"Il compare dei compari Mollace"* e *"Mollace vicino alla mafia"*, dove, in chiusura si legge: **"IN UNA PAROLA MOLLACE HA***

AIUTATO LA MAFIA TRAMITE IL SUO UFFICIO e ancora sotto il titolo: *"I salvagenti lanciati ai magistrati corrotti", "la commissione parlamentare antimafia Violante Presidente archivia", "l'inerzia del CSM dei Ministri di Giustizia e degli Interni e di altri Organi nazionali", "Operazione Primavera le richieste dei P.M. Greco e Gratteri nei confronti del Procuratore di Locri Lombardo del Prof. Filocamo e del pm Mollace"*.

L'edizione straordinaria de *"Il Dibattito"* viene commentata dal **ROMEO** anche con il suo legale di fiducia nel procedimento *"Olimpia"*, Avvocato Emidio **Tommasini**.

Dopo aver disquisito sulle richieste formulate dal P.M. **Caputi** in appello nel processo che vede il **ROMEO** imputato di concorso in associazione mafiosa, infatti, i due interlocutori cominciano a colloquiare circa l'intervista rilasciata dall'avvocato Ugo **COLONNA** al giornalista, sul ruolo di **Mollace**, di **Boemi** e dell'avvocato **D'ASCOLA**, concordando con le dichiarazioni del legale.

Da notare, ancora una volta, come Paolo **ROMEO**, ogni volta che si trova a parlare de *"IL DIBATTITO"*, sottolinei, dissimulatamene, in quanto è ben consapevole di non dire il vero, la sua estraneità agli articoli giornalistici pubblicati dal Gangemi ed alle *"calunnie"* di **Mollace**.

La conversazione in argomento, inoltre, fornisce la prova del collegamento tra Paolo **ROMEO**, Francesco **GANGEMI** e l'Avvocato **COLONNA**, sotto il significativo profilo del ruolo attivo e strumentale svolto da quest'ultimo alla causa del primo. Egli, tra l'altro, esprime apprezzamento verso l'azione del **GANGEMI**, e non risparmia critiche verso i Magistrati **MACRI** e **BOEMI**. Riguardo a quest'ultimo, degna di menzione è l'affermazione: *"... ne ha fatti di danni questo ..."*.

Mentre Paolo **ROMEO** si preoccupa di commentare l'edizione straordinaria del periodico, aizzando tutti i suoi interlocutori contro i Magistrati di questa DDA, nel frattempo, il 18 Settembre 2002, la Commissione Parlamentare Antimafia giunge a Reggio Calabria e Francesco **GANGEMI** contatta l'On. Angela **NAPOLI**, alla quale chiede se *"si è parlato della criminalità organizzata del Tribunale"*.

La conversazione con l'Onorevole **NAPOLI** è preceduta, in data 11 Settembre, da un colloquio intercorso tra il giornalista e l'Avvocato Ugo **COLONNA** al quale viene chiesto l'argomento che verrà trattato proprio dalla commissione antimafia nell'audizione reggina. Da quest'ultimo il giornalista, però, non ottiene notizie rassicuranti su ciò che verrà discusso in commissione.

Il 18 Settembre, la Commissione Parlamentare Antimafia giunge a Reggio Calabria e Francesco **GANGEMI** si premura di contattare, nella medesima giornata, l'On. Angela **NAPOLI**, mostrandosi risentito per le dichiarazioni del Presidente sulla DDA di Reggio Calabria e per il fatto che le denunce dell'avvocato **COLONNA** non siano state oggetto di discussione, fissando, infine, un appuntamento per un'intervista per il giorno successivo.

L'appuntamento fissato per il giorno successivo, però, salta a causa degli impegni della Commissione Parlamentare Antimafia.

Nella medesima giornata, la visita della Commissione Parlamentare Antimafia viene commentata anche da Paolo **ROMEO** con Arturo **SORBO** (nato a Reggio Calabria, il 7.04.1957, medico chirurgo) e Oreste **AMODEO**; i tre, dopo aver disquisito circa il processo che vede imputato Paolo **ROMEO**, in particolare sulle richieste del P.G. **CAPUTI**, accennano anche a procedimenti penali spostati per

competenza a Catanzaro. I tre interlocutori, probabilmente, fanno riferimento alle varie denunce presentate nei confronti dei Magistrati reggini da Francesco **GANGEMI**.

Il 24 Settembre, rappresenta una data fondamentale nella "vita giudiziaria" dell'Avvocato Paolo **ROMEO**: è, infatti, il giorno in cui la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria emette sentenza nei suoi confronti.

Le speranze di reinserimento ufficiale nella vita politica ed amministrativa della città crollano, per lo meno momentaneamente, di fronte alla seconda sentenza di condanna.

A Paolo **ROMEO**, già condannato in primo grado ad anni 5 di reclusione, vengono, infatti, inflitti anni tre di reclusione, per il reato di *concorso esterno in associazione mafiosa*.

Il giorno successivo, arriva la telefonata di Francesco **GANGEMI** che, saputa la notizia, dopo avere espresso tutta la sua solidarietà all'Avvocato, promette battaglia su "Il Dibattito" anche nei confronti del Sottosegretario alla Giustizia On. **VALENTINO** e dell'indifferenza mostrata verso la causa del **ROMEO**.

Nella conversazione successiva si evince come l'Avvocato Paolo **ROMEO** continui non solo ad individuare le strategie da perseguire, ma anche a dettare i modi ed i tempi in cui attuare le medesime.

La proposta di bloccare addirittura il giornale per rimodellarlo in base alle esigenze del **ROMEO**, scaturite dalla nuova condanna è accompagnata dal suggerimento, del **ROMEO**, di dar corso ad un breve accenno per poi sviluppare un ragionamento completo e complesso ("adeguato") basato sulla "Apologia di Socrate".

Il piano programmato sarebbe stato sicuramente realizzato se, da lì a poco, non si fosse verificato un nuovo evento in grado di condizionare i comportamenti e le strategie dei soggetti in questione.

Come avvenuto in precedenza, con i verbali delle intercettazioni dei fratelli **ALAMPI** "per sbaglio" inseriti nel faldone relativo al procedimento "sanitopoli", (si rammenta che per questo motivo il **GANGEMI** era stato arrestato) il giornalista **viene a conoscenza** della presente indagine sul suo conto esistente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Il Gangemi, inoltre, riesce a sapere, **poiché entra in possesso dei verbali di stralcio e della lettera di trasmissione del fascicolo a Catanzaro**, che motivo dell'attività investigativa è la sua frequentazione proprio con l'Avvocato Paolo **ROMEO**, da cui deriva l'addebito di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Tale "fatto nuovo" condiziona il comportamento che terranno tanto il **ROMEO** quanto il **GANGEMI**.

Se tale avvenimento poteva, in qualche modo, essere d'ostacolo all'attività investigativa, in concreto, al contrario, fornisce un ulteriore ed importante elemento di riscontro del connubio esistente tra **ROMEO** e **GANGEMI**.

Dopo un'iniziale pianificazione delle "nuove strategie", infatti, i contatti si diradano fino quasi a scomparire, salvo "strani" eventi che si verificano proprio a ridosso dell'uscita mensile de "Il Dibattito".

Inoltre, il **ROMEO**, si sforzerà ancora, come già notato, di negare il legame con il giornalista, con effetti controproducenti ad avvaloranti il dolo programmatico ed il concerto criminoso.

Prima di apprendere la notizia, intanto, viene pubblicata l'edizione "ordinaria" di Settembre 2002, che, *come concordato*, non contiene riferimenti alla sentenza di secondo grado che ha colpito Paolo **ROMEO**. Il numero, ad ogni buon conto, prosegue sulla falsa riga dei precedenti.

"Il Dibattito" SETTEMBRE 2002:

Nella pagina di copertina il titolo recita: *"Giustizia di Cosa Loro... reazioni scomposte dei Magistrati infilzati dall'intervista di Ugo Colonna La commissione parlamentare antimafia in forte difficoltà. La sofferenza morale di Niki Vendola e Angela Napoli. L'infame situazione che corrode i Tribunali di Messina, Reggio, Catanzaro e Crotone è ormai esplosiva e non più tollerabile... La presenza di Domenico Marco Minniti a difesa del compagno Vincenzo Macrì e di Francesco Mollace. Il Presidente Centaro riferisce in Parlamento. Non ci piegherete !"* Gli articoli di riferimento sono contenuti alle pagine da 2 a 5 della medesima edizione e ripercorrono la "vicenda SPARACIO"

Nella pagina di copertina si legge: *"Presidente Grasso si rassegni...Procedure di pignoramento anche nei Tribunali di Messina e Catania"* Articolo contenuto alla pagina 9 ove si fa riferimento all'asserita posizione debitoria dei coniugi Greco e Grasso

Nella pagina di copertina si legge: *"I poliziotti del Dr. Boemi coinvolti in atti delinquenziali le nostre apparecchiature affidate al clonatore Pirrello. Dr. Giliberti faccia pulizia"...* *"Boemi: lo spregiudicato cantautore vittima di turno il Signor Parrello"* Gli articoli di riferimento sono contenuti alle pagine da 7 a 8 ove si fa riferimento ad assegni non cambiati dal proprietario del market "Idea Più" e per ciò asseritamente minacciato dal Procuratore autore, per di più, di azioni persecutorie nei confronti dello stesso commerciante (Sig. Parrello). Alla pagina 12, infine, viene fatto riferimento a passate inchieste amministrative condotte nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato incaricati di analizzare il computer sequestrato al GANGEMI all'atto dell'arresto.

Alla pagina 13 è presente l'articolo: "MAGISTRATURA ELETTIVA ?" ove si critica apertamente la Magistratura, definita "casta privilegiata", con particolare riferimento a quella di Reggio Calabria. In proposito se ne sottolinea il passaggio ritenuto di particolare interesse: "... per non parlare poi di Reggio Calabria dove, accertatamene, si assiste ad una **GUERRA TRA BANDE** ed il povero cittadino, la mattina del suo processo, deve fare voti ed accendere candele per non incappare in uno o in un altro Giudice dell'una o dell'altra fazione. Si pensi seriamente alla Magistratura elettiva, che esiste nei paesi più civili e democratici del mondo ...". Da sottolineare, in proposito, il fatto che anche il GANGEMI senior utilizza il termine "GUERRA TRA BANDE", indice inequivocabile di unità d'intenti.

L'edizione di Settembre 2002 de "Il Dibattito" non contiene, come detto, particolari riferimenti alla seconda condanna riportata da Paolo **ROMEO**.

Già dai primi del mese di Ottobre il giornalista e l'Avvocato cominciano ad incontrarsi per pianificare la strategia da realizzare, a partire dall'edizione di Ottobre de "IL DIBATTITO".

Nei giorni 2 e 9 Ottobre 2002, si registrano ulteriori contatti tra Paolo **ROMEO** e Francesco **GANGEMI**.

In particolare, nella conversazione del 9 Ottobre, il GANGEMI chiede nuovamente all'Avvocato se ha letto l'ultima edizione de "IL DIBATTITO".

Dopo la telefonata intercorsa con Francesco GANGEMI, si registra un'interessante conversazione tra Paolo ROMEO e la segretaria Cecilia DE LORENZO, nel corso della quale, dopo avere commentato la condanna del primo e la sentenza che irroga una pena superiore alle richieste della Pubblica accusa, *Paolo ROMEO dichiara che farà scrivere il tutto a GANGEMI.*

Il prosieguo della conversazione, poi, mette in risalto, ancora una volta, come dietro all'intera campagna vi sia proprio Paolo ROMEO e, a questo proposito, Cecilia DE LORENZO non nasconde i propri timori sul fatto che l'Avvocato venga, infine, scoperto.

Dopo i vari appuntamenti, finalmente Paolo ROMEO e Francesco GANGEMI si incontrano presso lo studio del primo.

La conversazione ambientale si dipana attraverso tre progressivi dal contenuto estremamente eloquente.

Paolo ROMEO, intuendo di essere stato scoperto nella sua veste di "mente" de "IL DIBATTITO", continua a tessere le proprie strategie, ma, in maniera molto "fine", tenta di esporre sempre più Francesco GANGEMI, rimanendo ancor più dietro le quinte.

Il piano risulta estremamente chiaro: continuare nella battaglia contro i Magistrati del distretto di Reggio Calabria facendo dire al GANGEMI che quanto riportato su "IL DIBATTITO" è esclusivo frutto della mente del giornalista che nulla ha a che fare con lui.

L'affermazione è falsa (lo si è già notato in considerazione del tenore delle conversazioni intercettate ed esposte) e le evoluzioni sono sorprendenti.

In un primo momento i due interlocutori quasi deridono chi pensa che dietro alle violente aggressioni de "IL DIBATTITO" ci sia la mente di Paolo ROMEO, poi il giornalista chiede allo stesso: "ALLORA CHE DEVO FARE ??". Paolo ROMEO, in linea con quanto già esposto, detta la strategia da seguire a Francesco GANGEMI: in particolare bisogna colpire il gruppo di potere creato dal nuovo compattamento verificatosi in Procura, delegittimare i Magistrati infangandone moralità ed onore con infamie e spianare la strada affinché Amedeo MATAACENA possa presentare istanza di riconsiderazione ed impedire che il processo di secondo grado nei suoi confronti sia celebrato in Reggio Calabria, da quel medesimo "gruppo di potere" che ha già condannato Paolo ROMEO. Il tutto sfruttando le denunce di MACRI' e della GRASSO.

Dalle conversazioni registrate il 10 e l'11 Ottobre 2002, dunque, emerge chiara l'intenzione di sfruttare l'azione demolitrice de "IL DIBATTITO" a vantaggio del ROMEO e di Amedeo MATAACENA, attraverso la riconsiderazione dei giudicanti GRASSO e GRECO, non essendo andato in porto il progetto di pilotarne il trasferimento per incompatibilità ambientale (comunque mai abbandonato).

Inoltre, è evidente come la sentenza a carico di Paolo ROMEO venga indirizzata a sostegno del teorema secondo il quale i Giudici GRASSO e GRECO hanno barattato la condanna del medesimo e Amedeo MATAACENA in cambio di copertura disciplinare, per i debiti, da parte del Dott. MACRI'.

Dunque Francesco GANGEMI, su ordine perentorio dell'Avvocato ROMEO, deve sostenere tale tesi ed anticipare anche la condanna di Amedeo MATAACENA in Appello.

Dopo l'importantissima conversazione registrata in ambientale il 10 Ottobre 2002 e seguenti commenti dell'11 Ottobre, si passa al 15 dello stesso mese, quando Paolo **ROMEO** e Francesco **GANGEMI** si sentono nuovamente ed il giornalista chiede espressamente al primo “...aspettavo quelle cose...”.

Nel precedente colloquio del 10 Ottobre Paolo **ROMEO** aveva assicurato al **GANGEMI** che avrebbe fornito tutto il materiale necessario affinché potesse preparare l'articolo sulla sua condanna anche a vantaggio del **MATACENA**.

La notizia delle indagini in corso frena bruscamente l'operato del giornalista e condiziona, ovviamente, le strategie già concordate.

Il tutto viene fissato nelle conversazioni successive, la prima delle quali intercorre con il cugino omonimo.

La notizia è oggetto di discussione anche con Riccardo **PARTINICO** e con l'Avvocato Ugo **COLONNA**.

Infine, in data 25 Ottobre 2002, la notizia dell'indagine viene riportata dal **GANGEMI** all'Avvocato **ROMEO** con il quale fissa un appuntamento il precedente 24.

Appresa la notizia, Paolo **ROMEO** la commenta con la segretaria **Cecilia DE LORENZO** e **Oreste AMADDEO**.

Nella stessa giornata, **Francesco GANGEMI** contatta l'On. **Angela NAPOLI** sollecitando un intervento sulla Distrettuale di Reggio Calabria, ma guardandosi bene dall'accennare all'indagine che lo vede indagato per associazione mafiosa a Catanzaro.

Passano solo due giorni; il 27 Ottobre **Francesco GANGEMI** e Paolo **ROMEO** cominciano a discutere delle strategie da adottare per contrastare l'indagine, in particolare, sull'opportunità di indire una conferenza stampa ove rendere pubblico il tutto.

Il giorno successivo, **Francesco GANGEMI** contatta nuovamente Paolo **ROMEO** al quale comunica che, nella prossima edizione de “**IL DIBATTITO**”, anticiperà la notizia della conferenza stampa concordata, subendo però, il perentorio “*alt*” dell'avvocato che, di fatto, comanda al giornalista di non far menzione di alcun incontro con i giornalisti. Lo stesso afferma, inoltre, che ogni passo deve essere finalizzato al risultato finale che i due si prefiggono ponderatamente di conseguire.

Dal colloquio si evince, ancora una volta, come Paolo **ROMEO** sia la vera e propria mente del periodico.

Paolo **ROMEO** si mostra evidentemente preoccupato dell'indagine a suo carico pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro e, nella conversazione che segue intercorsa con **Nicola CUTRUPI**, analizza i possibili modi per acquisire ulteriori notizie in merito, interessando un personaggio non meglio individuato al quale, inoltre, esporre la richiesta di promuovere il Vice Prefetto di Reggio Calabria **Giuseppe RIZZO**.

Il successivo 30 Ottobre, viene pubblicata l'edizione mensile de “**IL DIBATTITO**” e **Francesco GANGEMI** si premura di comunicarlo a Paolo **ROMEO**. Oltre ai soliti riferimenti alla vicenda del collaboratore **Luigi Sparacio**, corroborato dalle dichiarazioni dell'Avvocato **COLONNA**, viene resa pubblica l'indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

Nella pagina di copertina si legge: *"COLONNA Denuncia"* sulla vicenda del collaboratore Luigi SPARACIO. L'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 2 a 6 ove, tra l'altro si legge: *"Le bande contrapposte ...Lei e i suoi compari, Dott. Mollace in testa, vi siete organizzati in bande contrapposte dopo avere firmato in Roma il patto scellerato, sotto la regia del Dott. Vincenzo MACRI'. Il quale nell'ergersi a paladino contro il crimine ordinato e sparso, organizza complotti giudiziari ai miei danni e ai danni dei suoi colleghi e, poi, non prova vergogna nel voler fare passare altri, io in particolare, come longa manus di fantasiose, maligne, perverse, disoneste allucinazioni, delle quali è preda lo stesso Macri. Il MACRI' difeso dallo stesso legale che sta difendendo Lei Dr. Lembo, dovrà rispondere, non solo quale regista dell'indegno patto scellerato, ma soprattutto, ma, la sua condotta, altamente lesiva degli interessi della Repubblica, dovrà essere valutata anche in relazione ai benefici ottenuti, per via di essa condotta, dai boss mafiosi. Come dire Associazione esterna alle cosche criminali. Non vale la pena sciupare carte per la definizione del ruolo rivestito dal Dott. Verzera. Non ne vale la pena. Interessante, invece, appaiono le spinte provenienti dal Dott. Cisterna e dai suoi compari, dai suoi, Dr. Lembo, giudicanti e requirenti. Altro soggetto, pericoloso per sé e per gli altri, è il Dott. Francesco Mollace, che nasconde, sotto la toga, una virtuale lupara a canne mozze. A questo punto è necessario tracciare una netta linea di demarcazione tra Magistrati corrotti e giornalisti che fanno il loro dovere di informazione corretta ... allora, da una parte state voi, toghe sporche, e dall'altra, sto io che vi butto addosso il fango, nel quale avete coltivato le vostre luride cointeressenze. Dr. Macri, chiedo a Lei, che è l'eminenza grigia delle bande, : il mafioso sono io che scrivo le verità che non la fanno dormire o lei che ha sfregiato, irrimediabilmente, il volto pulito dell'ordine giudiziario?"*

Nella pagina di copertina si legge: *"Comune di Palmi... con il Sindaco della città vivibile ... hanno deciso: il supermercato idea più sarà chiuso definitivamente"* a lato è riportata la riproduzione fotografica del Dott. **Boemi**, accusato di aver fatto chiudere il supermercato per vicende private ricollegate al mancato cambio di un assegno da parte del commerciante Sig. Parrello. Articolo contenuto alle pagine 27 e 28.

Nella pagina di copertina si legge: *" 'Ndranghetista sono io o il boss Francesco MOLLACE ? sono io o Chiofalo o dell'Utri o lo stesso Francesco" ..."*Le fesserie di Vincenzo **MACRI'** gli acquarelli del Presidente Silvana GRASSO ...Onorevoli Nichi Vendola e Angela Napoli ... A noi due Francesco **MOLLACE** ...Onorevoli Nichi Vendola e Angela Napoli ..." *"I tre cavalieri dell'apocalisse: **BOEMI**, **PENNISI**, e **VERZERA**. Regista il Dott. Vincenzo **MACRI'** sono indagato per associazione mafiosa per aver frequentato l'On. Avv. **Paolo ROMEO**, mobilitati lo SCO, la Squadra Mobile e Scotland Yard. **PROCESSO IN PIAZZA CEDIR**".* L'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 8 a 11 e da 24 a 26. In particolare nelle pagine 8 e 9, vengono tra l'altro riportate, virgolettate, la denuncia del Dott. Vincenzo Macri e l'opposizione all'archiviazione della denuncia presentata dalla Dott.ssa Silvana GRASSO, dalla medesima inoltrata alla Procura della Repubblica di Catanzaro. Al termine dell'esposizione si legge, tra l'altro: *"Stesso acquarello, stesso pennello, stessa mano nell'opposizione avverso la richiesta di archiviazione nel procedimento penale a mio danno. E' agevole rilevare che il disegno criminoso, posto in essere da magistrati corrotti e collusi (la Presidente GRASSO sarebbe stata utilizzata, ma è completamente avulsa dal mondo corrotto) con la mafia e con*

la massoneria deviata, è finalizzato a tutt'oggi, al mio coinvolgimento in cosche mafiose ed eversioni nere, rosse e bianche. Perché dico a tutt'oggi ? Certamente! in particolare il Macrì Vincenzo non s'aspettava che, nel corso della nostra brutta storia contemporanea, vi potesse essere, un solo, mi riferisco a Ugo COLONNA, che fosse dotato dell'alto senso di responsabilità e di sensibilità nei confronti delle Istituzioni repubblicane. Né poteva immaginare il Dott. Macrì, che il Colonna, in solitudine, avesse trovato la forza morale di presentarsi davanti al Tribunale di Catania per denunciare patti scellerati tra bande di Magistrati corrotti e collusi con la mafia e "Cosa Nostra". L'esigenza della mia eliminazione, è, ormai, disperatamente, improcrastinabile e, pertanto, i veri boss stanno organizzando (poveracci) una trappola giudiziaria a mio danno visto che ancora sono in libertà provvisoria (i boss), grazie allo Stato, del CSM, dei Ministri di Grazia e Giustizia e dell'interno. Intanto, prima di occuparmi dello scemo del villaggio giudiziario, sottopongo al Procuratore della Repubblica di Messina, Dott. Croce, un indovinello: Chi è il boss mafioso ? Io o Francesco MOLLACE, sostituto procuratore presso il Tribunale di Reggio Calabria ? Dello scemo del villaggio, ritenuto la materia rossa delle bande, parlerò nelle sedi opportune".

A pagina 24 si legge sotto il titolo: *"I tre cavalieri dell'Apocalisse: BOEMI, PENNISI, VERZERA. Regista il Dott. Macrì Vincenzo sono indagato per associazione mafiosa per avere frequentato l'On. Paolo ROMEO mobilitati lo SCO, la Squadra Mobile e Scotland Yard. Processo in Piazza CEDIR"*.

L'articolo si apre in tal modo: *"Caro Paolo, Amico mio..."*, i titoli a capoverso sono: *"Le sgommature di Verzura" ... "Paolo ROMEO e la mia elezione a Sindaco" ... "la lettera di Romeo letta in sede d'udienza" ... "Una rapida ricognizione storico giudiziaria" ... "Il filo d'arianna" ... "I cavalieri mi accusano del delitto di cui all'art.416 bis del c.p." in cui viene riportato il contenuto dei documenti, firmati dal Dott. VERZERA, BOEMI e PENNISI, con cui gli atti del procedimento che diede origine alla presente indagine, vengono inviati a Catanzaro.*

"IL PROCESSO IN PIAZZA CEDIR". All'interno si legge: *"Come dico in altra parte del giornale, mi ripeto, dalle denunce querele a mio danno confezionate dal regista Macrì e dalla Presidente GRASSO emerge .. in modo inequivocabile il disegno idiota di delegittimazione ai miei danni, preceduto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in isolamento e senza poter vedere, per tre mesi, i miei familiari e i miei legali di fiducia (mutuata dal GIP in arresti domiciliari), richiesta dall'inutile idiota BOEMI per i reati di favoreggiamento al presunto clan mafioso facente capo a Matteo ALAMPI (già bruciato il reato dal GUP Dott.ssa Costabile) e di violazione del segreto di pulcinella. Dopo circa 10 giorni dalla prima condanna inflitta al mio fraterno amico Paolo dal Dr. Francesco GRECO, sposo della Presidente GRASSO, quest'ultima ne fa (della condanna) argomento essenziale nella sua querela a mio danno. Stessa cosa arguisce l'eminenza grigia Vincenzo MACRÌ". Il capo d'imputazione a carico del mio fraterno amico on. Avv. Paolo ROMEO, regolarmente iscritto all'albo degli avvocati del Foro di RC ed esercitante, in atto, professione forense, (è pure mio legale di fiducia) nel corso dell'iter processuale, per ben quattro volte, viene modificato. Nello stesso periodo, la Presidente GRASSO, moglie del Presidente Franco, condanna l'On. MATAACENA, dichiarandolo, per altro, contumace essendo l'imputato impegnato in votazioni parlamentari. Insomma quello del mio fraterno amico Paolo ROMEO, si trasforma in un processo di Piazza CEDIR, luogo di corruzione e di tangenti disseminate come mine da bonifica. L'esecutato dr. Francesco GRECO, irroga 5 anni di carcere duro al ROMEO, tanti quanti sono sufficienti per agevolare le denunce a*

mio danno da parte del regista MACRI' e dell'esecutata Silvana GRASSO. In questo vergognoso scenario si inquadra la mia chiamata, quale persona informata sui fatti, da 10 uomini della G. di F. presso la Procura di Catanzaro. I fatti riguardano i vari Mollace. Fatti non di pertinenza della Procura di Catanzaro, ma di quella di Messina, essendo stati i fatti commessi prima della modificazione dell'art .11 del c.p.p. e oggi attenzionati dalla Procura di Catania. Certamente, allorché mi accorsi della carognata, abbandonai gli uffici della PG e feci un fax al procuratore Capo di Catanzaro, con il quale denunciavo il tentativo di intimidazione teso a salvare toghe sporche di Reggio Calabria chiedendo, contestualmente, d'essere ascoltato dal Magistrato inquirente. Ancora sono in attesa di essere convocato.

IL GIUDICE QUARTO. Siamo in appello. La P.G. nella persona del Dott. CAPUTI derubrica il reato in scambio di voti e chiede due anni di reclusione, nei confronti del mio amico ROMEO, col beneficio della pena. Il Presidente della Corte, Dr. IPPOLITO, si dice stratto all'ultimo momento, come dire intimidito, minacciato (non sta a me accertarlo), supera la richiesta del P.M. e irroga al ROMEO anni 3 senza il beneficio della pena, per concorso esterno in associazione mafiosa (scambio di voti).

I CAVALIERI DELL'APOCALISSE. Nel 1964, i tre cavalieri dell'apocalisse furono denunciati al Tribunale dell'inquisizione, il quale li ha soppressi e ne mise il capo all'ospedale dei pazzi. A presto irresponsabili nemmeno più utili. Dimenticavo. Cosa hanno fatto gli irresponsabili nei confronti di altri avvocati toccati all'ala, nonché i difensori di boss mafiosi e di magistrati corrotti che camminano a braccetto con la mafia ?Caro Paolo, La sceneggiata è finita. Ora attendiamo che venga notificato a Dio un avviso di garanzia perché chiese notizie a Caino su Abele. Ti abbraccio fraternamente e lasciamo che la pruderie divori la sporca coscienza di questi inutili idioti. Il CSM ? Il Procuratore Generale presso la Cassazione ? I Ministri degli Interni e della Giustizia ? scriveremo alla conduttrice del programma televisivo chi l'ha viso ? In seguito parlerò del tentativo di intimidazione che avrei esercitato attraverso il giornale allo scopo di difendere, dagli artigli della mala giustizia il mio fraterno amico On. Avv. Paolo ROMEO. A presto".

Infine, a pagina 12 si legge: "Il cittadino TOSCANO (Signor nessuno) incarcerato dalla GRASSO e dalla CAMPAGNA per non aver commesso il fatto...IL GIP di Messina archivia" in cui si prosegue nella campagna di aggressione al Magistrato in questione, questa volta "reo" di aver disposto la custodia cautelare nei confronti di tale Pietro TOSCANO arrestato il 20 Aprile del 1996 per traffico di sostanze stupefacenti.

Alla pagina 30 è presente l'articolo: "Legittimo sospetto o stupida vendetta ?" a commento della legge c.d. Cirami. L'articolo è a firma di Francesco GANGEMI Senior, cugino omonimo del giornalista.

Come è agevole constatare, l'intero giornale ricalca il contenuto della conversazione intercorsa tra Paolo ROMEO e Francesco GANGEMI in data 10 Ottobre 2002, ivi compresa la difesa "a spada tratta" dell'amico ROMEO; nell'articolo "**Processo in Piazza CEDIR**" il titolo era stato già concordato con l'Avvocato come i concetti in favore di Amedeo MATACENA (progressivi di riferimento nr. 6858, 6859, 6860, ambientale studio ROMEO).

In data 31 Ottobre 2002, Paolo ROMEO, si reca presso la redazione de "Il Dibattito" ove incontra Francesco GANGEMI ed è in tale occasione che il giornalista, molto probabilmente, consegna la documentazione relativa all'indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, tanto avuto riguardo al fatto che nelle conversazioni seguenti l'Avvocato legge direttamente gli atti ai propri interlocutori.

La “nuova” vicenda viene commentata da Paolo **ROMEO**. Il primo degli interlocutori è **Francesco Valentino**, nato a Reggio Calabria il 7.9.1958, imprenditore, fratello di Giuseppe, Sottosegretario alla Giustizia.

Nel successivo passo di conversazione Paolo **ROMEO** fa riferimento a promesse di assoluzione asseritamente inviate dal Presidente della Corte d’Appello Dott. **IPPOLITO** per il tramite dei “corrieri” **SPANO’** e **CARACCILOLO**, rispettivamente identificati in **SPANO’ Francesco Antonio**, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 12.10.1950 e **CARACCILOLO Antonio**, nato a Reggio Calabria il 15.02.1951, appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il XII Reparto Mobile.

La notizia dell’indagine in corso a Catanzaro, continua a provocare apprensione in Paolo **ROMEO**, che, in data 2 Novembre 2002, nel corso di un colloquio intercorso con il proprio legale di fiducia nel procedimento “OLIMPIA” Avv. Fabio **CUTRUPI**, legge e analizza le carte a lui consegnate da Francesco **GANGEMI**.

Nella medesima, inoltre, viene fatto riferimento alle modalità in cui il giornalista è venuto in possesso della documentazione: si dice, inserita “*per sbaglio*” nel procedimento in cui il Gangemi è imputato di favoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio.

In proposito, è necessario sottolineare che, da un accertamento effettuato dalla PG presso le cancellerie del GIP – GUP e Tribunale, in nessun fascicolo processuale sono stati trovati gli atti in questione, rinvenuti, nel “*riservato*” del Registro Generale DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dove, tra l’altro, è in servizio la Sig.ra **DE LORENZO Domenica**, sorella di **Cecilia**, segretaria dell’Avvocato Paolo **ROMEO**, che è anche impiegata presso un ufficio giudiziario.

La conversazione evidenzia ancora con chiarezza come uno dei fini della campagna di aggressione ai Magistrati operanti in questo distretto risieda proprio nel tentativo di spostare il processo del **ROMEO** e quello di Amedeo **MATACENA**, dalla cognizione del Giudice di Reggio Calabria.

L’asserito accanimento dei Magistrati nei confronti del **ROMEO** è oggetto di discussione anche con **Domenico PIETROPALO** nato a Reggio Calabria il 22.09.1935, cognato di Francesco **GANGEMI** nel colloquio con lo stesso intercorso in data 4 Novembre 2002, ove questi, tra l’altro, gli esterna solidarietà.

Nelle due conversazioni successive, **Paolo ROMEO**, durante un colloquio con **Giovanni ROMEO**, nato a Reggio Calabria il 26.05.1947, architetto, espone la volontà di fare ricorso alla legge “Cirami”, nel frattempo entrata in vigore, per chiedere la riconsiderazione dei Giudici.

Ancora una volta, si ha la riprova di come la campagna giornalistica di aggressione ai magistrati abbia, tra i suoi fini, anche quello di far trasferire ad altra sede la trattazione del processo a carico del **ROMEO** attraverso il ricorso strumentale a “*Il Dibattito*”.

Nel frattempo, il 21 Novembre, si registra una conversazione tra **GANGEMI** e l’Avvocato Ugo **COLONNA**, al quale il primo chiede se ha preso “... i dischetti...” dato che, in attesa della documentazione, ha riservato uno spazio sul giornale in uscita.

Ulteriore conversazione d’interesse, è quella intervenuta tra il *giornalista* e Riccardo **PARTINICO** il 15 Novembre, si fa riferimento al Dott. **BOEMI** indagato a Catanzaro per l’arresto di Aurelio **CHIZZONITI**, effettuato nell’ambito

dell'operazione c.d. "Sanitopoli" (Il CHIZZONITI è stato assolto nel processo che ne è derivato). Anche dal colloquio in argomento, si possono acquisire spunti per rilevare il livore nutrito dai due interlocutori nei confronti del Magistrato in questione.

"Il Dibattito" NOVEMBRE 2002:

Nella pagina di copertina si legge il seguente titolo: "**COLONNA ACCUSA ... Contiguità tra MOLLACE, MACRI', SPARACIO Luigi e il traffico di stupefacenti ... Mollace non svolge alcun accertamento per individuare i poliziotti corrotti della Questura di Messina ... Mollace mette la museruola all'uomo d'onore Avola che stava per fare il nome del boss di "cosa nostra" Alfano ... l'adesione di Vincenzo MACRI' al patto scellerato tra il clan Sparacio e Lembo ... la pappina scarrozzata nella città "babba" a bordo di una Ferrari mai sequestrata ... a Vincenzo MACRI' che, prigioniero del proprio passato, ignora i dati allo stesso evidenziati e noti e ignora, altresì, pure la circostanza che il bossino, per una certa vicenda, si rifiutò di collaborare con l'eminenza grigia, esprime, in data 22 Aprile 1988, ancora una volta e sempre, parere favorevole per la speciale protezione nei confronti del boss mafioso Sparacio".**

In pagina di copertina si legge: "**LA LONGA MANUS DEL MAGISTRATO VINCENZO MACRI'**". Gli articoli di riferimento sono contenuti dalla pagina 2 alla pagina 9 dell'edizione in questione e trattano la vicenda della gestione del collaboratore di Giustizia Luigi SPARACIO.

A pagina 10 è riportato l'articolo: "**LA GIUSTIZIA DI VINCENZO MACRI', DI SALVATORE BOEMI, DI ROBERTO PENNISI E DI GIUSEPPE VERZERA**" nell'articolo viene pubblicata la memoria difensiva, a firma l'Avvocato Francesco GANGEMI, cugino dell'editore e suo legale di fiducia, presentata al Tribunale di Messina nel procedimento penale nr.6330/01 RGNR e nr.2010 RGGIP scaturita a seguito della querela presentata dal Dott. Vincenzo **MACRI'** e si ricollega alla notizia dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

A pagina 13, si legge l'articolo: "**BOEMI AVREBBE INFORMATO LA MUSELLA: TRA TRE GIORNI LO ARRESTANO ... Boemi avrebbe violato il segreto istruttorio e commesso il reato di favoreggiamento**" l'articolo ricalca la vicenda che ha portato all'arresto del giornalista e contiene accuse al Dott. **Boemi** che avrebbe preannunciato l'arresto alla Dott.ssa Adriana MUSELLA già coordinatore dell'osservatorio antimafia di Reggio Calabria.

A pagina 14 è riportato l'articolo: "**CISTERNA INSABBIA E MI QUERELA ... traffico di armi, di stupefacenti e di rifiuti radioattivi**". L'articolo si basa sull'indagine già condotta dal Giudice NERI, asseritamene "insabbiata" dal Dott. CISTERNA e sulla denuncia querela presentata da questi in reazione agli articoli del Gangemi.

A pagine 23 è pubblicato l'articolo: "**BOEMI NON SONO FATTI SUOI SONO FATTI ...IL CASO PARRELLO**" che riprende la chiusura del supermarket di Palmi "Idea più" asseritamene vessato dal Dott. **BOEMI** per vicende private scaturite a seguito del mancato cambio di un assegno da parte del titolare Sig. PARRELLO.

Alla pagina 38 è pubblicato l'articolo "**QUIS CUSTODIT CUSTODEM ?**" ove viene criticato il mancato intervento per risolvere quella che viene indicata, nel campo della Giustizia, come la "questione Reggio". Viene fatto riferimento dunque alla guerra tra "... BANDE OPPOSTE DI MAGISTRATI...", ai debiti della Dottoressa GRASSO e del marito Dott. GRECO, alle battaglie del Dibattito ed all'indagine nei confronti del suo direttore. L'articolo, **a firma di Francesco**

GANGEMI senior, chiede “risposte” alle problematiche sollevate dal giornale. Anche in questo caso, il lessico utilizzato, presenta forti analogie, in alcuni casi uguaglianze, con gli articoli pubblicati e recanti la firma del cugino Direttore del periodico.

Come è stato più volte sottolineato, Paolo **ROMEO**, nel rendere edotti i propri interlocutori sull’indagine pendente a suo carico presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, sottolinea la mendacità dell’accusa che lo vuole ispiratore di Francesco **GANGEMI** nella realizzazione della strategia di aggressione ai Magistrati di questo distretto.

In realtà, le maggiori fonti di prova sull’effettiva esistenza di tale “progetto” vengono fornite proprio dai servizi di intercettazione acquisiti, sia precedenti che successivi.

Le conversazioni in questione, intercorse con una non meglio individuata **Maria Antonietta** e con la segretaria, **Cecilia DE LORENZO**, confermano come il **ROMEO**, in effetti, nell’addurre giustificazioni mai richieste ai propri interlocutori, dica il falso consapevolmente.

Ciò emerge dal primo dialogo intrattenuto proprio con Maria Antonietta, ove, a parte la ricostruzione della “storia processuale” del **ROMEO** e la disquisizione sull’esistenza di un procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Reggio Calabria e contestuale sequestro e confisca dei beni a carico di questi, Maria Antonietta rimprovera all’Avvocato di essersi esposto inutilmente, rinfacciandogli il rapporto con il **GANGEMI**, rapporto che, malgrado il **ROMEO** asserisca di essere suo legale di fiducia in alcune cause, non può certo essere riportato nel normale alveo di “difensore – imputato”.

Per completezza, si deve aggiungere che l’argomento relativo alle vicende processuali di Paolo **ROMEO** vengono affrontate con Marian Antonietta anche il successivo 27 Novembre, allorquando la Signora invita l’Avvocato a contattare l’On. Niky **VENDOLA** presso la Commissione Parlamentare Antimafia

Se già dai colloqui con **Maria Antonietta** si comprende come il **ROMEO**, nel giustificarsi circa le accuse mosse che ritiene essere il fondamento del procedimento penale a suo carico pendente presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, il colloquio successivo, intercorso con la segretaria **Cecilia DE LORENZO**, fornisce ulteriore elemento di come egli effettivamente sia consapevole della veridicità delle accuse a suo carico e tenti di tutelarsi in ogni modo.

I primi due progressivi acquisiti, sono estremamente eloquenti e non necessitano di alcun commento, data l’evidenza dei fatti: Cecilia **DE LORENZO** e Paolo **ROMEO**, infatti, discutono di come occultare i “file” che provano il suo coinvolgimento nell’attività de “*IL DIBATTITO*”.

La discussione tra i due interlocutori riguarda anche l’esistenza di altri “files” riportanti ulteriori dati, utili e non, al **ROMEO**.

Le conversazioni, appaiono importanti in quanto attestano come spasmodica sia la ricerca di documenti consegnati al **GANGEMI** e come elevata sia l’apprensione dell’Avvocato, il quale ritiene che anche dati apparentemente irrilevanti possano costituire prova a suo carico se in un certo qual modo utilizzati dal giornalista.

Lo sforzo di negare, nei vari colloqui con i propri interlocutori, il legame con Francesco **GANGEMI**, si accompagna ad un mutamento di strategia.

Il primo passo è costituito dall'occultamento dei "files" contenenti la documentazione consegnata al giornalista e la cancellazione degli stessi dalla memoria del proprio computer al fine di eludere eventuali perquisizioni.

Il secondo passo è costituito dall'avvicinamento dell'avvocato del **GANGEMI**, Giuseppe **NARDO**, al quale viene richiesto di frenare, in qualche modo, l'azione del giornalista.

La notizia di essere sottoposto ad indagini dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, infatti, sembra far sgretolare il piano del **ROMEO**; egli se ne rende ben conto e, formalmente, tenta di crearsi una nuova facciata, staccata dal Gangemi, anche se continua ad avallarne l'operato, stimolandolo.

A soli tre giorni dal colloquio con l'Avvocato Nardo, il 30 Novembre 2002, viene pubblicata l'edizione mensile de "*Il dibattito*" ove prosegue la campagna di aggressione nei confronti dei Magistrati. La stessa non è preceduta da alcun colloquio tra Francesco **Gangemi** e l'Avvocato Paolo **ROMEO**.

Quello che, in precedenza, era un rapporto di stabile frequentazione, viene adesso, quasi annullato, per un evidente scopo precauzionale.

Malgrado ciò, fatta eccezione per l'edizione di Dicembre 2002 - Gennaio 2003, la campagna di aggressione prosegue nei termini pianificati ed attestati dai servizi tecnici.

"Il Dibattito" ed. Dicembre 02 Gennaio 2003:

Il 4 Gennaio 2003, viene pubblicata l'edizione Dicembre 02 Gennaio 2003 del periodico. In tale numero, vengono evidentemente recepiti gli "inviti" formulati da Paolo **ROMEO** all'Avvocato **NARDO** e l'edizione non fa risaltare elementi significativi di aggressione ai Magistrati salvo a dar corso nella narrazione della vicenda del Collaboratore Luigi SPARACIO.

Solamente 4 giorni dopo l'uscita de "*Il Dibattito*", Francesco **GANGEMI** contatta il *cugino omonimo* con il quale torna a parlare del Dott. MACRI'.

Il 13 Gennaio 2003, dopo lungo tempo, si registra il primo contatto ufficiale tra Francesco **GANGEMI** e Paolo **ROMEO**.

Nella medesima giornata, Francesco **GANGEMI** viene contattato dall'Avvocato Ugo **COLONNA** il quale, nel riferire nuove circostanze giudicate rilevanti, afferma di avere appreso dell'esistenza di una spaccatura interna alla Direzione Nazionale Antimafia e, per raggiungere l'obiettivo di aggredire il Dott. Vincenzo **MACRI'**, i due non esitano a pianificare un attacco anche al Procuratore Nazionale Dott. **VIGNA**.

Il successivo 15 Gennaio, Francesco **GANGEMI** colloquia con Riccardo **PARTINICO**. La conversazione fornisce l'ulteriore prova del collegamento tra Riccardo **PARTINICO** e l'Avvocato **COLONNA**.

I contatti tra Francesco **GANGEMI** e Ugo **COLONNA**, proseguono il successivo 23 Gennaio, allorquando l'Avvocato comunica al giornalista di avere preparato ulteriore documentazione da utilizzare nella stesura de "*Il Dibattito*".

Ugo **COLONNA** afferma di avere documenti "*esplosivi*" per continuare nell'attacco alla Magistratura e coinvolgere anche il Procuratore Nazionale Dott.

VIGNA. La documentazione inviata, però, non dovrà essere utilizzata nel prossimo numero, ormai in via di pubblicazione, dato che, considerata la complessità dell'argomento, deve essere ben assemblata. Di qui il consiglio de **COLONNA** di "... non bruciarla...".

L'indicazione del **COLONNA** viene ben recepita dal **GANGEMI**, che, nell'edizione pubblicata il 5 Febbraio 2003, continua a chiare note e forti tinte l'azione aggressiva nei confronti dei Magistrati, ma non fa particolare riferimento all'Avvocato.

"Il Dibattito"ed. Gennaio Febbraio 2003:

In prima pagina si legge: " Don Ciccio **MOLLACE** e il plastificato **LEMBO** sono i referenti di Cosa Nostra... Colonna lo aveva detto e il Dibattito lo aveva scritto..." l'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine 2 e 3 del medesimo numero, dove, tra l'altro, si legge: "Giorgianni nella trasferta romana: **Mollace** è 'ndranghetista... Vitale nella trasferta romana: Ciccio **Mollace** ubbidiva agli ordini di cosa nostra... Timpani Santi nella trasferta romana: gli amori incrociati di Lembo e Sparacio – le regalie e gli aggiustamenti di processi – gli ambigui rapporti tra Sparacio e l'Avv. D'Ascola o il fido ingravidatore **CISTERNA** ... meglio conosciuto come l'insabbiatore...la protezione di Don Ciccio **Mollace** e Lembo a favore dello Sparacio ... Don Ciccio **Mollace** agli ordini della bossa Stettineri suocera della pappina (n.b.Sparacio) ... l'indifferenza dello Stato e la solitudine di Ugo Colonna".

Ancora in prima pagina si legge: "Traffico di armi, di rifiuti radioattivi e di stupefacenti Ecco la mappa degli affondamenti delle navi cariche di scorte letali Dottore **Cisterna** chi di noi due dovrà rispondere avanti alla corte marziale ?". L'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine da 7 e 9 del medesimo numero, ove, tra l'altro, si legge: "Il Dr. **Cisterna**, ora tecnico giuridico della Procura Nazionale Antimafia, quasi la clonazione di Arlacchi, mi ha querelato col benestare del Procuratore Catanese, per il reato di diffamazione sol perché io scrissi che l'ex sostituto DDA di RC aveva insabbiato le indagini sul traffico di rifiuti radioattivi di armi e stupefacenti ...Ora aggiungo che il Dr. **Cisterna** oltre ad avere insabbiato le indagini che hanno portato alla morte della giornalista di RAI 3 del suo operatore e del Capitano DI GRAZIA e di migliaia di innocenti ammazzati dal cancro e dalla leucemia non ha rimosso le navi affondate nello specchio di mare come da cartina che pubblichiamo..."

A pagina 6 del medesimo numero è pubblicato l'articolo: "I Dr. **Pepè VERZERA** solo alla guida con dietro il cofano la scorta" ove, tra l'altro si legge: "...Il giorno 7 Gennaio 2003 mi trovavo sull'altra sponda dello stretto , sempre e comunque, seguito da cani sciolti di proprietà del sesto piano del palazzo delle tangenti chiamato CEDIR ... **Peppe VERZERA**, il pistolero, che sostiene l'accusa per conto del Dr. **BOEMI**, nel processo in cui io sono imputato ... lo stesso che, assieme al Dr. **Boemi** e **Pennisi**, ha firmato la trasmissione degli atti alla Procura di Catanzaro, non si comprendono le ragioni, in cui io sono segnalato soggetto appartenente ad una cosca mafiosa non bene specificata. **FORSE ALLA COSCA MAFIOSA DEI MAGISTRATI DELLO STRETTO...** ".

Nello stesso è riportata una violenta critica al Dott. **VERZERA**, alla guida, secondo il **GANGEMI**, di autovettura di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia senza scorta. L'articolo si conclude: "I miei complimenti Magistrato in pericolo di vita".

Alla pagina è riportato l'articolo: "Tribunale di Palmi il caso Parrello la corte d'appello dichiara inammissibile sia nella forma che nel merito l'atto del Dr. **Boemi** sui

*clan mafiosi Carrello e Gallico... IDIOZIA, IGNORANZA, OPPURE ?... ” ove viene riportata oltre la notizia del presunto trasferimento del Dott. Boemi alla Procura presso il Tribunale di Patti, la riferita vicenda ricalcante la faida di Palmi tra le contrapposte famiglie Gallico e Parrello, ove si sottolinea la pronunzia della Corte di Reggio Calabria che dichiara inammissibile l’atto d’appello presentato dal Dott. Boemi nei confronti della sentenza di proscioglimento presentata dal Giudice di primo grado. Nell’articolo, tra l’altro, si legge. “Il Dr. **BOEMI** ... entro la fine del mese di febbraio sarà incoronato presso il Tribunale di Patti in sostituzione del Dott. Gambino. Si dice pure che quella cittadina lo attenda con l’entusiasmo della gente per bene che ha fame di pulizia in tutti i settori della vita pubblica e, in particolare, è soffocata dall’ansia di affrancarsi dalla mafia che ha trovato protezione e coperture sul versante giudiziario. Il dubbio che mi assale è se il Dr. **Boemi** meriti di occupare la poltrona scottante della piccola Procura di Patti. I trascorsi del Dott. **Boemi** non hanno, certamente, voce nell’antologia dei grandi uomini togati che hanno colpito, talvolta lasciandoci la pelle, al cuore sia la mafia che l’apparato istituzionale corrotto e colluso. Anzi il Dott. **Boemi** è stato dai vari boss mafiosi (quali ad esempio, il sostituto dr. Mollace, a cui non si sa chi sta affidandogli indagini di ‘ndrangheta e gestione di pentiti con le acque, da 180 giorni,rotte e che ristagnano nei fiumi il sostituto nazionale antimafia Dott. Vincenzo **MACRI**, che oggi farfuglia che il patto scellerato ci fu in Roma ma che lui non c’entra – l’intelligenza grigia del dr. Alberto **CISTERNA**, nominato, per meriti speciali, consigliere tecnico giuridico del dormiente Dott. **Vigna** – il plotone di toghe sporche di Messina) raggirato, tirato per la giacchetta e poi pronto a testimoniare a favore del boss Mollace allorché costui restituì gli assegni alla Settineri ... Insomma è stato il Dr. **BOEMI** soltanto un uomo, prima che un magistrato, utile idiota, frustrato e assolutamente, mancante d’intuito, nonché espressione, la più negativa, della cattiveria...”*

Inoltre, alla stessa pagina è riportato l’articolo: “Tribunale di Palmi – il caso Parrello **COSTA**: ... i **PARRELLO** soffrono di non sopiti rancori e di freudiane esigenze di rivalsa ... se poi **BOEMI** porta da solo a spasso il cagnolino non è in pericolo”, il contenuto (pagg. 11 e 12) riprende l’attacco al Dr. Boemi “colpevole”, secondo il **GANGEMI**, di azioni ritorsive realizzate in danno del titolare del supermercato “Idea” in Palmi, a causa del rifiuto opposto dal titolare di quest’ultimo, Parrello, alla richiesta di cambiare un assegno avanzata dalla moglie del Magistrato.

Come concordato in precedenza, l’edizione di Febbraio 2003 de “Il Dibattito” non fa particolare riferimenti alle dichiarazioni dell’Avvocato Ugo **COLONNA**, eccezion fatta per l’ormai fisiologica “vicenda Sparacio”.

Le dichiarazioni del legale, trasmesse in un documento via e-mail a Francesco **GANGEMI**, come concordato in precedenza, trovano ampio risalto nella successiva pubblicazione del periodico, che viene distribuito nelle edicole il **10 Marzo 2003**.

Prima dell’uscita de “Il Dibattito”, il giornalista contatta in due tornate il **COLONNA**, al quale chiede chiarimenti a quanto dal medesimo sostenuto sul documento. Chiaro, in proposito, è il tentativo di accostare il Dott. **MACRI** al giudice **LEMBO**, arrestato per la gestione del collaboratore **SPARACIO**, con l’argomento che, in realtà, a favorire l’allora collaboratore era il **LEMBO** su mandato del Dott. **MACRI** e del Dott. **MATERIA**. Nella prima conversazione, infine, si rileva un duro attacco al Dott. **VERZERA** che, naturalmente, troverà riscontro nell’edizione che ci si appresta ad analizzare.

Sempre prima dell'uscita de "Il Dibattito", Paolo **ROMEO** riprende l'aspra critica ai Magistrati reggini e commenta con **Oreste AMADDEO** ed un soggetto non identificato, la notizia che lo vede indagato a Catanzaro assieme a Francesco **GANGEMI** per il reato di cui all'art. 416 bis. Ciò a testimonianza di come, malgrado la sporadicità dei contatti, i due continuino ad essere legati da comuni interessi.

"Il Dibattito" ed. Febbraio, Marzo 2003:

Nella pagina di copertina si legge il titolo: "L'AVVOCATO UGO COLONNA AVVERTE: Il mio consiglio è uno solo in Calabria e Sicilia il cittadino onesto non deve denunciare e deve imporsi il silenzio. Le autorità, sia a livello locale o centrale, sanno o sapevano tutto quello che ho denunciato anche nelle pagine del Suo giornale: nessuna risposta! I fatti, di questi ultimi dieci anni, dimostrano che gli interventi dalle autorità centrali ci sono stati e, ritengo, ci saranno solo quando un gruppo di mafiosi denuncia altro gruppo di mafiosi meno importanti. Chi non fa parte del sistema corrotto o delle bande che formano il sistema o dell'ordine costituito farà la fine che ho fatto io: emarginato e processato. E, tutto sommato, sono stato fortunato".

Ancora: "A margine dell'intervista rilasciataci dall'Avvocato Ugo COLONNA ... I giacobino giustizialisti hanno i giorni contati è vero Don Ciccio **MOLLACE** ?"

Ancora: "Le tre croci dell'ingiustizia ... Vendola faccia sentire la sua voce nelle giuste sedi"

Gli articoli di riferimento sono contenuti nelle pagine da 2 a 6 del numero in esame, ove prosegue il racconto della vicenda legata alla gestione del collaboratore SPARACIO ed alle indagini condotte dalla Procura di Reggio su Magistrati di Messina e viceversa. In particolare si fa riferimento al "patto scellerato" tra Magistrati di Messina e di Reggio Calabria che prevedeva l'annullamento delle indagini sui giudici siciliani ed il conseguente "strano" esercizio dell'azione penale nei confronti dei Magistrati reggini Dott. Viola, Foti e Neri. Nel corso dell'articolo, per altro un'intervista rilasciata dall'Avvocato COLONNA, viene redatta anche una scheda personale dei vari magistrati interessati dalla "vicenda SPARACIO".

In particolare, sul conto del Dott. **MOLLACE**: <... Partecipa al patto scellerato ... tradisce il Dott. **BOEMI** forte dell'accordo con i Dottori **MACRI**', **MATERIA** e **LEMBO** ... Mafioso tra i mafiosi è il punto di riferimento di SPARACIO ed **ALFANO**, intervenuto nei momenti in cui l'associazione mafiosa messinese, entrò, negli anni 94, 95, in seria fibrillazione...>.

Sul Dott. **MACRI**: < ...E' il soggetto che mi ha più deluso, fino al 92 mi appariva come l'uomo del rinnovamento ... i fatti successi dicono cosa diversa ... Egli dovrebbe sapere che con i mafiosi non si fanno patti ancorché, prima o dopo, le cambiali verranno poste all'incasso >.

Sul Dott. **BOEMI**: < ... E' stato, in buona fede, utilizzato dal Dott. Mollace affinché commettesse atti assolutamente discutibili. Il Dott. Boemi solo per brevi periodi è riuscito a svezarsi dal suo controllo, salvo, poi, ad essere nuovamente recuperato: è un soggetto facilmente suggestionabile >.

Nel medesimo articolo, a pagina 3, è presente anche la critica al Procuratore Nazionale Antimafia a cui il **GANGEMI** ed il **COLONNA** facevano riferimento nella conversazione del 23 Gennaio 2003, progr. 1518 sulla spaccatura interna alla DNA dovuta a contrasti asseritamente sorti tra il Dott. **PETRALIA** ed il Dott. **MACRI**', sulla vicenda del Dott. **LEMBO** legata alla gestione dello SPARACIO.

A pagina 12, 13 e 14, inoltre, è riportato l'articolo: *"Traffico di armi di rifiuti radioattivi e di stupefacenti"* che riprende l'inchiesta con le accuse di "insabbiamento" nei confronti del Dott. Cisterna.

Alla pagina 16 è pubblicato l'articolo : *"Il legittimo sospetto nell'interpretazione della Corte Suprema"* , contenenti forti critiche alla Magistratura definita "... occasione di sospetti e di paure per tutti ..." e ancora si legge "... il Giudice deve finalmente capire che a lui è affidato il compito e non il potere di applicare la legge e non di formarla attraverso esegesi di personale lettura, legata ad ideologico o, peggio, ad interessi politici...". *L'articolo è a firma di Francesco GANGEMI senior, cugino omonimo del giornalista.*

Non può, infine non sottolinearsi la gravissima conclusione a cui giunge il COLONNA su sollecitazione di Francesco GANGEMI: " ... *il mio consiglio è uno solo: in Calabria ed in Sicilia il cittadino onesto non deve denunciare e deve imporsi il silenzio*".

A seguito della pubblicazione dell'edizione di Marzo de "Il Dibattito", prendendo spunto dalle dichiarazioni dell'Avvocato Ugo COLONNA, Francesco GANGEMI chiede all'On. *Angela NAPOLI*, un'interrogazione parlamentare su quanto da questi "denunciato".

Il discorso prosegue nella conversazione del 3 Aprile 2003, dove l'On. *NAPOLI* invita Francesco GANGEMI ad inviarle un promemoria di quanto da lui pubblicato su "IL DIBATTITO", da utilizzare nella stesura dell'interrogazione parlamentare.

Dal mese, in esame, inoltre, viene "recepita" dal GANGEMI la notizia sulla collaborazione di Paolo IANNO' e sulla gestione del nuovo pentito da parte del Dott. MOLLACE. Anche su questo, viene chiesta un'interrogazione parlamentare.

Nel corso della conversazione, infine, il GANGEMI preannuncia la pubblicazione di una *"lettera aperta"* al Procuratore *Catanese*.

La conversazione con l'On. *NAPOLI* è preceduta da un'ulteriore colloquio intercorso tra il giornalista e l'Avvocato Ugo COLONNA, nel corso del quale viene concordato l'invio di ulteriore documentazione da utilizzare nella stesura de "Il Dibattito", al fine di proseguire nella strategia di aggressione da tempo in atto. Questa volta ad essere attaccati, sono i Sostituti *VERZERA* e *BOEMI*.

L'On. *Angela NAPOLI* invia al giornalista l'interrogazione parlamentare del 27 Marzo 2003 sulle Procure di Reggio Calabria, Messina e Catania.

Le conversazioni con l'On. *Angela NAPOLI* e con l'avvocato COLONNA avvengono in data 3 Aprile 2003, nello stesso periodo in cui Paolo ROMEO discute del medesimo argomento (collaborazione di Paolo IANNO') all'interno del suo studio, dove, tra l'altro, si fa riferimento alle dichiarazioni rese sul Sottosegretario Valentino.

La prima viene registrata in data 1 Aprile 2003 quando, a interloquire con Paolo ROMEO, è la sua segretaria *Cecilia DE LORENZO*.

Nella medesima serata l'argomento è oggetto di conversazione anche con il figlio *Sebastian*, *Oreste AMADDEO* e *FRANCO Antonio*, *Assessore provinciale alle Attività Produttive*.

L'analisi prosegue il successivo 2 aprile, quando, assieme al figlio ROMEO *Sebastian* ed a *Giovanni ROMEO*, viene fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore sui voti dati al Sottosegretario *Giuseppe VALENTINO* ed

all'Assessore Comunale alla Politica del lavoro, commercio, industria e artigianato **Candeloro IMBALZANO**, nato a Pellaro di Reggio Calabria il 4.07.1947.

Anche in questo caso non vengono risparmiate critiche al Dott. **MOLLACE**,
P.M. d'udienza.

La giornata termina con l'ulteriore conversazione intercorsa con la segretaria Cecilia **DE LORENZO**, Oreste **AMADDEO**, Antonio **MARINO**, nato a Reggio Calabria il 4.12.1944, imprenditore edile e un altro soggetto non identificato, nel corso della quale vengono nuovamente elevate critiche al comportamento del Dott. **MOLLACE** ed alla gestione da quest'ultimo effettuata del collaboratore.

Ulteriore, ultimo commento, viene effettuato in data 3 Aprile 2003 nel corso di due conversazioni intercorse, la prima con il collaboratore di studio **Aldo INUSO**, la seconda con il Marchese **Saverio GENOESE ZERBI** e **Amedeo CANALE**, nato a Reggio Calabria il 29.05.1972, Assessore comunale alla Pubblica Istruzione.

Nella seconda conversazione Paolo **ROMEO** commenta la risposta del Sottosegretario Valentino alle dichiarazioni dello **IANNO'**, pubblicate sul quotidiano "La Gazzetta del Sud".

Gli articoli sono quelli apparsi sul quotidiano "La Gazzetta del Sud" in data 2 Aprile 2003 e in data 3 Aprile 2003.

In realtà Paolo **ROMEO**, era in possesso delle dichiarazioni di Paolo **IANNO'** (con i dovuti omissis) già il precedente 6 Marzo, allorquando ne commentava il contenuto con Domenico **TORTORELLA**.

Come detto, nei giorni 1, 2 e 3 Aprile, Paolo **ROMEO** commenta le dichiarazioni rese dal collaboratore Paolo **IANNO'** nell'udienza relativa al procedimento c.d. "comitato d'affari" ed in particolare sottolinea il concetto che il medesimo possa aver riferito cose suggeritegli dal Dott. **MOLLACE**, non risparmiando, ovviamente, critiche all'operato del Magistrato ed alla gestione del collaboratore.

Il successivo 7 Aprile, ossia a soli 4 giorni di distanza dai colloqui intercettati e 3 giorni prima dell'uscita dell'edizione mensile de "Il Dibattito", si registra un **incontro** proprio tra Paolo **ROMEO** e Francesco **GANGEMI**.

In particolare, se ne ha traccia nel progressivo nr. **22341** quando l'**Avvocato** viene avvisato della presenza del **GANGEMI** in studio e, congedandosi dagli astanti, si assenta per parlare con il giornalista nella stanza attigua.

Il successivo 9 Aprile Paolo **ROMEO** torna a parlare dell'argomento come **Giovanni ROMEO** e Francesco **VALENTINO**. Dal colloquio emerge chiaramente come il primo sia in possesso delle dichiarazioni dello **IANNO'**.

Il giorno successivo, **10 Aprile**, a soli tre giorni di distanza dall'incontro con Francesco **GANGEMI**, vede la luce la nuova edizione de "Il Dibattito" ove prosegue, senza sosta, l'attività di aggressione ai Magistrati, con la preannunciata "lettera aperta" al Procuratore della Repubblica Dott. Catanese.

L'edizione in esame, presenta l'ulteriore elemento di novità: il commento, in toni aspri, sulla collaborazione di Paolo **IANNO'** e sull'affidamento della gestione del medesimo al Dott. **MOLLACE**, recependo, anche il contenuto di due conversazioni intercorse tra il giornalista e Riccardo **PARTINICO** il 19 ed il 21.03.2003, dove si fa nuovamente riferimento, in termini duri, al Dott. **BOEMI** ed al Dott. **MOLLACE**.

"Il Dibattito" ed. Marzo, Aprile 2003:

Nella pagina di copertina si legge: *"La guerra tra le bande capeggiate da Vaccara e da Lembo – Mollace ... Mollace ad un suo collega reggino Castorina è dei nostri ... Verzera e Mollace incartano i procedimenti penali a carico del Dr. Cassata nonostante le dichiarazioni rese al CSM dall'Avv. Ugo COLONNA. Boemi rinuncia. Patti a favore di Cassata"*. L'articolo di riferimento è contenuto alle pagine 2 e 3 del medesimo numero e ripercorre la vicenda del collaboratore Luigi SPARACIO e le indagini condotte dalla Procura di Reggio su Magistrati di Messina e viceversa. L'articolo è da considerarsi fedele riscontro alla conversazione intercorsa tra Francesco GANGEMI e l'AVVOCATO Ugo COLONNA allorché questi anticipa l'invio di documenti riguardanti il comportamento adottato dal Dott. Boemi e dal Dott. Verzera sui procedimenti inerenti il magistrato Dott. Cassata.

E ancora: *"Censurata la condanna immeritevole della Presidente Silvana GRASSO"* l'articolo di riferimento è contenuto alle pagine 6 e 7 del medesimo numero e rende pubblici asseriti provvedimenti disciplinari adottati dal CSM nei confronti della D.ssa GRASSO e del consorte Dott. GRECO a seguito, viene scritto, dell'inchiesta giornalistica de "Il Dibattito", che ha rivelato i debiti contratti dai coniugi.

A pagina 8 continuano gli articoli sull'indagine relativa al traffico di armi, rifiuti radioattivi e stupefacenti, un tempo condotta dal Dott. Francesco NERI, successivamente affidata al Sost. DDA Dott. CISTERNA, giudicato dal giornalista come "l'insabbiatore" dell'inchiesta.

E ancora: *"Operazione Village ... La DDA del Dr. Verzera chiede 57 arresti per non chiederne uno solo"*. L'articolo fa riferimento alle recenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fratelli BELLANTONE sul clan "BERTUCA" di Villa San Giovanni a seguito delle quali sono stati emessi avvisi di garanzia e contiene accuse al Dott. Verzera di aver strumentalizzato i collaboratori.

Inoltre, alla pagina 12, all'interno dell'Articolo "La sberla dello stretto" (sul centro commerciale recentemente aperto a Villa San Giovanni) è contenuto un ulteriore violento attacco al Dott. Mollace. Si legge, infatti: *"Mi dicono che la Polizia Giudiziaria, su ordine del Dott. Mollace, abbia sequestrato, presso il Comune di Villa San Giovanni, della documentazione inerente la vicenda di cui mi sto occupando. Non è una buona notizia. Dr. Antonino Catanese, Procuratore Capo della Repubblica, non è d'accordo con me sulla non bontà della notizia riguardante l'intervento del boss Mollace, attuale gestore di pentiti ?..."*

Nell'edizione in questione è riportato un articolo di commento alle dichiarazioni, rese in aula nel corso del procedimento penale denominato "comitato d'affari", dal collaboratore di Giustizia IANNO' Paolo. In prima pagina si legge: *"Tribunale di Reggio Calabria, lettera aperta al procuratore Catanese, può gestire giustizia il capo 'ndrangheta di Casignana don Ciccio Mollace"*. L'articolo di riferimento, a pagina 2 del medesimo numero, contiene un violentissimo attacco al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ritenuto "colpevole" di aver consentito al Dott. Mollace di gestire il collaboratore Paolo IANNO', di avere avallato l'arresto del giornalista e di aver consentito ai sostituti **BOEMI**, **PENNISI** e **VERZERA**, l'indagine a carico del Gangemi successivamente trasmessa alla Procura di Catanzaro.

Negli spropositati attacchi, tra l'altro si legge: *"Mi sembra chiaro Dott. CATANESE che il Dr. Mollace sia legato alla 'ndrangheta calabrese a "cosa nostra" e alla mafia siciliana. Il MOLLACE sarebbe il nr.1 della cosca che opera in Casignana, il cui nr.2 sarebbe Mico ROMEO. In quel Comune il Mollace pare si riunisca con i suoi affiliati al fine di concordare le strategie mafiose da seguire, volta all'accaparramento di denaro e di potere. Dott. Catanese ... Lei nella sua qualità di procuratore Capo, poteva concedere ulteriore spazio mafioso a Francesco Mollace? La sua passività, la Sua inerzia, la Sua superficialità, la Sua sottomissione ... hanno il sapore della resa... Dottor Catanese penso di poter concludere o arresti me e l'avvocato Ugo Colonna o mandi via i mafiosi in toga che le girano attorno. Se non farà né l'uno né l'altro potrei anche pensare legittimamente che Lei, dottor.Catanese è CORREO!"*

Ancora in prima pagina si legge: *"IANNO' se la mafia è una cosa lorda la tua antimafia è ancora più lorda ... la santificazione di Falcomatà"*. L'articolo di riferimento è contenuto alla pagina 40 del medesimo numero. Criticato il collaboratore autoaccusatosi dell'invio delle lettere minatorie all'allora Sindaco FALCOMATA'.

A pagina 5, infine, sotto il titolo *"L'On. NAPOLI colpisce al cuore le tre Procure"*, è pubblicata l'interrogazione parlamentare dell'On. Angela NAPOLI inviata al Gangemi di cui si ha traccia nella conversazione del 3 Aprile 2003 intercorsa tra l'Onorevole ed il Giornalista avente ad oggetto la triplice reciprocità d'indagine esistente tra le Procure di Reggio, Messina e Catania.

Nella medesima giornata in cui *"Il Dibattito"* vede la luce, le dichiarazioni del collaboratore Paolo **IANNO'** continuano a tenere banco all'interno dello studio dell'Avvocato Paolo **ROMEO**, il quale, questa volta, le commenta con Saro **LOMBARDO**, insegnante, già Direttore dell'emittente televisiva locale Tele Reggio, il collega di studio Aldo **INUSO** e la segretaria Cecilia **DE LORENZO**.

Nel corso del colloquio, inoltre, continuano le accuse alla gestione del Dott. **MOLLACE**.

Mentre all'interno dello studio dell'Avvocato **ROMEO** continua la critica alle dichiarazioni del collaboratore ed al Magistrato che lo gestisce, il giorno successivo alla pubblicazione del periodico, 11 Aprile 2003, Francesco **GANGEMI** ne commenta il contenuto con l'On. Angela **NAPOLI**, alla quale viene nuovamente chiesto di inoltrare l'interrogazione parlamentare sul Dott. **Mollace** e sulla gestione del collaboratore Paolo **IANNO'** al medesimo affidata.

Nella medesima giornata, precisamente alle 17,27, Francesco **GANGEMI** contatta Paolo **ROMEO** il quale, dopo avere discusso circa una causa del primo pendente a Catanzaro, chiede notizie sulla pubblicazione del periodico, per come si evince dallo stralcio d'interesse che si riporta in via preliminare:

Ciò attesta, in maniera inequivocabile, come i contatti tra il **ROMEO** ed il **GANGEMI** proseguano malgrado i due abbiano cognizione dell'indagine pendente a Catanzaro e come il diradarsi dei contatti e la sporadicità degli incontri, altro non sia che un'adeguamento della strategia alle nuove esigenze.

In realtà, il progetto prosegue sulle basi di quanto originariamente concordato ed in maniera ancor più feroce, per come viene registrato dalle pubblicazioni mensili de *"Il Dibattito"*.

Non può essere certo un caso che il violento attacco alla gestione del collaboratore **IANNO'**, avvenga proprio in concomitanza con le dichiarazioni da questi rese sul conto proprio dell'Avvocato Paolo **ROMEO** ed all'indomani dell'incontro avvenuto tra i due presso lo studio del medesimo.

Il giorno successivo, 12 Aprile, Francesco **GANGEMI** comunica all'Avvocato **COLONNA**, il contenuto della conversazione telefonica intercorsa con l'On. **NAPOLI**, ma aggiunge di non voler parlare per telefono.

L'On. **NAPOLI**, il successivo 29 Aprile, contatta il giornalista con il quale discute circa l'argomento.

La conversazione, poi, si sposta sul sottosegretario Giuseppe VALENTINO, al quale la parlamentare, su pressioni del Gangemi, afferma di aver chiesto l'invio di un'ispezione ministeriale alla Procura di Reggio Calabria e di aver ricevuto, dal primo, ampie assicurazioni in merito.

L'argomento viene trattato anche il successivo 6 Maggio, allorché l'On. **NAPOLI** comunica a Francesco **GANGEMI** che l'interrogazione tanto sollecitata "è stata pubblicata" e presto ne invierà una copia al giornalista, assicurando, inoltre, circa l'impegno del sottosegretario ad inviare l'ispezione presso la Procura di Reggio Calabria, di cui al precedente colloquio.

L'interrogazione parlamentare a cui si riferiscono l'On. Angela **NAPOLI** e Francesco Gangemi è quella del 5 Maggio 2003.

L'interrogazione in esame trova spazio nelle pagine del numero di Aprile - Maggio de "Il Dibattito", distribuito nelle edicole il **16 Maggio 2003**. La pubblicazione viene preannunciata dal *Gangemi* all'Avvocato Ugo **COLONNA** al quale viene chiesto di dare massimo risalto al documento della **NAPOLI**.

Come detto, in data **16 Maggio 2003**, viene pubblicata l'edizione mensile de "IL DIBATTITO" che fa registrare un crescendo di accuse ai Magistrati reggini con particolare riferimento al Dott. **MOLLACE** ed alla gestione del collaboratore Paolo **IANNO'**.

Prima di analizzare il contenuto del periodico, è doveroso segnalare come l'argomento **IANNO'**, continui ad essere analizzato e criticato, anche nel mese in questione, da Paolo **ROMEO**, per come dimostrano le due conversazioni che seguono, la prima intercorsa con **Rocco ZOCCALI** e **Oreste AMADDEO** in data 14 Aprile, la seconda con un non meglio individuato **Peppe**, in data 16 Aprile 2003.

"Il Dibattito" ed. Aprile -Maggio 2003:

Nella prima pagina si leggono i titoli:

"Angela NAPOLI al Ministro CASTELLI: tolga dalla Procura quel mafioso di Mollace".

"Il Dominus dei Tribunali è il boss mafioso Francesco MOLLACE. Le dichiarazioni false rese da BOEMI ai PM di Catania. Le rivelazioni esplosive di CHIOFALO".

"Lo stupido IANNO' addomesticato da Mollace va in tilt e si accusa fra l'altro dell'attentato al Sindaco".

Operazione Sanitopoli: Marisa a Costantino: a Pollichieni è arrivato un avviso di garanzia e il giudice MACRI' si è salvato per un pelo.

Gli articoli di riferimento sono pubblicati nelle pagine da 2 a 13 del medesimo numero.

In particolare nelle pagine 2 e 3 è pubblicata l'interrogazione parlamentare dell'On. Angela **NAPOLI**. L'interrogazione è commentata da Francesco **GANGEMI**, tra l'altro, nel seguente modo: *"Siamo alla resa dei conti con la Giustizia livida e mafiosa. E' la resa dei conti, mafioso Francesco MOLLACE. Non lo dico io. E' il vice presidente della commissione parlamentare contro la mafia e contro il crimine*

organizzato, ovverosia contro di Lei, Mollace, e dei suoi compari, ALFANO, SETTINERI, SPARACIO, LEMBO, e di altri squallidi personaggi".

Nel corpo dell'articolo, oltre agli attacchi al Dott. Mollace, sono presenti attacchi a:

- Sottosegretario On. Valentino: " *E l'altro Valentino, eletto nel collegio di Reggio Calabria, anch'egli V. Ministro della Giustizia, si esibisce in sfilate di moda sul corso mille e uno ? La situazione della Giustizia, in Calabria, e in molte aree della Sicilia è deplorabile, biasimevole, compassionevole*";

- Dott. Pennisi: " *Vorrei chiedere perché il Dott. Pennisi ha chiesto, nel Processo Tirreno, l'assoluzione dell'ex Ministro Loiero accusato del delitto dall'Articolo 416 bis del codice penale*".

Tale articolo trova formidabile riscontro in una conversazione intercorsa tra Paolo ROMEO ed il Notaio Fausto POGGIO in data 4 Ottobre 2002, (progressivo nr. 6433) che testimonia come anche dietro a tale argomento vi sia la mano dell'Avvocato.

ROMEO: .. *incomprensibile* ..Pietro Araniti è soggetto, praticamente, assolto addirittura prosciolto.. *incomprensibile* ..capo d'imputazione e io sono mafioso cioè vedi, poi ad un certo punto quando tu metti assieme tutte queste cose .. **Misasi fù archiviato perché .. lo avete archiviato .. vigliacchi ..a Loiero .. Pennisi vigliacco..** *incomprensibile* ..**ha chiesto l'assoluzione in dibattimento** a.. Frasca .. a Principe e Zito.. *incomprensibile* .. ora queste cose certe volte ti portano per dire .. insomma .. siccome siete .. lasciate stare .. lasciamo stare quello che hanno fatto .. il pubblico ministero .. come diceva Emidio l'altra sera .. la giurisdizione .. uno ci dovrebbe credere nella giurisdizione .. portano a uno .. affinché ne prenda " nà para " (un paio) .. che abbia la tentazione .. ---/

L'edizione di Aprile - Maggio 2003, nella parte relativa all'interrogazione parlamentare dell'On. NAPOLI, viene commentata il successivo 19 Maggio da Paolo ROMEO, Amedeo CANALE e Oreste AMADDEO. Gli interlocutori fanno soprattutto riferimento ai passaggi contro il Dott. MOLLACE ed alla critica nei confronti del Sottosegretario Giuseppe VALENTINO.

Analogamente, l'ultima edizione de "Il Dibattito", nei suoi aspetti salienti, viene commentata il successivo 30 Maggio da Francesco GANGEMI con l'On. Angela NAPOLI, alla quale viene nuovamente sollecitato l'invio di un'ispezione presso la Procura di Reggio Calabria e mosse forti critiche all'atteggiamento tenuto, nel caso in specie, dal Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe VALENTINO, preannunciando anche un attacco nei confronti di quest'ultimo. Dalla conversazione, inoltre, si comprende come Francesco GANGEMI abbia chiesto un'interrogazione parlamentare anche a favore di Riccardo PARTINICO, al quale, nei mesi precedenti era stato notificato l'avviso orale del Questore.

L'ulteriore contatto con l'On. Angela NAPOLI, si registra in data 6 Giugno, quando la parlamentare chiama Francesco GANGEMI per avere spunti da utilizzare nella preparazione di un'ulteriore interrogazione parlamentare.

In data 19 Giugno viene pubblicata l'edizione Maggio - Giugno de il Dibattito nella quale vengono ripresi gli argomenti trattati con l'On. NAPOLI.

"Il Dibattito"ed. Maggio Giugno 2003:

Nella pagina di copertina si leggono gli articoli: *“Angela Napoli chiede l'ispezione ed è bufera sulla procura di Reggio. Mollace minaccia: Sansone con tutti i filistei. Il colpevole silenzio del Sottosegretario Valentino”*. L'articolo di riferimento è pubblicato alla pagina 2 dell'edizione in esame.

Alla pagina 15, inoltre, viene pubblicata l'ulteriore interrogazione parlamentare dell'On. Napoli sui collaboratori di Giustizia, cui si accenna alla conversazione intercettata. Il titolo recita: *“La legge sui collaboratori di Giustizia appare, in questi casi, una legge criminale che aiuta i cittadini solo a far perdere credibilità e fiducia nello stato”*. L'interrogazione trae spunto dalla concessione degli arresti domiciliari al collaboratore siciliano Enzo Salvatore Brusca.

Alle pagine 7 e 8 è pubblicato l'articolo: *“MOLLACE Francesco, nato a Casignale (RC) il 13.06.1955 e domiciliato in Catania, corso Italia nr.72, presso lo studio del Prof. Avv. Angelo Pennisi, indagato in ordine ...”* ove viene nuovamente presa in considerazione la “vicenda Sparacio” e l'apertura di un procedimento penale a carico del Dott. Mollace presso la Procura della Repubblica di Catania conclusosi con l'archiviazione. Vengono, dunque, affrontati gli argomenti relativi alla restituzione dei titoli alla madre dello Sparacio, Settineri ed il parere sul servizio di protezione da concedere a quest'ultima formulato dal Dott. Boemi e dal Dott. Mollace. L'articolo riporta le foto di Luigi SPARACIO, dei Dott.ri Boemi e Mollace e dell'Avvocato Ugo Colonna.

Alla pagina 11 è pubblicato l'articolo: *“Mollace nomina Paolo Toscano notificatore degli avvisi di garanzia. Che fine ha fatto il pentito Fiume ? Avrebbe accusato per scambio di voti il Sindaco Scopelliti e qualche Sottosegretario ?”* nel corpo dell'articolo è contenuto un'aspra critica alle dichiarazioni del Collaboratore Paolo IANNO' ed alla gestione del collaboratore Antonino FIUME, su quest'ultimo punto, in particolare, si legge: *“... Dott. Catanese che fine ha fatto il pentito Fiume ? pare che il suo collaboratore Francesco voglia dichiarare il Fiume incapace di intendere e di volere ... perché il Fiume, alla domanda del suo collaboratore “chi fosse Tigano, rispose quello che gli aveva regalato il motoscafo. La vera ragione, tuttavia, andrebbe ricercata nella circostanza che il Signor Fiume avrebbe accusato molti politici reggini in carica, tra cui, pare, sottosegretari e il Sindaco di Reggio, per scambi di voti, sarà vero Dr. Catanese ?”*

Alla pagina 13, è pubblicato l'articolo: *“Quel pelo che avrebbe salvato il Giudice Vincenzo MACRI”* dove, sul punto si legge: *“In attesa che il Procuratore CATANESE assuma iniziative giudiziarie in ordine al concorso truccato svoltosi per l'assunzione di farmacisti presso l'azienda Ospedaliera di Reggio Calabria e in attesa di conoscere quale sarà la legittima reazione del Dott. Vincenzo MACRI' in merito a quale < si è salvato per un pelo > mi sembra giusto da parte mia, trasmettere la documentazione alla Procura di Catania e non a quella di Catanzaro considerato che quest'ultima organizza complotti giudiziari in mio danno. L'ultimo, in ordine di tempo, la designazione del Giudice MACRI' Carlo, fratello gemello di Vincenzo, per la trattazione, in Corte d'Appello, del processo che mi vede imputato per diffamazione su querela denuncia dell'allora Procuratore della Repubblica di Palmi Dott. Elio COSTA, la cui posizione, del Costa, nell'ambito dell'indagine sulla massoneria deviata e sulle accuse mosse dal pentito Pino Scriva, è stata archiviata, guarda caso, proprio dall'allora PM Carlo MACRI', in servizio in quella Procura e nonostante tra chi scrive ed il fratello gemello Vincenzo esiste una situazione di gravissima inimicizia.”*

Il contenuto, poi, riguarda il procedimento penale nr. 55/99 denominato “Sanitopoli” che contiene, tra l'altro attacchi al Dott. Boemi per la conduzione

dell'inchiesta e per l'asserita mancata valutazione di alcune intercettazioni telefoniche in particolare quelle riguardanti i contatti tra Chizzoniti e Giulio Carpentieri per sistemare la moglie di quest'ultimo Marisa D'ASCOLA all'interno della struttura ospedaliera e sulla mancata attivazione di iniziative giudiziarie nei confronti di quest'ultima da parte del Dott. BOEMI. Si legge infatti *"Lei Dott. BOEMI, come mai non ha attivato il suo furore per la Giustizia, come fa con me, ha, invece, lasciato scorrere l'acqua sporca sotto i ponti dell'impunità?"* e ancora *"...Dr. BOEMI, con quanti ha concordato la falsa malattia la signora Marisa ? ... Eppure uno dei comandamenti scritti da Dio affinché Mosè li facesse conoscere all'umanità sulla parente del monte Sinai recita < non rubare> lei, Dr. BOEMI, è d'accordo con Dio ?"* e infine: *" Dott. Boemi, dalla lettura delle intercettazioni emerge, in maniera disgustosa, il contatto che Carpentieri ha con quel Chizzoniti contro il quale si è rabbiosamente rivoltato il Costantino con la benedizione proprio della moglie di Giulio, cioè della Marisa. Ed è nulla. Il Chizzoniti avrebbe dovuto o ha inventato una unità operativa fantasma di supporto alla direzione sanitaria ... per sistemare la signora Marisa ... c'è cosa più marcata è disonesta Dr. BOEMI ... Dr. Boemi se mi lasceranno ancora respirare manderò tutto alla Procura di Catania affinché venga valutata la sua condotta e quella degli organi di Polizia che hanno con Lei collaborato."*

A pagina 19 è nuovamente pubblicato l'articolo sull'inchiesta *"Traffico di armi, rifiuti radioattivi e di stupefacenti"* condotta dal Dott. Neri, prima e dal Dott. Cisterna, dopo. Si ricorderà che l'articolo è preso come pretesto per attaccare il Dott. Cisterna asseritamene reo di avere *"insabbiato"* l'inchiesta.

L'edizione mensile de *"IL DIBATTITO"*, viene commentata da Francesco **Gangemi** con l'On. Angela **NAPOLI** il successivo 23 Giugno dove viene aspramente criticato il disinteresse mostrato dal Sottosegretario **VALENTINO** circa le problematiche sollevate da *"Il Dibattito"*, con particolare riferimento ai *"ritardi"* nell'invio della tanto anelata ispezione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Nel corso del colloquio, inoltre, Francesco **GANGEMI** sollecita la presentazione dell'interrogazione parlamentare in favore di Riccardo **PARTINICO**.

L'argomento viene ripreso il successivo 30 Giugno, allorché Francesco **GANGEMI** chiede all'On. Angela **NAPOLI** novità sull'invio dell'ispezione ministeriale alla Procura di Reggio Calabria, muovendo nuove critiche al Sottosegretario On. Giuseppe **VALENTINO**.

Nel corso del colloquio, oltre all'ulteriore richiesta di un'interrogazione parlamentare in favore di Riccardo **PARTINICO**, i due interlocutori affrontano argomenti politici, quali le ormai prossime consultazioni per l'elezione del Sindaco del Comune di Rosarno e gli interessi di esponenti politici quali gli assessori regionali **SARRA**, **PIRILLI**, **CREA** ed in proposito il giornalista chiede all'Onorevole l'invio di un appunto. La **NAPOLI**, in proposito, risponde: *"...Si, si, si naturalmente non l'ho mandato io però..."*

La conversazione appena esposta, precede di appena due settimane *l'edizione di Luglio de "Il Dibattito"* che viene distribuito nelle edicole **il 12.07.2003**.

Il Dibattito Luglio 2003: Edizione straordinaria

In copertina è riportato il titolo: *"Nostra Intervista 3 - COLONNA: Potenti e lobbies continuano a gestire affari economici e giudiziari. Le città di Messina e di Reggio Calabria, metabolizzano mafia e Magistratura sporca. - Situazione insostenibile: On.*

Angela NAPOLI chiedo un dibattito parlamentare. L'articolo di riferimento è riportato nelle pagine 2 e 3 dell'edizione.

Continua l'aggressione al Dott. BOEMI al Dott. MOLLACE, al Dott. MACRÌ ed a quel ricompattamento a cui Francesco GANGEMI faceva riferimento nel colloquio con l'Avvocato Paolo ROMEO.

In copertina si legge: *"Il decreto Reggio è servito a finanziare 'ndrangheta, mafia, politica e massoneria deviata"*, accanto la foto di un uomo con due teste, quella del Dott. Mollace e quella del collaboratore Paolo IANNO'.

L'articolo di riferimento è pubblicato alle pagine 3, 4, 5, 6 in cui vengono attaccati, tra l'altro, il Dott. MOLLACE, il Dott. BOEMI ed i collaboratori LAURO, BARRECA e IANNO'.

Alla pagina 1 e 6 è pubblicato l'articolo: *"IL BOSS MOLLACE TIRA IL PIZZO PURE AL CONVITTO CAMPANELLA. DA TRE ANNI NON PAGA LA RETTA PER I SUOI TRE FIGLI"*.

Alla pagina 5 è pubblicato l'articolo: *"Azienda ospedaliera di Reggio Calabria ... i rappresentanti di medicinali erogano tangenti e molti dirigenti sono lordazzi"*.

L'articolo contiene attacchi al Dott. BOEMI per la conduzione dell'inchiesta "Sanitopoli" e ribadisce che il contenuto di un'intercettazione nella quale due interlocutori affermerebbero che "...Macrì si è salvato per un pelo..."

Alla pagina 9 è pubblicato l'articolo: *"MOLLACE Francesco, nato a Casignana (RC) il 13.06.1955, domiciliato a Catania corso Italia nr.72 presso lo studio del Prof. Avv. Angelo PENNISI indagato in ordine..."* ove viene ripreso quanto imputato al Dott. MOLLACE dalla Procura di Catania in ordine alla vicenda SPARACIO - SETTINERI.

Alle pagine 1 e 31 è riportato l'articolo: *"Le tangenti sotto forma di progettazioni fasulle. Le conversazioni dei fratellini Logoteta, cresciuti assieme al Boss Paolo DE STEFANO. Misasi, Loiero e il clan mafioso Piromalli"* ove viene attaccato il Dott. PENNISI per avere richiesto il proscioglimento dell'allora Onorevole LOIERO nell'ambito del c.d. Processo "TIRRENO".

Successivamente all'uscita de *"Il DIBATTITO"* edizione di Luglio 2003, si registra un contatto telefonico tra Francesco GANGEMI e l'Avvocato Ugo COLONNA. Nel corso del colloquio, viene recepita l'audizione del Dott. BOEMI e del Dott. MOLLACE a Catania nel corso del procedimento c.d. *"SPARACIO"*. L'avvenimento è, ovviamente, occasione di spunto per aggredire nuovamente i Magistrati in questione.

Francesco GANGEMI ed Ugo COLONNA tornano a sentirsi il successivo 2 Agosto, allorquando quest'ultimo comunica al giornalista di essere *"...entrato in possesso delle tre udienze, 24 e 28, BOEMI e VACCARA..."*.

Il riferimento, è ovviamente, alle udienze celebrate a Catania il 24 e 28 Luglio, nel corso delle quali erano stati sentiti i Magistrati sulle vicende del c.d. "caso Sparacio".

Nella due conversazioni datate rispettivamente 4 e 12 Agosto, si ha la prova di come sia proprio Ugo COLONNA a fornire a Francesco GANGEMI il materiale da utilizzare contro i Magistrati su *"Il Dibattito"*.

Il 13 Agosto successivo, Francesco GANGEMI torna a contattare l'On. Angela NAPOLI, alla quale, dopo avere raccontato il contenuto delle deposizioni rese a

Catania dai Dottori BOEMI e MOLLACE, torna a chiedere l'invio di un'ispezione ministeriale presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Al termine del colloquio, viene nuovamente chiesta l'interrogazione parlamentare in favore di Riccardo PARTINICO.

Immediatamente dopo, Francesco GANGEMI contatta l'Avvocato Ugo COLONNA al quale comunica il contenuto del colloquio intercorso poco prima con l'On. NAPOLI.

Ulteriore contatto tra Francesco GANGEMI e l'avvocato Ugo COLONNA, si registra in data 21 Agosto allorquando questi chiama il giornalista per commentare gli articoli che dovranno essere pubblicati nell'edizione di Settembre de "Il Dibattito".

Il contenuto delle conversazioni intercorse con l'On. Angela NAPOLI e l'Avvocato Ugo COLONNA, viene recepito *nell'edizione straordinaria* de "Il Dibattito", pubblicata il **7 Settembre 2003**, dove, tra l'altro, *viene commentata l'attività istruttoria* compiuta il 25 Luglio 2003 in Reggio Calabria dalla locale Procura della Repubblica, nell'ambito del presente procedimento, in occasione dell'audizione, come persone informate sui fatti, dei magistrati dott. Boemi, dott. Cisterna, del Procuratore capo, cons. CATANESE e dell'Aggiunto dott. SCUDERI.

E' acquisita l'ulteriore conversazione intercorsa tra Francesco GANGEMI e Riccardo PARTINICO, allo scopo di dimostrare come anche alla stesura dell'edizione in questione partecipi quest'ultimo, consapevolmente coinvolto nella strategia di delegittimazione.

"Il Dibattito" Settembre 2003: Edizione straordinaria

Nella pagina di copertina si legge il titolo: "MOLLACE MENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA. Scarica responsabilità sui Dottori BOEMI, TEI, ISIDE RUSSO e altri. Il mafioso minaccia settembrina vendemmia catanzarese a mio danno e a danno dell'Avvocato Ugo COLONNA. **Il Procuratore Aggiunto dr. SPAGNUOLO in trasferta a Reggio per accertare da quali Magistrati sia coperto.** Prima sezione penale del Tribunale di Catania, verbale di udienza del 21 Luglio 2003 -processo nr.2833/00 c/Princi Antonino + 6 DEPONE IL MAFIOSO MOLLACE CHE SI AVVALE DELLA FACOLTA' DI NON DIRE LA VERITA'". L'articolo di riferimento è pubblicato dalla pagina 2 alla 20 dell'edizione in argomento.

"Da Roma a Reggio passando per Catanzaro e Messina: MOLLACE GRIDA: BOEMI indagato e interrogato dal prof. SPAGNUOLO per avermi dato copertura l'intrigo per la Procura di Locri e il mio assassinio. Intanto è in gestazione altro scandalo che coinvolgerebbe il Dr. SAVOCA. Il confidente del Maggiore SINICO". L'articolo di riferimento è pubblicato nelle pagine 21 e 22 dell'edizione straordinaria, ove, tra l'altro, è riportato il seguente, allarmante, passaggio: "...MOLLACE GRIDA NELLE PIAZZE DI AVERE MESSO SOTTOSCOPIA BOEMI. Da chi apprendo in tempo reale, le notizie ? Semplice dal mafioso MOLLACE. Il quale, in questo ultimo scorcio di Agosto, grida agli angoli delle piazze che il Prof. SPAGNUOLO, Procuratore Aggiunto di Catanzaro, è venuto a Reggio per sottoporre a lungo interrogatorio il Dr. Salvatore BOEMI, indagato per avermi dato copertura. Paradossale ? Per la gente per bene si ! Per i vigliacchi che puzzano di morte no ! Qualche Magistrato dalla mente raffinata vorrebbe occupare il posto di Procuratore presso il Tribunale di Locri. Che fare ? Inventare un'indagine contro BOEMI. L'indagine verte sulle coperture che proprio il BOEMI avrebbe dato a chi scrive. Perché ? Perché i vigliacchi che puzzano di morte, vorrebbero

prendere con una fava tre piccioni: il posto di Procuratore, l'eliminazione mia e dell'Avvocato Ugo COLONNA..."

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell'edizione straordinaria de "Il Dibattito", Francesco **GANGEMI** torna a contattare l'Avvocato Ugo **COLONNA** al quale, tra l'altro, chiede di inviare un appunto sui fatti oggetto di processo a Catania, da sfruttare contro il Dott. **BOEMI** ed il Dott. **MOLLACE**.

La documentazione richiesta dal **GANGEMI** perviene nella serata del medesimo 19 Settembre.

Il **20 Settembre 2003**, viene pubblicata l'edizione ordinaria de "Il Dibattito", il giorno precedente, Francesco **GANGEMI** contatta Riccardo **PARTINICO**, per ritirare le copie del periodico appena stampate e l'Avvocato Ugo **COLONNA** per stimolarne l'attenzione.

Nella serata del medesimo giorno Francesco **GANGEMI** contatta anche l'Avvocato **COLONNA** il quale, tra l'altro, dopo avere inveito contro il Dott. **MOLLACE**, chiede al giornalista un appuntamento perchè *"... ho delle cose... diciamo... da dirti..."*.

Il 20 Settembre "Il Dibattito" viene diffuso in tutte le edicole ed il contenuto riscontra i colloqui intercorsi tra Francesco **GANGEMI** e l'Avvocato **COLONNA** riportati poco sopra, con particolare riferimento alla testimonianza resa dal Dott. **MOLLACE** nel corso del p.p. nr.2833/00 Princi Antonio + altri in corso di discussione a Catania.

"Il Dibattito": Edizione Settembre 2003

In copertina, accanto alla foto del Dott. **Mollace**, è scritto: *"La barba bianca e le sedie girevoli di Salvatore BOEMI"*. L'articolo di riferimento è pubblicato alle pagine 2 e 3 dell'edizione in questione ove è commentata la deposizione resa dal Dott. **Mollace** nel processo in corso di celebrazione a Catania. In particolare, nell'articolo, si sostiene che il Dott. **MOLLACE** avrebbe sostenuto il falso.

Successivamente alla pubblicazione di Settembre, precisamente in data 26.09.2003, Francesco **GANGEMI** e Ugo **COLONNA** tornano a sentirsi ed a parlare del "patto scellerato" tra Magistrati.

Dal contenuto del colloquio, si comprende come sia proprio l'Avvocato ad instradare il giornalista e come questi utilizzi le informazioni, per altro contenute nelle interviste rilasciate dal **COLONNA**, per realizzare la strategia un tempo pianificata con l'Avvocato Paolo **ROMEO**, ossia mettere i Magistrati l'uno contro l'altro per assediare i Magistrati della DDA reggina.

La conversazione è preceduta da un colloquio con Riccardo **PARTINICO** che conferma la stabilità del rapporto del tempo e come questi sia partecipe alla realizzazione del giornale.

Nel mese di ottobre 2003, Francesco **GANGEMI** torna a contattare l'On. Angela **NAPOLI** alla quale chiede notizie della più volte sollecitata ispezione presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sollecitando l'invio della documentazione relativa ad un intervento dalla stessa effettuato presso la Camera dei Deputati nel mese di Luglio. La conversazione è preceduta da un breve contatto ne corso del quale il giornalista chiede *"...qualche notizia su questi delinquenti di Reggio..."*.

Dopo circa 10 giorni dal colloquio con l'On. Angela NAPOLI, Francesco GANGEMI viene contattato da una donna, collaboratrice dell'Onorevole, con la quale torna a parlare dell'ispezione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

In data 30 Ottobre 2003 viene pubblicata l'edizione di Settembre-Ottobre 2003 de *"Il Dibattito"*, che, tra l'altro, riporta per intero l'interrogatorio reso dal Dott. Salvatore BOEMI innanzi al Tribunale di Catania, in riscontro delle conversazioni intercorse tra Francesco GANGEMI e Ugo COLONNA .

"Il Dibattito" Edizione Settembre Ottobre 2003.

Nella pagina di copertina si legge: *"Tribunale di Catania - I Sezione Penale - udienza dibattimentale 24.07.2003 nr.2833/00 RG - Procedimento penale contro PRINCI Antonino + altri. BOEMI: quando io presiedevo la Corte d'Assise nei processi di mafia gli altri scappavano"*. L'articolo di riferimento è contenuto dalla pagina 2 alla 20 ove è contenuta l'intera testimonianza resa dal Dott. BOEMI al Tribunale di Catania e le conclusioni sulle dichiarazioni rese dal Dott. MOLLACE. In proposito è evidente il tentativo di mettere ancora una volta i due Magistrati l'uno contro l'altro asserendo che le dichiarazioni del Dott. BOEMI sconfessano quelle del Dott. MOLLACE.

Nella pagina di copertina si legge: *"I due doni di BOEMI: fare incazzare il suo interlocutore e un brutto carattere"*. L'articolo di riferimento è contenuto nelle pagine 2, 3, 4 che contiene ulteriori critiche al Dott. BOEMI.

Nella pagina di copertina si legge: *"MOLLACE va dal Procuratore Generale per chiedere protezione. Intanto gli Ispettori scoprono le regalie del Boss e altri Magistrati tremano"*. *"MOLLACE: Pizzo e pestaggi"*. *"Il quartino del collaboratore di MOLLACE di nome IANNO"*. Gli articoli di riferimento sono contenuti nelle pagine: 4, 5 e 6. Negli articoli si fa riferimento ad asserite richieste formulate dal Dott. MOLLACE al Dott. SCUDERI per tutelare la propria immagine, a regali *<asportati a piene mani>* dal Dott. Mollace in vari negozi ed alla risposta all'interrogazione parlamentare dell'On. Angela NAPOLI, dalla medesima sollecitata nella seduta parlamentare nr.346 del 24 Luglio 2003, ad asseriti *<pestaggi>* effettuati dal personale in servizio di scorta al Dott. MOLLACE e nuovi riferimenti, in termini critici, alle dichiarazioni del collaboratore Paolo IANNO' pubblicate dal quotidiano *Gazzetta del Sud* ove viene illustrato il nuovo assetto organizzativo della 'ndrangheta.

Alla pagina 21 è pubblicato l'articolo: *"Tangentopolicchia, MANI SPORCHE. Perché VERZERA e PENNISI non hanno appellato ? Lo abbiamo scoperto. Forse. Processi da rifare ?"*. L'articolo fa riferimento al processo denominato *"Tangentopoli"* scaturito dalle dichiarazioni dell'ex Sindaco di Reggio Calabria Agatino LICANDRO e critica il Dott. VERZERA ed il Dott. PENNISI per avere dato credito al medesimo LICANDRO per il quale era stato chiesto il programma speciale di protezione.

Successivamente alla pubblicazione dell'edizione di Settembre - Ottobre de *"Il Dibattito"*, Francesco GANGEMI torna a sentirsi con l'Avvocato Ugo COLONNA, assieme al quale continua a fare riferimento al Dott. MOLLACE e ad atti, procurati dall'Avvocato, da pubblicare nelle prossime edizioni del giornale. Nel corso della conversazione, inoltre, si accenna nuovamente all'ispezione

ministeriale chiesta per la Procura di Reggio Calabria ed a nuovi argomenti da sfruttare nell'aggressione al del Dott. Mollace.

In data 21 Novembre 2003, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria dà esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di Giustizia FIUME Antonino. L'argomento viene commentato da **GANGEMI** dapprima con Riccardo **PARTINICO**, sul conto del quale era stata stata richiesta la custodia cautelare non accordata dal GIP, poi con l'Avvocato Ugo **COLONNA**, al quale, inoltre, accenna ad una richiesta asseritamente inoltrata, in un primo momento, anche per la sua persona.

Dal tenore della conversazione si comprende, inoltre, come il giornalista ritenesse che la "*vendemmia settembrina*", asseritamente minacciata dal Dott. MOLLACE e di cui si è ampiamente detto in precedenza, si riferisse alle dichiarazioni del collaboratore in argomento.

Il giorno successivo, Francesco **GANGEMI** commenta l'operazione anche con l'Avvocato Ugo **COLONNA**.

Il successivo 27 Novembre, la Sig.ra GIORDANO, in servizio presso la Procura Generale di Reggio Calabria, chiede a Francesco **GANGEMI** la consegna di copia di tutte le edizioni de "*IL DIBATTITO*" contenenti riferimenti a comportamenti illeciti di Magistrati, motivando tale richiesta sulla base di un'interpellanza parlamentare a cui il Procuratore Generale deve rispondere.

Immediatamente dopo, il giornalista contatta l'On. **NAPOLI** per informarsi circa le motivazioni della richiesta ricevuta e per chiedere lumi sul comportamento da seguire.

Nel corso del colloquio, inoltre, il **GANGEMI** torna a parlare dell'operazione scaturita a seguito delle dichiarazioni del collaboratore FIUME Antonino. Sul punto, oltre a sminuire l'importanza dell'inchiesta con false affermazioni ("*... sono sempre gli stessi ...*") ribadisce di essere stato anch'egli, assieme all'Avvocato **COLONNA**, destinatario della richiesta avanzata dalla DDA reggina.

All'On. **NAPOLI**, infine, vengono riportate le dichiarazioni asseritamente rese dal FIUME sul motoscafo regalato dai "*fratelli TIGANO*" al Dott. MOLLACE.

Le ordinanze di custodia cautelare emesse sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore Antonino FIUME, a conferma di come il gruppo intero sia interessato all'argomento, vengono commentate anche all'interno dello studio dell'Avvocato Paolo ROMEO; se ne ha traccia in data 21 Novembre 2003, nelle conversazioni di cui ai progressivi nr. 46264, nr. 46289, nr. 46290, nr. 46291; in data 24 Novembre nei progressivi nr. 46608, nr. 46609; in data 25 Novembre nel progressivo nr. 46829; in data 26 Novembre, nel progressivo nr.46917.

Il 29 Novembre viene pubblicata l'edizione "**Ottobre - Novembre 2003**" de "*Il Dibattito*" che recepisce "in toto" il contenuto delle conversazioni esposte in precedenza.

"Il Dibattito" ed. Ottobre - Novembre 2003

Nella pagina di copertina si legge: "*Procedimento penale nr.2933/00 contro Princi Antonino + 6: VASQUEZ accusa i boss Mollace e Lembo. Il principe dei fori d'Ascola si sputtana*", ove , tra l'altro, si legge: "*... Le performance mafiose dei magistrati Lembo e Mollace ... il Questore Vasquez ... il Dr. Toscano, respinge lo sgarro inflittogli dal mafioso LEMBO e segnala la grave vicenda, coinvolgendo esso Lembo a chi ? All'altro boss mafioso*

Mollace ... sulle protezioni garantite, all'interno del Palazzo di Giustizia al boss di cosa nostra Michelangelo ALFANO...". L'articolo di riferimento è pubblicato nelle pagine da 2 a 13, ove è riportato, tra l'altro, l'interrogatorio del Questore Vasquez.

Sempre nelle pagine da 2 a 13, in articoli a margine del principale, sono riportate ulteriori considerazioni nate sempre dalla vicenda SPARACIO. Tra queste si segnalano i capoversi:

" Da chi è trattato il fascicolo trasmesso alla Procura di Reggio ? Da lui ! dal boss e califfo di Casignana. Lui chi ? Santo Iddio, dal mafioso Francesco MOLLACE"; " Questo è uno degli esempi della drogata giustizia degli anni Novanta e non solo, si amministra e si amministra considerato che il califfo mafioso MOLLACE ancora si copre le spalle con la toga sporca sostenuta e protetta dal S.P.N. Vincenzo MACRI' e da altri amici";

"la strategia del tentato inquinamento";

" Il docente mafioso Mollace al polo universitario di Archi";

" Mollace, dicono a Roma, ha perso la sua lucidità mentale. Che lo dicano, se è vero, non porta a niente. Se, invece, Roma allontana l'alieno Califfo mafioso MOLLACE dal sesto piano del palazzo della tangente, chiamato CEDIR, l'ordinamento giudiziario potrà trarre vantaggio in decoro, prestigio, dignità e, finalmente, il distretto giudiziario di Reggio Calabria potrà, forse, incominciare a respirare aria non inquinata dai venti della 'ndrangheta ... Il Califfo mi ha avvertito che a settembre ci sarebbe stata la vendemmia ... mi ha inviato il messaggio mafioso che nello scorso mese di settembre, il Califfo mi avrebbe fatto arrestare per poi congiungersi col Procuratore Aggiunto di Catanzaro Dr. SPAGNUOLO ... mi spiego ... Il CALIFFO mafioso MOLLACE, nonostante decaduto da tempo immemore dall'incarico, che non sarebbe potuto andare oltre aldilà degli otto anni e sei mesi - di sostituto distrettuale, ha continuato a gestire pentiti, tra i quali IL FIUME CHE RICORDO' AL CALIFFO QUALE DEI TIGANO GLI HA REGALATO UN MOTOSCAFO; la Madonna del pellegrinaggio IANNO' che da bambino faceva politica ... credo pure il MUNAO";

"Il Califfo boss mafioso MOLLACE predispone una lista di persone per le quali chiede e non ottiene la custodia cautelare in carcere. Il primo in elenco sono io ... poi aggrediscono il GIP che lo denuncia per minacce e aggressione".

Quest'ultimo articolo verte sull'asserita richiesta di 56 ordinanze di custodia cautelare preparata dal Mollace e respinta dal GIP, tra gli altri, anche per il medesimo GANGEMI e Riccardo PARTINICO, definito suo "collaboratore".

Nel corpo viene citato anche l'arresto, a Platì, di un soggetto asseritamente vicino al Dott. Mollace.

Si comprende, dalla lettura del testo come il GANGEMI ricollegli la "vendemmia settembrina" a suo dire minacciata dal Magistrato agli arresti scaturiti dalle dichiarazioni del collaboratore Antonino FIUME.

Alla pagina 13 è pubblicato l'articolo: *" IL GATTO NEI PALAZZI 2 - Storie di ordinaria follia giudiziaria -protagonisti dell'apoteosi della follia giudiziaria sono il Califfo mafioso MOLLACE e i suoi compari LEMBO e MARINO. CHE VERGOGNA !"*.

L'articolo ricalca la conversazione tra Francesco GANGEMI ed il maresciallo dei Carabinieri, ora in pensione, Biagio GATTO, riportata nel successivo capitolo inerente la violazione del segreto istruttorio.

L'articolo, continua dal numero precedente ove era stato pubblicato *"IL GATTO NEI PALAZZI 1"*.

Alla pagina 25 è pubblicato l'articolo *"MA CHI E' IL PENTITO FIUME"* lettera firmata da tale Paolo BARILLA' dove viene criticato il mancato

coinvolgimento di personaggi di "livello superiore" per come si comprende dalla passaggio che si riporta: "... noi cittadini ci chiediamo se sia davvero così difficile, in questa città, <alzare il tiro> e colpire la massoneria deviata, i servizi segreti deviati, la magistratura deviata, i pentiti deviati senza dover aspettare decenni perché nascano, e nasceranno, persone in gamba che sappiano farlo... avrà capito che mi ricollego alle vicende del poligono di tiro dell'associazione sportiva <città dello stretto>".

All'interno dell'articolo, inoltre, viene riportata un'ampia difesa di Riccardo PARTINICO.

Alla pagina 24 è pubblicato l'articolo: " *Le insalotine del fiancheggiatore Paolo Toscano a proposito dell'operazione FIUME*".

L'articolo commenta, nuovamente in termini critici, quanto scritto ne "La Gazzetta del Sud" del 22 Novembre 2003 dal capo redattore Paolo TOSCANO in merito all'operazione scaturite dalle dichiarazioni del collaboratore FIUME Antonino.

Nel corpo dello stesso si legge: " ... ciò che non riporta il fiancheggiatore TOSCANO è quando FIUME esclama <dottore MOLLACE è quel TIGANO che vi ha regalato il motoscafo>".

A margine, infine, sotto il titolo "l'avviso di garanzia redatto e notificato al PARTINICO da TIZIANO de "Il Quotidiano" e dal TOSCANO di "Gazzetta del Sud", viene nuovamente difeso Riccardo PARTINICO e criticati i giornalisti che hanno pubblicato la richiesta di Custodia Cautelare avanzata dalla DDA reggina anche a carico del medesimo PARTINICO.

I progressivi acquisiti, riscontrati dall'edizione mensile de "Il Dibattito", ultimano l'esposizione del materiale probatorio raccolto nel corso dei servizi tecnici effettuati in capo a Francesco GANGEMI ed all'Avvocato Paolo ROMEO, volti a far luce sulla violenta campagna di delegittimazione concepita ed attuata in pregiudizio dei Magistrati reggini per fini strumentali alle cosche mafiose.

Un'ulteriore e decisiva conversazione attesta che l'Avvocato Paolo ROMEO, oltre ad illustrare ai propri interlocutori le convinzioni dei Magistrati MACRI' e MOLLACE sul rapporto che lo lega al GANGEMI, è unito stabilmente al giornalista.

In precedenza si era detto, infatti, che la vicenda legata alla collaborazione del "pentito" messinese Luigi SPARACIO, era stata utilizzata per "rammentare" ai Magistrati reggini i motivi che, a dire ovviamente del ROMEO e del GANGEMI, avevano causato una frattura all'interno degli uffici della DDA. Secondo tale tesi, la frattura si era successivamente ricomposta e la pubblicazione della "vicenda SPARACIO" sarebbe dovuta servire proprio per rompere l'armonia ricreatasi, a dire degli stessi, a seguito del ricompattamento.

Il passaggio estratto dal progressivo nr.16418, rapportato alla conversazione intercorsa presso la redazione de "Il Dibattito" in data 25 Febbraio 2002, ne costituisce evidente riprova e rappresenta l'anello di congiunzione temporale attestante la continuità dell'azione nell'arco di un anno.

Dal complesso contenuto della conversazione intercorsa in data 29.01.2003 tra Paolo ROMEO, Domenico TORTORELLA, e Lello MARINO, medico responsabile del servizio di psichiatria presso l'Ospedale di Melito Porto Salvo, che si dipana attraverso 4 progressivi dal contenuto estremamente variegato, traspare tutto il livore nei confronti dei Magistrati del Distretto di Reggio Calabria e l'imponenza della figura dell'Avvocato Paolo ROMEO al quale il MARINO si rivolge

addirittura per chiedere scusa delle voci circolanti a Reggio Calabria, che vedrebbero nel MARINO il “responsabile” della nomina del Dott. MOLLACE a docente universitario.

La conversazione si reputa di elevato interesse investigativo, in quanto, proprio dal servilismo che si rileva dall’atteggiamento del MARINO, emerge in maniera prepotente il carisma di Paolo ROMEO e l’importanza del ruolo nell’ambito del malaffare reggino.

Per completezza, si deve dire che l’argomento Università aveva avuto genesi il precedente 8 Agosto 2002, quando, nel corso di una conversazione intercorsa tra Paolo ROMEO e l’Avvocato *Eugenio MINNITI*, nato a Locri il 9.12.1959 residente ad Ardore in via Carducci nr.86/A, era stato criticato proprio l’incarico del Dott. *Mollace* ed il MINNITI, già da allora, aveva adombrato l’ipotesi che proprio il *Lello MARINO* fosse stato il responsabile di tale nomina; da qui, le scuse.

Le conversazioni ultimano l’esposizione dei dati investigativamente rilevanti acquisiti dai servizi tecnici effettuati nel corso dell’attività.

Tali dati debbono essere ulteriormente raffrontati con il materiale sequestrato a Francesco GANGEMI nell’ambito del procedimento penale nr.609/98 in quanto ne costituiscono ulteriore riscontro.

02. Le pubblicazioni di notizie contenute in documenti riservati e coperti da segreto investigativo.

Il GANGEMI ha utilizzato, dandone pubblicazione, documentazione riservata e coperta da segreto investigativo.

Il fatto risulta dal dato documentale (le avvenute pubblicazioni) e dalle conversazioni intercettate, fonti reali esaminate in combinazione.

La documentazione acquisita in sede di sequestro operato presso lo studio del GANGEMI ed analizzata dal personale operante, della Squadra Mobile di Reggio Calabria, corrobora il fatto (cfr. allegato nr. 6 dell’informativa conclusiva di PG ove è descritto analiticamente il contenuto degli atti e delle audio/video cassette sequestrate, ritenute d’interesse per la presente indagine).

02.1 Tra la documentazione cartacea rinvenuta si segnalano:

1) *Verbale di interrogatorio reso da BARRECA Filippo del novembre 1994, nel corso dello stesso il collaboratore dichiara la vicinanza del MARRAPODI e del D’AGOSTINO ai Servizi segreti, lo stesso verrà sentito anche in data 10.06.1993 sugli stessi argomenti; si osserva che, in tutti i documenti esaminati, sono sottolineate le parti relative ai servizi segreti ed alla massoneria;*

2) *dichiarazioni del collaboratore Giacomo Ubaldo LAURO*

3) *dichiarazioni dei collaboratori di giustizia BARRECA e LAURO, contenute in vari atti di interrogatorio*

4) *esposto a firma dell’Avvocato ROMEO Paolo, concernente una memoria difensiva con una serie di riferimenti a vari punti dei capi di imputazione che lo riguardano;*

5) *dichiarazioni di LAURO relativamente all’agenda del preside ZACCONE sulla Massoneria;*

6) *copia di trascrizioni di intercettazioni telefoniche tra il notaio MARRAPODI e numerosi personaggi, fra cui, giornalisti, magistrati, il dr. MANNINO ed una persona*

indicata come "giudice" individuabile presumibilmente nel dr. Vincenzo MACRI'; rif. proc. pen. N. 78/93;

7) requisitoria generale del dr. BOEMI, nell'udienza del 02.06.1998, che riassume quasi tutte le vicende della guerra di mafia, dei gruppi di potere operanti in città ed in Provincia; analisi derivata dal contributo dei pentiti. Ancora intercettazioni telefoniche trascritte di colloqui avuti tra i giornalisti PEVERE e VOLPIN e MARRAPODI;

8) relazione finale dell'Ispettore NARDI, sui contrasti esistenti all'interno della magistratura reggina, il notaio MARRAPODI il dr. MACRI' e la compagna di destabilizzazione da parte di alcuni magistrati nei confronti di altri magistrati dello stesso distretto. Il Dr. VIOLA, attraverso una nota indirizzata al Gruppo di lavoro Antimafia, segnala una campagna di delegittimazione perpetrata ai suoi danni da un gruppo composta, tra gli altri, da: il dr. MACRI', il notaio MARRAPODI, i giornalisti VOLPIN e PEVERE;

9) Documentazione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura- procedimento disciplinare nei confronti del Dr. MACRI'. Vengono contestati al magistrato reggino i seguenti addebiti: attacchi a mezzo stampa ed iniziative diffamatorie messe in atto nei confronti del Presidente della Corte d'Appello dr. VIOLA, nonché di altri appartenenti alla magistratura reggina, dietro suggerimento e consiglio del notaio MARRAPODI Pietro; uso patologico della funzione giudiziaria, perché nel corso di un interrogatorio nei confronti di tale QUATTRONE, il dr. MACRI', avrebbe travalicato i limiti del tema del colloquio investigativo, che aveva ad oggetto l'omicidio dell'onorevole LIGATO e avrebbe rivolto domande al teste su argomenti diversi; aver coperto il giudice PONTORIERI ed altri gravi mancanze;

10) Le conclusioni cui è giunto il dr. NARDI relativamente alla situazione di gravi contrasti all'interno della magistratura reggina; la responsabilità del dr. MACRI'; in quella documentazione e nelle valutazioni successive il notaio MARRAPODI, è definito in buona sostanza, uno squilibrato, visionario;

11) Le dichiarazioni di LAURO e BARRECA sui rapporti del Notaio MARRAPODI con la mafia dei DE STEFANO e dei EQUISONE di Bova;

12) Copia dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati Dott. Giuseppe GAMBINO, e dott. Antonio SANGERMANO, con protocollo nr. 12699/39 /98S4.b.del 20.10.1998, recante l'intestazione della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, RISERVATA AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA;

13) Copia di informativa di reato relativa al procedimento penale nr. 98/93 R.G.N.R. DDA -Costruzione infrastruttura Porto di Gioia Tauro;

14) Copia di informativa di reato redatta dal Comando Provinciale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento penale nr. 98/93R.G.N.R. DDA -Costruzione infrastrutture Porto di Gioia Tauro;

15) vari decreti di perquisizione emessi nell'ambito del procedimento penale nr. 927/92 dal Sost. Proc. della Repubblica dr. Roberto PENNISI;

16) intercettazioni telefoniche del Commissariato Centro e dei carabinieri di Melito Porto Salvo, sull'utenza del MARRAPODI, le conversazioni tra la giornalista VOLPIN e il capitano GATTELLARO. In data 11 maggio 1992, così per come si evince dalla successiva nota del 15 ottobre 1993, indirizzata, fra gli altri, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, ed al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il notaio MARRAPODI, notissimo professionista di Reggio Calabria, inaugura quella che si può

definire una singolare campagna di informazione e denuncia che ha per oggetto gravissime irregolarità nella gestione degli affari pubblici di quella città, nonché l'illegalità diffusa che, secondo quanto lo stesso in varie occasioni ha segnalato, avrebbe caratterizzato ed influenzato l'attività, di alcuni settori della vita politica, istituzionale e giudiziaria di quel centro; un malcostume che, secondo il dr. MARRAPODI, si sarebbe protratto per anni. Lo stesso, come del resto dichiara nella predetta nota del ottobre 1993, decide, dopo una preparazione durata per quattro anni, di iniziare una vera e propria guerra contro questo sistema viziato ed espressione massima del malaffare. Tale circostanza emerge chiaramente ove si approfondisca l'analisi di quanto il MARRAPODI denuncia con esposto del 04 Ottobre 1993, indirizzato anche in questo caso, a una serie di Autorità pubbliche, quali, per citarne solo alcune: il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro dell'Interno, il consiglio Superiore della Magistratura, il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e tantissimi altri. Scrive, il notaio, : "...con l'intento di contribuire alla riconquista di questa terra, ad un minimo di legalità...." E sarà questo il filo conduttore che caratterizzerà tutte le altre iniziative del predetto professionista e che di fatto lo porterà poi ad un isolamento quasi totale. In quello stesso esposto dell'ottobre 1993, si fa riferimento,, fra l'altro, alla costruzione della Scuola Allievi Carabinieri, cui il notaio successivamente ed in varie occasioni, denuncerà presunte irregolarità nella costruzione della struttura, a vari livelli. Fa cenno altresì all'Ingegnere D'Agostino, persona su cui, molto spesso, lo stesso tornerà successivamente con vari riferimenti. Il notaio, fa cenno anche alla Caserma dei Carabinieri che sorge sul Viale Calabria denominata "Modena" e delle irregolarità che hanno caratterizzato la costruzione e l'assegnazione dell'appalto relativo a quella struttura. Fa istanza che venga sequestrato il residence COSTA DEI SARACENI, per le stesse ragioni. Nell'ambito delle stesse iniziative, il notaio, conduce un attacco frontale a vari magistrati, che all'epoca dei fatti erano in servizio presso il Tribunale di Reggio Calabria, ma in particolare gli attacchi più duri, anche attraverso iniziative con coinvolgimento della stampa, sono condotti nei confronti del presidente della Corte d'Appello dr. Giuseppe VIOLA e del dr. Vincenzo PEDONE, attraverso anche il contributo di un altro magistrato reggino, il dr. Vincenzo MACRI'. Significative sono, in tal senso, alcune importanti conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del notaio, con il predetto magistrato dove si evince come vi sia uno scambio intensissimo di impressioni e considerazioni concernenti gli ambienti della magistratura e della politica di questo centro. Si rappresenta che il predetto dr. MACRI', sulla scorta quanto detto è stato sottoposto a procedimento disciplinare, la cui documentazione fa parte integrante dei fascicoli esaminati. A fronte dei predetti attacchi il dr. VIOLA, ha provveduto, in ogni circostanza, ad informare gli organi della magistratura competenti, ed in particolare la Corte d'Appello di Messina, nonché a presentare formali querele contro il notaio per diffamazione. Un ulteriore esposto reca la data del 12 Luglio 1993, indirizzato anche in questa occasione a varie autorità. In questa nota, il notaio MARRAPODI, fa riferimento ai suoi rapporti con il giudice IPPOLITO, al dr. VIOLA, alla Rada Azzurra, ad alcuni presunti intrecci tra la mafia ed alcuni pezzi di istituzioni, le dichiarazioni del collaboratore BARRECA Filippo; in questa nota il notaio fa riferimento esplicito alla sua sopravvivenza fisica e morale; in seguito, in varie occasioni, sosterrà di correre serissimi pericoli. Si fa riferimento inoltre alla squadra di basket della VIOLA cui il dr. VIOLA è stato presidente, alla azienda IONIO MARE MASTER e la costruzione della Rada Azzurra. Nel corpo di una delle missive del Dr. VIOLA al C.S.M si fa esplicito riferimento ad un collegamento tra il MARRAPODI e il dr. MACRI' e di un suo coinvolgimento negli attacchi al dr. VIOLA da parte del notaio MARRAPODI; l'arresto del notaio e le dichiarazioni di LAURO e BARRECA sullo stesso.

Nell'ambito dell'inchiesta che lo ha visto coinvolto e poi arrestato, al MARRAPODI, vengono contestati gravissimi capi di accusa; in particolare i due collaboratori di giustizia BARRECA e LAURO lo indicano , in buona sostanza, come concorrente esterno al sodalizio criminoso facente capo alla famiglia mafiosa dei DE STEFANO, per avere favorito, secondo quanto emerge dalle carte processuali, la suddetta consorteria, attraverso la sua funzione notarile, asservita, secondo l'accusa alle esigenze di Paolo DE STEFANO. Per quanto attiene poi alla costruzione della Rada Azzurra il MARRAPODI avrebbe goduto dell'appoggio della famiglia VADALA', potente cosca la cui area di influenza è quella del territorio di Bova Marina. Al notaio reggino viene poi constatata la vicinanza alla famiglia degli EQUISONE , sempre di Bova, a cui il MARRAPODI avrebbe battezzato un figlio, dopo che il boss era stato ucciso.

La documentazione concerne, fra l'altro, anche gran parte dei processi di mafia relativi alla città di Reggio Calabria, nonché vari verbali di udienza e di interrogatorio, attraverso i quali emerge, cronologicamente ed in maniera abbastanza chiara, la divisione della città in zone di influenza da parte delle cosche; particolari su alcuni omicidi eccellenti come, l'omicidio dell'onorevole LIGATO e del giudice SCOPELLITI.

Alcuni atti sono presenti in originale o in copia conforme all'originale senza alcun timbro che ne attesti il deposito.

02.2 Del materiale rinvenuto si segnala la documentazione sottoindicata della quale il GANGEMI non poteva entrare in possesso:

1) documentazione relativa a procedimenti disciplinari nei confronti del dott. MACRI', utilizzata in numerose edizioni della pubblicazione, il cui possesso è ingiustificato in quanto trattasi di atti non pubblici in particolare:

2) Relazione finale dell' Ispettore NARDI, sui contrasti all'interno della magistratura reggina;

3) Documenti della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura -procedimento disciplinare nei confronti del dr. Macri;

4) Copia azione disciplinare nei confronti dei Magistrati dott. Giuseppe Gambino e dott. Antonio Sangermano, recante intestazione della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione - Riservata al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina;

5) Richiesta per l'applicazione di misure cautelari, relativa al procedimento penale nr. 84/99 R.G.N.R.- D.D.A., a carico di LIUZZO Giuseppe nato a Reggio Calabria il 2.10.1968 e AQUILA Giuseppe nato a Reggio Calabria il 10.5.1961, contenuta nel dischetto nr. 23 ed estrapolata dal C.T.U. Francesco Palombo.

02.3 L'analisi della documentazione si è estesa anche alle audio e video cassette rinvenute. Delle prime, si segnala, in particolare:

Cassetta nr. 5 (ambientale) contrassegnata all'interno dalla scritta in inchiostro di colore nero 5/12/98: LATO B

Il Gangemi parla con una donna la quale racconta di un interrogatorio. Il Gangemi poi dice che lui ha uno stralcio dell'articolo apparso sul "Giornale" riguardante i fatti che gli stanno narrando (in stanza con lui c'è pure un uomo) e dice che la rogatoria è passata a Catania. Il Gangemi si rivolge al suo interlocutore narrando i fatti di cui voleva avere conferma e precisamente che loro facevano la scorta a Reggio e gli interrogatori da parte dei

magistrati Mollace e Cisterna, avvenivano in questa città e durante gli interrogatori usciva solo l'Assistente. Dopo i componenti della scorta sono stati chiamati a Catania per essere sentiti da Lombardo. Gangemi punta l'accento sul fatto che vi sono delle dichiarazioni discordanti circa le uscite dalla stanza dell'Assistente, non tutti di fatti, secondo quanto riferito dal Gangemi e confermato poi dal suo interlocutore, una volta sentiti hanno dichiarato di ricordarsi questo particolare dell'Assistente che usciva ed entrava dalla stanza. L'interlocutore confida al Gangemi che da quando ha dichiarato di ricordarsi quel particolare delle uscite dalla stanza degli interrogatori dell'Assistente (Giudiziario?), è stato visto come una specie di talpa, solo per il fatto di aver voluto dichiarare la verità. I fatti risalgono al febbraio del 1997 quando lui era di scorta al giudice Mollace, presso il quale è rimasto sino ad un mese addietro rispetto al colloquio con il Gangemi. I colleghi dell'interlocutore del Gangemi, secondo quanto riferito dallo stesso, avevano cercato di convincerlo a non parlare e così anche i Carabinieri anche se in un modo molto velato. Il Gangemi dice che sul numero del Dibattito c'è già qualcosa circa quegli eventi tanto per far capire a chi di dovere che devono lasciare in pace questo poliziotto. Il Gangemi rassicura il suo interlocutore sul fatto che lui ha semplicemente risposto al Dott. Lombardo circa il fatto che quella persona uscisse o meno dalla stanza, ha solo messo in chiaro un dato di fatto. Gangemi alla fine del colloquio colloca temporalmente i fatti in data 4.4.1998 , ore 10,45 con Agente di Pubblica Sicurezza Legato.

In riscontro alla registrazione, si rappresenta che, effettivamente, presso l'Ufficio Scorte della Questura di Reggio Calabria ha prestato servizio l'Agente di P.S. LIGATO Natalino, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 7.08.1969, sino al 12.01.1999, anno in cui è stato trasferito alla Questura di Lucca. Tra i servizi dal medesimo espletati si segnala proprio la scorta al Dott. MOLLACE.

Audio cassetta contrassegnata dal nr. 30 e recante all'interno la dicitura 15-1-98 TELEFONO 18-7-98.

GANGEMI telefona al Dr. PRATICO' e chiede la conferma se il Dr. MACRI' nel 1998 era in servizio alla DDA di RC, in merito alle accuse mosse da Quattrone per abuso in atti di Ufficio nei confronti del MACRI'

Busta nr. 19 contenente nr. 01 dischetto_contraddistinto dall'etichetta riportante la dicitura "Papalla Falcomatà" contenete nr.2 file: 1)TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA CORTE D'ASSISE DI PRIMO GRADO PROC. PEN. N° 2/99 REG. GEN. ASS. CONTRO CARIDI GIUSEPPE + ALTRI UDIENZA DEL 14.12.1999- 2) TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO PROC. PEN. N° 2/99 REG. GEN. ASS. CONTRO CARIDI GIUSEPPE + ALTRI UDIENZA DEL 15.12.1999

Busta nr. 16 contenente nr. 01 CD Rom con la scritta Sentenza Olimpia e il consiglio dell'ordine con all'interno nr. 03 cartelle denominate Documenti- Olimpia 1- Sentenze.

Floppy Disc nr.23 contenente la richiesta di applicazione di misura cautelare emessa nei confronti di LIUZZO Giuseppe, LIBERATI Giancarlo, AQUILA Giuseppe , Amedeo MATACENA, nell'ambito del procedimento n. 84/99 RGNR DDA.

02.4 Ulteriori elementi attestanti il possesso di documentazione riservata da parte del GANGEMI, emergono dai servizi di intercettazione.

Nell'edizione di Ottobre 2002 de "Il Dibattito", viene pubblicato l'articolo: *"I tre cavalieri dell'apocalisse: BOEMI, PENNISI, VERZERA. Regista il Dott. MACRI' Vincenzo Sono indagato per associazione mafiosa per avere frequentato l'On. Avv. Paolo ROMEO. Mobilitati la SCO la Squadra Mobile e Scotland Yard. Processo i piazza CEDIR."*

Alla pagina 25, è pubblicata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Paolo ROMEO e Francesco GANGEMI con lettera a firma dei P.M. Dott. BOEMI, PENNISI, VERZERA. Viene fatto, inoltre, riferimento al provvedimento di stralcio datato 3 Ottobre 2001 a firma dei Sostituti Procuratori DDA Dott. BOEMI, PENNISI, VERZERA.

I servizi di intercettazione hanno mostrato come il GANGEMI sia entrato in possesso del carteggio il 18 Ottobre 2002 e, successivamente, lo abbia consegnato all'Avvocato Paolo ROMEO che, nel commentarlo con il proprio legale Fabio CUTRUPI, ha affermato che la documentazione è stata rinvenuta dal GANGEMI all'interno del faldone contenente gli atti giudiziari di un procedimento pendente a carico del giornalista.

Su delega della Procura della Repubblica, la Squadra Mobile di Reggio Calabria si è recata presso gli Uffici Giudiziari ove ha rinvenuto la documentazione pubblicata da "Il Dibattito" ed analizzata da Paolo ROMEO, non nei faldoni di altri procedimenti penali instaurati a carico del GANGEMI, ma unicamente nel registro "riservato" custodito all'interno della Segreteria RGNR DDA ove opera, tra l'altro, l'impiegata DE LORENZO Domenica, sorella di Cecilia DE LORENZO segretaria dell'avvocato Paolo ROMEO.

Si noti che dalla data in cui Francesco GANGEMI e Paolo ROMEO sono venuti a conoscenza della presente indagine, i contatti tra i due si sono diradati fino quasi a scomparire completamente.

Inoltre l'Avvocato Paolo ROMEO ha spesso tentato, strumentalmente, di negare, nei colloqui con i suoi interlocutori, i rapporti con il Direttore de "Il Dibattito".

Nell'edizione di Aprile - Maggio 2003, alla pagina 24, è pubblicata la *relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia* a firma del Sost. Proc. Presso il Tribunale di Catanzaro Dott.ssa Patrizia NOBILE, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Ulteriore riscontro a testimonianza dell'esistenza di come il GANGEMI sia in contatto con soggetti in servizio presso uffici istituzionali è rappresentato dal fatto che il giornalista è venuto a conoscenza dell'attività d'indagine effettuata dalla locale Procura della Repubblica, presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Egli è stato informato anche della assunzioni di informazioni rese dai magistrati Catanese, Scuderi, Boemi, Mollace, Cisterna.

La notizia, pubblicata nell'edizione straordinaria di Settembre 2003 de "Il Dibattito" presenta un contenuto strumentalmente travisato.

Da ultimo, in risposta alla delega dell'11.11.2003 sull'eventuale indebita diffusione di notizie relative alla trasmissione alla locale Procura del procedimento penale di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale LO PO, si segnala che, nell'edizione de "Il Dibattito" Settembre - Ottobre 2003, è pubblicato l'articolo: *"la terza visita del Prof. SPAGNUOLO"* dal seguente tenore: *"Il Procuratore Aggiunto di Catanzaro Prof. SPAGNUOLO, avrebbe interrogato il Colonnello FAZIO, già operante presso il nucleo di Reggio Calabria, se fosse vero che il Dott. LO PO avesse reso dichiarazioni in ordine ai malaffari denunciati da "Il Dibattito" su taluni intoccabili istituti di credito e avesse preteso la mia presenza e la mia firma sul verbale. E' vero ! Lo avrebbe attestato lo stesso Colonnello allorché sarebbe stato autorizzato dal Dott. BOEMI che non ammette e non smentisce. Non si arrabbi Dott. Boemi se le do dell'utile idiota. Dr. SPAGNUOLO, Lei cerca di barcamenarsi in un oceano di immondizie. La capisco ma non la giustifico"*.

E' stato segnalato indiziariamente (e lo si è già notato incidentalmente) che Domenica DE LORENZO, sorella di Cecilia, segretaria dell'avvocato Paolo ROMEO, è in servizio presso il registro generale DDA della Procura di Reggio Calabria, ove, tra l'altro, è custodito il registro riservato.

Da un colloquio intercettato, all'interno dello studio, tra Paolo ROMEO e la segretaria Cecilia, inoltre, è emerso che quest'ultima fornisce all'Avvocato i floppy disk necessari per nascondere documentazione in possesso del ROMEO, comprovanti il rapporto con Francesco GANGEMI.

Giovanni DE STEFANO, figlio di Giorgio, ha affermato di avere avuto notizia circa il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore FIUME Antonino dall'avvocato Franco CATALANO, nato a Reggio Calabria il 4.05.1939, collega dello studio di Vincenzina LEONE, legale di fiducia del medesimo FIUME.

03. Le pubblicazioni più recenti del mensile.

Il Dibattito edizione Dicembre 2003.

Nei primi giorni di Dicembre 2003, viene pubblicata l'edizione mensile de "Il Dibattito", che prosegue nella consueta aggressione ai Magistrati del Distretto di Reggio Calabria e pubblica ennesimi riferimenti all'operazione di Polizia scaturita a seguito delle dichiarazioni del collaboratore Antonino FIUME.

Nella pagina di copertina si legge il titolo: *"Vaccara: non ricordo .. non so... non ricordo. Lei, SNA Vincenzo MACRI", è il puparo non tanto invisibile che ha per anni favorito il gruppo mafioso riconducibile al capo famiglia di Cosa Nostra Michelangelo ALFANO. Lei, Macri, appartiene alla troika di cui fa parte il Califfo Mollace e il Calunniatore Pollichieni."* L'articolo di riferimento è pubblicato da pagina 2 a pagina 19 dell'edizione in questione, ove continua l'esposizione della c.d. "vicenda Sparacio" con la pubblicazione di verbali d'udienza relativi al procedimento

penale in corso presso il Tribunale di Catania che vede imputato, tra gli altri, il Giudice LEMBO.

Nel corso dell'articolo, si leggono i capoversi:

alla pagina 4; *"LEMBO raccatta Vincenzo MACRI', la sfida di Sparacio ai compari LEMBO, MACRI', il secondo parere favorevole di MACRI' a protezione del boss mafioso Luigi SPARACIO"*;

alla pagina 5: *"Perché MACRI' era raccattato o ricattato ? Ora ve lo dico Signori romani". Data la veemenza delle accuse, si ritiene opportuno riportare integralmente lo scritto: "Ora vi spiego perché il nostro eroe era ostaggio della cosca messinese. Un passo indietro. Agosto 1995. Aeroporto di Roma. Il nostro eroe di cartapesta sta per imbarcarsi su un volo quando incontra nella stazione aeroportuale il Magistrato messinese SAVOCA. Costui, quale Presidente feriale del Tribunale del riesame aveva ordinato la scarcerazione del dr. Foti arrestato il mese precedente dal mafioso LEMBO. Il nostro eroe che ha sempre sbandierato ai quattro venti di essere l'alfiere della sobrietà nella trattazione dei casi e casini giudiziari di cui era assegnatario o delegato; che andava blaterando di non essersi mai interessato del destino dei suoi colleghi calabresi, lui, proprio lui, apostrofò pesantemente il suo collega SAVOCA reo di avere scarcerato il Foti, questi dal nostro eroe ritenuto mafioso. Lui non è neanche degno di lustrare le scarpe al Presidente FOTI. Dott. MACRI' il suo comportamento come sarebbe valutato da un serio Tribunale della Repubblica ? Lo dica Lei Ing. Castelli. Io non so come Lei, Vincenzo MACRI', abbia ricomposto la questione SAVOCA che si trasforma in suo estimatore. Né sono a conoscenza, MACRI', in particolare, dei suoi rapporti con l'altro burattinaio ingravidatore CISTERNA Alberto in relazione alla conclusiva richiesta di archiviazione nei confronti del SAVOCA. Quello che so, MACRI', è che lei era molto interessato alle vicende dei suoi colleghi calabresi, apparentemente, indagati anche per fati di mafia, dal mafioso Giovanni LEMBO. E non mi venga a dire, MACRI', che il tutto non scaturisce dal famigerato patto scellerato. Stia sereno, MACRI', io lo proverò nelle competenti sedi giudiziarie sempre se gli amici del Califfo boss mafioso di Casignana mi lasceranno in posizione verticale e ciò nella totale negligenza del comitato preposto all'ordine e alla sicurezza pubblica. Lei, MACRI', si distingue dai suoi compari Magistrati solo perché non s'è fatto regalare mattoni da mafiosi; perché non violenta donne; perché non ama partecipare ai giochi d'azzardo. Per il resto, lei, MACRI', è come loro ! Con l'aggravante che, stando un passo indietro, non è accucciato assieme a loro nella trincea nella sfacciata presunzione che nessuna scheggia possa colpirla per i delitti da lei, MACRI', consumati. Voglio pure rendere di pubblica opinione, ove ce ne fosse ancora bisogno, il suo eroico dire, il suo MACRI': togliere la nostra amara terra di Calabria da sotto la cappa oppressiva e stringente della mafia". "L'AMICO Vincenzo MOLLACE: A proposito, MACRI', in questi giorni suo compare il califfo boss mafioso Francesco MOLLACE si trova in brutte, grosse e grasse difficoltà nel mare in tempesta. Se lei, MACRI', insiste nel cedere al ricatto del Califfo, l'esito sarà negativo. Mi spiego. Lei, MACRI', in questo momento, non ha a sua disposizione burattini infiltrati nella DDA reggina. Gli attuali Sostituti Distrettuali sono, completamente, estranei ai suoi liquami. Ai suoi, MACRI'. Il califfo di Casignana non gestisce più alcun fascicolo. I capi degli uffici, dopo l'ammacco di carte, ora stanno molto attenti. Lei, sollecitato dal Califfo, vuole rientrare ne palazzo delle tangenti detto CEDIR. Non intendo dire che lei aspira ad essere applicato o delegato alla trattazione di qualche procedimento. Lei, MACRI', ribadisco, è un vigliacco ! Lei, MACRI', ad esclusione del caso Sparacio, ha agito ed agisce sempre alle spalle. Lei vuole che torni a Reggio il giostrato Alberto CISTERNA. Costui, sembra, non abbia problemi di sicurezza. Lei ha necessità di*

rimettere qualche pupo nella DDA reggina. Si ricordi, però, che lei, MACRI', non è più intoccabile: i pupari hanno il loro tramonto. Lei MACRI' è già tramontato. Il suo canto del cigno? La deposizione al processo che si sta celebrando a Catania in favore del suo complice mafioso Giovanni LEMBO. Lei, tutto sommato, è un vigliacco doc !"

In prima pagina si legge il titolo: *"Platì urla: non criminalizzateci ! Signor Natale tu che hai fatto ? Richiesta ordinanza cautelare in carcere per il fratello di Mollace ?"*

L'articolo di riferimento è pubblicato alla pagina 31 dell'edizione in questione ove è ripresa l'indagine condotta dalla DDA di Reggio Calabria nella persona del Sostituto Dott. GRATTERI che ha portato all'arresto di oltre cento esponenti delle cosche operanti nel Comune aspromontano di Platì. Nell'articolo, tra l'altro, si legge: *"...Da ultimo si legge che il magnifico Dott. GRATTERI abbia chiesto custodia cautelare in carcere per il fratellino di MOLLACE, cioè per il professore Capo della Comunità Montana in violazione di legge. Sarà vero ? E se è vero cosa farà la Procura di Catanzaro ovvero il Dr. Spagnolo ? Chi vivrà vedrà"*.

Nella pagina di copertina si legge il titolo: *" I due commedianti: Il pentito FIUME e il Califfo boss mafioso di Casignana sostituto Mollace. L'estortore Canale della Ford, la doppia personalità del collaborante e, pare, la scomparsa del libro mastro. Intimiditi dai <Dottori> i proprietari dei terreni di Archi. Questore Speranza, è il momento di dire: Basta !"*

L'articolo di riferimento è pubblicato alle pagine 23, 24 e 25 dell'edizione in questione, ove, tra l'altro, si legge: *" Chi è FIUME: Antonino appartiene a famiglia di lavoratori, d'inventori e benestante ... Antonino, pur non conoscendolo, dalla <letteratura> scritta in questi ultimi due anni <oltre ai poemi, ancor più corposi, che vanno in stampa fin dal 1994> dal boss mafioso MOLLACE, presumo sia un giovane esaltato, figlio del benessere in cerca di avventure sbagliate. Il suo profilo psicologico e criminale potrebbe essere oggetto di studio da parte di esperti in materia. Antonio ha, sicuramente, una doppia personalità: 1) il Killer che, a suo dire, nel 1990 mozza la testa a due ragazzi, il killer che nel 1992, in trasferta, ammazza a Lamezia Terme una persona lasciando l'arma del delitto a un centinaio di metri - arma che, almeno dalle dichiarazioni rese da Esso FIUME no sarebbe stata trovata - dalla vittima; il bombarolo delle estorsioni; il depositario di armi anche in uso alle Forze dell'Ordine, all'Esercito e alla Nato e, infine, il contabile della famiglia DE STEFANO; 2) una sorta di vagabondo pieno di soldi provenienti dalla sua famiglia; uno scialacquone con amici importanti; un amante delle autovetture dai motori nevrotici; uno dei soci fondatori del poligono Città dello Stretto; forse, doppiogiochista"*.

Ancora, nel paragrafo *"I Due commedianti"* si legge: *" Il boss mafioso MOLLACE riesce, alla fine, ad addomesticare Antonino, mentre la presenza dei due Distrettuali PENNISI e VERZERA altro non è che una squallida comparsa ...A comandare il gioco è lui il boss Mafioso MOLLACE. Dalle dichiarazioni concordate e sCOORDINATE appare chiaro il divagare di FIUME si appalesa quando fa cenno a Pollichieni e al Lamberti: quest'ultimi amici del boss mafioso MOLLACE. Antonino, addirittura, riferisce al suo collega d'arte MOLLACE, di bombe chimiche e di estorsioni al tritolo. Tale aspetto lo tratterò, nei minimi particolari, nei prossimi numeri"*.

Come già richiamato, l'argomento FIUME, oltre ad essere trattato ne *"Il Dibattito"*, viene ampiamente commentato all'interno dello studio legale Paolo ROMEO, costituendo, dunque, ulteriore punto di congiunzione con il periodico di Francesco GANGEMI, oltre che innegabile riscontro alle dichiarazioni del collaboratore.

"Il Dibattito" edizione Gennaio Febbraio 2004

Sabato 7 Febbraio 2004, viene pubblicata l'edizione di "Gennaio - Febbraio" de "Il Dibattito", che prosegue sulla medesima falsariga delle precedenti pubblicazioni.

Nella pagina di copertina si legge: *"Il geometra Casamento accusa: LEMBO molestava ragazze"*, a margine si legge: *"Lembo padre e padrino di aggiustamenti di processi mentre il suo amico vigliacco Vincenzo MACRI' fa finta di non sapere e racconta a VIGNA che il clan mafioso togato uscirà vittorioso dal Processo di Catania"*.

L'articolo, che riprende la c.d. "Vicenda Sparacio" ed il p.p. nr.2833/00 in corso presso il Tribunale di Catania, è pubblicato dalla pagina 2 alla pagina 16 dell'edizione in questione.

Nella pagina di copertina si legge; *"Il Gatto nei Palazzi 3, Storie di ordinaria follia giudiziaria - i boss della malagiustizia"*. L'articolo di riferimento è pubblicato alle pagine 17, 18 e 19 dell'edizione in questione, ove viene ripresa la c.d. "vicenda Sparacio" sulla base delle "rivelazioni" del maresciallo dei Carabinieri in pensione Biagio GATTO.

Nella pagina di copertina si legge: *"I due commedianti FIUME e il Califfo MOLLACE - GLI INTOCCABILI"*. L'articolo di riferimento è pubblicato dalla pagina 23 alla pagina 25 dell'edizione in questione e contiene nuove critiche alla gestione del collaboratore FIUME Antonino ed alle dichiarazioni di quest'ultimo.

Alla pagina 20 è pubblicato un nuovo articolo che attacca il Dott. CISTERNA asseritamente colpevole di avere "insabbiato" l'indagine relativa ad un presunto traffico di armi e rifiuti radioattivi.

Alla pagina 23, infine, è pubblicato un articolo di commento all'arresto dell'Avvocato LUPIS, dal titolo: *"LUPIS sarebbe stato incastrato, certamente non si è castrato"*.

Proprio l'articolo relativo all'arresto dell'Avvocato LUPIS, oltre alla vicenda Sparacio ed il collaboratore Antonino FIUME, costituisce l'ennesimo punto di contatto con l'Avvocato Paolo ROMEO.

In data 05 Marzo 2004, viene pubblicata l'edizione di Febbraio - Marzo de "Il Dibattito, ove si legge:

Pagina di copertina: *"Gratteri cattura U Tiradrittu e quella volpe di Speranza arresta DE STEFANO. Cadono così anche le latitanze dorate garantite dal boss mafioso MOLLACE. Il Procuratore ZUMBO al Califfo: < non ce l'ho con il tuo capo (Boemi), che è un poveretto, ma ricordati che io sono di Seminara >. Errore fu. !"*. In copertina, inoltre, la foto ritraente il Dott. MOLLACE è riportata in mezzo a quelle di Giuseppe MORABITO e Orazio DE STEFANO. L'articolo di riferimento è pubblicato dalla pagina 2 alla pagina 6 dell'edizione in argomento. Soprattutto alla pagina 6 vengono riportate violenti ed obbiettivamente intollerabili attacchi al Dott. MOLLACE accusato di avere "protetto" tanto il MORABITO quanto il DE STEFANO e la loro latitanza.

In copertina si legge: *"D'ASCOLA: Lembo mi disse io gestisco Sparacio ti autorizzo ad avere questo incontro, addirittura per bocca del procuratore Nazionale Antimafia ..."*. L'articolo è pubblicato dalla pagina 2 alla pagina 12 dell'edizione e ripercorre il processo sulla c.d. "vicenda Sparacio" pendente presso il Tribunale di Catania.

Alla pagina 15 è riportato l'articolo: *"Il Sacco di Reggio. Le informativ inviate dal Nucleo Provinciale dei Carabinieri al Califfo di Casignana Franco MOLLACE"*.

Alla pagina 14 è riportato l'articolo: *L'Avv. Paolo ROMEO si è costituito e gli altri quando si spontaneamente ? Il silenzio di Valentino*". Il contenuto, oltre a celebrare la figura dell'Avvocato, ripercorre la sua vicenda giudiziaria e contiene critiche ai Magistrati MACRI', BOEMI, VERZERA, sostenitori dell'accusa, al Dott. IPPOLITO, Presidente della Corte d'Appello che ha giudicato in secondo grado il ROMEO, alla Dott.ssa GRASSO, querelante del GANGEMI, al Sottosegretario On. VALENTINO che non ha continuato a difendere il ROMEO, dopo essere stato eletto.

Le critiche che si leggono sono di contenuto eguale al tenore delle conversazioni intercettate, all'interno dello studio ROMEO, nel corso della presente indagine, segno che il giornale è la cassa di risonanza degli orientamenti programmatici maturati in quell'ambiente.

* * * * *

PARTE QUARTA

VALUTAZIONI FINALI E DELINEAZIONE DEI RUOLI

CRIMINOSI

01. Competenza e legittimazione giurisdizionale.

Questo giudicante ha verificato la propria competenza e legittimazione, tenuto conto della natura delle imputazioni, rientranti nella competenza distrettuale, per legge conferita al giudice del distretto, ed in applicazione della previsione tabellare che prescrive l'assegnazione al presidente della Sezione degli affari di competenza distrettuale concernenti magistrati.

02. L'associazione mafiosa: struttura, metodi e fini.

Quanto al delitto di cui al primo capo di imputazione, il fatto oggettivo dell'esistenza (e dell'attuale operatività, nel periodo dal 2001 alla data odierna) della delineata associazione di stampo mafioso, emerge dagli elementi indiziari desunti dalla permanenza del fenomeno nel tempo sulla base combinata dei provvedimenti terminativi dei processi definiti e delle emergenze di dichiarazioni collaborative convergenti, sicché è corretto il richiamo normativo al disposto dell'art. 416 bis, commi 3-4-6-8, cod. pen., trattandosi di associazione di tipo mafioso, denominata 'ndrangheta, strutturata in molteplici cosche ramificate nell'intera Regione Calabria con propaggini in altre parti del territorio nazionale ed all'estero, inizialmente diretta e promossa dalla cosca DE STEFANO-TEGANO, e, successivamente, dalla struttura unitaria di vertice della 'ndrangheta insediatasi a seguito della pax mafiosa, finalizzata al compimento di omicidi, traffico di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsioni, al controllo del territorio, delle attività economiche pubbliche e private, ed altro.

Trattasi di sodalizio che continua ad avvalersi, connaturatamene, della forza di intimidazione propria, consolidatasi negli anni e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne è derivata in Reggio Calabria e provincia.

Posta l'esistenza, storica ed attualizzata, del sodalizio e la sua specifica connotazione mafiosa, è emerso, nel contesto del più ampio programma delinquenziale, attraverso l'insieme del materiale probatorio, dichiarativo e segnaletico, un ampio panorama di finalità di portata più qualificante, modellate sul piano di per sé rilevante (in termini, si noti, concludenti nel contesto associativo) nell'intenzionalità e, secondo i casi, perseguite storicamente e, a volte, anche conseguite fattualmente, dirette ad acquisire vantaggi ingiusti, fomentando:

a) compiacenti collusioni di magistrati, di personale amministrativo operante negli uffici giudiziari, di appartenenti alle forze dell'ordine;

b) campagne di stampa operate da IL DIBATTITO, per il condizionamento, il turbamento e la minaccia delle strutture giudiziarie operanti nel distretto di Reggio Calabria.

Le finalità ingiuste, addirittura illecite nei modi e per loro stessa natura, sono consistite:

- nell'ottenere notizie coperte da segreto,
- nel perseguire pronunce giudiziarie favorevoli,
- nell'operare per l'allontanamento di magistrati sgraditi,
- nel mirare, tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici, al trasferimento di personale appartenente alla pubblica amministrazione, a spostamenti di detenuti, all'occupazione di posti di lavoro;
- nell'acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, e della stessa attività politica.

Ovviamente, gli obiettivi da perseguire e da conseguire (come: apprendere notizie coperte da segreto; ottenere pronunce giudiziarie favorevoli; provocare o determinare l'allontanamento di magistrati sgraditi; ottenere, tramite collegamenti con persone inserite a vari livelli istituzionali e politici il trasferimento di personale appartenente alla pubblica amministrazione, lo spostamento di detenuti, posti di lavoro; acquisire, altresì, in modo diretto, ed anche indiretto, attraverso persone a loro riconducibili, il controllo di attività economiche e di appalti e servizi pubblici, nonché il più ampio controllo della stessa attività politica) necessitano per la vitalità stessa dell'associazione, a maggior ragione in periodo critico, derivante dall'attivismo giudiziario concretizzato in una serie imponente di operazioni condotte dalla Direzione distrettuale antimafia.

La contestazione, desunta anche attraverso una lettura sistematica, combinata tra i due capi in rapporto alle condotte storicizzate (nitide nella loro ontologia), è chiara nei suoi contenuti e nella sua dimensione spazio-temporale permanente (essenzialmente in Reggio Calabria, tra i primi del 2001 e l'attuale).

03. La minaccia pubblica.

L'articolato secondo capo di imputazione non è altro che la proiezione specifica del delineato programma associativo mafioso.

Tale delitto raccoglie e compone un complesso ed articolato tessuto di condotte riconducibili a quei soggetti i quali sono avvinti dall'unitario disegno criminoso finalizzato (dolo specifico delittuoso) ad impedirne ed a turbare l'attività giudiziaria (diretta all'investigazione ed al giudizio sui fatti di mafia nella loro sfera di competenza distrettuale)

mediante un contesto di valore essenzialmente minatorio, diretto a diversi magistrati, appartenenti, secondo i casi, a collegi giudicanti del Tribunale ordinario e della Corte di Appello di Reggio Calabria, ad organismi operativi quali la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, alla Procura Nazionale Antimafia.

La minaccia è sistematicamente consistita - come da prova documentale sorretta da intercettazioni e da fonti dichiarative intranee, plurime, specifiche e convergenti - nell'organizzare e reiterare negli ultimi anni una vera e propria *campagna di aggressione mediatica* - attraverso, soprattutto, numerosissimi articoli del mensile IL DIBATTITO (diffuso anche nelle carceri tra gli associati) intrisi di contenuto di tipo diffamatorio, falso, provocatorio, violento, coinvolgenti asserite qualità mafiose e criminali, talvolta riportanti notizie riservate ed anche ricoperte da segreto investigativo, quali:

- la notizia dell'iscrizione di GANGEMI Francesco e ROMEO Paolo nel registro degli indagati per il delitto di cui all'art. 416 bis, la separazione di atti procedurali datata 3 ottobre 2001 da parte dei pubblici ministeri e la lettera di trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Catanzaro a firma del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
- l'attività d'indagine compiuta dall'autorità giudiziaria catanzarese in Reggio Calabria;
- la notizia della trasmissione alla Procura della Repubblica di Catanzaro del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria relativo alle dichiarazioni di tale dott. LO PO;
- la relazione sull'attività della DDA nella Provincia di Vibo Valentia, riconducibile al Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro dr.ssa NOBILE, indirizzata al Procuratore della Repubblica.

Le molteplici aggressioni funzionano come prospettazioni di un male ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente, che quella condotta alimenta in funzione di uno scopo ben delineato e di un programma tenacemente perseguito, ed è palesemente idoneo a turbare e ad ostacolare la serena ed incisiva attività, di giudizio o d'investigazione, del magistrato.

Hanno rilevanza in punto di fatto:

- c) l'evidente e costante disvalore della condotta, valutata nella sua strumentalità, quale prospettiva, ampiamente diffusa e pubblicizzata, di un male ingiusto;
- d) la idoneità a riflettersi negativamente sul comportamento della persona offesa e sulla libertà di autodeterminazione.

Chiariti i termini della contestazione sul punto, è evidente:

- che l'aggressione pubblica ha mirato ad intimidire i magistrati;
- che l'intimidazione rientra nella programmazione dell'associazione;
- che l'associazione in tal modo assicura la sua vitalità, messa in crisi dall'attivismo giudiziario dei magistrati destinatari delle minacce.

E' risultata, in sostanza, sia la efficienza del metodo, sia la consapevolezza di una riuscita del piano, fomentata dalla potenzialità stessa delle forme d'intimidazione.

E' appena il caso, apparendo un fuor d'opera, di tacitare un ipotizzabile ricorso a diritto di cronaca e di critica (diritti che, per il loro profilo di rilevanza funzionale pubblicistica, alla base implicano una base di dovere, di servizio pubblico corretto, pertinente, veridico) tante è palese il requisito dell'ingiustizia dei modi e del fine.

L'ingiustizia del male minacciato e la stessa illiceità del fatto sono alimentate dall'ingiusto motivo di base dell'azione criminosa.

Richiamati i chiarimenti preliminari in tema di oggetto giuridico e di persona offesa, l'offensività concreta si desume dalla lesione effettiva del bene giuridico tutelato, possedendo, la condotta dell'agente, concreta idoneità a menomare la volontà del soggetto passivo in relazione alle circostanze del fatto.

L'elemento soggettivo è dato dalla programmatica volontà della condotta e dalla stessa intensità del dolo.

Ricorrono le aggravanti specifiche del metodo e del finalismo mafioso.

Ricorre l'aggravante del metodo giacché l'intimidazione trascende il livore del singolo e lascia trasparire, per il tenore degli articoli e la qualità dei soggetti interessati (il "parlar male" dei magistrati ed il "parlar bene" dei "perseguitati" indagati, primi tra tutti il ROMEO e il MATA CENA), la copertura derivante dalla *forza intimidatrice* propria del *vincolo associativo* per la cui protezione opera dispiegandosi in modo arbitrario ed evocando l'effetto del timore ingenerato da quel potere in forma allusiva, per nulla equivoca.

E' ancora evidente che gli agenti (non importa, a tal fine, se partecipi o concorrenti nel reato associativo) hanno delinquito con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la connotano, è stata tale, di per sé, da evocare nel soggetto passivo l'esistenza della consorteria e del sodalizio, amplificante la valenza criminale del reato commesso, rammentandosi, come detto, che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già (e non solo) alla natura e alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo.

Poiché l'aggravante del metodo è oggettiva, essa si estende necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, fermo restando che la finalità di agevolare la consorte mafiosa è stata opportunamente selezionata e personalizzata.

Il finalismo di agevolazione dell'attività di mafia è stato più volte evidenziato nel corso della trattazione, sostanza la portata della intera indagine, si ricava fondatamente dai contenuti della specificità programmatica e dalla esigenza, in tal modo, di salvaguardare la operatività dell'associazione preservandola dall'interventismo giudiziario.

Trattandosi di aggravante soggettiva, essa va ritenuta nei confronti di coloro che, nel programmare l'aggressione giudiziaria, hanno avuto presente l'inserimento di tale finalismo (il dolo specifico del delitto) nel programma dell'organizzazione mafiosa.

04. I dati probatori.

Ogni dato, di matrice storica ("significativo di realtà"), processualmente accertato ("certo"), si è inserito, combinatamene, in un tessuto argomentativo, a struttura logica, diretto ad individuare condotte rilevanti e a dar corpo al programma criminoso che ha integrato l'apparato ideativo dell'insieme di persone organizzate secondo ruoli funzionali all'efficienza ed al perseguimento dei fini illeciti.

Ogni dato, per altro, munito del requisito di "certezza", nella sua analitica individuazione probatoria, apprezzato nell'insieme, ha dato valore al requisito (qualificanti l'insieme) di gravità, (e, sovente, di "precisione" e di "concordanza") nei termini pretesi dall'ordinamento e intesi dalla giurisprudenza di legittimità.

Il contesto indiziario acquisito è stato legittimamente tratto da una congerie di elementi (dichiarativi e reali), i quali, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, hanno dimensionato la realizzazione del programma.

Il collaboratore di Giustizia Paolo IANNO', nel corso dei due interrogatori resi, ha delineato la complessiva strategia perseguita dalle cosche per contrastare l'attività investigativa e decisoria degli apparati giudiziari inquirenti e giudicanti, indicando nell'*aggiustamento dei processi*, nello *screditamento dei collaboratori* e nella *delegittimazione dell'Autorità Giudiziaria*, gli obiettivi perseguiti e specificando personaggi e strumenti utilizzati per attuare quanto pianificato.

Le dichiarazioni sono state supportate da altre due fonti autonome, LAURO e FRACAPANE, spontanee, sufficientemente espressive di realtà

desunte dagli ambiti e dai limiti delle cognizioni specifiche maturate nell'ambiente d'appartenenza.

E' emerso che gli indagati Paolo ROMEO ed Amedeo MATACENA erano i soggetti incaricati di portare a termine la prima fase del progetto consistente nell'opera di avvicinamento dei Magistrati nel tentativo di "aggiustare" i processi, con specifico riferimento alle rispettive posizioni nel contesto di un giudizio ricadente sull'intero organismo delinquenziale di appartenenza.

Si coglie, in tale composita condotta, la convergenza d'interessi personali e consociativi, del resto indissolubilmente

Le ragioni (gli interessi di base) che hanno integrato il movente criminoso (in quanto tradotte in stimoli ad agire) e che costituiscono il fondamento della violenta e feroce campagna giornalistica, perseguita con inusitato quanto incrollabile livore, emergono, combinatamene (secondo una lettura storica e logica) dalle dichiarazioni di Paolo IANNO' e dalle risultanze delle attività tecniche.

Esse sono molteplici e, come già evidenziato, si articolano come segue:

a) interesse personale, identico, comune, convergente nel tempo, di Paolo ROMEO ed Amedeo MATACENA, di spostare il processo che li vede imputati e condannati dalla cognizione dei giudici di Reggio Calabria, ottenere il trasferimento dei giudicanti GRASSO e GRECO e, in alternativa, la ricusazione degli stessi, sfruttando, all'uopo, proprio gli articoli artatamente costruiti su "Il Dibattito";

b) interesse collettivo, delle famiglie di 'ndrangheta operanti nel reggino, di destabilizzare l'ordine giudiziario reggino, attraverso lo screditamento e la distruzione morale dei giudici Silvana GRASSO e Franco GRECO, per i quali è ripetutamente richiesto il trasferimento, del dott. Vincenzo MACRI', individuato come "l'inventore" del teorema collegante la 'ndrangheta al settore eversivo di destra, dei magistrati inquirenti che per loro stessa ammissione, dal 1992 ad oggi, hanno condotto inchieste dirette allo smantellamento delle potenti organizzazioni criminali operanti nella provincia di Reggio Calabria, destabilizzando, in tal modo, l'ordine reggino;

c) simile interesse collettivo mirante a minare alla base le operazioni denominate "OLIMPIA 1" e "OLIMPIA 2 - 3" e quindi a screditare i principali collaboratori di giustizia, Giacomo Ubaldo LAURO e Filippo BARRECA, le cui dichiarazioni costituiscono l'asse portante delle sopra citate inchieste giudiziarie e, in generale, altri importanti collaboratori di Giustizia in materia di criminalità mafiosa, quali Paolo IANNO' e Antonino FIUME.

Si tratta, in ogni caso, ed in ogni caso, di interessi di mafia, consapevolmente enucleati e inseriti in un organizzato programma associativo che comportava la rilevazione di ruoli di particolare qualificazione fiduciaria.

Quanto all'idoneità dello strumento utilizzato a raggiungere lo scopo, (le pubblicazioni del periodico "Il Dibattito") la risposta, nella sua drammaticità, sta nei fatti e si coglie, ancora, nelle parole del procuratore aggiunto, dott. Salvatore BOEMI: dalle frasi pronunciate dal magistrato si comprende quanti danni e quante difficoltà abbia causato "Il Dibattito", nelle persone che lo gestiscono, all'amministrazione della Giustizia nel Distretto di Reggio Calabria e per delineare l'attività di aggressione ai collaboratori di Giustizia realizzata dalle "menti" del periodico e sulle motivazioni che ne costituiscono la base.

Si veda, in particolare, quanto riferito in tema di:

- delegittimazione del collaboratore Giacomo LAURO;
- c.d. "vicenda SPARACIO";
- collegamenti tra l'avvocato Paolo ROMEO ed Amedeo MATACENA "junior" e, di entrambi, con "Il Dibattito".

Certamente significativo, e da porre in specifico risalto, è il tentativo di ottenere l'annullamento, nel febbraio del corrente anno 2004, in sede di giudizio di legittimità, presso la Corte Suprema di Cassazione, della sentenza di condanna inflitta al medesimo ROMEO.

Fallita tale prospettiva, per quanto riferito dal collaboratore e verificato nei fatti, le famiglie di 'ndrangheta, ormai compattate dopo il conseguito equilibrio derivante dall'intervenuta pax mafiosa, decisero di attuare la strategia della "delegittimazione" attraverso la stampa, individuando nel periodico "Il Dibattito", il necessario, oltre che più comodo e adatto, strumento per realizzare e portare a compimento il complesso piano, articolato nel tempo ed orchestrato nei modi e nei contenuti.

In quest'ottica programmatica, il collaboratore IANNO' ha riferito di avere avuto notizia dell'esistenza di tale azione di contrasto, in carcere, da Giorgio BENESTARE e da Filippo BARRECA, a sua volta destinatario dell'ideazione esternata da Natale IAMONTE, soggetti, questi, appartenenti a cosche federate al casato dei DE STEFANO, il primo, in particolare, cognato di Orazio DE STEFANO, unico dei fratelli ad essere sopravvissuto alla cruenta guerra e recentissimamente tratto in arresto dopo diciassette anni di latitanza, in quanto condannato definitivamente all'ergastolo nell'ambito del procedimento "Olimpia", dunque pienamente inserito nell'omonima cosca.

La strategia di delegittimazione e di screditamento, avvalorata dagli altri collaboratori di Giustizia, LAURO e FRACAPANE, è risultata

esplicitamente e va ricollegata al contesto mafioso, nello specifico a tramiti quali Giorgio BENESTARE, Natale IAMONTE, Filippo BARRECA.

I servizi tecnici hanno evidenziato con estrema chiarezza (e con funzione di riscontro concludente) la pesantissima azione di delegittimazione pervicacemente e sapientemente attuata, per l'appunto, attraverso le pagine de "Il Dibattito" e condotta nei confronti dei magistrati facenti parte della DDA presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, BOEMI, PENNISI, CISTERNA, MOLLACE, del coordinatore nazionale antimafia, dott. MACRI', dei magistrati giudicanti, dott. GRECO e dott.ssa GRASSO.

La manovra destabilizzante è mirata, diretta sintomaticamente contro i magistrati "non graditi", quelli reputati come gli "inflessibili" applicatori del diritto penale e riconosciuti come gli autentici organi del "potere punitivo".

Sono emersi, e sono stati dettagliati, stretti collegamenti tra Amedeo MATACENA e la cosca ROSMINI.

Sono emersi, e sono stati evidenziati, stretti collegamenti personali tra l'avvocato Giorgio DE STEFANO e l'avv. Paolo ROMEO come, in termini più ampi, con la cosca DE STEFANO, nel cui ambito sono consolidati quelli di Franco BENESTARE, cognato di Orazio DE STEFANO, e di Filippo BARRECA, da sempre federati al potente casato di Archi.

Sono emersi significativi legami dell'avvocato Francesco GANGEMI, con la famiglia DE STEFANO (cfr. dichiarazioni del dott. Vincenzo MACRI' e del camorrista pentito Pasquale D'AMICO).

Dalle intercettazioni acquisite è emerso, in termini chiari ed espliciti, come la condotta sia stata diretta dall'avvocato Paolo ROMEO, condannato in primo grado per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso con l'aggravante di essere uno degli organizzatori e dei promotori della cosa DE STEFANO, ed in appello per concorso esterno nella medesima associazione mafiosa, con condanna divenuta definitiva da pochi mesi, nonostante i tentativi posti in essere per "aggiustare" il processo in Cassazione.

E' emerso ancora che egli ha agito per conto, e per il concomitante, omogeneo, interesse, di Amedeo MATACENA. Paolo ROMEO e Amedeo MATACENA devono senz'altro considerarsi collegati tra loro.

Anche se nel periodo di interesse investigativo non si sono rilevati contatti diretti tra il primo ed il secondo, i due agiscono assieme, avuto riguardo al contenuto sia delle conversazioni intercettate sia degli articoli di stampa pubblicati sia per quanto riferito dal collaboratore Paolo IANNO' e dal dott. Boemi.

In effetti, dall'analisi delle conversazioni telefoniche ed ambientali acquisite nell'ambito del procedimento penale n. 168/98 RGNR DDA presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria sono rilevanti (e trascritti), i colloqui attestanti ulteriormente i legami esistenti tra il Direttore de *"Il Dibattito"* Francesco GANGEMI e Amedeo MATAACENA oltre che con il cugino omonimo Avvocato Francesco GANGEMI.

Lo strumento fondamentale nella realizzazione del progetto è stato individuato nel periodico *"Il Dibattito"*, diretto da Francesco GANGEMI, il quale con piena, diretta e pervicace consapevolezza, si è prestato ai fini del ROMEO e del MATAACENA, divenendo compartecipe all'attività delittuosa, realizzata con assoluta ed incrollabile unità d'intenti.

A tale piano ha contribuito, con piena consapevolezza d'intenti, l'avvocato Francesco GANGEMI, omonimo cugino del giornalista e stratega de *"Il Dibattito"*.

E' stato colto anche il ruolo concorsuale di Riccardo PARTINICO, autista e valido collaboratore del GANGEMI e dell'avvocato Ugo COLONNA, utilizzato operosamente dal GANGEMI per realizzare la disgregazione della DDA reggina attraverso la *"vicenda Sparacio"*, ben nota al COLONNA stesso.

Occorre sottolineare per altro, che la *"vicenda Sparacio"* ha rappresentato uno dei temi programmatici, uno degli argomenti utilizzati per *"aggredire"* l'Autorità Giudiziaria e si colloca opportunamente nel progetto di minarne l'efficacia e l'efficienza attraverso il tenace utilizzo strumentale delle dichiarazioni rilasciate dal dott. BOEMI, procuratore aggiunto, in occasione del parere sottoscritto al programma di protezione in favore della SETTINERI, suocera dello SPARACIO.

Nel tempo, *"Il Dibattito"* si è evoluto nei temi adeguandosi allo sviluppo delle evenienze, sicché alla *"vicenda Sparacio"* si è abbinato il *"patto scellerato"*; di seguito, presa vitalità la collaborazione di Paolo IANNO', si è spostata l'attenzione del giornale sul contesto dichiarativo, fino ad altre notizie di cronaca.

Francesco GANGEMI, Paolo ROMEO, Amedeo MATAACENA e l'avv. Francesco GANGEMI sono risultati gli ideatori della campagna destabilizzante realizzata attraverso *"Il Dibattito"* con il coinvolgimento di Riccardo PARTINICO e dell'avvocato Ugo COLONNA, anche questi fattivamente sodali tra loro, in quanto uniti dal comune interesse e dal comune impegno pubblicistico mediante *"Il Dibattito"*.

Continui i contatti, registrati nel corso delle attività investigative tecniche, tra il giornalista Francesco GANGEMI, l'avvocato Ugo COLONNA, Riccardo PARTINICO ed il cugino omonimo Avv. Francesco

GANGEMI, a dimostrazione della stabilità dei rapporti.

In ultima analisi, tutti i soggetti indagati sono fattivi portatori del comune denominatore, l'interesse di base, configurato nell'aggressione al potere giudiziario statale nella Provincia di Reggio Calabria, in persona dei relativi magistrati.

05. Il ruolo partecipativo o concorsuale. Le responsabilità connesse.

Partecipe dell'associazione di tipo mafioso è il soggetto che, realizzando lo status di associato, ne fa parte ed intende farne parte per le finalità programmatiche del gruppo.

Il *concorrente esterno*, invece, difetta di entrambi i connotati perché non fa parte organica dell'associazione e non intende farne parte pur realizzando una condotta utile per il gruppo e consapevolmente orientata a tale fine.

In una delle tante recenti pronunce la Cassazione ha rilevato che "il concorso esterno in delitto associativo (meglio definibile come concorso "eventuale") è una forma di partecipazione saltuaria, sporadica e, per così dire, "part time" all'attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto il profilo soggettivo, dalla consapevolezza dell'esistenza e delle caratteristiche del suddetto sodalizio nonché dalla volontà di contribuire al conseguimento dei suoi scopi, in un determinato momento della sua evoluzione. La suddetta condotta partecipativa, quindi, si esaurisce con il compimento delle attività concordate, anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori connessi alla carica o all'ufficio rivestiti dal concorrente ed alla contiguità (percepibile all'esterno) di costui con l'associazione mafiosa. (Cassazione penale, sez. I, 17 aprile 2002, n. 388, Frasca, Riv. pen. 2002, 683).

Le Sezioni Unite hanno rimarcato che "assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva dell'*affectio societatis* e non essendo inserita nella struttura associativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. Quanto al profilo soggettivo, il concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è tale quando, pur estraneo all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che sa e vuole sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Cassazione penale, sez. un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, Foro it. 2003, II, 453).

Talune pronunce, poi, si sono occupate del patto scellerato politico - mafioso in tema di promessa di voti e favori politici rilevando:

a) quanto all'innovazione normativa e all'efficacia intertemporale della legge, che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la finalità di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", quale indicata nell'art. 416 bis comma 3 c.p. a seguito della modifica introdotta dall'art. 11 bis d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni in l. 31 luglio 1992 n. 357, costituisce una fattispecie nuova rispetto alla precedente formulazione della norma incriminatrice e pertanto di essa non può essere chiamato a rispondere chi, nella veste di concorrente "esterno" o "occasionale", abbia posto in essere la suddetta condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della summenzionata specifica (cfr. *Cassazione penale*, sez. I, 17 aprile 2002, n. 388, *Frasca*, *Riv. pen.* 2002, 683);

b) quanto alla rilevanza dei fatti pregressi che, prima dell'ipotesi aggiunta all'art. 416 bis, comma 3, c.p. dalla l. n. 356 del 1992, era compito del giudice valutare nel merito se nei singoli casi concreti i fatti e gli elementi di prova raccolti consentivano di ravvisare una partecipazione o un concorso esterno nella condotta del politico che stipula un patto con l'organizzazione criminale per assicurarsi l'elezione come vantaggio personale e per consentire nel futuro all'organizzazione di perseguire una delle finalità tipiche dell'associazione (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato, in base all'assunto che il patto di scambio voti - favori fosse divenuto penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., solo per effetto della l. n. 356 del 1992) (cfr. *Cassazione penale*, sez. I, 23 settembre 2003, *Palmieri e altro*, *Foro it.* 2004, II, 6).

05.1 Il ruolo degli indagati ROMEO e MATAACENA.

In tale contesto programmatico, organizzato ed operativo, si è accertata la partecipazione organica del ROMEO e del MATAACENA, sulla scorta di giudizi (più correttamente, di acquisizioni desunte da processi, definitivo per il primo, e pendente nella fase dibattimentale, il secondo) e di integrazioni derivanti dalla globale analisi del contesto probatorio e di vita nonché delle emergenze desunte da plurime dichiarazioni collaborative.

E' corretta e fondata, nel suo impianto indiziario cautelare, la posizione di rilievo organizzato, avuto riguardo alla consistenza, tipologia, insurrogabilità dei contributi, qualificanti il ruolo e l'autentica affectio societatis, del ROMEO, quale referente diretto per ogni tipo di *affare*, soprattutto riconducibile alla *famiglia DE STEFANO*, e di Orazio in particolare, il MATAACENA, quale referente politico dell'associazione.

05.2 La posizione dei due GANGEMI.

In assenza di rilevanti contributi dichiarativi non è provata indiziariamente la natura organica della posizione dei cugini GANGEMI.

Gli stessi per altro, rispettivamente quale promotore e responsabile del periodico "Il Dibattito" nonché di autore di numerosi articoli, ancora quali elementi di collegamento con ambienti istituzionali deviati, nonché consapevoli delle qualità degli interessati istigatori e portatori del programma criminoso nella sua connotazione mafiosa, programma

unitariamente condiviso nel tempo e pervicacemente perseguito con piena consapevolezza di scopi, assumono la posizione di concorrenti esterni.

05.3 La posizione del COLONNA e del PARTINICO.

Più delimitata la posizione degli altri due indagati, rispetto ai quali non solo non emerge un ruolo associativo (di tipo mafioso) quanto, ferma restando la intenzionalità della aggressione destabilizzante, non risulta la (ulteriore) consapevolezza della proiezione “mafiosa” del fine, apparendo invece ben delineata la consapevolezza di “aggressione” ai magistrati nell’ambito della imputazione cautelare articolata per seconda.

In effetti, il COLONNA è professionista “utilizzato” (per il vero non passivamente ma soprattutto per propria consapevole iniziativa) per perseguire le finalità aggressive.

Il PARTINICO ha svolto, con il medesimo scopo, il ruolo redazionale subalterno, ma parimenti attivo e casualmente rilevante, di portatore di dati e di notizie a supporto integrativo delle pubblicazioni.

* * * * *

PARTE QUINTA

IL GIUDIZIO SULLE PRETESE CAUTELARI AZIONATE E IL DISPOSITIVO

01. Il contesto cautelare e il metro di proporzionalità ed adeguatezza.

E' appena il caso di evidenziare la pericolosità insita nella iscrizione del delitto di cui al capo a) della imputazione cautelare.

Basterebbe por mente al *periculum libertatis* costituito dalle esigenze di tutela della collettività connesse alla pericolosità sociale del soggetto, ancorata sui fatti emersi, per il concreto pericolo della reiterazione del delitto della stessa specie desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità degli agenti, in rapporto alla naturale permanenza dell'illecito.

Del resto, è palese l'incisivo sacrificio di valori costituzionali irreversibilmente compromessi.

Il delitto di cui al capo b) che, nella sua fattispecie base prevede una pena da uno a sette anni di reclusione, risulta aggravato dall'uso del metodo mafioso, circostanza ad effetto speciale (con aumento di pena da un terzo alla metà) che si reputa specifica (ed attraente) rispetto a quella di cui all'art. 339 c.p., mentre l'ulteriore profilo aggravatorio derivante dalla finalità di agevolare l'attività della associazione mafiosa, opera nei confronti dei quattro maggiori indagati.

I fatti sono gravi:

- 1) perché commessi in danno di magistrati, appartenenti ad un potere dello Stato;
- 2) perché commessi in danno di magistrati del settore penale operanti in "prima linea";
- 3) perché commessi in danno di siffatti magistrati, i quali prestano la loro funzione in zona ad elevata densità mafiosa.

La progressione nella scala di offensività è accentuata dalla reiterazione della condotta e dalla intensità del dolo, massima nel tempo e qualificata nei modi e nel fine.

Ovviamente il quadro delle esigenze cautelari è presunto ex art. 273 c.p.p., ma mai come in questo caso la presunzione legale sintetizza una situazione effettuale di assoluto allarme, in specie se abbinata al contesto associativo.

I reati contestati, la pericolosità sociale degli indagati, la loro capacità criminale nell'ambiente di vita, il tessuto di cointeressenze che li circonda, che li protegge, che dà linfa nel delinquere, rendono attuali e pressanti le esigenze di cautela sociale di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., esigenze da salvaguardare esclusivamente con l'applicazione della misura cautelare personale in carcere, ogni altra misura palesandosi:

- 1) non proporzionata alla gravità dei fatti ed alla sanzione irrogabile;
- 2) inidonea a tutelare le prospettate esigenze cautelari.

L'attività criminosa, di massimo spessore, ben può essere perpetrata anche all'interno di abitazioni, ovviamente essendo in ipotizzabile la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

02. Il sequestro preventivo.

L'attività criminosa è stata reiteratamente perpetrata dagli indagati grazie al determinante contributo del periodico IL DIBATTITO, autentico corpo di reato.

Si rende assolutamente necessario procedere al sequestro preventivo di tutti i beni pertinenti alla pubblicazione la cui libera disponibilità è fonte di pericolo reale e per evitare che i reati, in particolare quelli indicati al capo b) ed ascritti in continuazione criminosa, possano essere portati ad ulteriori conseguenze, reiterarsi e proseguire inarrestabilmente nel tempo.

Il sequestro ha per oggetto:

- 1) il fascicolo di autorizzazione per la pubblicazione, n. 10 del 12 novembre 1979, esistente presso il Tribunale concedente, di Reggio Calabria;
- 2) gli strumenti utilizzati per la pubblicazione presso la sede redazionale di via S. Caterina n. 38 in Reggio Calabria;
- 3) le pubblicazioni esistenti presso le edicole ed in diffusione nel territorio nazionale;
- 4) le pubblicazioni acquisite in atti.

P. Q. M.

I) visti gli artt. 272 segg., 285, 292 e 104 CPP e 94 disp. att. CPP,

DISPONE applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ed a fianco di ciascuno di seguito specificati, nei confronti di:

- 1. ROMEO Paolo, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947, per i delitti di cui ai capi a) e b);**
- 2. GANGEMI Francesco, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934, per concorso nel delitto di cui al capo a) e per il delitto sub b);**
- 3. GANGEMI Francesco, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930, per concorso nel delitto di cui al capo a) e per il delitto sub b);**
- 4. MATACENA Amedeo, nato a Catania il 15.9.1963, per i delitti di cui ai capi a) e b);**
- 5. COLONNA Ugo, nato a Messina il 11.6.1960, limitatamente al delitto di cui al capo b) aggravato ex art. 7 L. n. 203/91 dal solo metodo mafioso;**
- 6. PARTINICO Riccardo, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957, limitatamente al delitto di cui al capo b) aggravato ex art. 7 L. n. 203/91 dal solo metodo mafioso.**

Ordina pertanto che a cura degli ufficiali ed organi di polizia giudiziaria e della forza pubblica i predetti siano catturati e immediatamente condotti in un Istituto di custodia per rimanervi a disposizione di questa Autorità giudiziaria.

II) Visti gli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p.,

DISPONE il sequestro preventivo del periodico "IL DIBATTITO" e, per l'effetto, dispone la coattiva acquisizione:

- 1) del fascicolo di autorizzazione per la pubblicazione, n. 10 del 12 novembre 1979, esistente presso il Tribunale concedente, di Reggio Calabria;
- 2) degli strumenti utilizzati per la pubblicazione presso la sede redazionale di via S. Caterina n. 38 in Reggio Calabria;
- 3) delle pubblicazioni esistenti presso le edicole ed in diffusione nel territorio nazionale;
- 4) delle pubblicazioni acquisite in atti.

III) RIGETTA, nel resto, la richiesta.

MANDA alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza e perché trasmetta copia al pubblico ministero per l'esecuzione.

Catanzaro, 3 novembre 2004

Il Cancelliere

Il Presidente

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA

LA PRETESA CAUTELARE: CONSIDERAZIONI SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI E SULLE FONTI DI PROVA ACQUISITE.

- 01. L'azione cautelare (3)
- 01.1 I destinatari della pretesa (3)
- 01.2 L'oggetto della pretesa (4)
- 02. Considerazioni sulla qualificazione giuridica dei fatti e notazioni di rilievo (6)
 - 02.1 Quanto al delitto sub a) (6)
 - 02.2 Quanto al delitto sub b) (8)
 - 02.2.1 La minaccia (8)
 - 02.2.2 La minaccia pubblica (9)
 - 02.2.3 Sulle aggravanti ascritte (12)
- 03. I criteri di giudizio (13)
- 04. La genesi e l'essenza cognitiva del procedimento (14)
 - 04.1 I provvedimenti giurisdizionali utilizzati quali fonti di prova (15)
 - 04.2 Le operazioni di intercettazione (16)
 - 04.3 Le fonti personali (18)

PARTE SECONDA

IL CONTESTO DI STAMPO 'NDRANGHETISTICO E LE POSIZIONI ASSOCIATIVE DI PAOLO ROMEO E DI AMEDEO MATAACENA

- 01. La 'ndrangheta e la sua strutturazione operativa nel reggino (20)
- 02. L'attivismo giudiziario, di contrasto alla delinquenza mafiosa (22)
- 03. Il fondamentale rilievo della operazione denominata "OLIMPIA" (26)
- 04. Le posizioni, nel contesto delittuoso organizzato, di ROMEO Paolo e di MATAACENA Amedeo (28)
 - 04.1 La posizione associativa di Paolo ROMEO (28)
 - 04.2 La posizione associativa di Amedeo MATAACENA (31)
- 05. Le nuove strategie di mafia: metodica acquisitiva e valutativa; le dichiarazioni del collaboratore Paolo Iannò (35)
- 06. L'azione programmatica di delegittimazione della Magistratura reggina: le dichiarazioni dei collaboratori IANNO' , LAURO e FRACAPANE; operazioni di intercettazione combinate con le pubblicazioni del periodico "IL DIBATTITO" (41)
- 07. La figura dell'avvocato Paolo ROMEO (46)

- 07.1 L'attivismo politico-istituzionale (46)
- 07.2 I rapporti tra Paolo ROMEO e Giorgio DE STEFANO (56)
- 07.3 I retroscena della vicenda processuale dell'avvocato Paolo ROMEO (60)
- 07.4 Le conoscenze "riservate" in capo all'avvocato ROMEO (66)

P A R T E T E R Z A

LE PUBBLICAZIONI DEL PERIODICO "IL DIBATTITO". CONTENUTI E RUOLI OPERATIVI.

- 01. Il periodico "IL DIBATTITO": pubblicazioni a far data dall'anno 2000; acquisizioni e sviluppi investigativi (68)
 - 01.1 Le prime pubblicazioni acquisite (68)
 - 01.2 Il trasferimento degli atti d'indagine in questa sede giudiziaria (76)
 - 01.3 Le prime conversazioni e relative acquisizioni investigative (77)
 - 01.4 Il periodo intermedio di pubblicazioni in assenza di captazioni (83)
 - 01.5 Le intercettazioni nella locale sede giudiziaria (87)
- 02. Le pubblicazioni di notizie contenute in documenti riservati e coperti da segreto investigativo (127)
- 03. Le pubblicazioni più recenti del mensile (133)

P A R T E Q U A R T A

VALUTAZIONI FINALI E DELINEAZIONE DEI RUOLI CRIMINOSI

- 01. Competenza e legittimazione giurisdizionale (138)
- 02. L'associazione mafiosa: struttura, metodi e fini (138)
- 03. La minaccia pubblica (139)
- 04. I dati probatori (141)
- 05. Il ruolo partecipativo o concorsuale. Le responsabilità connesse (146)
 - 05.1 Il ruolo degli indagati ROMEO e MATACENA (147)
 - 05.2 La posizione dei due GANGEMI (147)
 - 05.3 La posizione del COLONNA e del PARTINICO (148)

P A R T E Q U I N T A

IL GIUDIZIO SULLE PRETESE CAUTELARI AZIONATE E IL DISPOSITIVO

- 01. Il contesto cautelare e il metro di proporzionalità ed adeguatezza (149)
- 02. Il sequestro preventivo (150)

Dispositivo